


NAZIONALE
201
15 C
6
BIBLIOTECA
VITT. EMANUELE
ROMA

247

STORIA

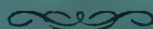
DELLA

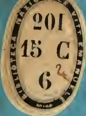
LEGISLAZIONE CIVILE E CRIMINALE

IN SICILIA

sotto le dominazioni dei Romani, Goti, Bizantini e Musulmani

DELL'AVV. VITO LA MANTIA




BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
15 C
6

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE CIVILE E CRIMINALE

IN SICILIA

STORIA

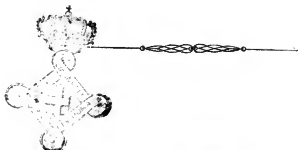
DELLA

LEGISLAZIONE CIVILE E CRIMINALE

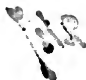
IN SICILIA

SOTTO LE DOMINAZIONI DEI ROMANI, GOTI, BIZANTINI E MUSULMANI

DELL'AVV. VITO LA MANTIA



PALERMO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRANCESCO LAO
DECORATO DELLA MEDAGLIA D'ORO DEL MERITO CIVILE DELL'ORDINE DI FRANCESCO I
E PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO DAL R. ISTITUTO D'INCORAGGIAMENTO.
Salita de' Crociferi n. 86.
1859.



CAPITOLO PRIMO

Leggi osservate in Sicilia sotto il dominio della romana repubblica.

La Sicilia, arbitra dei suoi destini, erasi regolata per cinque secoli con leggi e consuetudini convenienti alle sue condizioni; era stata colta, ricca, potente; ed in ogni maniera di arti, lettere e scienze erasi levata a quella perfezione che i tempi permettevano. Quando però vennero i Romani, e con l'espugnazione di Lilibeo dopo lunga guerra ebbero la miglior parte dell' isola (a. 242 av. Cr.), e più tardi la sottomisero interamente con la presa di Siracusa e infine con la resa di Agrigento (212 av. Cr.), cominciò allora la lenta e continua decadenza della Sicilia (1).

Non troviamo più dagli storici ricordate nè gloriose gesta de' nostri Sicoli, nè loro savie leggi; e vediamo soltanto questa misera terra, ora devastata per le insurrezioni de' servi, ora teatro miserando delle romane guerre civili; e quando i suoi dominatori le concedono per brevi intervalli la pace, la scorgiamo da ingiusti rapaci pretori e da loro seguaci depauperata ed oppressa.

(1) La storia delle guerre puniche, e la sottomissione volontaria o forzata delle nostre città a' Romani, nel lungo periodo di loro guerre in Sicilia co' nostri e co' Cartaginesi, è stata distesamente narrata da tutti i nostri storici moderni. Fra gli antichi ne danno le più copiose notizie Polibio lib. 1, Diodoro lib. 23-24, T. Livio 24 e seg. Plutarco *in Marcello,* Cicerone *Action. in Verrem ec.*

Perduta la indipendenza, la Sicilia più non poteva con leggi novelle regolare gli atti della vita civile, la pubblica sicurezza, i civili e criminali giudizi in modo conforme al mutarsi di sue condizioni; e però le mie ricerche verranno indirizzate a conoscere se la legislazione patria preesistente fu dai vincitori abolita, o conservata. Vedrò poi in che guisa pe' nuovi ordini posti dalla conquista il nostro dritto venne alterato; e vennesi fra noi introducendo il romano dritto; infine indicherò distintamente le speziali memorie che ho potuto raccogliere. Nè questa descrizione potrà del tutto riguardarsi come la storia fedele delle leggi che regolarono l'isola nostra in quei tempi; giacchè a dirla schietta, le patrie leggi tollerate e le nuove introdottevi, furono in questo repubblicano periodo osservate sol quando il permetteano l'arbitrio, l'avidità e la barbarie de' magistrati romani, dei nostri dominatori.

Per queste indagini nè i nostri storici, nè gli stranieri ci offrono lumi sufficienti; perocchè nissuna opera ci rimane di patria storia per quei tempi, scritta dai nostri, se ne togliamo il Diodoro i cui libri della Biblioteca storica andarono perduti per la massima parte, e solo nei frammenti rimastici del libro 22 e de' seguenti, egli ci racconta le guerre servili ed altri avvenimenti di quella età. I greci e romani scrittori nelle opere, o ne' frammenti a noi giunti e spezialmente Polibio, Tito Livio, Strabone, Dione Cassio, Plutarco ed altri, fan menzione delle cose nostre, ove occorra di riferire le conquiste della romana repubblica, o le sue guerre civili e le servili; ma nulla dicono delle particolari vicende e delle istituzioni dell'isola nostra; onde dai loro scritti meglio per indagini ed argomenti, che per dirette ed esplicite narrazioni possiamo qualche lume ricavare sul diritto in Sicilia osservato. Questo periodo della storia di nostre istituzioni sarebbe interamente oscuro ed ignoto, se la immensa rapacità ed ingiustizia di un romano pretore, non avesse

costretto i Siciliani a tradurlo in giudizio, e fornito così a Cicerone l'occasione di assumere la difesa dell'oppressa Sicilia, di studiarne i fatti, le leggi e le condizioni, e di scrivere le orazioni contro Verre; le quali per buona ventura sono giunte ai nostri tempi, come eterno monumento di gloria per l'antica siciliana civiltà ivi descritta, d'infamia per gli oppressori, e di storia per le nostre istituzioni politiche, economiche, religiose e militari, e per tutte le condizioni civili sotto la romana repubblica.

Meditando su' rapidi cenni di Cicerone intorno alle leggi nostre, e ravvicinando i moltiplici fatti e giudizi ch'egli riferisce per esteso, onde provare gli arbitrî, le falsità, le concussioni e le iniquità d'ogni genere da Verre commesse, molte notizie raccolgonsi sul diritto allora fra noi osservato; ma con questi singoli elementi isolati e disgiunti mal si possono chiaramente conoscere le nostre giudiziali istituzioni, e la ragion civile e criminale.

Nè gli scrittori della nostra storia civile, nè quanti descrissero le condizioni della Sicilia sotto il dominio romano, nè gli stranieri che esposero con vasta erudizione le istituzioni di Roma, dell'Italia e delle provincie, ci forniscono bastevoli elementi; perocchè poco o nulla del civile o criminale dritto si occupano, e sempre limitandosi a ripetere le principali notizie che da Tito Livio e Cicerone si traggono, ne fan solamente pochi e generali cenni, intesi più presto a rischiarare il pubblico dritto, e gli ordini municipali ed economici, anzichè il civile e criminale diritto dalla nazione osservato (1).

(1) Chi voglia convincersi di tal vero potrà consultare qualunque de' nostri storici dal Fazello al Palmeri; e i cenni che per vari obbietti ne fecero il Gregorio, l'Errante, l'Airoldi in discorsi accademici, in brevissime dissertazioni, che sono degne di lode, ma ben lontane dal fornirci i lumi necessari pel nostro argomento. Nè maggior utile può cavarsi da' lavori stranieri e siciliani sulle nostre antiche leggi, che sol ne offrono cenni brevissimi ed incompleti. Di essi ho fatto menzione nella *Storia della legislazione ne' tempi primitivi e greco sicoli* (v. note alle pagine 13 e 212), ed ora aggiungo che

Per supplirne le lacune e molti dubbi rischiarare, mi fu mestieri di un lungo lavoro su tutte le più accurate memorie sì della storia civile di quell' età di altre romane provincie, che delle istituzioni, del dritto, delle lettere e della civiltà romana e nostra. Su tali elementi storici posi in confronto il tutto, per trarne gravi argomenti e descrivere lo stato della legislazione osservata in Sicilia, nel modo più semplice ed esatto che per me fia possibile nella scarsezza di speziali e complete memorie.

Al fine della prima guerra punica i Romani rimasti signori della maggior parte dell'isola, la tennerò sotto nome di provincia e vi spedirono un pretore con un questore per governarla, e riscuoterne i tributi. Indi a trent'anni avuto il dominio del regno geronico e di Agrigento, una seconda provincia ne formarono, e dividendo così la Sicilia in due province, la lilibetana e la siracusana, ad entrambe preposero un solo pretore, a ciascuna un questore. La condizione delle nostre città fu diversa secondo i meriti loro; perocchè furono esse federate o alleate, immuni e libere, municipi, tributarie o vettigali, colonie o prefetture, secondo ch'erano state amiche a Roma od avverse, a viva forza espugnate, o di queto sottomesse (1).

Vi si parla dei tempi romani in modo rapido inesatto e insufficiente; talchè nulla da essi ho potuto attignere. I moltissimi espositori delle romane antichità (di cui lungo sarebbe far qui una espressa menzione) o tacciono della Sicilia, o la confondono del tutto con le altre provincie, o indicano alcuni notissimi luoghi di Livio e di Cicerone che dell' isola nostra fan menzione.

(1) Poche erano state a forza d'armi espugnate; chè il maggior numero eransi volentieri a' Romani sottomesse; e segnatamente quelle di minor nome che secondo gli eventi delle puniche guerre davansi al vincitore romano, e sottraevansi al cartaginese. Dopo la presa di Siracusa, al dire di Livio, le nostre città spedirono i loro ambasciatori a Marcello. — Legationes omnium ferme civitatum Siciliae ad eum conveniebant. Dispar ut causa earum, ita conditio erat; qui ante captas Syracusas aut non desciverant aut redierant in amicitiam, ut socii fideles accepti cultique: quos metus post captas Syracusas dediderat, ut victi a victore leges acceperunt. Liv. lib. 25, n. 40.

Più distinta è la testimonianza di Cicerone nelle *Azioni* contro Verre:

Senza dilungarmi nella indicazione delle condizioni e de' diritti delle nostre città in quei modi distinte, mi contento di accennare che le federate erano in migliore condizione, libere affatto e solamente obbligate secondo i volontari loro patti con Roma, e d'ordinario immuni dai consueti tributi; i municipi aveano la cittadinanza romana, conservavano le proprie leggi, ed unicamente per loro volontà adottavano quelle di Roma, e i loro cittadini ammetteansi alle cariche, come i romani; il che dapprima alle sole città d'Italia e più tardi alle province fu dato; le colonie di plebei e di militi veterani destinate in vari luoghi, e con nomi e condizioni differenti o di cittadini romani, o di latine o d'italiche o provinciali, erano tutte governate con le leggi di Roma; le prefetture infine in peggiore stato, nè leggi proprie nè alcuna immunità si godeano, in tutto dipendeano da Roma che le avea colla forza sottomesse e a suo senno le regolava dandone ad un prefetto la cura ed il comando (1).

In tutte però le città nostre, non ostanti cotali diverse condizioni, rimasero le forme repubblicane, un senato e propri magistrati municipali, e propri statuti, simili in

« *Perpaucae* Siciliae *civitates* sunt *bello* a maioribus nostris *subactae*, quorum ager cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet. *Foederatae civitates* duae sunt quorum decumae venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana; *quinque* praeterea sine foedere, *immunes civitates* ac liberae, Centuripina, Halesina, Segestana, Halyciensis, Panormitana. lib. 3, n. 6 *in Verrem*.

E nel quinto libro: En quod Tyndaritani libenter praedicent: Nos in *septemdecim populis* Siciliae numeramur; nos semper in omnibus punicis siciliensibusque bellis amicitiam fidemque populi romani secuti sumus; a nobis omnia populo romano semper et belli adiumenta et pacis ornamenta administrata sunt.— Multum vero haec his jura profuerunt in istius imperio ac potestate. lib. 5, n. 47 ib. Veggansi pure lib. 5, n. 21 e seg. lib. 2, n. 66, 69 ec.

(1) Per tali diverse condizioni delle città sotto i Romani, in Sicilia e varie altre regioni, veggansi Gellio Noct. At. 16, 13. Sigonio de ant. jure Italiae, de jure provinciarum. Ein. *ant. roman.* 2 c. 3, Plin. Stor. nat. 3° 2, Spanhemio *Orbis rom.* 1, 15 e seg. Cic. Verr. e altrove, Livio lib. 26 e seg. ec. e tutti gli spositori di romane antichità.

parte alle romane istituzioni, massime per le modificazioni arrecatevi in questo periodo, come ricordasi di C. Pulcro per gli Alesini, di Scipione in Agrigento, di Rupilio in Eraclea (1) di che non è mestieri tener ragione essendo il mio dire unicamente rivolto alla civile e criminale legislazione.

La trista condizione di provincia e il differente destino delle varie nostre città non privarono a un tratto la Sicilia dell'osservanza di sue leggi e consuetudini; nè la strinsero a ricevere subitamente ogni uso ed istituto romano. Imperocchè non è dato alla forza di cangiare improvvisamente in un popolo le credenze religiose, il culto, le private abitudini, e le inveterate consuetudini e leggi, che sono l'effetto delle idee, de' bisogni, delle condizioni tutte, da cui risulta il carattere speziale e la vita di una nazione; nè puossi giugnere ad un completo cangiamento delle leggi e costumanze, se non per la lenta e successiva mutazione degli elementi loro e delle loro cause efficienti. Così sovente è una invincibile necessità, decorata del nome di generosa tolleranza (2), il permettere ai popoli vinti la continuazione delle private abitudini delle credenze e del culto religioso. Questa verità è confermata per infiniti esempi nella storia delle conquiste de' popoli antichi e delle moderne nazioni, e sarà sempre sino alla fine de' secoli in tutte regioni osserva-

(1) Cic. lib. 2, n. 49 e n. 53.
Non modo Siculorum nihil in hac re valuisse leges, sed *ne ab senatu* quidem *populoque romano datas*. Quas enim leges sociis amicisque dat is qui habet imperium a populo romano, autoritatem legum daudarum a senatu, haec debent et populi romani et senatus existimari... Halesini leges ab senatu nostro petiverunt ec.

(2) Narrano gli antichi la generosità de' Romani che dopo vinti i Greci, fecero proclamarli *liberi* ne' giuochi istmici. Flaminino vincitore con grande accorgimento politico molceva quella colla nazione, che mal s'accorgeva delle catene per essa preparate sotto la speciosa concessione della libertà e dell'uso delle patrie leggi ed usanze. Polibio (lib. 18 fram.) lasciasi pure nel racconto di quel fatto trascinare a grandi lodi de' Romani. Veggansi pure Plutarco in Flaminino, Livio, lib. 33 ec.

ta, in ogni mutazione di dominio che la Provvidenza permetterà per le diverse genti sparse sulla superficie del nostro globo.

Non potevano al certo le genti nostre, avviate da cinque secoli alle greche usanze, alla dolcezza, al raffinamento dell'ellenico vivere, al gusto nelle arti belle, ad ogni maniera d'intellettuale e morale coltura, cangiare a un tratto i costumi loro, le idee, la vita intera e divenire simili a' Romani di quell'età, ch'erano fieri d'una virtù severa, e solo intenti all'agricoltura, alle guerre, alla conquista, alle devastazioni e rapine, ignari del lusso e delle arti belle che per la prima volta ammiravano in Sicilia. Nè credasi che il patrio amore tragga all'esagerazione il mio dire; chè rimangono sicuri monumenti innumerevoli che destano l'ammirazione della culta Europa, intesa a studiarli e descriverli, e che ne fan manifesto come l'architettura, la scoltura e le arti d'ogni genere tra noi fiorivano, e i nomi de' più chiari artisti sono a noi pervenuti; chè la magnificenza e il lusso di nostre città e massime di Agrigento e Siracusa eccitavano meraviglia ne' Greci; e molto più ne' Romani (1), i quali non ne

(1) E fin dopo due secoli dalla romana dominazione e spoliazione Cicerone ricorda come fossero pregiati e numerosi fra noi i monumenti delle arti belle; e narra la restituziono da Scipione fatta a' nostri di quelli che i Cartaginesi aveano in Africa trasportato.

Ut simul humanitatem P. Africani cognoscatis, oppidum Himeram Carthaginenses quondam coeperant, quod fuerat in *primis* Siciliae *clarum* et *ornatum*. Scipio qui hoc dignum populo romano arbitraretur, bello confecto, socios sua per nostram victoriam recuperare, *Siculis omnibus*, Carthagine capta, *quae potuit restituenda curavit*. lib. 2, n. 35. Ed altrove:

P. Scipio, bello punico tertio Carthaginem coepit; qua in victoria convocatis *Siculis omnibus*, iubet omnia conquiri; sibi pollicetur magnae curae fore ut *omnia civitatibus quae cuiusque fuissent, restituantur*. Tum illa ec. lib. 4, n. 33.

In urbe nostra pulcherrima quod signum, quae tabula picta est, quae non ab hostibus victis capta atque apportata sit? ec. lib. 5, n. 48.

Veggansi in tutto il 4° libro *de signis* le innumerevoli prove del gusto de' nostri per le arti belle, de' furti di Verre e de' greci pittori

conoscevano il merito, e trasportavano in Roma moltissimi oggetti ad ornamento de' tempi e della città, adorna per lo innanzi di militari vessilli, d'armi, e d'insanguinate spoglie di vinti nemici. Plutarco e Livio fanno eterna testimonianza di questa grande novità introdotta nella rozza severa frugalità delle genti romane, le quali per le meraviglie delle greche arti cominciarono a dirozzarsi e a prenderne gusto (1).

Nè per la coltura delle lettere poteasi Roma in nulla comparare alla nostra Sicilia. I prischi romani aveano, come ogni altra gente, le tradizioni e i canti popolari dell'età eroica, che andarono perduti, e che divennero poscia la base delle storiche narrazioni delle origini di Roma, degli avvenimenti dei primi secoli; tradizioni alterate e in parte simboliche, cui la moderna critica procura a gran fatica di spiegare. È certo però che lo studio delle lettere e delle arti belle era da' Romani negletto, malgrado le loro relazioni colla vicina Etruria, colla Magna Grecia, e colla Sicilia; e che quando le armi loro e le nostre interne fatali dissensioni ebbero ridotta la Sicilia a provincia di Roma, e quando si spinsero i Romani vittoriosi nelle greche contrade sotto colore di liberarle dal giogo tirannico de' Macedoni e indi a non molto per vari pretesti le riducevano alla condizione di loro province, allora soltanto gustarono i piaceri della greca coltura, vollero a Roma i greci maestri e cominciarono a colti-

che seco menava per ricercarne i lavori più egregi, onde averseli con tutti i mezzi. Grecis pictoribus quos secum in Siciliam duxit. Quo postquam venerunt, mirandum in modum (canes venaticos diceres) ita odorabuntur omnia et pervestigabant ut ubi quidque esset aliqua ratione invenirent ec. lib, 4, n. 13.

(1) Marcellus captis Syracusis, cum cetera in Sicilia tanta fide atque integritate composuisset ut non modo suam gloriam sed etiam majestatem populi romani augeret; ornamenta urbis, signa, tabulasque, quibus abundabant Syracusae, Romam devexit. Hostium quidem illa spolia et parta belli jure: ceterum *inde primum initium mirandi graecarum artium opera* ec. Livio lib. 25 n. 40.

Plutarco poi ne fa una più distinta narrazione colle riflessioni stesse.

vare i buoni studi. Nè poeti infatti, nè storici, nè altri dotti ebbe Roma pria di quell'epoca, e i primi di che ci sono giunte le notizie, furono tutti imitatori o traduttori de' Greci, e qualcuno appena osava dilungarsene o negli argomenti o nelle forme de' suoi lavori. Livio Andronico, Gneo Nevio, Fabio Pittore, Ennio, Plauto, Marco Porcio Catone scrissero in quest'età appunto e dopo la conquista dell'isola nostra.

I buoni studi, le arti, la nuova civiltà romana ebber principio dalla guerra co' popoli colti della Sicilia e della Grecia; sicchè puossi a ragione concludere che le genti romane, quando conquistavano l'isola nostra, erano poco colte e quasi ignare delle arti belle e delle lettere che lo spirito e i costumi ingentiliscono; e perciò erano molto lontane dalla morale coltura de' nostri.

Il diritto romano, produzione singolare del genio militare e dominatore, stretto da formole e vincoli ripugnanti non di rado all'equità e agli usi comuni della umanità, e costituente in Roma una vita speciale, ordinata in duri e fattizî modi da' patrizi che teneano ogni potere religioso, militare e politico, mal poteasi adattare ad altre genti, e molto meno alla colta e raffinata Sicilia. Le massime, le leggi e consuetudini da Caronda, da Elianatte, da Diocle o dagli altri nostri stabilite, e quelle dalla Grecia attinte, erano sufficienti ed opportune pe' Greco-Sicoli; onde per vari secoli la colta e popolosa Sicilia aveale osservate, trovando in esse le norme pe' civili e criminali giudizi.

Roma al contrario non avea di quel tempo ancora leggi positive bastevoli a regolare una società colta, ricca e commerciante; perocchè essa viveva tuttavia dell'agricoltura e della guerra.

A vederlo distintamente è bastevole un rapido cenno sulla lenta e tarda formazione del romano diritto, che reputo ben nota ad ogni colta persona anco versata appena nelle scienze giuridiche; e perciò mi asterrò dal citarne

le innumerevoli testimonianze, o dall'addurre l'autorità dei moltiplici scrittori delle origini storiche del romano diritto, i quali sotto varie forme e con iscopo differente ci han dato numerose narrazioni e storie di quella vetusta legislazione.

Le prime genti romane viveano senza leggi scritte *(sine lege certa, sine jure certo)* serbando le prische costumanze de' paesi, onde traeano l'origine; sebbene gravemente modificate col volgere degli anni sotto il governo primitivo de' sette re, di cui la tradizione ci narra i fatti dalla critica moderna ridotti in parte a simboli generali; e di quelle pochissime primitive costumanze e leggi particolari civili, criminali, militari, religiose ci è rimasta appena qualche speciale notizia.

Abolito il regio governo, osservate solo quai consuetudini le prische leggi, crescendo le lotte de' patrizi e plebei sotto il regime consolare, creati i tribuni e fatti sulla loro proposta vari plebisciti, fu da tutti gli ordini consentita la compilazione che da' decemviri fu scritta in dodici tavole. Per un'antica tradizione fu sempre narrato che i legati romani si recassero in Grecia per raccoglierne le leggi migliori, e che i decemviri formassero su quelle compilazioni una legislazione pe' Romani; ma notarono gli antichi la sanzione di molte vetuste usanze romane e la differenza essenziale dalle attiche leggi; e la moderna critica vi scorge il carattere nazionale, ed una italica legislazione, anzichè una compilazione ellenica (1). Queste leggi sono la base della successiva romana legislazione, malgrado la loro aristocratica severità, e la somma concisione del loro antico linguaggio. Furono sempre dai Romani studiate e commentate e da Cicerone lodate come preferibili a tutti i libri de' filosofi.

(1) Emerico Amari nella sua *Critica di una scienza delle Legislazioni comparate*, opera di molto ingegno e di vasta erudizione, fa un bel cenno sulle controversie e sull'origine probabile delle dodici tavole. V. c. 3. n. 43.

Continuavano però le cittadine discordie, poichè a' plebei non era concessa la pienezza de' dritti sì per la proprietà de' terreni, come per le nozze, per le dignità, pei sacerdozi, per tutti i poteri politici; e alfine fu sancito che i plebisciti obbligassero tutto il popolo.

Serbavano però i patrizi il segreto delle formole sacramentali, sia per gli atti solenni e legittimi, sia per lo esercizio delle azioni giuridiche e per lo intero rito civile e criminale. La plebe doveva loro chiederne i consigli ed il patrocinio per evitare la nullità di ogni atto ed azione, finchè Gneo Flavio pubblicò quelle occulte formole e i fasti, di cui aveva piena scienza da segretario ch'egli era di Appio Claudio. Si sforzarono i patrizi di ripararvi con novelle formule, scritte in note e abbreviazioni convenzionali e secrete; ma queste eziandio furono rese di ragion pubblica da Sesto Elio Cato.

Rimaneva però al patriziato lo studio e la pratica della interpretazione delle leggi e le dispute sulla loro estensione ed applicazione, e sullo svolgimento dei principî del dritto; e questo secreto ruppe pel primo Tiberio Coruncanio (a. 250c av. Cr.) che imprese ad insegnare pubblicamente il diritto a chiunque volesse farne lo studio; e solo da quel tempo cominciarono i Romani a professare lo insegnamento orale della giurisprudenza, come fecero Sesto e Publio Elio, Aquilio Gallo, Sulpicio ed altri non pochi; o a darne in iscritto gli elementi, i commentari o le teoriche, come avvenne pe' libri di Elio, Bruto, Manlio, e Mucio e di altri molti, di che ci rimangono i frammenti o le notizie; onde l'insegnamento del dritto e la scritta giurisprudenza fu coeva o posteriore alla conquista della Sicilia.

Altra precipua fonte del diritto erano gli editti de' magistrati e spezialmente de' pretori, creati ne' secoli precedenti, indi cresciuti di numero, onde potessero più comodamente rendere ragione nel civile e nel criminale sì fra' romani, che fra gli stranieri. In quegli editti i pre-

tori designavano le norme, secondo cui la giustizia sarebbe resa da essi durante il loro magistrato, e supplivano il silenzio delle leggi, o i rigori ne mitigavano e l'applicazione estendevano con novelle finzioni legali od eccezioni intese a rendere più conformi alla ragione ed a' tempi le prische leggi ed usanze.

Eranvi eziandio alquanti senato-consulti, e varie speziali leggi sopra vari argomenti di ragion civile e criminale, sancite nel corso de' tre secoli repubblicani che precessero la conquista della Sicilia; e di esse ci danno notizia gli antichi storici, e gli espositori delle origini del romano diritto.

A dir tutto in breve, nel tempo della seconda punica guerra e della conquista della Sicilia le più copiose sorgenti del romano diritto erano le leggi delle dodici tavole e gli editti de' pretori. Ma questi non erano allora molto numerosi ed estesi; e sol ne' seguenti secoli si moltiplicarono per guisa che divennero base precipua del diritto, ed obbietto di commentari e di altri lavori giuridici. Può dunque a giusto titolo giudicarsi che in quell'età il dritto di Roma poco era svincolato dal mistero e dalle formole sacramentali, e le fattizie istituzioni conservava della famiglia e della giustizia severa dell'aristocrazia primitiva; talchè era conveniente a quel popolo fiero ed unico nella storia del mondo, ma era inopportuno ed incompleto per la civiltà cui erano giunte le nostre città, per gl' interessi moltiplici, per le varie condizioni del viver loro, diverse dagli usi romani.

A siffatte gravi ragioni aggiugneasi il desiderio de' Romani di conciliarsi gli animi de' Siciliani; perchè l'isola nostra era la prima loro conquista oltre i confini d'Italia, la prima loro provincia, vicina alla città dominante, ed utilissima per la sua fertilità a' bisogni annonari del popolo guerriero, cui da lunga stagione avea dato sicure e grandi prove di amicizia ed avea reso per tali vantaggi più agevole a' Romani il vincere Cartagine. Cotali grandi

benefizi ricordava Cicerone a' Romani dopo oltre due secoli dalla conquista, dicendo che conveniva sempre aver cura de' Siciliani, di questa utilissima provincia (1).

Per tutte queste ragioni i prudenti romani giudicarono conveniente di lasciare in pieno vigore le nostre leggi, almeno per quanto la loro osservanza potesse conciliarsi cogl' interessi loro, e co' nuovi ordini da essi posti in Sicilia. Le memorie a noi pervenute di quell'età ci mostrano come tale vantaggio fosse concesso. Secondo il racconto di Livio, le doglianze de' Siracusani mossi da un partito avverso a Marcello furono nel senato romano diffusamente esposte, e riguardavano specialmente la spoliazione, il trasporto in Roma d'infiniti oggetti di belle arti. Venne con politica prudenza approvato quanto secondo il dritto della guerra avea praticato Marcello (2); al quale tantosto prostraronsi i messi siracusani, chiedendogli perdono, e pregandolo perchè come clienti suoi fidi ricevesse gli abitanti di Siracusa (3).

Cicerone dice ancora che Marcello mostrossi co' Siciliani leale, e generoso; e alla nemica e vinta Siracusa

(1) Nam cum omnium sociorum provinciarumque rationem diligenter habere debetis, tum praecipue Siciliae, judices, *plurimis justissimisque de caussis*. Primum quod omnium nationum exterarum *princeps* Sicilia se ad amicitiam fidemque populi romani applicuit; prima omnium, id quod ornamentum imperii est, provincia est appellata; *prima* docuit maiores nostros, quam praeclarum esset exteris gentibus imperare; sola fuit ec. ec. Neque *tam facile* opes Chartaginis tantae concidissent, nisi illud et rei frumentariae subsidium et receptaculum classibus nostris pateret. Itaque ad omnes res Sicilia provincia semper usi sumus ec. M. Cato sapiens *cellam penariam* reipublicae nostrae, *nutricem* plebis romanae Siciliam, nominavit.

Nos vero experti sumus Italico maximo difficillimoque bello Siciliam nobis non pro penaria cella, sed *pro aerario* illo maiorum vetere ac referto fuisse ec. Cicer. in Ver. lib. 2, n. 1 e seg. lib. 3, n. 5 ec.

(2) Quae is *gerens bellum victorque* egisset, *rata habenda* esse; in reliquum curae senatui fore rem Syracusanam, mandaturosque consuli Laevino quod sine jactura reipublicae fieri posset, fortunis ejus civitatis consuleret. Livio lib. 26.

(3) Veniam eis daret et in fidem clientelamque se urbemque Syracusas acciperet. Lib. 26, c. 32.

2

perdonando, lasciolla incolume ed ornata, qual monumento di vittoria, di mansuetudine, di continenza (1); e di tali elogi egli il ricolma, e tale rispetto e gratitudine riferisce de' Sicoli alla sua memoria, che sarebbe assurdo (anco in difetto di altre notizie) il non inferirne che la continuazione delle patrie leggi avesse egli permessa; chè senza ciò sarebbe stato quegli generalmente aborrito, come distruttore e rea cagione di servitù. Sappiamo infatti che una festa annuale, *Marcellea* tramandavane a' posteri la grata memoria, e che per secoli non iscemavasi la gratitudine; talchè Tullio rimprovera acerbamente a Verre di averla abolita, per farsi in suo onore anzichè di Marcello, una festa, che potè durare quanto la sua forza e la sua presenza nell'isola (2).

Plutarco narra brevemente quei fatti, ed aggiugne che Marcello generosamente ricevette in grazia e clientela i nostri, e che il senato approvò la libertà che loro avea dato, le *leggi* e *i beni* di che loro avea lasciato il libero godimento (3); di che fu per secoli conservata la grata memoria colle feste in onore di Marcello.

Da queste testimonianze raccogliesi che Marcello lasciando Siracusa, quantunque spogliata di moltissimi suoi orna-

(1) M. Marcellus cuius in Siciliam virtutem hostes, misericordiam victi, fidem ceteri Siculi perspexerunt, non solum sociis in eo bello consulit, verum etiam superatis hostibus temperavit.— Syracusas non solum incolumem jussit esse, sed ita reliquit ornatam ut esset idem monumentum victoriae, mansuetudinis, continentiae; cum homines viderent et quid expugnasset et quibus pepercisset et quae reliquisset ec. Cic. in Ver. lib. 2, n. 2.

(2) Syracusis Marcellea tolluntur maximo gemitu luctuque civitatis; quem illi diem festum tum recentibus beneficiis M. Marcelli debitum reddebant, tum generi, nomini familiaeque Marcellorum maxima voluntate tribuebant — In Syracusas unum diem festum Marcellis impertiri vetuisti, per quos illi adepti sunt ut ceteros dies festos agere possent, lib. 2, n. 21 e ciò ripete l'oratore sul fine del libro 4.

(3) A non riferire la intera narrazione, citerò solo le parole al mio argomento necessarie : Την ελευθεριαν ην απεδοκεν αυτοις, και τους νομους και των κτηματων τα περιοντα, βεβαια παρεσχεν η συγκλητος; ανθ' ων ec.

Plutarco in Marcello, bella ediz. di Londra 1723, pag. 272.

menti, le abbia concesso di poter vivere colle patrie leggi precedenti, sebbene nissuna speziale memoria ne sia rimasta. Ma questo cenno di Plutarco, e le parole sopra riferite di Livio sulla differente condizione delle nostre città da Marcello stabilita secondo la condotta e i meriti loro, ne dan grave argomento per inferirne che Marcello non ordinava, a dir proprio, la provincia conquistata, ma che almeno il differente stato di nostre città e la tolleranza di patrie leggi furono da lui stabilite.

Anco pe' Termitani sappiamo da Cicerone, come per l'amicizia loro co' Romani conservato avessero sempre l'uso di proprie leggi, che fino a' tempi di Verre praticavano (1).

Senza venir per singolo indicando le vaghe e sparse testimonianze da cui speziali argomenti si traggono, solo giova riferire come l'uso delle patrie leggi fu espressamente concesso a tutta Sicilia. Non erano molti anni trascorsi dalla sommissione della Sicilia a' Romani, quando levatesi in capo molte famiglie di servi e riunitesi a torme numerose in formidabili eserciti, fecero in molte contrade grandi carnificine, saccheggi, devastazioni d'ogni maniera e vinsero in vari incontri le forze romane. Venuto poscia Rupilio con nuovo esercito li disfece del tutto, e liberando l'isola da tanta calamità, volle pria di tornarsi a Roma, porre in assetto le cose nostre, e diè stabile norma agli ordini generali di questa provincia, secondo il sistema allora usato per regolare le condizioni delle provincie. Perocchè sappiamo da Livio, da Pausania e da altri (2) che spedite a Roma le lettere per cui annunziavasi la sommessione di alcuna regione dalle armi romane vinta, il senato deliberava sulle condizioni generali della novella

(1) Sthenius postulat ut secum sui cives agant de literis publicis corruptis, eiusque rei *legibus Thermitanorum actio sit;* cum senatus populusque romanus Thermitanis, quod semper in amicitia fideque mansissent, urbes, agros *legesque suas reddidisset.* Lib. 2, n. 37.

(2) Livio 33, 45 ec. Pausan. 8, Strabone passim, Appiano ec.

provincia e davane avviso al console o altri che avea il comando degli eserciti conquistatori, e insieme inviava dieci senatori come suoi espressi legati, affinchè col loro consiglio fossero regolati gli ordini del paese che in provincia venia ridotto. Così fu praticato per la sommessione della Macedonia, così per gli Achei, e in forma somigliante per altri paesi di Asia e di Europa, cui le interne discordie e il valore e le arti de' Romani riduceano in provincia, mentre sovente ne aveano invocato come di alleati il soccorso (1). Per la Sicilia furono ancora spediti i dieci legati dal senato, e il console Rupilio col loro consiglio stabilì le leggi e le norme secondo cui doveano regolarsi i giudizi; e pose per base del nuovo statuto che le controversie fra Sicoli sieno giudicate da giudici siciliani e secondo le leggi patrie (2).

Quindi Cicerone in più luoghi ricorda che i Sicoli viveano colle stesse leggi e condizioni ond'erano pria governati (3).

(1) Sigonio ne' tre libri *de antiquo jure provinciarum* riferisce le testimonianze de' vari scrittori sulle diverse regioni che furono successivamente ridotte alla condizione di provincie della romana repubblica. E gli espositori delle romane antichità e i vari storici ne fanno menzione.

(2) In molti luoghi Cicerone ci attesta siffatta tolleranza delle nostre patrie leggi per quelle forme decretata:

Publius Rupilius postea *leges* ex senatusconsulto *de decem legatorum sententia,* dedisset, ut *cives inter se legibus suis agerent;* idemque hoc habuerit Verres ipse in edicto, ut de his omnibus caussis se ad leges reiiceret. lib. 2, num. 37.

Cum id quod omnes intelligebant diceret Heraclius *jus esse certum Siculis inter se quo jure* certarent; legem esse Rupiliam, quam praetor Rupilius ex S. C. de decem legatorum sententia dedisset; hoc *omnes semper* in Sicilia consules, praetoresque servasse ec. Lib. 2, n. 16.

Siculi hoc jure sunt ut quod civis cum cive agat, domi certet *suis legibus;* quod Siculus cum siculo non ejusdem civitatis, ut de eo praetor judices ex P. Rupilii decreto (quod is *de decem legatorum sententia statuit,* quam legem Siculi Rupiliam vocant) sortiatur, ec. lib. 2, n. 13.

(3) Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque recepimus, ut *eodem jure essent, quo antea* fuissent; eadem conditione populo R. parerent qua suis antea paruissent. lib. 3, n. 6.

È chiara perciò la generale osservanza delle patrie leggi concessa alla intera Sicilia; onde a ragione i nostri poteano dolersi de' magistrati, ove tal privilegio violassero. Nelle moltiplici accuse di che Tullio aggrava l'iniquissimo Verre, troviamo frequentemente fondata la reità di quel pretore nella infrazione di questo diritto che i Siciliani aveano di essere giudicati colle patrie leggi dai giudici di loro nazione (1); diritto che tutti i pretori precedenti aveano rispettato. Ciò prova abbastanza che fino a quell'età, presso a due secoli dopo gli ordini posti da Rupilio, continuavasi quell'osservanza; ed il silenzio dell'età seguente ne induce a credere che nulla si fosse innovato su tale argomento, e che le patrie leggi non fossero del tutto obbliate. Devesi eziandio riflettere che se i tristi pretori, venuti ad opprimere, a predare le nostre città, tale privilegio conculcavano in casi particolari, in cui l'avidità o il fiero arbitrio a ciò li spingeva, per sistema abituale però nol fecero giammai; nè i loro editti poteano distruggere siffatta legge fondamentale posta dal senato romano; di che ci è prova sufficiente il vedere negli editti di Verre confermato quel privilegio, e promesso esplicitamente di giudicare secondo le patrie leggi, come era stato da Rupilio prescritto (2). Con maggiore ragione possiamo giudicare che vari buoni pretori i cui nomi sono a noi tramandati con onore da Cicerone e dagli storici (3), abbiano mantenuto in vigore le

(1) Praescriptum cum esset, homo deterrime et impudentissime, quemadmodum inter Siculos judices dares, cum imperatoris populi romani autoritas, decem summorum hominum dignitas, S. C. intercederet, cuius consulto P. Rupilius praetor ex legatorum sententia leges in Sicilia constituerat, cum *omnes ante te praetores* Rupilias leges et in caeteris rebus et in judiciis maxime observassent, tu ausus es pro nihilo prae tua praeda *tot res sanctissimas* ducere? lib. 2, n. 16. e i luoghi sopra citati l. 2, c. 37.

(2) Ciò vedesi nel luogo ora citato ed anco pag. preced. nota 2. Idemque hoc habuerit Verres ipse in edicto ec l. 2, c. 37.

(3) Di Blasi *Epoca romana* sez. 2, cap. 2 e 3. Fazello, Caruso ec. Cicerone *passim* e Diodoro *Framm.*



nostre leggi e consuetudini; senza di che malgrado la loro virtù non sarebbero stati cari a' Siciliani, che al certo doveano fremere di una viva e generale indegnazione contro que' magistrati che tale privilegio infrangeano. Ma noi senza bisogno di congetture, abbiamo il testimonio espresso di Cicerone che rimprovera l'iniquo Verre della infrazione di quel privilegio, e gli ricorda che tutti i pretori precedenti l'aveano rispettato (1). A queste prove e riflessioni aggiungasi infine la testimonianza del nostro Diodoro, il quale parlando delle leggi Dioclee dice che furono ritenute finchè i nostri vennero ammessi alla cittadinanza romana (2), cioè fino al cadere dalla repubblica, a' tempi di Cesare, di Antonio e di Augusto; oppure finchè le leggi ed istituzioni di Roma divennero fra noi dominanti; il che solo dopo due secoli della conquista poteva avvenire, e non prima per le forti ragioni finora esposte; nè peraltro Diodoro ci parla della totale abolizione di nostre patrie leggi, che non avvenne giammai; e Diodoro, sebbene vissuto alquanto più tardi, era pur contemporaneo di Cicerone, che la durata di nostre leggi ci attesta a' suoi giorni.

Qui conviene por mente che godeasi quel beneficio parimenti dalle città federate ed immuni, e dalle altre tutte ch'essendo di più dura condizione avrebbero potuto essere private delle proprie leggi e soggette alle romane, secondo l'uso generale delle provincie. Ciò ricavasi dalle espressioni generiche delle leggi Rupilie le quali non fanno eccezione, nè indicano alcuna restrizione, e Cicerone il dice sì aperto che non lascia luogo a dubitarne. In tutti i giudizi di vario genere e riguardanti varie nostre città

(1) Hoc omnes semper in Sicilia consules praetoresque servasse l. 2, c. 16.

(2) V. nella Storia nostra *sui tempi greco-sicoli* cap. 3, pag. 100. « Molte città dell'isola, dice Diodoro, adottarono le leggi *Dioclee* finchè tutti i Siciliani furono ammessi al dritto (o alla cittadinanza), dei Romani. » *Bibl. hist.* lib. 13, n. 34, ediz. Didot.

in tutti i moltiplici fatti che Cicerone ha esposto e per cui sarebbe stato mestieri indicare la differenza del diritto se alcuna ne fosse esistita, nissuna menzione ne veggiamo da lui fatta; il che ci mena a conchiudere che generale era fra noi il beneficio della osservanza delle patrie leggi.

E così ragionevolmente doveasi praticare; perocchè uguali erano per tutte le nostre città i motivi, cioè la inveterata osservanza di quelle leggi e costumanze complete ed opportune alla nostra civiltà, e la insufficienza e la essenziale diversità del romano diritto. E se la differente condotta di nostre città nelle guerre puniche e romane indusse il vincitore a ridurle in condizioni economiche e politiche alquanto diverse, non valse però a scemare il suo desiderio di tenerle soggette e benevole a Roma, togliendo, quanto era possibile, le cagioni di odio e di malcontento, fra cui precipua sarebbe stata al certo la proscrizione del patrio diritto, e spezialmente del civile e criminale che regola l'ordine delle famiglie e tutti gli atti della vita civile, e nel quale più che degli ordini pubblici sentesi da ogni cittadino con dispiacere ogni subita mutazione. Si studiarono eziandio i Romani di mantenere le leggi esistenti per la riscossione de' tributi, quantunque ogni novità su tale obbietto importasse direttamente alla repubblica dominante.

Di ciò fa piena fede Marco Tullio mostrando che a differenza delle altre provincie, anco per l'ordinamento economico furono conservati in Sicilia gli antichi usi; mentre alle ispane e alle puniche genti non meno che all'Asia imponeansi in nuovi modi i tributi (1). Ricordando il ri-

(1) Inter Siciliam ceterasque provincias, judices, in agrorum vectigalium rationibus hoc interest quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum, quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia. Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque recepimus ut *eodem jure* essent *quo ante* fuissent; *eadem* conditione populo romano parerent, qua suis antea paruissent, l. 3, c. 6.

spetto de' Romani per la pratica della legge posta dal re Gerone per la esazione delle decime, aggiugne che i Romani avean cura di non turbare i Siciliani neanco col *nome di nuove leggi* (1) e ne dà per ragione la commendevole cura di tenersi amica la Sicilia che loro era sì utile in pace ed in guerra (2).

Da questa prova generale della prudenza politica e della necessità che mossero i Romani a tollerare la continuazione dell'osservanza delle patrie leggi, non dee però trarsi argomento, che poco o nulla si fosse innovato; essendo invece fuori dubbio che gravi innovazioni vi s'introdussero, le quali poi per varie cagioni vennero crescendo per guisa che lentamente prevalse al nostro il diritto romano. Porremo ora in luce sulle notizie che di questa età ci rimangono, le novità e le mutazioni introdottesi nel civile e criminale diritto, affinchè ne risulti un'idea al possibile esatta delle leggi osservate ne' due secoli e mezzo in cui la Sicilia fu soggetta alla romana repubblica; giacchè delle mutazioni sopravvenute ne' tempi dell'imperiale governo terremo appresso distinta ragione.

Il governo della Sicilia, al pari delle altre provincie romane, fu, com'è noto, commesso ad un pretore, il quale aveva insieme il comando delle armi e la giurisdizione *(imperium, et jurisdictio)*, riunendo l'autorità giudiziale ed ogni civile e militare potestà; in ciò differente dal pretore di Roma destinato alla sola amministrazione della giustizia.

I pretori in Sicilia come nelle altre provincie, seguendo l'esempio del pretore romano, nell'inizio del loro magistrato avean cura di far palesi i principi, gli ordini se-

(1) Voluerunt eos in suis rebus ipsos interesse; eorum animos non modo lege nova sed *ne nomine quidem legis novo commoveri* lib. 3, loc. cit.

(2) Videte nunc maiorum sapientiam, qui cum Siciliam tam opportunum subsidium belli atque pacis ad rempublicam adiunxissent, tanta cura Siculos tueri et retinere voluerunt, ut cc. loc. cit.

condo i quali era lor mente di rendere ragione; e col consiglio di prudenti e dotti amici scriveano questi loro *editti* ch'erano *leggi annue*, e li pubblicavano solennemente; anzi in Roma e forse anco fra noi rimanevano esposti al pubblico, affinchè ciascuno potesse averne sempre notizia (1). Così aprivasi la via alle innovazioni che si reputavano più acconce per la esatta amministrazione della giustizia, e insieme manteneasi l'osservanza di leggi o di ordini ed editti pretorî preesistenti; onde la nota distinzione degli editti, o nuovi in tutto o in parte, o ricavati da' precedenti (*nova*, *tralatitia*). Non poteano in vero i pretori far leggi a loro talento; chè il potere legislativo non era lor dato; e per ciò appunto veggiamo in Sicilia i pretori rispettare le leggi *Rupilie*, sancirle ne' loro editti, e Verre stesso annunziarvi che per esse secondo le sicule leggi avrebbe reso giustizia (2).

Non poteansi abrogare le leggi preesistenti dal senato romano o dal popolo approvate; e le altre novelle sancite per Roma ed eziandio per le province, doveansi ancora rispettare. Nè queste eran poche, se lice trarne argomento dalle moltiplici menzioni che ne troviamo ne' frammenti de' giureconsulti antichi di Roma, conservati in parte nella compilazione giustinianea. Sono perciò acremente riprese le novità che contro le leggi voleansi da Verre stabilire (3). Poteano sibbene i pretori esplicare le leggi, supplire al loro silenzio, mitigare i rigori dello stretto diritto, stabilire ordini opportuni e speziali secondo i casi, e tanto estendersi ne' loro editti da formarne una legge civile e criminale più completa e meglio adatta

(1) Degli editti pretorî in Sicilia, come nelle altre provincie, fanno speciale menzione Marco Tullio nelle Verrine, e gli storici, e i moderni spositori delle romane antichità; talchè giudico superfluo addurne speziali testimonianze.

(2) Idemque hoc Verres ipse habuerat in edicto cc. v. sopra pag. 20.

(3) Quod tua sponte, iniussu populi, sine senatus auctoritate jura provinciae Siciliae mutaris, id reprehendo, id accuso, lib. 3, n. 7.

alle condizioni civili che mutansi di continuo ed esigono regole e leggi novelle. Oltre questo generale editto, poteva il pretore secondo i nuovi casi o bisogni insorgenti, proporne di nuovi e speciali, come sappiamo dagli storici, e dagli espositori delle giuridiche antichità romane.

Quindi pe' nuovi ordini di Roma e per gli editti pretorî veniansi gradatamente introducendo le riforme, le novità nel nostro civile e criminale diritto. Cagione immediata e potente di giuridiche mutazioni fu il novello ordinamento giudiziale sostituito all'antico e che seco trasse un rito conforme e novello.

Stretto da gravi e moltiplici cure non poteva il pretore a brevi intervalli e in tutte le primarie città rendere giustizia ne' privati o ne' criminali giudizi; e perciò facendo la sua abituale dimora in Siracusa, ch' era la precipua città e quasi la capitale dell' isola, destinava per l'ordinario l' inverno all'amministrazione della giustizia, occupandosi nell'està delle operazioni economiche e delle militari; o pure percorreva la Sicilia di està nel tempo di maggiore attività, e del ricolto (1).

Essendo oltremodo dispendioso ed incommodo per gli abitanti dell' isola intera, ed eziandio lungo e difficile nella esecuzione, il trattarsi le giudiziali cose nella città principale, cioè in Siracusa solamente, designavansi nello editto i luoghi o città, in cui la giustizia sarebbe resa, e i giorni ne' quali gli abitanti delle vicine terre potessero a tale uopo recarvisi; e così distribuivansi i tempi, che riuscisse agevole il percorrere ogni anno la intera provincia. Così faceva Giulio Cesare nelle Gallia, così Longino nelle Spagne, e Cicerone nella Cilicia, e così i pretori che vennero successivamente nell' isola nostra. È noto

(1) Cum vero aestas summa esse jam caeperat, quod tempus omnes Siciliae semper praetores in itineribus consumere consueverant, propterea quod tum putant obeundam esse maxime provinciam, cum in areis frumenta sunt, quod et familiae congregantur, et magnitudo servitii perspicitur ec. Cic. lib. 5, n. 12.

infatti per infinite testimonianze di antichi scrittori che in Sicilia e nelle altre provincie dicevasi *forum* o *conventus* il luogo designato, dove la giustizia fosse amministrata, e *conventus indicere*, la destinazione dei giorni che noi diremmo di udienze (1). In Siracusa, in Messina, in Lilibeo erano i *conventus* o fori ordinari e più frequenti; e particolarmente il siracusano era tale pel concorso di innumerevole gente e di cittadini romani, che Tullio non ebbe difficoltà di compararlo al foro romano (2). È noto del pari che in tai luoghi i pretori rendeano giustizia secondo gli ordini ed usi romani, e tutto in lingua latina trattavasi; chè in ogni tempo e luogo nelle corti e nel foro si è procurato d'introdurre la lingua del popolo dominatore. Per le private controversie di lieve interesse, e per le dubbiezze insorte nella riscossione dei tributi e spezialmente della decima secondo la legge geronica, eranvi inoltre in ogni città alcune speziali autorità aventi una giurisdizione locale e particolare (3), e probabilmente anzichè uno speciale ufficio giudiziale, era quella cognizione connessa allo ufficio municipale, più opportuno in ogni città a dirimere le insorgenti lievi contestazioni.

La distinzione de' giudizi somigliava in parte alla odierna, se lice i privati giudizi a' civili, e i pubblici ai criminali comparare, sebbene non lievi differenze vi corressero che non è di questo luogo lo esporre. In tutti i

(1) Livio 31, Sigon. lib. 1, 3 ecc. Cicerone dice: Nam scitote esse oppidum in Sicilia nullum ex iis oppidis in quibus praetores consistere et *conventum agere solent*, quo in oppido ecc. 5, 11.

Nel luogo stesso ci fa l'oratore una descrizione dei viaggi di Verre ne' luoghi alla giurisdizione destinati, che ne dipinge al vivo le mollezze, il lusso, gli abusi.

(2) Is est conventus Syracusis civium R. ut non modo illa provincia, verum etiam hac repubblica dignissimus existimetur, c. 36.

Nella magnifica reggia di Gerone i pretori dimoravano in Siracusa, Ex illa domo praetoria, quae regis Hieronis fuit ec. lib. 5, c. 12. — Domo sua regia, que regis Hieronis fuit c. 31.

(3) Ita Agyrio magistratus et *quinque primi* accitu istius evocantur; veniunt Syracusas ec. lib. 3, n. 28.

giudizi però il capo dell'ordine giudiziario era il pretore, cui il popolo, godente la pienezza del sovrano potere, delegava ogni potestà per lo esercizio completo e generale della giurisdizione. Alquanto diverso era il rito ne' pubblici e privati giudizi; e però è necessaria una indicazione distinta per darne una più chiara idea; ed io ne farò un rapido cenno che desumerò dalle leggi romane, dagli autori latini e da' vari storici e moderni scrittori, facendone insieme il confronto colle memorie conservateci da Cicerone per la Sicilia, acciò si vegga la conformità del rito da' Romani e da' nostri praticato.

Ne' privati o civili giudizi l'attore (*actor*) chiamava innanzi al magistrato (*in jus vocabat*) (1) il suo avversario, e le sue pretese indicando e l'azione scrivendo che voleva intentare (*actionem edere*), eragli data a sua richiesta dal pretore l'azione e la formola ch'ei dovea seguire immutabilmente nel giudizio. Di tale formola davasi tosto notizia o lettura al convenuto, fissavasi il giorno per lo esame della lite, e stringevasi il reo a dar mallevadori per la sua comparsa (*vades dare*). Se al dì prefisso il reo replicatamente citato non comparisse, nè altri per lui, (*vadimonium deserere*), l'attore veniva facoltato ad immettersi in possesso de' beni di lui (*in possessionem mittere*) (2). Comparendo il giorno posto ambo le parti, l'attore nominava

(1) Sarebbe lunga e superflua la indicazione delle speciali formole adoperate ne' civili o ne' criminali giudizi. Ne noterò solo talune espressioni che trovansi in vari luoghi di Cicerone, di Quintiliano e con parole equipollenti anco presso i poeti latini, e gli storici; omettendo di indicarne tutte le testimonianze. Peraltro anco i meno versati nelle giuridiche antichità di Roma possono vederne le prove nelle orazioni di Cicerone, o ne' libri di Sigonio e nelle antichità romane di Rosino, di Adam, di Eineccio, ecc. in Ger. Noodt *De jurisdict.* ecc.

(2) Ecco l'editto pretorio: *In bona ejus* qui, judicii causa, fidejussores dederit, si neque potestatem sui faciat, neque defendatur, *iri jubeo*. Cicerone nella orazione pro Quintio ne dà una prova: Postulat a praetore Naevius ut ea edicto bona possidere liceat. Iussit bona proscribi ecc. quantunque vi fosse chi presentavasi per Quinzio; e pure ingiustamente edicto praetoris *de saltu agroque vi detruditur*.

uno o più giudici per definire la controversia sul fatto; cioè sceglieva alquanti fra i moltissimi nomi di privati cittadini che erano scritti in un albo e destinati a giudicare sotto la direzione e gli ordini del pretore intorno ai dubbi di fatto; talchè, a dir proprio, non erano magistrati aventi una giurisdizione, ma somiglianti ai giurati veniano invitati a dare il loro avviso, a profferire una sentenza, giusta le norme segnate dal magistrato presidente secondo le leggi. Ove il reo ricusavali, il pretore ne sceglieva altri a sorte (1) e dava loro le formole secondo cui doveano regolare lo esame, e rendere il loro giudizio. Ecco un esempio di tai formole:

C. Aquili judex esto, et si paret, agrum Capenatem Servilii esse, Catulum damnato; extra quam si testamentum prodatur, quo adparet Catuli esse (2).

Le parti doveano dar cauzione di eseguire la sentenza (*satisdatio judicatum solvi*), il che venne poi restrignendosi a casi speciali; e il procuratore che compariva per l'assente, dovea dar cauzione che il mandante adempirebbe (*rem ratam haberi*) (3). I giudici scelti prestavano il loro giuramento di decidere secondo coscienza (*Ex animi sententia*) e collocavansi in alcune sedie alquanto più basse del Tribunale del pretore (*subsellia*) e sovente chiamavano eziandio alquanti consiglieri o esperti o dotti per giovarsi de' loro consigli. Indi le parti giuravano che non ira nè odio o sinistra intenzione le movea (*calumniam jurare* ec.) e l'esame della causa si cominciava. L'attore o il suo difensore esponeva distintamente le sue ragioni e pretese giusta la formola di azione dal pretore datagli e differente secondo i casi e la natura delle azioni intentate, sia reali, personali o miste; ma ch' era sempre oltremodo concisa e sem-

(1) Ger. Noodt *De jurisd.* L. 80 D. de judic. l. 23 de adpellation. Gli antichi ci riferiscono il modo semplice della ricusa libera: *Hunc nolo, hic timidus est* ecc.

(2) Noodt *de jurisd.* Heinec. *Ant. rom.* Sigon. de judic.

(3) Brisson *de form.* Sigon. lib. cit.

plice, e di questo tenore: *Ajo hanc rem quam tu possides, meam esse, quandoquidem eam bona fide emi a Titio et ab eodem bona fide traditam accepi.—Ajo usumfructum fundi tui, qui est in agro Sabino, esse meum.*

Rispondeva il convenuto e permetteasi la discussione fino a chiarito ogni dubbio, tanto che accadeva eziandio fin quattro volte proporre e rispondere (*replicatio, quadruplicatio*). Finite le arringhe, i giudici davano immantinente il loro avviso, o ad altro giorno il differivano, secondo le difficoltà che doveansi risolvere e d'ordinario traeansi in disparte cogli assessori o consiglieri per esaminare i fatti e le ragioni esposte da' contendenti, e tosto dipoi pronunziavano. Se fra loro fossero gravi dispareri, il pretore troncava ogni dubbio e solo decideva. La formola decisoria, diversa secondo i casi, era semplice in tutti i giudizi: « *Videri* matrem justas habuisse caussas exheredandi » in un giudizio di diredazione. E per adempimento di contratti così condannavasi al pagamento: Cum constet Titium Sejo ex illa specie L., item ex illa LV. debere, idcirco Titium Sejo *centum et quinque condemno* (1).

Poteasi reclamare dalle sentenze de' giudici, o per la restituzione *in integrum*, o procedendo contro il giudice che si fosse condotto ingiustamente per favore o per danaro (*quod litem suam* fecerit); o per altri mezzi che i giureconsulti trattano sul fondamento delle romane leggi a noi pervenute; e il pretore talfiata le riformava o rescindeva; e in casi di manifesta ingiustizia si giugneva ad annullare i giudizi profferiti da' pretori precedenti.

Tutte queste parti del giudizio civile fra' Romani da me rapidamente accennate, ho trovato egualmente praticate nell'isola nostra sotto il dominio della romana repubblica. Traggo infatti da Cicerone che il pretore secondo le leggi dava o negava l'azione alle parti che nel richiedevano sul cominciar della lite; il che Verre facea d'ordinario contro ogni dritto e ragione.

(1) V. Brisson. de formul. e gli aut. sopra citati.

Nel dar mallevadori per la comparsa eravi un limite; poichè si davanó pel proprio foro, e non per altrove; chè saria stato oltremodo difficile. E ciò vedesi per consuetudine o per legge espressa sancito a favore de' nostri; ma da Verre violavasi quella norma generale (1).

Davansi i giudici per le controversie civili (*rei privatae*) ed erano quelli stessi che pe' criminali giudizi adibivansi; e che formavano insieme un giurì, ed un consiglio del pretore (2).

I giudici si doveano eligere dalle parti o dal pretore a sorte e non a capriccio, secondo i casi e la legge; e ciò riputavasi a ragione una precipua garentia della proprietà e della sicurezza sociale (3).

Si eligevano fra gli abitanti del luogo in cui la lite agitavasi, e fra' mercatanti; e doveano i giudici siciliani giudicare secondo le patrie leggi le controversie fra i nostri, e quando il privato con una città litigava, il senato di un'altra città era chiamato a conoscerne; ed ove fra siciliani e romani si contendesse, il giudice doveva essere della nazione del convenuto, (secondo per le leggi Rupilie era statuito) (4) e sempre eletto a sorte, non mai ad arbitrio

(1) Nec solum contra consuetudinem superiorum, sed etiam *contra omnia jura Siculorum*, quae habent a senatu populoque R. *ne extra suum forum vadimonium promittere cogantur*, lib. 3, n. 15.

(2) M. Petilium equitem R. quem habet in consilio, jubet operam dare, quod *rei privatae iudex esset*. Petilius recusabat quod suos amicos, quos *sibi in consilio esse vellet*, Verres retineret lib. 2, 29.

Iste quasi metueret ne Petilius, privato illo judicio transacto aut dilato, cum ceteris *in consilium* reverteretur, ecc. ib. 30.

(3) Dubium nemini est, diceva Tullio, quin omnes omnium pecuniae positae sint in eorum potestate qui judicia dant, et eorum qui judicant; quin nemo nostrum possit aedes suas, nemo fundum, nemo bona patria obtinere, si cum haec a quopiam vestrum petita sint, praetor improbus, cui nemo intercedere possit, *det quem velit judicem; judex nequam* et levis, quod praetor jusserit, iudicet. lib. 2, 12.

(4) Siculi hoc jure sunt ut quod civis cum cive agat, domi certet suis legibus; quod Siculus cum Siculo non ejusdem civitatis, ut de eo praetor judices ex P. Rupilii decreto quod is de decem legatorum sententia statuit, quam legem Siculi Rupiliam vocant, sortiatur. Quod pri-

de' pretori. Davansi secondo la natura del litigio *arbitri iudices, recuperatores* (1).

Tullio perciò accusava Verre d'ingiustizia, perchè destinava a suo arbitrio i giudici e fra' suoi seguaci; e per maggiore dispotismo fra' suoi araldi, medici o aruspici o indovini, ch' erano la *coorte* tristissima di quell'empio (come Cicerone dicevali) ed erano da lui adoprati ad estorquere danaro (2). Tale arbitrio infrangeva le leggi di rito e l'ordine de' giudizi fra noi posto e da' precedenti pretori osservato (3).

Anco in Sicilia il pretore decretava sul diritto, e i giudici elettivi conosceano meramente del fatto; poichè era ufficio del pretore, solo investito della giurisdizione piena, determinare come in dritto doveasi pronunziare, ove l'attore avesse provata la verità de' fatti su cui la dimanda fondavasi, o il convenuto desse la prova di sue eccezioni; e i giudici erano unicamente chiamati a conoscere in fatto quale delle due parti provasse quanto asseriva. Dando il

vatus a populo petit aut populus a privato, senatus ex aliqua civitate qui iudicet, datur, eum alternae civitates reicctae sunt; quod civis romanus a Siculo petit, Siculus judex datur; quod Siculus a cive romano, civis romanus datur; ceterarum rerum selecti judices ex civium romanorum conventu proponi solent. Inter aratores et decumanos lege frumentaria, quam Hieronicam appellant, judicia fiunt. lib. 2, n. 13.

(1) Cum e Verris turpissimo flagitiosissimoque comitatu tres *recuperatorum* nomine assedissent, asseclae istius ecc. l. 3, n. 12. Einnec. Ant. rom. lib. 4, c. 6, Livio l. 43, Cic. lib. 2, c. 11, lib. 3, 58. Così nel lib. 3, n. 21 *recuperatores dat,* V. pure n. 28 e nel c. 59. Instat poscere *recuperatores* ecc.

(2) Comites illi tui delecti, manus erant tuae: prefecti, scribae, medici, accensi, haruspices, praecones, manus erant tuae: cohors tota illa tua, quae plus mali Siciliae dedit, quam si centum cohortes fugitivorum ecc. lib. 2 n. 10.

(3) Ut judices e lege Rupilia dentur, ut ab institutis superiorum, ab auctoritate senatus, ab jure omnium Siculorum ne recedatur. Ius esse certum Siculis inter se quo jure certarent; legem esse Rupiliam, quam praetor Rupilius ex S. C. de decem legatorum sententia dedisset: hoc omnes semper in Sicilia consules, praetoresque servasse. Negavit (*Verre*) se judices e lege Rupilia sortiturum; quinque judices quos commodum ipsi fuit, dedit. Lib. 2, n. 15, 16.

loro giudizio sul risultamento delle pruove, applicavano tosto la legge, profferendo la sentenza secondo la formola giuridica fissata dal pretore a favore della parte che la verità de' fatti avesse provato; onde il solo pretore pronunziava, qualora sul mero diritto si contendesse.

Avea però inoltre il pretore in Roma (1) e nelle provincie i suoi consiglieri o assessori, uomini versati negli affari, o insigni per virtù, o profondi nella scienza del dritto, che l'aiutavano di loro lumi e consigli nelle risoluzioni de' dubbi, negli ordini occorrenti, ne' civili e criminali giudizi. Perciocchè i pretori non erano giureconsulti, ma semplici privati, o guerrieri, o nobili cittadini, cui il favor popolare, o il merito, o l'intrigo faceva innalzare alle moltiplici dignità della repubblica, e destinare al comando delle armi; talchè l'ufficio della giurisdizione non era la consueta, nè la sola o precipua loro occupazione. Diodoro racconta che Asellio avea sempre con sè due suoi amici romani, ottimi cittadini, dimoranti in Sicilia, e che adopravali come consiglieri o assessori (2).

Dovendo lo esame da' giudici farsi a norma della formola segnata dal pretore, era importante la esattezza di essa, perchè regola del giudizio; e la povera Sicilia vide un suo pretore dare spesso capricciosamente le formole, anzi giugnere a tale sfrontatezza da porre le quistioni di fatto, senza segnarne le conseguenze al tutto dipendenti dal risultato delle prove; ed invece assegnando una formola per cui il giudice era legato, e la sentenza era fissata, qualunque fosse l'esito e il giudizio del fatto. Così nel caso di una rivendica, invece di prescriversi al giudice di esaminare se il fondo che Tizio reclamava fosse di sua

(1) L. 2. D. *de orig. juris*, Svet. Tiber. 33, Ammiano Marcell. 28. Ger. Noodt *De jurisd.*

(2) Diodoro ciò narra ed aggiugne: συνηδρευε μετα τουτων τα κατα την δικαιοδοσιαν επακριβουμενος ec. Diod. *Bibl. hist.* fram. del lib. 37, n. 8, ediz. Didot.

3

proprietà, e dovesse restituirglisi da Caio che il possedeva, diceasi che il giudice vegga se il fondo sia di Caio, e non sia ancora restituito a Tizio; talchè il giudice verificando il fatto, trovava un possessore legittimo, ed un reclamante cui nulla erasi restituito; onde il pretore ordinava la restituzione (1).

A rendere ligi a' suoi voleri i giudici del fatto Verre scrivea nell' editto ch' egli conoscerebbe del loro giudizio e li avrebbe di ogni fallo puniti (2); il che era una severa minaccia per chiunque osasse contraddire a' suoi voleri, giudicando contro le brame sue, anco iniquissime.

Non potea giudicarsi contro gli assenti; ma davasi il possesso de' beni loro all'attore, ove i rei debitamente citati non comparissero. Ciò forniva a Verre l'occasione di concedere tale possesso a suoi protetti, che ingiuste domande spiegavano senza che potesse il reo presentarsi, poichè faceasi il giudizio in un giorno o in un'ora precedente a quella già designata, e anco (orrenda ed incredibile enormità!) giugneasi ad alterare a tal uopo il calendario, come fecesi nel conferirsi una precipua dignità (3).

(1) Si vero illud quoque accedet ut praetor in ea verba judicium det, ut vel Octavius Balbus judex, homo et juris et officii peritissimus *non possit aliter iudicare*; si judicium sit eiusmodi: *L. Octavius iudex esto: si paret, fundum Capenatem quo de agitur, ex iure eum P. Servilii esse, neque is fundus Q. Catulo restituetur,* non necesse erit L. Octavio judici cogere P. Servilium Q. Catulo fundum restituere, aut condemnare eum quem non oporteat? Eiusdem modi totum jus praetorium, ejusdem modi omnis res judiciaria fuit in Sicilia per triennium, Verre praetore. Decreta eiusmodi: *Si non accipit, quod te debere dicis, accuses: si petit, ducas.* Iudicia hujusmodi: *Qui cives R. erant, si Siculi essent; tum si eorum legibus dari oporteret; qui Siculi, si cives R. essent.* lib. 3, c. 12.

(2) Edictum hominis cognoscite; quo edicto omnia judicia redegerat in suam potestatem: si quis perperam judicasset, se cogniturum: *cum cognosset, animadversurum* ecc. lib. 2, n. 13.

(3) Era costume dei Greci e dei nostri il togliere uno e tal fiata due giorni del mese, perchè corrispondessero i mesi colle fasi della luna; e tai giorni dicevansi εξαιρεσιμους. Verre ordinò che un mese e mezzo fosse tolto, onde dalla metà di genuaro si giunse un dì al primo di marzo, e così fece allora una elezione che si sarebbe dovuta fare dopo molto tempo, ed evitò la presenza delle parti. Lib. 2, c. 52.

Eraclio erasi avveduto volerglisi per iniqua sentenza togliere i beni; e la notte precedente al giudizio, allontanossi. Verre di buon'ora fa citare i giudici, vuole stringerli a condannare l'assente, e pria dell'ora legale; al che resistono come ad evidente iniquità, massime perchè non eletti secondo le leggi Rupilie; onde il pretore ne elige a quel modo tre altri, che l'assente condannano (1) seguendo gli ordini arbitrarî del pretore.

Troviamo menzione degli avvocati che assisteano i litiganti (insieme cogli amici che nel foro li accompagnavano) (2); e che non costituivano allora un ordine distinto; ma erano persone abili negli affari, o pratiche de' giudizi, e versate nelle scienze giuridiche.

Ricordato veggiamo pure fra noi l'uso della cauzione *iudicatum solvi*; che offrivasi spontaneamente da' congiunti o dagli amici del convenuto non presente, onde evitare la immissione dell'attore nel possesso de' beni; di che ci fa prova il giudicio contro Epicrate riferito da Cicerone (3).

Non ammettevasi alcun reclamo contro le statuizioni del pretore, contro i giudizi dal medesimo resi; perchè non eravi nella provincia alcun magistrato superiore a colui, che avea quasi il potere supremo. Ma hannovi esempi di rescissione di giudizi pretorii fatta da' pretori che, succedendo nell'officio, davansi a correggere le ingiustizie evidenti; come Cicerone riferisce di Metello che sull'inizio di sua pretura molti giudizi rescisse da Verre profferiti, ed ordinò restituzioni di beni, e piena reintegrazione, an-

(1) Iudices citari jubet; ubi comperit Heraclium non adesse, cogere incipit eos ut *absentem* condemnarent ecc.
Educit ex urna tres; iis ut absentem Heraclium condemnent, imperat; itaque condemnant l. 2, c. 17.

(2) Heraclius cum advocatis adit, et postulat ut sibi ecc. Cic. in Ver. lib. 2, n. 15, V. inoltre l. 2, n. 30.

(3) Insimulant hominem fraudandi causa discessisse: postulant *ut bona* possidere liceat. Debebat Epicrates ullum nummum nemini; amici si quis quid peteret, judicio secum agi passuros, *iudicatum solvi satisdaturos esse* dicebant. lib. 2, c. 24.

nullando perciò la esecuzione legittima de' giudicati (1); sebbene poi per intrighi siesi astenuto da altre rescissioni.

Il rito, il processo ne' criminali giudizi (*judicia publica*) era somigliante in Sicilia ed in Roma, e molto ritraea del sistema in Grecia praticato e nella nostra isola da' Greco-Sicoli (2). Dobbiamo però avvertire che dapprima in Roma la potestà giudiziale esercitavasi dal popolo e dal senato ne' pubblici o capitali giudizi; che indi a vari magistrati delegavasi; ed un pretore presiedeva ad un pubblico giudizio secondo la legge speciale che ordinavane le forme e la pena sanciva; e che in siffatti particolari tribunali temporanei, divenendo poscia frequenti i giudizi, convenne le *quaestiones perpetuae* stabilire, cioè molti e permanenti tribunali destinati a giudicare di vari reati giusta le diverse leggi punitive promulgate nell'ultimo secolo della romana repubblica.

Tali giudizi particolari e distinti non potevano aver luogo nelle provincie, dove non erano nè infiniti i giudizi, nè i magistrati numerosi, come in Roma, già dominante ed arbitra di tante provincie e nazioni; e perciò in Sicilia il solo magistrato, che presiedeva e dirigeva i criminali giudizi, era il pretore, avente piena ed universale giurisdizione per ogni genere di reato.

Era concessa ad ogni cittadino (tranne poche persone cui la legge escludeva per giusta diffidenza) la facoltà di tradurre in giudizio od accusare i rei, quantunque nissuno interesse particolare avesse a ciò fare. Di questo non è mestieri addurre prove speciali, mentre è notorio per Roma, e trovasi per la Sicilia attestato in mille luoghi delle orazioni di Cicerone contro Verre.

(1) Metellus simul ac venit Syracusas, utrumque rescindit, et de Epicrate et de Heraclio. In utriusque bonis nihil erat quod restitui posset, nisi quod moveri loco non poterat. l. 2. c. 25 e seg. Alia judicia Lilybaei, alia Agrigenti, alia Panormi restituta sunt. V. pure ibid. c. 57.

(2) Vedi la nostra *Storia della legislazione ne' tempi greco-sicoli* cap. 4, pag. 174 e segg.

L'accusa pubblica intendeva a costituire tutti i cittadini custodi dell'ordine e della sociale sicurezza nella patria comune; e finchè i costumi non furono corrotti, e finchè per pubblico vantaggio moveansi i cittadini all'accusa, le leggi trovarono la loro tutela negli accusatori. Ma quando fu cresciuta in Roma la ricchezza per le conquiste, e i vizi e le fazioni per la sua potenza, e nelle provincie la corruzione aumentossi per la servitù politica, in cui erano tenute sotto l'apparenza delle forme repubblicane, allora non si tenne più come una onorevole impresa, come una via agli onori l'accusa de' più distinti cittadini che avessero infrante le leggi, nè curavasi di richiedere la punizione de' rei nei delitti che offendevano i privati interessi; per modo che l'accusa esercitavasi frequentemente da persone animate o dal proprio interesse, o dalle private nimistà, o da spirito di fazione; e quella facoltà derivata dal sovrano potere che il popolo esercitava, tornò sovente o inutile o funesta. L'iniquo Verre proteggeva i tristi che faceano da accusatori, e sovente incitavali a proporre accuse criminali contro gl'innocenti cittadini, il che per la forma era lecito, o a dir meglio era un abuso inevitabile della legge; mentre i calunniatori non temevano punizione dal magistrato che li favoriva.

Chi intendeva tradurre altri in criminale giudizio, citava il reo (*in jus vocabat*) come nelle cause civili, innanzi al pretore (1); ma prima chiedeane il permesso (*ut liceret sibi nomen deferre*), che veniagli concesso o negato, secondo che esistesse o pur no alcuna evidente eccezione di incompetenza, o di inammessibilità dell'accusa, o di incapacità dell'accusatore. Non ammettevasi l'accusa di un assente, perocchè dovea l'accusato ammettersi alla regolare difesa, chiamarsi innanzi al pretore; e ciò non era possibile, quando assente trovavasi. Perciò Cicerone rimproverava l'iniquità di Verre che l'accusa ammise, anzi provocò, contro l'as-

(1) *Citatur* reus: caussa agitur Syracusis, Cic. in Ver. lib. 2, c. 28.

sente Stenio (1); talchè se ne fecero grandi querele nel senato romano, dove fu riferito lo iniquo giudizio iniziato contro l'illustre termitano e se ne reclama la rescissione (2), anzi procurossi di evitarne il compimento, dichiarando che nelle provincie non fosse lecito accusare gli assenti; sebbene di ciò non fosse mestieri, mentre l'ordine de' pubblici giudizi e le leggi e gli usi romani negl'istituti giudiziali erano praticati nelle provincie. Laonde Cicerone dice che sarebbe stata una scusa illegale ed improba per Verre lo addurre che nissuna legge ciò vietava nelle provincie (3); ma Verre mutato consiglio, fe' commettere una falsità, scrivendo che *coram*, cioè *in presenza* di Stenio il giudizio facevasi; il che ne prova la costante osservanza della legge che vietava di promuovere un criminale giudizio contro lo assente.

Davasi il permesso dal pretore ad un solo accusatore; e se altri assumeano lo stesso incarico erano a lui aggiunti e diceansi *subscriptores*, essendo quegli preferito dal magistrato; chè in un preliminare giudizio, detto *divinatio*, attribuivasi ad uno, fra vari che il chiedeano, il dritto di promuovere l'accusa (4). Indi facevasi lo accusatore ad esporre il reato commesso, indicandone l'autore contro cui volea procedere; il che diceasi *nominis delatio*. Chiedeasi

(1) Palam de sella ac tribunali pronuntiat: *Si quis absentem Sthenium rei capitalis reum facere vellet, sese ejus nomen recepturum.* Pacilius ait, si liceret, nomen absentis deferre se velle. Iste vero, et licere, et fieri solere, et se recepturum. Itaque defertur. 2, 38.

(2) In senatu consules faciunt mentionem placere statui, si patribus conscriptis videretur, *Ne absentes homines in provinciis rei fierent rerum capitalium* etc.

Sententiae dicebantur: *cum Sthenius absens reus factus esset, de absente iudicium nullum fieri placere: et si quod esset factum, id ratum esse non placere.* Lib. 2, c. 39.

(3) Veggasi tutto questo racconto nel cap. 41 e seg. del lib. 2.

(4) È famosa la *Divinatio* per cui in Roma si giudicò che Cicerone e non Cecilio dovesse ammettersi accusatore di Verre. V. Cic. in *Verrem Divinatio*, A. Gellio *Noctes Att.* l. II, e l. 16 D. *de accusat.* V. l'orazione di Cicerone pro Murena n. 14, e varie epistole ec.

la pena secondo le leggi, e la formola era semplice e somigliava a quelle usate ne' civili giudizi : *Ajo te in Praetura spoliasse Siculos contra legem Corneliam, atque eo nomine sestertium millies a te repeto*. Se l'accusato negava il fatto, l'accusatore chiedeva che il nome suo fosse scritto fra' rei, e se il pretore il permetteva (il che diceasi *nomen recipere, reum facere*) quel nome scriveasi in una tavola al pubblico esposta.

Formavasi allora il libello dell'accusa che dagli accusatori doveasi firmare; altrimenti non era ammessa la anonima accusa, che equiparavasi ad una denunzia illegale; anzi doveano essi inoltre promettere di proseguire il processo fino alla statuizione definitiva del magistrato, ed eziandio sottoporsi alle pene e conseguenze legali della loro accusa, ove fosse giudicata calunniosa od ingiusta; o pure l'abbandonassero senza giusti motivi. Il pretore designava quindi il giorno pel giudizio con un discreto intervallo che non era mai molto lungo, e che differiva secondo la distanza e la varietà de' luoghi in cui doveansi le prove raccogliere, e secondo la natura e le circostanze del reato; e per ordinario era di pochi giorni. In questo intervallo l'accusato, il cui nome venia scritto fra' rei, prendeva gli abiti di lutto e provvedeasi di difensori, che secondo la diversa protezione o causa che moveali, diceansi *patroni*, *advocati, cognitores* (1) ed il *cognitor* pe' nostri era un siciliano, come può trarsi da Cicerone il quale afferma che non fu mai per essi dato un romano, e che Verre mentiva asserendo che un *cognitor* romano comparisse per Stenio (2).

Gli avvocati (3) erano gli oratori, i pratici delle cose

(1) Su' *cognitores* che sotto l'impero cessarono, e frequenti erano sotto la repubblica v. Gothofredo ad leg. ult. C. Theod de *cognit. et procur*. Festo v. Cognitor etc.

(2) Qui Siculo, cum is reus fieret, civis romanus cognitor factus unquam sit etc. Lib. 2, 43.

(3) A subselliis discessit; idemque hoc, praeter Siculos, ceteri Sopatri *amici advocatique* fecerunt. Lib. 2, n. 30.

forensi che prestavano la loro difesa ed assistenza agli accusati, e che non aveano allora quelle legittime facoltà che le moderne istituzioni giudiziali hanno loro attribuito. I nostri aveano i loro protettori in Roma, e i privati e le città eziandio, come clienti, invocavano ne' bisogni il soccorso e la difesa da que' loro *patroni* e dagli eredi loro che ne continuavano il nobile ufficio (1).

Ne' soli giudizi per gravi reati poteva tradursi in prigione l'accusato; sebbene in libertà potesse anco rimanere, ove idonei mallevadori sotto una pena pecuniaria rispondessero della sua comparsa in giudizio; e da questo beneficio veniano esclusi soltanto i rei ne' casi gravissimi o quando fosse minacciata la pubblica sicurezza. Cicerone rimprovera a Verre la prigionia di un cittadino onesto ed agiato non preceduta da un giudizio, da una discussione di prove; ma ordinata sulla semplice interrogazione dell'accusato, e sulla risposta di lui, che innocente mostravasi. Dal che aperto sorge averne il pretore la facoltà (ma dentro i limiti regolari e ne' casi di gravi indizi) ed averne abusato per arbitrio e violenza: chè se non fosse stato per legge permesso al pretore lo imprigionare pria del giudizio, l'oratore romano ne avrebbe accusato la illegittima inescusabile violenza, senza bisogno di mostrare, come fece, che pe' fatti particolari quell'ordine era non necessario e apertamente ingiusto (2).

Frattanto il privato accusatore cui erasi data dal pretore la legittima potestà, occupavasi a ricercare le prove nel modo più esteso e regolare, come per una ufficiale istruzione di processo; perocchè veniva egli autorizzato a tutte le per-

(1) Eum, praeter Marcellos, *patronum*, quem suo jure adire aut appellare posset, habere neminem. L. 2, n. 14 ib.

(2) Homo dives repente a Verre non sine caussa citatur. Nominat iste servum etc.

Apollonius affirmat servum omnino illo nomine habere neminem. Iste hominem abripi a tribunali, et in carcere conjici jubet etc... indicta causa in vincla coniecit. In hominem honestissimum tam graviter animadverti, caussa indicta, non oportuisse. Lib. 5, c. 7 a 10.

quisizioni consuete, e nissuno potea negargli i documenti o altro che potesse all'uopo servire; come a' dì nostri vien praticato dagli agenti della polizia giudiziaria, che di quel tempo non affidavasi a magistrati, e faceane le veci nel processo il privato, che assumendo l'accusa, dovea fornirne le prove, e sostenere le parti di istruttore e di pubblico accusatore.

Tali indagini non si faceano però nel secreto modo inquisitorio, e all'insaputa dell'accusato; tutto invece praticavasi palesemente, e potea l'accusato (o i suoi difensori e congiunti) seguire i passi dello accusatore, sorvegliarne le operazioni, e preparare le prove in sua difesa.

Compiuta la istruzione nel tempo a tal uopo concesso, ambe le parti il dì prefisso pel giudizio doveano comparire appena chiamate dal banditore innanzi al pretore (1). Se l'accusatore non presentavasi, il reo non poteasi condannare, malgrado le prove già raccolte di sua reità (2); ma poteasi contro il reo contumace profferire un giudizio, ove si fosse allontanato dopo legalmente chiamato, se prima erasi iniziato il criminale processo contro di lui.

Presenti ambo le parti, il pretore procedeva alla elezione de' giudici che doveano giudicare del fatto in numero diverso secondo i giudizi, e che in Roma era per ordinario molto considerevole, e in Sicilia certo alquanto minore. Eravi un grandissimo numero di cittadini privati che poteano essere giudici, e fra' loro nomi scritti in un albo facevasi per ogni giudizio la elezione; chè posti quei nomi nell'urna, se ne traeva a sorte il numero che per legge era bisognevole ne' vari giudizi. Le parti aveano libero il dritto alla ricusa; e tornavansi ad estrarre altri nomi, finchè si fosse compiuto il numero di giudici non ricusati,

(1) Citat reum, non respondet: citat accusatorem etc. Lib. 2, c. 40 e seg.

(2) Si praesens Sthenius reus factus esset, si manifesto in maleficio teneretur, tamen *cum accusator non adesset*, Sthenium condemnari non oporteret. L. 2, 40.

i quali veniano tosto chiamati per adempiere quel loro speciale ufficio pubblico, che esercitavano malgrado la loro privata condizione. Così il reo non venia giudicato da' magistrati, o da permanenti autorità scelte da' governanti; la sicurezza della persona e de' beni era garentita, perchè la reità dovea conoscersi da privati cittadini indipendenti, non aventi stipendio, non estranei, non eletti per influenza di autorità o per motivi di favore o di odio, ma tratti a sorte e a libera ricusa sottoposti. Era un gran freno all'arbitrio del pretore che presiedeva a' giudizi, il non potere a suo senno dare i giudici; onde avvenia che nelle cause gravi la probità de' giudici poneva i rei al sicuro da ogni violenza (1). Tali giudici prestavano il giuramento di profferire secondo coscienza il loro avviso, prendeano il loro posto presso al tribunale del pretore ed aprivasi il giudizio, stando il pretore nella sedia curale più elevata, i giudici alquanto più giù a ruota, collocandosi rimpetto gli accusatori e i difensori del reo, e tutti nella pubblica piazza.

Cominciavasi allora quella che diciamo oggi pubblica discussione; in cui dapprima esponevasi l'accusa, che tosto era seguita dalle dispute e altercazioni dell'accusatore e dei difensori, e indi esibivansi le prove. Tale sistema fu poscia gradatamente modificato, facendosi prima la esposizione delle varie prove raccolte e che d'ordinario erano le dichiarazioni de' servi e de' testimoni, e le scritture od oggetti diversi. È notissimo che le dichiarazioni de' servi erano fatte ne' tormenti per abuso inveterato delle greche e romane genti contro quei miseri. Tutti gli storici e gli oratori ricordano quelle torture come un legale e quotidiano atto giudiziale; anzi le leggi e i magistrati poneano ogni cura a trarne vantaggio, e solo pensavasi alla cau-

(1) Iste, quoquo modo se in ea quaestione praebebat, tamen in consilio habebat homines honestos e conventu Syracusano, qui etc. Cicer. ib. l. 2, 29 e seg.
Negabis, te, consilio tuo dimisso, viris primariis qui in consilio C. Sacerdotis fuerant, tibique esse solebant, remotis, etc. Ib. c. 33.

zione dei danni materiali che il padrone soffriva per la morte o per troppo atroce tortura de' servi; ma un sentimento di pietà per quegl'infelici non iscorgesi giammai; e sempre il loro detto doveasi alla vista de' tormenti o fra gli eculei proferire. Le deposizioni de' testimoni all'uopo chiamati e tutti con somma arte interrogati, erano il mezzo più frequente di prova; chè la massima parte de' reati possono soltanto provarsi col detto de' testimoni.

Era principale studio degli antichi oratori il trarre il vero dai testimoni, o il provarli mendaci, per mezzo di ingegnose interrogazioni, di imprevedute richieste, di artifiziosi dialoghi; e ciò riusciva agevole secondo quel rito che permetteva la interrogazione diretta, il dialogo fra i testimoni, l'accusatore, l'accusato, e gli oratori che ne sosteneano le ragioni. Gli scritti o tavole del reo o di altri, o qualsiasi oggetto e documento atto a far prova della reità, erano eziandio presentati (1).

Fornita questa esibizione di prove, arringavano le parti o i loro difensori, e pel reo parlavano eziandio i parenti e gli amici, pregando i giudici e destando la loro pietà, procurando in tutti i modi di muoverli ad assolverlo.

Abbiamo notizie di difese scritte che esibivansi ai giudici, e che forse faceansi pria del giudizio e diffondeansi a disporre in favore dello accusato la pubblica opinione; anzi Cicerone riferisce che un colto siciliano scrivea nelle carceri la propria difesa, che poi divulgossi e leggeasi per tutta Sicilia (2).

Era un orrendo arbitrio, conculcatore di tutte le leggi tutelari della pubblica e privata libertà, il farsi a decidere pria che le prove e le difese si fossero regolarmente com-

(1) In molti luoghi di Cicerone veggiamo frequente menzione di tutte cotali prove in Sicilia adoperate, e stimiamo superfluo addurne la testimonianza.

(2) Lib. 5, c. 43 delle *Or. in Ver.*

piute; e di ciò forse il solo Verre diè lo scandaloso esempio (1).

Compiuta la discussione e la difesa, il pretore che presedeva al giudizio, consegnava ad ogni giudice tre tavolette, ciascuna indicante un giudizio per lettere iniziali; chè in una era scritto A. (*absolvo*); nell'altra C. (*condemno*); nella terza N. L. (*non liquet*, non costa); ed ordinava che si traessero i giudici in disparte per giudicare. Così faceano soli e in consiglio il maturo esame sulla discussione già fatta, e dava quindi ciascuno il suo voto, col gittare nell'urna una delle tre tavolette; per guisa che raccolte e numerate le tavolette d'ogni specie, quelle che erano in numero maggiore, indicavano la sentenza la quale tosto veniva annunziata e scritta in modo semplice (*Videtur fecisse. Videri eum in exilio esse, ipsi aqua et igni placere interdici*).

Se i giudici non vedeano sufficienti le prove della reità o della innocenza ed altri lumi desideravano, annunziando col *non liquet* il loro avviso, davasi luogo ad una istruzione novella e ad altro esame in un termine che il pretore designava, finchè in un secondo giudizio fosse definita la reità o l'innocenza dello accusato.

Bastano queste indicazioni a dar chiara idea del processo criminale in Sicilia praticato sotto la romana repubblica, che era quasi del tutto somigliante al romano, ed imitava pure il rito ed ordine dei giudizi in Grecia usato e nella greca Sicilia, ed offriva le principali garenzie che la scienza criminale richiede.

Dopo questa rapida esposizione dell'ordine dei civili e dei pubblici o criminali giudizi ai tempi repubblicani, dovrei offrire un brevissimo prospetto del civile e criminale

(1) Ciccrone riferisce che costui volendo condannare Sopatro, e temendo che venisse a giudicarlo quel consiglio di onesti giudici ch'era pria eletto, egli senza forme, nè regolare discussione, dopo apparente e frettoloso esame, colla sua coorte profferisce la condanna. Lib. 2, c. 30.

diritto romano e nostro, ponendoli pure in confronto. Ma qui saria un vano lusso di erudizione che nulla presenterebbe di speciale per la Sicilia; la quale seguiva il rito giudiziale romano, perchè connesso era coi nuovi ordini e magistrati che la dominante romana repubblica imponeva; e che per altro non molto differiva dal greco, come può scorgersi comparando il processo finora esposto dei tempi romani con quello praticato nell'età greco-sicola (1).

L'apparente differenza nelle singole forme non induceva un divario fondamentale, perocchè i liberi popoli di Sicilia, della Grecia e di Roma poneano per base dei giudizi e come garentia della sicurezza della proprietà e della personale e sociale libertà, il dritto libero dell'accusa, la pubblicità di tutti gli atti del giudizio, la cognizione attribuita ai privati cittadini che doveano giudicare sulla reità od innocenza degli accusati. Solo l'istituzione del pretore con estesa giurisdizione e colle facoltà di dirigere l'ordine dei giudizi, mancava ai Greci ed ai nostri; e produsse in Roma e nelle sue provincie la mutazione degli ordini giudiziali e il carattere speziale che i romani processi distingueva dai greci.

A ogni modo degli ordini e riti giudiziali abbiam tenuto distinta ragione, perchè speciali testimonianze ne trovammo per la nostra Sicilia e il prospetto ne dovemmo compiere con la indicazione del processo romano ch'era pure il nostro.

Ciò non possiamo fare pel diritto civile e criminale; giacchè in Sicilia, come già vedemmo, continuavasi, quanto era possibile, la osservanza di molte antiche patrie leggi e costumanze, e soltanto col volgere degli anni venivansi introducendo quasi insensibilmente fra noi le leggi romane. Or queste non possono considerarsi come leggi nostre sì per l'apparente generosità e tolleranza delle patrie leggi, e sì ancora perchè non essendo dapprima complete ed op-

(1) Vedi nella mia *Storia della legislazione nei tempi primitivi e greco-sicoli* cap. 4, pag. 174 e seg.

portune pe' nostri, vennero esse aumentandosi nel corso de' due secoli, e massime negli ultimi tempi repubblicani. Quindi il descrivere lo stato della romana legislazione ne' tempi della conquista dell'isola nostra, sarebbe un'opera al tutto estranea, perchè quel diritto era insufficiente, inopportuno e non regolò le genti nostre; l'indicare le successive e parziali mutazioni avvenute ne' seguenti due secoli e mezzo nella romana giurisprudenza e legislazione, sarebbe un fare la storia di quel diritto di cui forse una parte soltanto veniasi fra noi introducendo; ed infine col dipingere lo stato del romano diritto nell'età di Silla, di Cesare, di Cicerone, di Augusto, non si darebbe un prospetto delle leggi osservate fra noi ne' secoli precedenti, che corsi erano dalla conquista dell'isola fino a quel tempo.

Senza di che rimanendoci appena qualche notizia particolare delle leggi civili e criminali osservate in Sicilia, tutta la nostra narrazione si mostrerebbe come di estraneo argomento, non potendosi quel diritto riguardare come del tutto comune ed imperante nell'isola; onde ho stimato più conveniente farne un cenno generale, e venir poi indicando le memorie speziali del diritto nella Sicilia osservato.

Roma che vedemmo in duri e fattizi modi ordinata da una severa aristocrazia che tutto dirigeva, quasi fino al tempo di Cicerone conservò quel severo diritto stretto da immutabili formole, sancito nelle tavole decemvirali; che ne costituivano il vero codice, sebbene modificato o mitigato in molti punti sia da speziali senatoconsulti e leggi popolari, sia dagli editti pretorii.

Era perciò lo stato delle persone regolato in quel modo primitivo, scematane sol la ferocia dell'assoluto potere dei padri sulla famiglia e su' servi.

I vincoli di sangue non erano il fondamento della famiglia, che tutta sulla *potestà* ordinavasi; e quel potere era norma alle nozze, alle condizioni della moglie, dei figli; a' loro beni, al loro peculio ed alla successione;

e la quale vedeansi le più strane costumanze, non succedendo i più prossimi congiunti neanco in linea retta, se non quando la potestà paterna legavali.

Privilegiati, o di un carattere giuridico speciale erano i fondi rustici, gli schiavi, gli animali addetti al lavoro, cose tutte che componevano il patrimonio de' Romani rozzi e frugali, agricoltori insieme e guerrieri; tutti gli altri beni erano diversamente regolati, perchè le alienazioni, il possesso, tutto differiva; e il dominio, il diritto di proprietà speciale de' Quiriti dovea secondo le rigorose formole regolarsi, altrimenti diveniva, a così dire, imperfetto; e nelle stesse convenzioni lo adempimento di forme speciali, di parole solenni e immutabili era solo fondamento di civili obbligazioni. Insomma la equità non potea vincere lo stretto diritto, le forme prevaleano alla buona fede, e la legge decemvirale base di quelle fattizie istituzioni, modificata parzialmente, ma pur sempre vigente e norma inesorabile del civile diritto, venia lentamente e quasi per modo indiretto mitigata; sì che ne' tempi della crescente coltura de' Romani, assai dopo conquistata la Sicilia, la ragion civile miglioravasi.

Oltre le speciali leggi più opportune alle mutate condizioni, eranvi come più innanzi dicemmo i pretori editti che ingegnavansi di temperare quei rigori dello stretto diritto, e di introdurre nelle leggi la equità, il dominio della ragione, della buona fede, del naturale diritto, che non permettono di vedere soffocata la voce della giustizia e della umanità. Ora nel secolo ultimo della repubblica, i progressi della coltura, il prevalente stoicismo introdussero quelle novità, quei miglioramenti; o a dire più esattamente iniziarono una novella e migliore legislazione e giurisprudenza regolate dalla equità e dalla filosofia, e tendenti a svincolarsi dall'aristocratica severità, legata a forme e vincoli; giurisprudenza e legislazione che doveano svolgersi sotto il governo imperiale e divenire la ragione scritta e la norma eterna di tutte le civili leggi delle colte nazioni.

Ora la ragione criminale era del pari regolata dalle leggi decemvirali, ancora osservate in tutto ciò che per ispeziali leggi non erasi immutato; e se ne togliamo poche leggi che nel corso di vari secoli dopo la compilazione delle dodici tavole, aveano procurato di porre un rimedio a' vari disordini in Roma e nelle provincie divenuti più frequenti, ben può dirsi che le severe aristocratiche leggi decemvirali erano il fondamento del diritto punitivo, scarso pure ed incompleto; e che le riforme e le leggi novelle importanti cominciarono sul cadere della repubblica.

Eranvi già alquante speciali leggi intese a reprimere le concussioni, le violenze, le sommosse ec. *(de vi, majestatis, repetundarum, de peculatu ec.)*; ma era serbato a tempi più corrotti, alla età delle civili guerre e della vacillante repubblica il vedersi da Silla intraprendere la riforma delle leggi criminali. E ne furono promulgate cotali e sì estese e di sì vario argomento, seguite da altre proposte da Cesare, da Pompeo ed altri, che ove guardisi lo insieme di tutte quelle singolari leggi punitive, ben può dirsi allora immutata o novellamente compilata la legge penale della romana repubblica.

Ma sventuratamente i legislatori non intendevano con pacato animo alla riforma legislativa; e sovente sotto colore di una tutela della pubblica sicurezza, miravasi allo sterminio della opposta fazione, all'atroce vendetta, a fornire strumento di oppressione a' novelli dominatori della cadente repubblica: onde quelle leggi ci offrono insieme riforme utili e leggi umane e lodevoli, miste a sanzioni feroci ed esagerate.

Tolti questi abusi, colpa de' tempi tristissimi e della passione che offuscava la mente de' legislatori, noi vediamo un progresso nelle leggi novelle.

In generale infatti possiamo riflettere che i tempi erano mutati; la condizione civile, morale, economica, sociale de' Romani era del tutto diversa; nè poteano più le poche sanzioni penali della nascente repubblica consegnate

nelle tavole decemvirali, riuscire opportune o soddisfacenti alla colta, ricca, dominatrice Roma. Nelle varie leggi novelle non trovasi più quel carattere teocratico di una società poco civile, nè quella aristocratica severità de' primi secoli; sebbene non si vegga nemmeno una legislazione, ordinata per principî certi e filosofici.

Non più la semplice durezza primitiva punisce del taglione, o della morte i cittadini; ma un sistema più mite e ragionevole è introdotto. Comunque la vendetta pubblica si tenesse pur sempre scopo della punizione fondata sull'utilità sociale o politica, nondimeno veggonsi ammesse e frequenti le pene pecuniarie diverse, secondo i tempi, e troviamo pe' liberi cittadini romani alla pena capitale sostituiti gli esilii e le interdizioni da ogni esercizio di diritto civile e politico; il che la morte civile producea del condannato o del bandito.

Vedeasi nel dolo la essenza del reato, e mal distingueasi il dolo e la reità differente di chi compieva i reati, o di chi solo l'ideava o tentava, o di chi l'approvava, aiutava, o in qualsiasi modo complice diveniva; tutti per regola erano egualmente puniti. La confisca era frequente punizione, anzi effetto ordinario delle capitali condanne o di speziali pene e la infamia era lo effetto della condanna, o inerente dicevasi alla natura del delitto.

I cittadini non trovavano in una legge precisa e criminale segnate le pene de' loro falli, se non per alquanti speciali delitti, preveduti e puniti in giudizi particolari secondo la legge espressa dalla quale non era dato a' magistrati il discostarsi.

Ma pel massimo numero di delitti, non esistendo leggi espresse e speciali, la punizione era rimessa allo arbitrio del magistrato; e questa capitale differenza distingueva i delitti e le pene in due grandi classi, ordinarie e straordinarie; le une legali, o per legge segnate, le seconde *extra ordinem* dipendenti dalla prudenza, dallo arbitrio di chi era chiamato a giudicarne; distinzione funesta, ca-

gione di tristi e gravi abusi, trasmessi per secoli alle altre nazioni che il romano diritto adottarono.

. E superfluo il notare che nissuna eguagliaaza conoscevasi per l'applicazione delle pene, la quale invece differiva secondo le condizioni del reo, essendo diversamente punito il cittadino e lo straniero, il servo e l'ingenuo; distinzione non conforme a' retti principii della ragion criminale, ma pure esistente e pur troppo rigorosamente applicata nell'antica società che grandemente lottava contro chiunque osasse di infrangere quei privilegi, o promovesse la eguaglianza civile.

Ci restringiamo a questi brevissimi cenni sul civile e criminale diritto de' Romani, dalla conquista dell'isola al fine della repubblica; diritto che veniasi gradatamente fra noi introducendo, come da varie testimonianze di antichi scrittori ho potuto raccogliere. Di queste notizie che riguardano il diritto fra noi osservato, farò ora una rapida indicazione pria per la ragion civile, indi per le leggi punitive.

In Sicilia il popolo distinguevasi pure in questo periodo in liberi e servi; distinzione che tutta l'antica storia ci offre per le greche e romane genti. Erano i liberi di condizione alquanto diversa, spezialmente per l'esercizio de' diritti politici secondo le città diversamente trattate dal vincitore o secondo ch'e' fossero antichi abitanti o nuovi coloni. I servi erano innumerevoli e la classe laboriosa costituivano dell'antica società; e addetti a' lavori rurali e a' domestici, e buffoni, e artisti, e letterati, e pedagoghi serviano in tutto alla ricchezza, al lusso, alla educazione, a' vizi e ad ogni capriccio de' loro signori. Oltre quelli che da' servi nasceano e la condizione de' genitori seguiano, ed oltre i liberi sventurati cittadini, che vinti in guerra, erano ridotti in servitù e venduti come mobili o bestie al miglior dicitore (come avvenne de' Panormitani che non poterono a prezzo acquistarsi la libertà (1)) ri-

(1) Ciò avvenne duranti le puniche guerre; e da Diodoro ne abbiamo

cercavansi di continuo fra le straniere genti ne' molti mercati, ove come bestie vendeansi in numero grandissimo i servi ignudi e legati, esposti alle osservazioni de' compratori e distinti secondo la patria, l'età e le altre loro condizioni; talchè oltre le vendite particolari per occasione di conquiste o di vittorie, i nostri e i Romani acquistavano ne' mercati ogni maniera di operai e massime agricoltori di condizione servile, e giugneano tal fiata a ritenere come servi i miseri stranieri invitati per mercede a lavorare in Sicilia.

Non fa mestieri ricordare che i servi qui pure vendeansi in pubblico al miglior dicitore, e che la intera plebe di molte città espugnate a viva forza, poneasi all'incanto dagli avidi Romani, come fecesi pe' miseri abitanti di Misistrato, pe' prigionieri di Camerina, e per la plebe agrigentina (1).

Gli antichi ci han tramandato le notizie delle guerre servili da cui si scorgono infinite le famiglie de' servi, intollerabili i rigori e le crudeltà loro usate, frequenti le rapine, le violenze ch'essi commetteano per vivere, e che erano impunite, perchè i pretori amavano di trarre a sè con tale connivenza i ricchi padroni, affinchè li avessero presti a favorirli, ove al fine di loro ufficio venissero in Roma accusati.

Trovo nel nostro Scrofani una viva pittura della orribile condizione de' servi nell'isola nostra sotto i Romani, degl'infiniti abusi ch'essi commettevano per dura necessità

una distinta narrazione ne' frammenti rimastici del lib. 23 dove scorgesi che gli abitanti stretti ad arrendersi, ebbero salva la vita, ma la libertà dovettero comprare con una taglia di due mine per capo (δυω μνας τω σωματι); onde il maggior numero di essi come schiavi rimasero e furono trasportati altrove dal vincitore.

(1) Ricaviamo da Diodoro e da Livio questi fatti. Ved. Diod. *Bibl. hist.* lib. 23 framm. Livio nel lib. 26 c. 40 raccontando la resa di Agrigento, aggiugne: « Oppido recepto Laevinus, qui capita rerum Agri« genti erant, virgis caesos securi percussit; ceteros praedamque ven« didit ».

o per ordine de' loro signori, e delle atroci punizioni con cui espiavano ogni loro fallo a capriccio de' loro padroni, (liberi di tormentarli e di porli ad ogni supplizio, e torli di vita ne' modi più feroci anco per lievi cagioni) e di ogni maniera di inumanità per cui lo stato della Sicilia era deplorabile. Questa descrizione che sembra esagerata, ho trovato però non difforme dalle copiose notizie che di quella misera genia ne raccontano Diodoro e Floro e Livio ed Aulo-Gellio, e ne accennano Cicerone ed altri antichi (1).

E sono famose le tremende reazioni de' servi che stanchi del lungo orrendo servaggio riunivansi armati per riscuotersi di servitù, e combatteano le sicule non meno che le forze romane. Spaventati dalla terribile reazione che tanto sangue e tanta devastazione avea prodotto, i Romani procurarono d'impedire che tali orrori si rinnovassero; onde dal senato furono tre leggi o senatoconsulti stabiliti, secondo gli storici narrano, e principalmente Diodoro; e come fra' moderni scrisse chiaramente il nostro Scrofani.

« La prima legge, egli dice, portava che in avvenire fosse lecito a' servi il richiamarsi al pretore contro a' padroni; la seconda, che niuno uomo ingenuo possa essere ridotto alla condizione di servo, nè, ancorchè il voglia, vendere altrui, sè medesimo: la terza infine rendeva la libertà a chiunque fosse cittadino di città libera, alleata o amica del popolo romano ».

Il pretore Licinio Nerva sulle prime accolse le istanze dei servi, che di tali leggi giovandosi, riscuoteansi di servitù, o l'inumanità de' loro padroni voleano frenare; ma cesse egli fra non guari alle preghiere, alle promesse, alle minacce

(1) La *Memoria sulle guerre servili in Sicilia sotto i Romani* pubblicata da Scrofani in Parigi al 1806, e riprodotta da' nostri giornali, trovasi pure nel vol. 2 delle *memorie su la Sicilia* raccolte da Capozzo pag. 241 e seg.

de' padroni, secondo riferisce Diodoro medesimo (1) il quale anzi aggiugne che il pretore abbandonò questo esame giudiziale e che i servi i quali veniano per ricuperare la libertà ebbero da lui rimproveri e severo ordine di tornare sotto i loro padroni. Quindi la tristizia de' tempi, la ingorda sete dell'oro, la vile e compra connivenza de' magistrati alla barbarie de' potenti contro la oppressa umanità non permisero che gli utili provvedimenti fossero per lungo spazio eseguiti. Laonde dopo alcuni esempi di giustizia, ritornarono i primieri abusi, le violenze, le crudeltà per forma che i servi furono indotti per disperazione a tentare nuovamente la sorte delle armi contro i loro oppressori e si rinnovarono le scene atroci delle prime guerre servili che aveano desolato la Sicilia.

In Roma e fra noi, non per umanità, ma per qualche interesse o capriccio, davasi talvolta al servo la libertà, e diveniva egli allora col nome di *liberto* il più fido ministro di chi aveane sciolto i ceppi e presto era a tutti i suoi voleri in ogni occasione (2).

Di questi tempi repubblicani abbiamo pure speciale memoria sulla protezione legale delle persone incapaci per età o per altra cagione a prender cura de' propri interessi. Asellio, pretore di insigne virtù, non eligeva secondo l'usato i tutori per amministrare i beni delle vedove e de' pupilli; ma in difetto di parenti ne assumeva egli la cura e la vigilanza (3).

Quanto alle leggi ed usanze che i beni ed il diritto di

(1) Ne' frammenti del libro 36 che leggiamo nella edizione di Didot à pag. 531 e seg. troviamo narrati questi fatti ed indicati gli avvenimenti che li precessero e i tristi effetti che ne seguirono.

(2) Non occorre addurne testimonianze, essendo un fatto notorio, di cui nelle storie tutte e nelle leggi di Roma antica e della Sicilia di quei tempi trovansi innumerevoli menzioni.

(3) Ciò ricavo dal nostro Diodoro che fa grandi elogi di questo pretore, il quale invece di nominare tutori, (διδοναι προστατας) come gli altri faceano, ne prendeva egli la cura (ουτος εαυτον τουτων ανεδειξε φροντιστην ec.) *Bibl. hist. fragm.* lib. 37, n. 8, ediz. Didot.

zioni di beni a' Siracusani, che n'erano privi per l'occupazione fattane dagli Italiani; restituzioni finallora in parte ordinate, ma non mai poste ad effetto, perchè gli avidi pretori romani sosteneano gli usurpatori (1).

Dovendo ora accennare quel poco che a nostra notizia è pervenuto sul criminale diritto, noterò dapprima che i nostri liberi cittadini erano distinti da' moltissimi Romani qui dimoranti e che godeano di vari privilegi, negati a' nostri, come da molti luoghi di Cicerone raccogliesi (2); e solo sul fine della repubblica di Roma venne in pensiero a Cesare di concedere ai nostri la condizione latina, e dopo la sua morte fatale, Antonio ottenne pei Siciliani la cittadinanza romana.

Cicerone in una lettera ad Attico scritta dopo la morte di Cesare ne accenna questi fatti; e quantunque fossero suoi clienti ed a lui cari i Siciliani e dica che Cesare concesse loro molti benefici ch'egli pure approvava, pure non solo stimava egli appena tollerabile la concessione fatta loro da Cesare della latina condizione; ma afferma inoltre che Antonio ebbesi molto denaro per presentare come proposta nei comizi da Cesare dittatore la legge per la quale i Siciliani erano dichiarati cittadini romani (3). Nulla ci dice egli di più, e lascia nel dubbio la osservanza di tale con-

(1) Lo stesso storico nel libro 29 c. 1. narra che appena giunto Scipione in Siracusa, Graeci res suas a quibusdam italici generis eadem vi qua per bellum ceperant, retinentibus, concessas sibi ab senatu, repetebant. Omnium primum ratus tueri publicam fidem, partim edicto, partim judiciis etiam in pertinaces ad obtinendam iniuriam redditis, suas res Syracusanis restituit. Non ipsi tantum ea res, sed omnibus Siciliae populis grata fuit, eoque enisius ad bellum adiuverunt.

(2) Veggansi le prove di tali privilegi de' soli Romani nel lib. 5 *in Verrem* c. 28 a 32, 57 a 66.

(3) Scis quam diligam Siculos et quam illam clientelam honestam iudicem. Multa illis Caesar, neque me invito, etsi Latinitas erat non ferenda; verumtamen. Ecce autem Antonius accepta grandi pecunia, fixit *legem a dictatore comitiis latam*, qua *Siculi cives Romani*; cuius rei vivo illo, menti, nullo. V. *Epist. ad Atticum* lib. 14, ep. 12. Torino 1828, vol. II, pag. 426.

cessione, la quale non fu già un semplice progetto ma sì una legge reale ed approvata; poichè Antonio incaricato di presentare le proposte e gli atti del dittatore, che il Senato voleva interamente approvare, ve ne aggiunse alcune di suo capo e per danaro, come ivi pure M. Tullio attesta essersi praticato per Deiotaro re; e fra queste fu la comunicazione della cittadinanza romana ai nostri.

Qualche di questo sia la verità, e Cicerone abbia a torto o a ragione creduto una falsità da Antonio commessa in quella occasione, certo è che egli ne parla come di un fatto già compiuto; talchè si mostra indegnato contro Antonio che a nome del dittatore avea fatto sancire cose di cui non si era parlato mentre quegli vivea (1).

Quell'atto fu concessione efimera della cui osservanza non ci resta alcuna memoria, e che probabilmente fu distrutta allo sparire di quella instantanea possanza di Antonio (2); tuttavia può credersi che allora quella concessione dovesse produrre la piena civile capacità, e la cessazione della distinzione per cui le pene diversamente infligeansi ai Romani ed a' nostri.

Troviamo esempi numerosi della pena capitale inflitta in Sicilia ed eseguita in modi differenti o sì nelle occasioni di conquiste, e vittorie come in tempo di pace.

(1) Una nota è apposta a quella epistola nella edizione ora citata, in cui è detto: Impudens Antonii mendacium. Quoniam Caesaris acta, Senatus rata esse voluerat, Antonius ut ostenderet legem esse Caesaris, non suam, incidit in tabula eam legem et fixit ut a dictatore et comitiis latam; id est ut *jure latam* et a dictatore et comitiis.

(2) Nel suo discorso *de ortu et progressu juris siculi* il Testa opina del pari che non fosse poscia osservato quel privilegio, e ne trae forte argomento da Plinio che chiama cittadini romani i soli Mamertini, e dice altri di condizione latina:

Leges illae, quibus Siculi a Caesare latinitate, et post mortem Caesaris ab Antonio Consule civitate donati fuerunt; quarum tamen legum neutram post servatam esse, cum multa alia documento sunt, tum quod Plinius, qui Vespasianorum fuit aequalis, Mamertinos solos cives romanos appellat, Centuripinos autem; Netinos et Segestanos latinae conditionis. Testa loc. cit. pag. XI.

Legavansi i servi al palo e faceansi morire sulla croce, il che era massimo ed infamante supplizio, non mai usato pe' cittadini romani, e perciò leggiamo le acerbe querele di Cicerone contro Verre, che i Romani in Sicilia puniva di quell'obbrobrioso supplizio (1).

Oltre le pene legali, faceansi soffrire ai miseri servi i tormenti nei modi più crudeli nelle case o nelle ville dei loro feroci padroni; come ritraesi da alquanti scrittori antichi sulla cui fede energicamente dipignesi da Scrofani tanta ferocia.

È detto in molte occasioni che i rei veniano battuti con verghe (2).

Contro i pirati era stabilito per legge il capitale supplizio (3).

Ai servi era interdetto l'uso delle armi pena la vita, e Marco Tullio ci narra a quali eccessi era spinta la cruda osservanza di tale divieto che riputavasi un mezzo severissimo, e quasi indispensabile per la sicurezza dell'isola dopo le guerre servili (4).

(1) Reliquos, si ut consuetudo est, universos ad palum alligassel. Lib. 5 28, v. pure ib. c. 45 e seg.

Nunquam dubitaret in conventu palam supplicia, quae in convictos maleficii servos constituta sunt, ea in cives romanos expromere. Ib. 53.

Della morte sulla croce che l'iniquo Verre ordinò pe' cittadini romani Cicerone parla con viva indegnazione, e mostra quanto la qualità di cittadino romano fosse privilegiata non solo per la esenzione da tale vilissimo, crudele e servile supplizio, ma per tutti i riguardi che egli dice dovuti al cittadino romano. Intorno al supplizio della croce ora vi sono le espressioni di *crudelissimi, deterrimique supplicii*, c. 64, ora di *servitutis extremo, summoque supplicio* c. 66, cc.

Anco nella storia di Floro veggo che i rei servi rimasti dopo la vittoria riportatane da Rupilio furono puniti sulla croce « P. Rupilio imperatore supplicium de eis sumptum est. Hic enim victos et apud Ennam novissime obsessos, cum fame quasi pestilentia consumpsisset, reliquias latronum compedibus catenisque religavit, crucibusque punivit. » Floro *Rer. Roman.* lib. 3, cap. 19.

(2) Veggansi lib. 5, c. 44, 53 di Cicerone.

(3) Ecquem audisti in Sicilia ante ceptum archipiratam, qui non securi percussus sit etc, Cic. l. 5, 26.

(4) At ea ipsa causa est cur ipsa provincia minimo in periculo sit et

Giudicavansi alla romana molti reati, e se ne istituivano i giudizi colle formole in Roma usate; e veggiamo perciò ricordate le azioni di falsità negli atti pubblici, *de literis publicis corruptis,* le azioni per ingiurie, *actio injuriarum* che davansi anco per le percosse; il che da Verre talvolta negavasi; anzi egli giunse per vile vendetta ad incoraggire i malvagi a malmenare un Eraclio, probo cittadino, dichiarando che se alcuno lo avesse battuto, egli non ammetterebbe la querela ed il giudizio per ingiurie sofferte. Questa enorme incredibile iniquità di un magistrato che spinge i cittadini al delitto e promette loro apertamente la impunità torna a disdoro di quel mostro, e fornisce ad un tempo una bella prova dello spirito pubblico dei Siciliani alieno da tanta viltà; poichè Tullio ci assicura che nissuno giovossi di quello infame permesso, nissuno offese o molestò l'innocente Eraclio (1).

Sappiamo da Diodoro che l'ottimo pretore Asellio, cacciò dal foro la calunnia; il che dovette al certo conseguire mediante il dispregio e la punizione di quel vile reato (2).

fuerit. Nam postea quam illinc M. Aquilius decessit, omnium instituta atque edicta praetorum fuerunt ejusmodi, *ut ne quis cum telo servus esset*. Vetus est quod dicam; et propter severitatem exempli nemini fortasse vestrum inauditum. L. Domitium praetorem in Sicilia, cum aper ingens ad eum allatus esset, admiratum requisisse, quis eum percussisset; cum audisset pastorem cuiusdam fuisse, eum ad se vocari jussisse; illum cupide ad praetorem, quasi ad laudem atque praemium accurrisse; quaesisse Domitium, qui tantam bestiam percussisset? Illum respondisse, *venabulo:* statim deinde *jussu praetoris in crucem esse sublatum*. *Durum* hoc fortasse etc. lib. 5, c. 3.

(1) Naevius quidam istius excursor et emissarius homo omnium ex illo conventu quadruplatorum deterrimus, C. Sacerdote praetore, condemnatus *iniuriarum* 2, 8. V. pure lib. 2, c. 27 ec. per tutti gli altri cenni di azioni giudiziarie e per abusi di Verre sopra indicati, e segnatamente pel fatto di Eraclio, sul quale indicherò soltanto le seguenti parole: Si quis eum pulsasset, edixit sese *iudicium iniuriarum* non daturum. Quae istius auctoritas tantum valuit, ut neque illum pulsaret quisquam, cum praetor in provincia sua verbo permitteret, re hortaretur. loc. cit.

(2) Nei frammenti del lib. 37 ciò racconta Diodoro; την συκοφαντιαν εκ της αγορας εφυγαδευσε, Ediz. Didot. l. cit. n. 8.

Probabilmente sotto il governo di tristi pretori, come poscia ai tempi di Verre avvenia, lo spirito di denunzia e di calunnia, dovette essere agevolato, e servire di continuo le rec.mire dei violenti e rapaci pretori, e ad un tempo le private passioni. Asellio davasi ogni pensiero per la sicurezza delle persone e dei beni dei cittadini; e dovette al certo fare ogni opera per eliminare dal foro e dai giudizi i delatori e calunniatori.

Speciali leggi in Sicilia regolavano l'ufficio dei censori, e segnavano le pene pei loro abusi (1).

La custodia e la detenzione dei rei aveano norme legali sebbene sovente violate da arbitri e crudeltà. Le siracusane latomie erano il carcere più importante e più famoso (2) che pure dopo tanti secoli attira l'attenzione degli archeologi e dei viaggiatori fino ai dì nostri e ne abbiamo molte accurate descrizioni antiche e recenti (3).

Volgendo ora un rapido sguardo sullo stato generale di nostre leggi in questo periodo repubblicano, notiamo che nei primi tempi della romana conquista, la continuazione della pratica di nostre leggi ed usanze (permessa ai nostri e sempre reclamata contro gli abusi dei magistrati romani)- e ad un tempo la differenza di coltura e di costumanze dei nostri e dei Romani tendevano per certo a conservare, quanto era possibile, l'osservanza dell'antico patrio diritto.

(1) Sic census habitus est te praetore, ut eo censu nullius civitatis respublica posset administrari; nam locupletissimi cuiusque census extenuarant, tenuissimi auxerant.

Erant tum censores legibus facti, delecti a suis civitatibus, quibus si quid commisissent *poenae legibus* erant constitutae, lib. 2, c. 56.

(2) Latomias Syracusanas omnes audistis, plerique nostis. Opus est ingens, magnificum regum ac tyrannorum; totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso et multorum operis penitus exciso: nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec fieri, nec cogitari potest. In has Latomias si qui publice custodiendi sunt, etiam ex ceteris oppidis Siciliae deduci imperantur ec. lib. 5, c. 27.

(3) L'ultima descrizione che riguarda lo stato attuale può leggersi nella pregiata *Guida del Viaggiatore in Sicilia* compilata dal p. Salvatore Lanza, pag. 88.

D'altro canto la novella istituzione giudiziale qui introdotta si trasse dietro la mutazione del rito civile e penale che mostrammo quasi in tutto eguale al romano.

La osservanza delle leggi patrie relative alle persone ed ai beni, e delle criminali altresì lentamente dai nostri veniasi trascurando per conformarsi alle romane usanze.

Imperocchè moltissime famiglie romane fra noi aveano stabile dimora ed infiniti romani per qualche tempo qui si recavano per diporto o per commercio o per affari, e vi faceano di grandi lucri in ogni maniera d'industria.

Nella storia delle guerre servili, di che vari scrittori antichi ci dipinsero i particolari, vedesi manifesto che moltissime famiglie di servi apparteneano ai Romani che qui abitavano: e Floro dice espressamente che in questa fertile provincia aveano i loro latifondi i cittadini del Lazio (1). Insomma godeano tutti i Romani avendo nella Sicilia un vicino e comodo mezzo di migliorare la loro fortuna (2).

I più grandi uomini di quella età Marcello, Scipione, e più tardi Cicerone, Pompeo, Cesare, Augusto e gli altri famosi romani che tanto influirono sulle vicende della romana repubblica, qui vennero per varie occasioni; e traeano seco un seguito numeroso, e tutti amavano quest'isola benedetta dalla natura e solo dalle ree vicende umane straziata.

Intere colonie romane in progresso di tempo, massime sul cadere della repubblica, al cessare delle guerre civili,

(1) Terra frugum ferax et quodammodo suburbana provincia *latifundiis civium latinorum tenebatur.* Floro *Rer. Rom.* lib. 3, c. 19, *bellum servile.*

(2) Cicerone ricorda con piacere le ricchezze che i Romani vi acquistavano dei suoi di: Multis locupletioribus civibus utimur: habent propinquam fidelem fructuosamque provinciam quo facile excurrant, ubi libenter negotium gerant; quos illa partim mercibus suppeditandis cum quaestu compendioque dimittit; partim retinet, ut arari, ut pascere, ut negotiari libeat, ut denique sedes ac domicilium collocare: quod commodum non mediocre est populi Romani, tantum civium R. numerum tam prope ab domo, tam bonis fructuosisque rebus detineri. Lib. 2, n. 3. Vedi pure n. 62, e lib. 3, 4, 14, lib. 5, n. 4 ec.

vennero fra noi per ripopolare le città già distrutte o stremate di abitatori per le guerre sterminatrici; di che l'isola nostra era stata miserando teatro e vittima infelice. Perocchè le calamità della guerra, le rivolte dei servi, le concussioni e le violenze di rapaci pretori facendo mancare la sicurezza delle persone e dei beni, ed ogni industria languire, le nostre campagne erano abbandonate in moltissime parti, e con lo scemarsi della pubblica ricchezza dovea necessariamente diminuirsi la popolazione che va sempre compagna dei mezzi di sussistenza e nella stessa ragione aumentasi o decresce.

Strabone descrivendo la nostra isola ne accenna le città antiche non più esistenti, indica le poche tuttavia popolate; e ben dimostra come in generale poca gente vivesse nelle nostre regioni. Strabone stesso e Plinio ci dan contezza delle colonie romane spedite da Augusto a ripopolare l'isola (1). Insomma per le indicate cagioni erano qui oltremodo numerosi i Romani sin dal principio della conquista; e perciò lo spirito d'imitazione e la coabitazione doveano produrre la somiglianza, la fusione di costumi ed usi, ed introdurre le novità giuridiche praticate dai novelli abitatori. Ciò dovea più agevolmente avvenire, perchè costoro erano i dominatori. teneano le magistrature, influivano colla loro autorità; ed è notorio come l'influenza del governo abbia in ogni tempo e dappertutto introdotto nei popoli usi e pratiche novelle.

A ciò si aggiungano le speciali leggi che in Roma si stabilivano, perchè avessero vigore anco nelle provincie e le altre non poche dirette ai presidi delle provincie. che molti argomenti regolarono di ragion civile e criminale; delle quali non è mio debito tener ragione, perchè non riguardano spezialmente la Sicilia, ma sono comuni alle

(1) Veggasi nel lib. 6 di Strabone e nel lib. 3 della *St. nat.* di Plinio la menzione di tali colonie, le quali cominciarono sul finire della repubblica, ma poscia sotto l'impero qui vennero più numerose.

numerose provincie obbedienti alla romana repubblica (1).

Parmi infine che debbasi riputare altra potente cagione della prevalenza del romano diritto il naturale mutarsi e progredire delle condizioni sociali, che rendea necessarie le riforme legislative, e richiedea nuovi ordini e novelli provvedimenti. Imperocchè la Sicilia non avendo più facoltà di fare novelle leggi, dovea necessariamente adottare le romane, o chiedere dal senato provvedimenti speciali. Leggiamo infatti nelle orazioni contro Verre, che i nostri a cessare per lo avvenire gli enormi abusi, di che erano stati vittime, pregarono il senato di Roma, perchè fosse imposto ai pretori di non ammettere le accuse contro gli assenti (*ne absentis nomen recipiatur*); ed altre norme voleano espressamente sancite, di cui vedeano maggiore il bisogno (2).

Il che prova evidentemente che ogni provvedimento da Roma attendeasi; ogni legge dai dominatori dovea richiedersi se speziale bisogno per l'isola ne mostrasse l'urgenza. Nel rimanente posta nella condizione medesima delle genti romane, dovea la Sicilia quelle leggi adottare che in Roma veniansi emanando e che in gran parte sono a noi pervenute; le quali or sembrano da necessità derivate o da utile pubblico e da progresso civile, ed ora sotto colore di tutela dell'ordine paiono destinate a sostenere le fazioni, o i disegni dei novelli dominatori della cadente repubblica (3).

(1) Molte leggi che nel repubblicano periodo veniansi stabilendo anco per le provincie sono riferite da Tito Livio per ordine di tempo: alquante ne accenna il Sigonio nel suo libro *de antiquo jure provinc.*; non poche si veggono accennate dai giureconsulti i cui frammenti abbiamo nelle Pandette; e di molte fan menzione Einnec. Gravina, Hugo, Terrasson ec.

(2) Toties apud maiores nostros Siculi Senatum adierunt, toties hac memoria. Rogant et orant Siculi patres conscriptos ut nostri magistratus posthac ec. lib. 2, c. 60.

(3) Tacito accenna la moltiplicazione eccessiva di leggi, il loro scopo, e sovente i danni. Secutae leges etsi *aliquando in maleficos ex delicto,* saepius tamen dissensione ordinum et adipiscendi illicitos honores aut pellendi claros viros, *aliaque ob prava, per vim latae sunt.* Tacito *An.* lib. 3, c. 25 e seg., in cui toglie occasione dalle nuove leggi di Augusto per fare un rapido cenno delle anteriori.

Nè solo le leggi espresse aveano grandemente modificato il primitivo diritto; ma l'equità che veniasi lentamente introducendo cogli editti pretori, le massime numerose feconde di pratiche applicazioni e svolte dai giureconsulti (1) nelle disputazioni del foro e nelle profonde opere di che ci rimangono i frammenti, (e che prepararono l'immenso svolgimento delle scienze giuridiche sotto gl'imperatori), aveano reso già nell'ultimo secolo della repubblica il romano diritto opportuno a reggere quella società colta ed in grande movimento economico, civile, sociale (2) e molto più esteso e completo delle nostre ed elleniche leggi. A ciò devesi aggiugnere che in Grecia e presso i Greco-sicoli eravi stata una legislazione per quei tempi commendevolissima, ma non se n'era procurata la interpretazione nè ampliata la applicazione con trattati e commentari di giurisprudenza, i quali furono del tutto ignoti alle genti elleniche ed alle nostre, mentre per l'opposto crebbero in Roma a dismisura (3).

(1) Fiorirono in questo periodo repubblicano i giureconsulti Mucio Manillo, Bruto e Druso seguiti da P. Rutilio, Q. Elio Tuberone, Mucio Scevola, Aquilio Gallo anteriori a Cesare. Furono contemporanei di Cesare e di Cicerone, Sulpicio, Cornelio Massimo, Labeone, Flacco, Elio Gallo. Di essi fa menzione frequente Cicerone nel Bruto, nei Topici ec.
È prezioso monumento sugli oratori e giureconsulti il libro di Cicerone *de claris oratoribus* in cui enumera gli oratori celebri di Roma dai più antichi fino ai suoi contemporanei.
Nel 1° libro *de Oratore* mostra la necessità della profonda cognizione del civile diritto; e ben dipinge i molti che allora, come in ogni età, erano privi di scienza e sol gonfi per intrigo e per alterigia: Haec igitur et horum similia jura suae civitatis ignorantem, erectum et celsum, alacri et prompto ore, ac vultu, huc atque illuc intuentem, vagari magna cum caterva toto foro, praesidium clientibus, atque opem amicis, et prope cunctis civibus lucem ingenii et consilii sui porrigentem atque tendentem, nonne in primis flagitiosum putandum est? *De oratore* lib. 1, cap. 40.
(2). Basta leggere i cenni di Cicerone sulle *moltiplici materie* del civile diritto dei Romani, per vedere a quale estensione era giunto negli ultimi tempi della repubblica. *De orat.* lib. 1, c. 38 e seg.
(3) Cicerone loda la dovizia della legislazione dei suoi tempi, e la mostra superiore di molto alle anteriori e celebri della Grecia: Tanta sapientia fuisse (Roma) in jure constituendo putanda est, quanta fuit

Insomma negli ultimi tempi della repubblica non trovavasi più la società romana nel suo periodo eroico ed aristocratico con un diritto limitato, severo, stretto da formole, inopportuno alla raffinata greca e sicola coltura; ma invece la Sicilia era decaduta gradatamente dal progresso letterario, scientifico e civile cui erasi per lo innanzi levata.

È superfluo il mostrare la grande differenza tra la Roma fiera e patrizia dell'età di Marcello e de' precedenti conquistatori che gli eserciti ne guidavano alla conquista delle colte regioni della Grecia e dell'Asia, col secolo di Cesare e di Cicerone. La letteratura, indizio perpetuo della civiltà progressiva de' popoli, era nella età precedente ristretta a' canti nazionali dell'età eroica e alle prime poetiche produzioni di Livio Andronico, di Nevio, di Ennio e Plauto, ed alle storie di Fabio Pittore e di Catone; mentre dopo la conquista di Sicilia e segnatamente ne' due secoli ultimi della repubblica erasi sviluppato in Roma il gusto per le scienze e le lettere.

Presi da nobile emulazione de' greci scrittori, aveano già i Romani una propria letteratura e vantar poteano le commedie di Terenzio, le tragedie di Pacuvio e di Azzio, le satire di Lucilio, il poema di Lucrezio, miracolo di poetico genio, le atellane di Afranio, i dolci carmi di Catullo e i dotti libri di Varrone; e nell'ultimo periodo della repubblica, fra le civili guerre e le mutazioni politiche, fiorivano fra molti scrittori di minor nome, gli or-

in his tantis opibus imperii comparandis. Percipietis etiam illam ex cognitione juris laetitiam et voluptatem, quod quantum praestiterint nostri maiores prudentia caeteris gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim quam sit omne jus civile, praeter hoc nostrum, inconditum ac pene ridiculum ec. *De oratore* lib. 1, c. 44.

In questa superbia romana avvi però la verità del fatto; essendo rimaste semplicissime le greche leggi presso quelle genti che perdettero l'autonomia, mentre sviluppavasi il dritto in Roma vittoriosa e dominatrice.

namenti più belli della romana letteratura, i maestri immortali della storia, della poesia e della eloquenza; Cesare e Sallustio, Virgilio, Properzio, Tibullo, Ovidio ed Orazio, e Cicerone che tutta la sapienza romana svolgeva nelle moltiplici sue opere.

La Sicilia all'incontro, la quale (come già vedemmo) sì alto erasi spinta nell'età anteriore in ogni maniera di poesia, di scienze, di lettere ed arti, poi diventata una serva e dilapidata provincia, fra' suoi figli noverò soltanto pochi illustri per iscienze o per lettere, tanto che di essi appena qualche nome conservasi, come gli elogi rimangono di vari colti siciliani nelle Verrine di Cicerone; ma nissuno illustre scrittore ci viene ricordato, se ne togliamo il nostro Diodoro che visse sotto Cesare ed Augusto, e che pure trasferiva in Roma la sua dimora.

Così decaduti dalla loro coltura e in parte perdute le prische usanze, viveano i Siciliani sottomessi ai magistrati ed alle armi straniere, ne adottavano vari usi pubblici e domestici e perfino il linguaggio; sebbene continuasse sempre nel popolo la greca favella, poichè nel foro e nelle quotidiane relazioni colle autorità il latino adopravasi, e divenia lentamente comune, ma non mai prevalente all'antico linguaggio.

Per tutte cotali cagioni da me esposte, le patrie leggi diveniano insufficienti e inopportune alle condizioni della Sicilia grandemente cangiate, e ne rimanevano in uso quelle parti soltanto che i dominatori tolleravano per l'apparente generosità di non abrogare tutte e d'un tratto le leggi proprie dell'isola, le quali non offendeano i loro interessi e i nuovi ordini, e da' nostri si conservavano e praticavano sempre quando la romana legislazione non fosse regola sufficiente, ovvero ne' pochi casi in cui tale fosse la differenza essenziale del diritto da riuscire a' nostri inopportuna ed intollerabile la pratica delle romane leggi ed usanze. Laonde se ne togliamo siffatti casi di eccezione, i quali sempre più rari doveano divenire, può te-

nersi per indubitato che la quotidiana e lenta introduzione delle costumanze e leggi di Roma divenne col tempo sì efficace da rendere fra noi imperante il romano diritto; il che accadde poi compiutamente nella età seguente, sotto il dominio imperiale che fece col volgere degli anni scomparire del tutto dalla Sicilia ogni patria legislazione civile e criminale, e gli usi e costumi de' Greco-sicoli. Ciò non avvenne più innanzi se non in parte e quasi in apparenza.

Imperocchè, sotto il governo della romana repubblica, noi veggiamo che la Sicilia non ismetteva affatto il suo carattere nazionale, la sua greca origine, e civiltà che molto differiva dalla romana; anzi se dirittamente guardiamo, rimase la nazione co' suoi usi e costumi, colle sue idee, colle patrie leggi, ricevendo i nuovi ordini, le forme giudiziali e le speciali leggi che era pur forza adottare per volere del popolo dominatore; ma ciò era a così dire la forma o l'apparenza; e non mutava la nazione, che greca rimase sotto forme romane. E di ciò possiamo trarre prova evidente dall'osservare come dopo oltre due secoli dalla conquista e dalla introduzione di ordini e leggi ed istituti romani, sul fine della romana repubblica a' tempi di Cicerone, la Sicilia era sempre riguardata come una greca contrada, greci promiscuamente e sicoli erano appellati i nostri dal grande oratore, tanto che notansi nelle Verrine anco tal fiata le differenze del gusto e del carattere nazionale dell'isola. E chiunque l'insieme facciasi a considerare accuratamente delle storiche notizie di quell'età, e tutti i fatti e le riflessioni che Cicerone ce ne ha trasmesso, vedrà chiaramente che obbedendo a' Romani, la Sicilia ne adottava istituti, leggi ed usi, e fin la favella, ma era pur sempre diversa dal popolo romano, conservava le patrie memorie, e il greco linguaggio, e dominata da' Romani, popolata da moltissime romane famiglie ne restò sempre in molte parti distinta; talchè è mestieri concludere malgrado il difetto di speziali notizie,

che non essendosi verificata la fusione e il cangiamento completo della sicola civiltà, dovettero i nostri fino al cadere della romana repubblica conservare almeno negli atti della vita civile e nelle domestiche usanze la pratica forse alquanto alterata, ma pur sempre distinta, di alcune patrie e greche leggi e costumanze che aveano per secoli informato la vita civile della greca Sicilia.

CAPITOLO SECONDO.

Legislazione in Sicilia da' primordi dell' impero romano fino alle invasioni de' Barbari.

Perduta ogni prisca virtù, rotto il freno al lusso, all'ambizione, ad ogni corruzione, Roma diveniva un miserando teatro di fazioni, di proscrizioni, di sanguinose guerre civili che desolarono ancora le soggette provincie. Cessati i privilegi di un'aristocrazia lungamente in guerra con la plebe romana, cui volea sempre misera e dipendente, e con le genti italiche cui escludeva dalla cittadinanza e da' diritti politici, era costretta la città regina del mondo cogli eserciti innumerevoli a scegliersi un capo, un padrone, ed eseguirne i voleri, avviandosi il tutto necessariamente al governo monarchico. Così fu agevole a Cesare Ottaviano, vendicata la morte di Giulio Cesare e disfatti i repubblicani, di farsi rispettare come il padre della patria da' Romani che godevano pace dopo lunghe guerre civili e tremenda anarchia. Con astuta moderazione conservò egli le forme politiche e municipali di Roma, a sè traendo tutte le magistrature; talchè era ad un tempo il comandante degli eserciti, il protettore della religione, l'inviolabile rappresentante del popolo con l'autorità tribunizia; e avuto il nome d' Imperatore e di Augusto, divenne sotto modeste apparenze il vero sovrano, il fondatore della monarchia da Cesare preparata.

È noto che così sorgeva il governo imperiale sulle prime moderato e misto alle apparenze e reliquie della romana libertà, finchè divenuto affatto difforme ed autocratico, e trasferitasi la sede de' Cesari a Bisanzio, perdeva Roma ogni potenza morale e politica. In tante mutazioni la Sicilia provincia fu lungamente vessata e dopo invasa da' Barbari e devastata con successive correrie, ca-

deva sotto il dominio de' Goti per un mezzo secolo; e infine riacquistata al greco impero, vi rimase soggetta fino alla invasione e conquista de' Musulmani.

In questo lungo e calamitoso periodo di ben otto secoli poche memorie ci rimangono della Sicilia, la quale nell'età precedente, serbando la sua indipendenza, erasi levata in pochi secoli emula della Grecia per arti, lettere, legislazione e potenza, e lasciava di sua civiltà gloriosi e innumerevoli monumenti. Ma sotto i Romani nella condizione di provincia dilapidata ed oppressa, e poscia assorbita nell'immenso romano impero, ebbe comune colle altre regioni l'oppressione e la decadenza, tanto che di rado e per occasioni od incidenti gli antichi storici ne fanno menzione.

Investigando perciò le notizie delle vicende della civile e criminale legislazione in questo periodo, ho dovuto immensa fatica sostenere per raccogliere poche isolate memorie; perocchè quanti descrissero le vicissitudini dell'impero romano e bizantino e delle gotiche dominazioni, fan cenno appena della Sicilia, quando loro occorra di riferire le guerre e i casi de' vari dominatori nelle nostre regioni. Nelle storie o cronache più vetuste, negli scrittori di vario genere e nelle leggi e ne' monumenti che per ogni epoca ci pervennero (e che sonosi dopo il risorgimento delle lettere e fino a' dì nostri raccolti ed illustrati per varie guise da storici, da diplomatici, da eruditi) ho dovuto indagare quali novelle leggi si sieno formate da' Romani, Goti e Bizantini, ed imposte alla Sicilia e ad altre provincie loro soggette; e quali memorie ci restino di leggi particolari per la nostra isola; per guisa che si possano conoscere le vicissitudini della legislazione in quei tempi osservata in Sicilia.

A procedere colla usata chiarezza e brevità, accennerò dapprima le poche particolari memorie che ho trovate degli ordini giudiziali posti successivamente nell'isola nostra; indi verrò esponendo, secondo l'ordine de' tempi, quai leggi

novelle sienvi state imposte da' vari principi dominatori, e le notizie di speciali leggi per la Sicilia emanate dai Cesari di Roma, dagli Augusti di Costantinopoli o da' principi goti; e riferendone le leggi o le memorie che ce ne rimangono, verrò accennando rapidamente le nostre condizioni sociali, e le mutazioni che nella legislazione avveniano in quegli otto secoli fino alla invasione de' Musulmani.

Malgrado la decadenza e la oscurità derivante dalla trista condizione di provincia e dalle funeste vicende del greco e romano impero, ricavasi dalle sparse memorie antiche, essersi nei primordii dello impero conservato in Sicilia l'ordinamento politico e giudiziale che vi esisteva sotto la repubblica.

Leggiamo infatti nelle romane istorie di Dione Cassio il lungo ed artificioso discorso di Augusto che fingeva volersi dismettere dal comando dopo tornata la pace alla repubblica; le vili acclamazioni con cui tutti per volontà o per timore gli deferirono il principato (1); e la sua apparente moderazione nel dichiarare che egli non volea assumere il governo delle provincie tutte, nè per sempre, e che anzi bramava lasciare al senato la cura delle provincie tranquille.

Così Augusto mostrandosi riverente al senato (cui venia gradatamente umiliando senza farne mostra, per ridurlo quasi un consiglio di stato) cedevagli il governo delle provincie quiete; e conservando egli sotto i suoi or-

(1) Veggiamo apparire il regime monarchico e la vera distruzione della repubblica, quando viene stabilito che Augusto sia il principe, abbia solo l'impero. Μοναρχεισθαι, αυταρχησαι sono le parole di Dione Cassio nello annunziare tale consiglio che decideva delle sorti del mondo. Hist. rom. lib. 53, c. 9. Eccellente è pure il racconto di Tacito nel principio de' suoi Annali. Dione ci ha fornito poi notizie più distinte sul governo delle provincie, narrandoci come si fosse ingegnato Augusto di togliere al popolo ed al senato il comando delle armi, affidando loro il governo delle vicine e quiete regioni. Ibid. c. 12, ediz. Lips. 1824.

dini e pronti ad ogni suo volere tutti gli eserciti, tenne per sè le provincie (1) più lontane e meno tranquille o esposte a perigli ed invasioni; onde la nostra Sicilia, a lui cara, vicina a Roma e fedele, rimase fra le provincie rette dal senato (2). Il primo magistrato che avea titolo di *pretore* sotto la repubblica, fu allora detto *proconsole* e tal nome gli fu lungamente conservato; perocchè sin dal principio dello impero, secondo ci narra Dione Cassio, i presidi delle provincie moveano da Roma con nome differente secondo che le provincie fossero al senato od a Cesare affidate; giacchè si diceano *proconsoli* quelli che il senato eligeva ancorchè non fossero stati mai consoli; e chiamavansi *propretori* e legati di Cesare gli altri che Augusto sceglieva. Così dapprima fu praticato, sebbene al dire di Dione stesso, posteriori imperatori fecero in queste cose qualche novità (3); infatti dopo il regno di Adriano il preside fu appellato *consolare* (4) ed eletto dagli imperatori o dal senato, secondo la partizione delle provincie che fra essi di accordo o a sorte faceasi. Furono inoltre da' Cesari mantenuti in vigore i nostri ordini municipali; e numerosi monumenti ci attestano che nelle nostre città durarono ancora sotto l'impero i propri magistrati, con vari nomi, con distinte attribuzioni dai

(1) Anco nella biografia di Augusto cel narra chiaramente Svetonio: « Provincias validiores et quas annuis magistratuum imperiis regi nec « facile, nec tutum erat, ipse suscepit, ceteras proconsulibus sortito « permisit; et tamen nonnullas commutavit interdum; atque ex utro- « que genere plerasque saepius adiit ». Sveton. in *Octav* n. 47.

(2) Questa notizia esplicita ritraggo dal libro sopra citato di Dione Cassio c. 12, ove è detto che per quel motivo lasciò al senato ed al popolo il governo dell'Africa, Numidia, Macedonia, *Sicilia* ec. Ediz. di Lipsia pag. 189.

(3) Veggasi il racconto di Dione Cassio che indica minutamente le novità introdotte dal nascente imperiale governo. *Hist. Rom.* libro 53, cap. 13.

(4) Ciò attesta il biografo Sparziano, ed eziandio Giulio Capitolino; e nella età seguente durava tal nome, come diremo più innanzi.

sommi agl' infimi diversamente ordinate. Maggiori novità avveniano, quando Costantino abbandonato il politeismo e trasferita a Bisanzio la sede imperiale, regolava con forme novelle ed autocratiche le istituzioni preesistenti, onde tenere in freno più agevolmente le provincie dello immenso impero. Quanto a' paesi italici, fra cui era la nostra Sicilia, fu stabilito un *prefetto del pretorio*, dignità suprema, destinata prima al comando delle armi, poi rivestita di civile autorità (dandosi il comando militare al maestro dei militi) ed avente giurisdizione nella diocesi d' Italia che comprendea diciassette provincie fra cui la Sicilia (1). Sotto gli ordini del prefetto era il *Vicarius urbis*, al quale erano soggetti quattro *consolari*, detti poi anche *correttori*, l'uno de' quali governava la Sicilia (2).

(1) Nella *Notitia dignitatum imperii* ec. scritta verso la metà del secolo quinto e che è un documento di somma importanza per la costituzione del basso impero, pubblicata con annotazioni da Guido Panciroli (e da molti riprodotta per intero, o per brani o per sunto) leggiamo fra le dignità e le provincie che ne dipendono: « *Praefectus* « *praetorio Italiae*; et sub ipso *dioceses* tres: Italiae, Illyrici, Africae. « Sub dioecesi Italiae provinciae XVII Venetiae, Campania, *Sicilia, Apu-* « *lia etc* ».

(2) La *Notitia imperii* annovera questi quattro consolari: Campaniae, Tusciae et Umbriae, Piceni suburbicarii, *Siciliae*. Accenna l'ufficio e i ministri di quello della Campania, e poi soggiugne. « Ceteri omnes « *consulares* ad similitudinem consularium Campaniae officium ha- « bent ».

De' *consolari* abbiamo notizie speciali per la nostra Sicilia da Gualterio *Tabul. Antiq. Sicil.* dove alquanti lor nomi si leggono; dal codice teodosiano in cui troviamo una costit. di Valentiniano e Valente *ad Domnum consularem Siciliae* (Cod. Teod. l. 29 *de cursu publico*) ed un'altra d'Arcadio ed Onorio diretta *Eusebio consulari Siciliae* (ib. l. 32 *de operibus publicis*).

Pe' correttori troviamo altresì ricordo esplicito fin da' tempi di Costantino Magno; poichè narra Eusebio, *Hist. eccl.* l. 10; che Costantino invitava fra gli altri vescovi il Siracusano a recarsi al Concilio d'Arles, ponendo a cura del correttore di Sicilia le spese del viaggio: « Tibi quoque scribendum esse censuimus ut accepto publico vehiculo « a viro clarissimo Latroniano *correctore Siciliae ec.* ». Gualterio ci ha poi conservato tre tavole in cui leggesi il nome di tre correttori. Vedi Op. cit. n. 123, 133, 144.

Così il primo magistrato dell'isola cangiava a un tempo di nome e di potestà, e per ciò i monumenti di quel periodo ci ricordano ora i consolari, ora i correttori sostituiti al pretore e soggetti a magistrati superiori e lontani, che aveano giurisdizione più estesa e immensi poteri.

Imperciocchè a' tempi repubblicani il popolo della città dominatrice delle vinte nazioni, riuniva in sè tutti i sovrani poteri, ed affidando il governo della provincia ad un pretore, delegavagli la piena giurisdizione, sicchè non eravi luogo a revisioni ed appelli da un giudizio profferito con piena e sovrana potestà. Ma sotto l'impero mutaronsi le condizioni e le potestà de' magistrati; e la giurisdizione civile o criminale fu distinta dal comando militare, e i presidi delle provincie ne furono i primi magistrati, ma erano ben lontani dal potersi dire in certa guisa investiti del sovrano potere nella provincia. Anzi erano essi sottoposti a superiori autorità; chè con differenti attribuzioni e per ordine gerarchico i Cesari aveano delegato il potere giudiziale a vari magistrati, tenendo a sè vicini i più elevati con facoltà di riesaminare per revisione od appello i giudizi de' presidi delle provincie; onde prima in Roma e poscia anche in Bisanzio furono i prefetti della città (praefecti urbis) di tal potere investiti, e poi anco in parte i prefetti del pretorio.

Oltre quei magistrati che aveano la piena giurisdizione civile e criminale in Sicilia, altri speziali magistrati superiori troviamo sotto il dominio imperiale e segnatamente quelli che in cura aveano le pubbliche entrate, e i beni particolari del principe e quelli che al fisco ovveniano per varie cagioni. Esercitavano tale ufficio due comiti di cui l'uno avea titolo di *comes sacrarum largitionum,* l'altro di *comes rei privatae.* Il primo avea sotto di sè undici *rationales summarum,* fra cui era quello della Sicilia e delle vicine grandi isole del mediterraneo; detto perciò *rationalis summarum trium provinciarum, Siciliae, Sardiniae et Corsicae;* e fra i vari suoi subalterni eravi an-

cor quello destinato per la porpora, *baphiorum,* ed uno in Sicilia, in Siracusa. Il *comes rei privatae* avea pure undici razionali, un de' quali teneva i conti della Sicilia; e costoro aveano soggetti undici procuratori, fra cui era il *procurator rei privatae per Siciliam.*

Senza fare speziale menzione de' patrizi che per Sicilia non aveano giurisdizione particolare, ed aveano invece un mero titolo onorifico sotto gl'imperiali ed i Goti; e senza rammentare altri titoli e dignità estranee al nostro argomento basta il notare che tutti i magistrati finora indicati aveano ne' loro speciali uffici, ogni potestà economica, civile e giudiziale; perocchè nelle quistioni insorgenti sia per le rendite dell'erario o del fisco o dei beni privati del principe, o co' vari debitori, e coloni, o eziandio pei servi addetti a' fondi compresi in quelle gestioni, non doveasi adire il magistrato ordinario, ma decideva il *comes* o chi faceane le veci.

Inferiori magistrati aveano poi giurisdizione locale di vario genere, soggetta al riesame pe' gravami innanzi alle superiori autorità, e per la Sicilia abbiamo notizia de' *defensores civitatis,* de' *duumviri,* de' *decemprimi,* de' *quinqueprimi,* degli strategoti, de' *cartularii;* anzi è verosimile che in ogni città essendosi conservate le instituzioni municipali, si fosse attribuita la cognizione delle cause di lieve interesse a' magistrati propri, che veniano eletti secondo l'usato fra i cittadini e che doveano aver cura dell'amministrazione della città e della sicurezza, e dirimere le insorgenti controversie.

Ci rimangono infatti per le varie provincie italiche e per altri paesi soggetti allo impero romano copiose memorie della esistenza di magistrati municipali, fra cui ve n'erano con varia denominazione e potestà addetti a render ragione fra cittadini (1).

(1) Intorno a questo argomento, oltre il Sigonio nelle opere sopra citate, bisogna consultare la *storia del diritto romano nel medio evo* di Savigny, che fa distinta rassegna delle notizie e de' documenti che

Non abbiamo invero su cotali superiori e inferiori magistrati di Sicilia in quel periodo, sufficienti memorie che possano darci chiara idea di loro particolare giurisdizione, nè il rito civile e criminale che innanzi a' medesimi doveasi osservare. Mi basta quindi l'avere indicato che in varie occasioni ne fan menzione gli antichi, e che i monumenti di quell'età ci confermano in Sicilia la loro esistenza; giacchè pe' maggiori lumi intorno ad ogni dignità o magistrato dobbiamo rimetterci alle costituzioni imperiali che ne tengono distinta ragione, ed a' vari interpreti che le hanno illustrate; perocchè verisimilmente, ove speziali cagioni non abbiano provocata una novità per l'isola nostra, quegli uffici dovettero in modo uniforme regolarsi per tutto l'impero; e le generali notizie che di quelle dignità trovansi negli storici, e le costituzioni contenute nei codici di Teodosio e di Giustiniano e nelle loro novelle debbono riputarsi regola comune a' magistrati che in Sicilia rendeano ragione nel civile e nel criminale (1).

esistono per varie nazioni; Gibbon, Storia della decad. cap. 17; Cantù, St. Un. l. 7. c. 5, Balbo, Italia sotto ai Barbari, l. 1, c. 3 ed altri che mi dispenso dall'indicare.

(1) Invece di una particolare indicazione delle testimonianze e memorie che riguardano lo impero e le istituzioni dei vari dominatori, e di poche altre che la Sicilia o le provincie tutte concernono, mi contento di accennare che per le istituzioni e gli ordini giudiziali, di che ho fatto una rapida esposizione, io trassi le notizie bisognevoli dagli antichi scrittori (Dione Cassio, Strabone, Svetonio ec.) dalle leggi rimasteci di ogni epoca, e da vari eruditi lavori moderni. Fra' nostri reputo più utile il *Codex diplomaticus* del siciliano Di Giovanni, e la dissertazione che in fine vi ha apposta su' magistrati. *Dissert. 7 de principalioribus magistralibus saecularibus Siciliae.*

Sono pure utili i discorsi e le brevi memorie di Testa *de magistratibus siculis,* di Gregorio, di Airoldi, di Errante che trovansi separatamente impresse, e riunite nel vol. 2 delle *memorie sulla Sicilia* da Capozzo. Fra gli esteri ho consultato non pochi, dal Sigonio a' più recenti ed al Savigny che delle istituzioni romane de' bassi tempi si occupa nella citata *storia del dritto romano nel medio evo.*

Distinte notizie sul basso impero ho ricavato dalla *Notitia dignitatum imperii* pubblicata dal Panciroli, e divenuta poi sì comune.

Pe' Goti gli Editti stessi e le opere di Cassiodoro mi han fornito i

Or tutti quei successivi cangiamenti di nomi, poteri od ordini giudiziari, politici ed economici, alterando sempre più le patrie e greche istituzioni, modificavano per necessario effetto le nostre leggi, costumanze e riti civili e penali, e il romano diritto veniano sostituendovi, finchè col volgere degli anni rendessero la Sicilia simile del tutto alle romane genti.

Precipua cagione di tanta mutazione era il dominio e l'influenza inevitabile del governo romano durata per secoli, e che imponeva o per lo meno ispirava ai nostri l'imitazione delle costumanze romane. Cotale imitazione cresceva dappertutto col commercio continuo dei moltissimi romani che in Sicilia recavansi per ogni maniera di traffico o d'industria, o per diporto. Nè solo i privati qui veniano per alcun tempo come i magistrati col loro numeroso seguito di domestici e di subalterni e ministri; ma v' accorreano eziandio per possedervi le nostre fertili terre i Romani che le ottenevano per vari titoli e più sovente dal fisco imperiale. E perfino i Cesari soggiornavano tal fiata nell'isola nostra o nei loro viaggi la visitavano, come sappiamo di Augusto che vi dimorava assai volentieri, e che pose ogni cura per ristorarla delle passate sciagure, e che scrisse un poema cui diè titolo la Sicilia, che pur n'era lo argomento (1); di Caligola che pur vi fè celebrare giuochi, di Ve-

lumi necessari; ma di essi terrò ragione più innanzi. Copiose e distinte notizie su' vari uffici dell'impero romano e bizantino ho ricavato dai codici romani, sì dal teodosiano che dal giustinianeo, e dalle novelle che il seguono. Veggansi vari titoli del libro ultimo del codice di Giustiniano e segnatamente 1, 2, 4, 14, 24, 53 a 68, dove le singole dignità e gli uffici si distinguono; e possono consultarsi i commentari che tai costituzioni hanno illustrato. Riesce del pari soddisfacente il leggere le Novelle 2ª c. 15, 15ª la 70ª fra tutte poi la 8ª c. 15 offre maggiori e distinte notizie. V. pure Cod. Teod. lib. 12 e seg.

(1) Svetonio ci ha conservato questa notizia parlando degli scritti di Ottavio Augusto in prosa e in verso: Poeticam summatim attigit. Unus liber extat scriptus ab eo hexametris versibus cuius et *argumentum et titulus est Sicilia*. Svet. in *Octav.* c. 85. Il padrone del mondo antico soggetto alle armi romane, sceglica per subbietto del suo poema la nostra Sicilia, piccola provincia fra le moltissime regioni a lui sottoposte, ma certo degna (allora come sempre) di poemi e di storie!

spasiano che scese in Messina ritornando vittorioso da Gerusalemme, di Adriano che compiacevasi di visitare l'isola nostra e vide grati i Siciliani ai suoi benefici; e quindi di Antonino Pio e di altri Cesari posteriori che è superfluo di rammentare distintamente (1).

Oltreciò vennero da Roma molte colonie in vari tempi, continuando com'era ben naturale, in questo nuovo soggiorno gli usi loro e la pratica del romano diritto; perocchè fin dai primordi dell'impero ingegnavasi Augusto di rianimare con alquante colonie l'isola nostra, deserta pel pessimo governo di due secoli e per le guerre sterminatrici sì delle fazioni romane, come delle insurrezioni dei servi.

Io ne ho fatto cenno ragionando dello stato deplorabile dell'isola al cadere della romana repubblica; ed ora aggiungo che Augusto, divenuto sotto astute e modeste apparenze un vero sovrano, studiavasi di migliorare le nostre condizioni, estendendo ad un tempo le ricomuadse ai suoi fidi e mantenendo meglio soggetta la provincia ripopolata da cittadini romani. Ci narra infatti Strabone che in Panormo era una colonia romana, che in Siracusa pure inviò altra colonia per restaurarne e ripopolarne la parte più opportuna dell'antica immensa città. Diodoro ci parla della romana colonia in Tauromenio spedita ai suoi tempi, e Plinio accennando le nostre città dei suoi giorni, chiama colonie romane, Catana, Centuripe, Tindari, Terme, Lipari e Messina, anzi indica questa città quasi godente la cittadinanza romana, Dione Cassio ci racconta che Augusto pria di recarsi in Grecia sul principio del suo impero, venne in Sicilia, vi pose gli ordini convenienti e stabilì *colonie romane in Siracusa e in altre città* che non indica (2).

(1) Di queste venute dei Cesari in Sicilia fanno espressa testimonianza gli antichi scrittori, le epigrafi e medaglie allora coniate; e i nostri storici altresì ne fan cenno.

(2) Veggansi Plinio, *Hist. nat.* lib. 3, c. 8, ediz. Basilea 1545. Strab. lib. 6, Diod. lib. 16, Dione Cas. lib. 54, c. 7, pag. 259 ec. Mi dispensa

Ora per siffatta convivenza colle romane genti, e per naturale effetto dei continui rapporti colle autorità che nell'esercizio dei loro poteri e nel rendere ragione usavano la lingua latina, come ufficiale, i nostri pure l'adottarono; e ne rimangono i monumenti nelle iscrizioni e medaglie; ed in varie opere scientifiche e letterarie di quell'età, in gran parte latine; talchè se ne togliamo Diodoro vissuto al cadere della romana repubblica e che fu l'ultimo dei nostri greci scrittori, i siciliani che sotto i Cesari si distinsero nelle lettere o nelle scienze, seguirono le forme, il gusto, la lingua dei latini scrittori. Così a dire solo dei più famosi, Cecilio retore celebre sotto Augusto e lodato dagli antichi, Apuleio Celso scrittore di medicina sotto Tiberio, Flacco di cose agrarie, Frontino (che vuolsi da alcuni romano) di cose militari ai tempi di Domiziano, Calpurnio vissuto sotto Carino e Numeriano e che scrisse egloghe solo inferiori alle virgiliane, e Flavio Vopisco accurato scrittore delle vite di vari imperatori, son tutti non più greci, ma latini scrittori nati in Sicilia e debbono annoverarsi fra quelli che le latine lettere illustrarono e la romana coltura.

Nella decadenza della prosperità e coltura nostra e di tutte le provincie, i Sicoli, non meno che gli abitanti delle varie regioni dell'impero, accorrevano a Roma per istudiarvi le lettere, le scienze, la legislazione; perocchè lo insegnamento era stato pria libero e privato in Roma, come già in Grecia; ma fu savio pensiero di Adriano fondare in Roma per maggior commodità del pubblico un Ateneo, ingrandito poscia da Alessandro Severo, e di cui presero cura i seguenti imperatori come ci provano le memorie stori-

dallo indicare antiche testimonianze, il vedere in tutte le storie civili differenti colonie romane stabilite in Sicilia nei tempi imperiali. Basta il consultare i nostri storici, anco i geografi e numismatici antichi e moderni che dell'antica Sicilia hanno scritto, ed han raccolto e pubblicato iscrizioni medaglie e monete di quei tempi, nei quali monumenti trovansi le prove delle molte colonie romane di che fan cenno gli antichi storici.

che di quell'età e la costituzione di Valentiniano per la riforma di molti abusi che vi si erano introdotti. Teodosio secondo stabiliva un'altra accademia in Costantinopoli con maestri di lettere greche e latine e di giurisprudenza, e levossi in grande onore Berito nella Siria protetta dai Cesari orientali come la scuola più famosa per lo insegnamento del dritto; ma in Roma non si spense perciò nè l'Accademia nè lo studio del romano diritto, che ivi apprendeano tutti gl'Italiani e i popoli delle provincie occidentali; giacchè a Costantinopoli ed a Berito recavansi i soli greci ed asiatici. Infatti oltre le speciali notizie che attestano il concorso di giovani dell'Africa, delle Gallie ed eziandio di Grecia per istudiare in Roma il diritto, leggiamo in Cassiodoro le premure dei Goti per l'accademia romana, e troviamo nelle costituzioni giustinianee segnati gli ordini dello insegnamento.

Ora se Roma era centro dello insegnamento per tutte le genti italiche ed occidentali, se fin dai primordi dell'impero i Siciliani vi si recavano e in vari rami vi si distingueano (come è manifesto pei celebri nomi ora accennati) è forza inferirne che imparando in quella metropoli doveano a casa loro introdurre egualmente le romane teoriche anche pel diritto civile e criminale.

Per tante mutazioni politiche, religiose, morali e sociali succedute nelle condizioni della Sicilia e per tanta influenza della dominante Roma, era pur mestieri che le costumanze e le leggi penali e civili venissero anch'esse mutandosi e si rendessero opportune al novello stato; e poichè non era dato ai nostri il far nuove leggi, e le antiche cadeano ogni dì più in desuetudine come inopportune ed insufficienti ai nuovi bisogni, dovea necessariamente supplirne il difetto la romana legislazione e giurisprudenza.

E benissimo il poteva; perchè sotto i Cesari da Augusto ad Alessandro Severo, il romano diritto teorico e pratico avea fatto immensi progressi. Tutti i colti inge-

gni della città regina del mondo, dopo le grandi mutazioni politiche non coltivarono più la eloquenza e le lettere, le quali dopo la morte di Augusto veniano sempre in maggiore decadenza; onde precipuo studio e comune era la giurisprudenza, non più aristocratica e severa, e stretta da formole; ma tendente alla civile equità, regolata dalla retta ragione, svolta con principî di profonda filosofia, più pratici che astratti, e attinti alle dottrine del greco stoicismo allora in gran pregio presso i Romani, quantunque per la crescente morale corruzione si seguissero nella vita privata sovente le massime dei seguaci di Epicuro. Fiorivano perciò grandi giureconsulti sotto i primi Cesari, e per la loro famosa dottrina e politica abilità erano innalzati alle prime dignità dello stato. Augusto prescrisse che dovesse dal principe ottenersi la facoltà di rispondere ai dubbi legali promossi dalle parti o dai magistrati.

Crebbe a tal segno l'autorità dei giureconsulti che fu da alcuni moderni creduto i loro avvisi essere somiglianti a rescritti. Ciò non è vero; ma grandissima era la sapienza di quei sommi, e la loro influenza; e grande la cura dei Cesari di giugnere con siffatte spiegazioni e risposte e senza il loro intervento, a modificare ed adattare al novello sistema politico le prische istituzioni e leggi della romana repubblica.

Senza distendermi nella indicazione dei molti giureconsulti che nei primi tempi dell'impero fiorivano da Augusto a Traiano (1), basta il ricordare che il romano diritto svolgeasi allora in modo meraviglioso. A ciò cooperavano le

(1) Poco dopo di Ofilio, Trebazio e Tuberone vissuti nei primordî dell'impero, fiorirono Varo, Aufidio, e i due capi-scuola Capitone e Labeone; ai quali successero Massurio Sabino e Nerva, Cassio Longino e Proculo. Nei tempi seguenti sino alla morte di Traiano scrissero Sabino, Pegaso e Celso, Feroce, Fulgidio, Giavoleno Aristone e Nerazio Prisco. Le loro opere andarono perdute: ma ne fanno onorevole menzione gli antichi, e ne veggiamo i frammenti nella compilazione giustinianea del Digesto.

fatiche di quei grandi giureconsulti, i loro responsi, il loro insegnamento, e le scuole o sette differenti secondo che più o meno fossero tenaci delle prische usanze e teoriche, e rigidi sostenitori della lettera ovvero seguaci e interpetri dello spirito delle leggi; gli editti pretori moltiplicatisi oltremodo e che sempre maggiori innovazioni arrecavano all'antico diritto per moderarne l'aristocratica severità, o per renderlo più conveniente alle novelle idee, alle mutate condizioni della romana società; le novelle leggi che dapprima per mezzo del popolo o del senato i Cesari faceano sancire; e i loro decreti che non più sotto nome di tribuni, di proconsoli o di pontefici, ma senza forme nè apparenze delle libere istituzioni romane promulgavano come leggi generali, col nome di costituzioni imperatorie.

Svolgendosi per tal modo ampiamente il romano diritto, e crescendo il numero dei giureconsulti in varie scuole divisi, e moltiplicandosi oltremodo le leggi positive, mancava un Codice, una guida sicura, e nasceva una confusione fra tanta moltiplicità di leggi, editti e responsi.

Era evidente la necessità delle compilazioni, e se fin dagli estremi tempi repubblicani erasi sentita da Cicerone e da Cesare i quali bramavano apporvi un rimedio; di gran lunga dovette più indispensabile vedersi nei secoli seguenti, onde formaronsi i Codici di vario genere compilati in tempi diversi e che furono legge per la Sicilia e le altre provincie.

Primo fra gli Augusti intesi alla riforma ci si offre Adriano, il quale vedea gli editti pretori formar parte precipua del diritto e moltiplicarsi a dismisura e tendenti sempre a rendere la prisca legislazione opportuna alle novelle condizioni, mitigandone i rigori, e studiandosi di far prevalere al possibile l'equità naturale. E' volle con savio consiglio riordinare quei moltiplici editti per secoli succedutisi con infinite variazioni, e formarne un solo, cessandone le contraddizioni e omettendone le parti ormai

viete ed ai tempi inopportune, e così fu compilato per opera del giureconsulto Giuliano l'*Editto perpetuo*, non più soggetto alle alterazioni annue dei pretori (1).

Approvato e solennemente promulgato divenne codice principale, e base della scienza giuridica, obbietto dello insegnamento e delle laboriose illustrazioni dei giureconsulti (2).

È probabile che l'osservanza di questo editto fosse del pari imposta alle provincie; giacchè abbiamo memoria dell'editto perpetuo *provinciale*, senza che veruno degli antichi ci ricordi od accenni alcuna compilazione eseguita in Sicilia o in altra qualsiasi provincia. Onde può argomentarsi che siesi distinto col nome di editto provinciale, quello alle provincie imposto, che comprendea le peculiari leggi, e gli ordini fondamentali per ciascuna provincia, postivi dal senato, da' Cesari, o da' pretori, in modo somigliante a quel che pria facevasi per gli editti dei pretori di Roma, ch' erano ordinaria norma de' presidi delle provincie i quali vi aggiugneano talune speziali regole e dichiarazioni ed ordini secondo i tempi e i luoghi. Parmi che in tal guisa si possano conciliare opposti avvisi, i quali si spingono agli estremi, ritenendo che l'editto provinciale o era identico al romano, urbano e pretorio, e solo differente pel nome; o pure al tutto diverso e per le provincie compilato. Non ci rimangono sufficienti notizie nè leggi antiche per dirimere tale controversia, sce-

(1) Era stato un simile lavoro eseguito da Ofilio, contemporaneo di Cesare ed Augusto; ma essendo privata opera, non potè impedire le mutazioni posteriori, onde in progresso di tempo sentivasi il bisogno di riordinarlo, dandogli forza di legge.

Veggasi intorno a ciò Pomponio *de origine juris* ec.

Sull' Editto perpetuo di Adriano, e sulla sua autorità leggasi Pomponio loc. cit., e la Const. di Giustiniano *de confirm. Digest.* § 18.

(2) Di questo Editto perpetuo rimangono soltanto vari frammenti, che leggiamo nel *Thesaur.* di Meermann, nel *Thesaur.* di Ottone, nella *Historia jur. rom.* di Hoffman; e n'esiste una pubblicazione fatta col titolo di *Fragmenta edicti perpetui.*

gliendo l'una delle opposte sentenze; e per tale difetto di speciali indicazioni e per le espressioni contraddittorie per cui voglionsi le opposite opinioni sostenere, siamo maggiormente indotti a credere più verisimile la nostra congettura pocanzi accennata, cioè che l'editto provinciale faceasi per le varie provincie per cagione delle novità dei peculiari ordini e delle condizioni diverse; e che nondimeno confondeasi talvolta coll'urbano, perchè in fondo era unico, con questo ch'era la norma comune in Roma.

Adriano inteso a migliorare la legislazione e bramando rendersi illustre come legislatore, fece inoltre non poche riforme e nuove leggi, ed altre ne fece dal senato sancire; delle quali tutte che sono moltissime, non solo ci danno notizia i suoi biografi, ma ne abbiamo le disposizioni o la indicazione ne' frammenti dei giureconsulti, e nelle leggi imperiali che leggiamo nelle collezioni Giustinianee.

Crebbe dopo la compilazione dello editto perpetuo il numero de' giureconsulti e delle logiche e profonde opere giuridiche, sia per innumerevoli commentari dell'editto e delle altre leggi, sia per trattati, istituzioni e monografie; tanto che la scienza giuridica nell'età degli Antonini e di Alessandro Severo costituiva la più generale occupazione de' migliori ingegni, lo studio universale, l'unico forse che mirabilmente fioriva, mentre le altre scienze e le lettere veniano sempre più neglette e perdute, come può ciascuno conoscere al solo confronto delle numerose opere di romani giureconsulti piene di somma sapienza civile co' pochissimi scritti di argomento letterario o scientifico che di quell'età ci rimangono.

Infatti l'età di Adriano segna quasi il termine della fiorente romana letteratura che era gradatamente decaduta sin dalla morte di Augusto e che soltanto conservavasi fra i sostenitori del cristianesimo; i quali pure (se ne togliamo Tertulliano e Cipriano vissuti nella metà del secolo terzo) divennero più numerosi sol dopo il trionfo della nostra religione sul politeismo.

I latini scrittori, storici, poeti, filosofi, oratori, vissuti nel secondo e terzo secolo sotto i Cesari che successero ad Adriano, dagli Antonini ad Alessandro Severo, sono ben pochi e di merito assai inferiore a' precedenti; come ciascuno ben sa, nè occorre di farne la dimostrazione, essendo sufficiente il rammentare che gli scrittori di quei tempi di cui abbiamo appena poche opere o frammenti sono Giustino, Frontone, Aulo Gellio, Apuleio, Q. Sereno Sermonico, Minuzio Felice, Censorino, Fortunaziano, Nemesiano ed il nostro Calpurnio, Arnobio, e i biografi degli Augusti, fra cui il nostro Vopisco ha il primato.

In questa età di tanta decadenza di lettere e scienze la sola giurisprudenza annovera fra gli scrittori, delle cui opere abbiamo frammenti nelle Pandette giustinianee, moltissimi grandi ingegni, de' quali non pochi occuparono le precipue dignità dello stato. A dirne i soli nomi, sotto Adriano ed Antonino scriveano Giuliano compilatore dello editto, Celso, Valente, Lelio, Vindio, Affricano, Volusio, Marcello, Clemente, Pubblicio, Campano, Ottaveno, Sesto Pedio, Caio, Pomponio, Scevola, Mauriciano, Papirio, Paterno, Saturnino, Callistrato, Papiniano, Menandro, Tertulliano, Paolo, Ulpiano, Marziano, Trifonino, Ruffino, Florentino, Modestino; grandi ingegni, profondi conoscitori ed espositori del diritto, maestri eterni della ragion civile.

Mentre sì grandemente la giurisprudenza romana svolgevasi, gl'imperatori con le novelle costituzioni che veniano promulgando, ora convertivano in leggi, le dottrine più importanti de' giureconsulti, ora ne cessavano le discrepanze risolvendo per rescritto e norma generale le più gravi quistioni, ora traevano da' lumi della filosofia e della giurisprudenza le norme pe' nuovi ordini e pei giudizi; talchè la legge, la giurisprudenza, la teoria, la filosofia, tutto concorreva a rendere il romano diritto completo al possibile ed opportuno alle condizioni della società; anzi dir puossi che la società pagana allora raggiunse quella perfezione del diritto, che formerà sempre l'ammirazione delle colte nazioni.

Or mentre le condizioni sociali delle romane genti e delle nostre erano cotanto mutate ne' tre secoli dello impero, solo la dominante Roma avea potuto svolgere e ridurre il diritto a quella perfezione che i tempi consentivano; perciocchè alla Sicilia per la sua condizione di provincia non era concesso di fare alcuna riforma, per adattare il civile e criminale diritto alle sue novelle condizioni. Laonde era stretta a giovarsi delle romane leggi in cui trovavasi omai una regola conveniente e completa, di lunga mano superiore alle antiche leggi e consuetudini greco-sicule, non più adatte a governare le nostre genti in condizioni sociali del tutto diverse, dopo cinque secoli di dominazione romana sotto la repubblica, e sotto i Cesàri. E se vedemmo a' tempi repubblicani la Sicilia malgrado la romana influenza e giurisdizione, conservare sotto forme romane l'indole, il linguaggio, le costumanze, le leggi di greca origine (talchè era considerata tuttavia come greca nazione, e distinta dalle genti romane cui era soggetta) ben altrimenti avvenia dopo due secoli d' imperiale governo. Infatti spente le rimembranze democratiche, e le patrie consuetudini, ed operata una lenta ed artifiziosa mutazione per la quale questa provincia era divenuta parte integrale di unica nazione, i Siciliani già erano come i popoli italici, sudditi dell'impero, e viventi sotto le stesse condizioni e leggi. Anzi la fusione de' popoli operatasi per gradi, venne manifestata con espressa legge per la quale concedevasi a tutti gl' ingenui dell'impero la cittadinanza romana (1). Perciò il diritto diveniva universale e veniasi dileguando la personale distinzione di Romani,

(1) Questa costituzione di Antonino Pio è ricordata da Ulpiano (fram. 17 D. *de statu hominum*). « In orbe romano qui sunt ex constitutione « imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt ». Onde poscia di lui cantava Rutilio Numanziano:

« Fecisti patriam diversis gentibus unam.
« Profuit iniustis, te dominante, capi.
« Dumque offers victis proprii con sortia juris,
« Urbem fecisti quae prius orbis erat ».

Giustiniano nella nov. 78 c. ult. ricorda quella concessione: « Hoc

Italiani e Siciliani e delle nazionalità e cessavano gradatamente i privilegi della città regina del mondo, i cui cittadini non aveano più i sovrani poteri per cui quel titolo era stato sì ambito dagli altri e sì ostinatamente dai Romani negato.

Di questa grande riforma han ragionato i più gravi storici italiani e stranieri; e de' nostri dì l'Ozanam ne fece altresì un cenno che ben ne dipinge il carattere:

« L'impero, egli dice (1) non chiudeva, come si è creduto spesso ed a torto, la storia della libertà ; soltanto si scambiano le parti, e laddove sotto la repubblica noi abbiamo lo spettacolo della città patrizia presa d'assalto dalla plebe, l'impero ci mostra tutte le provincie, tutto l'occidente , che assediano la città imperiale per farsi un posto dinanzi al focolare del diritto e della pubblica giustizia. Il loro rappresentante è appunto l'imperatore, spesso anch' egli forestiero , venuto di Spagna , come Galba o Traiano, ma vestito sempre della potenza proconsolare e stendente lo sguardo su quelle stesse provincie, ond'egli si fa il difensore naturale ed inevitabile. È perciò che dopo molte resistenze e molte concessioni parziali, Caracalla farà cadere tutte le barriere e spingerà Roma a compiere il fato suo definitivo, col proclamarla patria comune e col dichiarare che in futuro conterrebbe altrettanti cittadini, quanti erano i sudditi suoi ».

Tutti erano divenuti sudditi , e per lievi e particolari vantaggi della cittadinanza, doveansi soffrire gli obblighi del militare servizio ed altri pesi cui erano tenuti i cittadini; tanto che nell'età seguente molti fuggiansi sotto i Goti per sottrarsi alle gravezze che la romana cittadinanza loro imponea (2).

« Ille omnibus in commune subiectis donavit ». S. Agostino disse pure. « Ac si esset omnium quod erat ante paucorum ». *De civ. Dei* l. 5 17.

(1) Ozanam — *La civiltà nel 5° secolo — Il diritto*. Vol. 1, pag. 143 ediz. Milano 1838.

(2) Giannone (*Storia civ.* lib. 1 , c. 2) riferisce pure questa novità

I motivi politici ed economici che arrecarono quella grande novità, sono estranei al nostro esame, bastando pel mio argomento il notare che divenuti cittadini i sudditi tutti dello impero era ben naturale che le leggi Romane li governassero per quanto era possibile.

Così per molte e potenti cause la nostra Sicilia venia sotto i Cesari perdendo il suo distinto carattere nazionale dalla greca coltura impresso; anzi partecipando a' diritti e alle obbligazioni delle romane ed italiche genti, le costumanze la lingua e le leggi ne adottava, che veniano ogni dì crescendo e mutandosi col cangiamento delle condizioni politiche e sociali, delle quali abbiamo già fatto un rapido cenno, e che sono descritte da Tacito e dagli altri antichi, ed ampiamente esposte da' molti moderni politici e storici italiani e stranieri.

Crebbero poi le riforme della legislazione quando alle cagioni preesistenti se ne aggiunse una più grave, il cangiamento della religione e il decadimento del politeismo che avea per tanti secoli informato la vita politica e civile, il diritto, le costumanze e la letteratura delle greche e romane genti. La vecchia pagana società corrotta e decaduta ritempravasi allora e a nuova virtù si avviava.

Per la immensa corruzione del mondo greco e romano ne' primi secoli dell'impero, pel decadimento della prisca religione ridotta a mere e derise pratiche superstiziose, per la lenta distruzione degli ordini antichi, e per la mancanza di una vera coltura morale rimanea soltanto lo stoicismo a sostegno della privata virtù. Ma questa filosofia di opposizioni e di sofferenza imperterrita, contraria all'universale epicureismo voluttuoso, era de' pochi e mista di virtù e di falsi concetti spingeva al suicidio, non mirava al progresso, all'avvenire. In tali condizioni sorgendo il cristianesimo di lunga mano superiore ad ogni prisca fi-

anco ne' tempi posteriori e la considera sotto il suo vero aspetto, confortando le sue riflessioni sull'autorità degli antichi, di Salviano *de gubernatione Dei*, di Orosio, di Isidoro, cc.

losofia indiana, egizia, italica e greca, rischiarò le menti, proclamò la eguaglianza naturale, i doveri della umanità e le massime ispirò più feconde di pratica utilità, più atte alla lenta riforma sostanziale della decaduta umana famiglia. Deriso dapprima, calunniato indi e proscritto il cristianesimo sosteneasi colla forza del vero e colle sublimi virtù; e i suoi proseliti diveniano sì numerosi che sotto un governo pagano, in mezzo ad un popolo corrotto dal politeismo furono i cristiani moltissimi nell'esercito, nella corte, nel popolo, nelle provincie, sicchè non tornò malagevole a Costantino il proclamare l'adorazione della croce.

La Sicilia conobbe il Cristianesimo dal suo primo apparire annunziato in Siracusa dall'apostolo delle genti (1) e malgrado gli errori e le incertezze delle tradizioni primitive, conservate nelle leggende e nelle biografie dei santi a noi pervenute, è pur sempre indubitato che la novella religione venne fra noi presto introdotta, sebbene non divenisse generale nè prevalente.

Qui pure potenti avversi politeisti combattevano la nuova credenza rigeneratrice; e nelle persecuzioni le quali tanto sangue sparsero nel continente, segnatamente nei tempi di Decio e di Diocleziano, la Sicilia ebbe pure i suoi mar-

(1) È indubitato che s. Paolo nel recarsi in Roma approdò in Siracusa e vi rimase tre giorni, come leggiamo negli atti degli Apostoli scritti in greco da s. Luca. Καταχθεντες εις Συρακουσας επεμειναμεν ιμερας τρεις c. 28, v. 12. Un'antica pia tradizione ha fatto risalire la instituzione della chiesa Siciliana ai tempi apostolici, sebbene l'anno ed il modo non se ne sappia indicare; nè è del nostro argomento il discutere le testimonianze o i cenni che ne troviamo nel *Martirologio* romano, nel greco *Menologio,* in molte epistole, omelie, cronache di pontefici, di santi padri, e di vari ecclesiastici scrittori. E lungo e superfluo sarebbe il pur cennare le acerbe dispute sulla più antica predicazione qui fatta da' nostri primi santi, e sulla primitiva istituzione delle chiese sicole.

Scrissero in diversa sentenza a favore di Palermo il Pirro, l'Inveges, il Mongitore ec. per Messina il Maurolico, Bonfiglio, Piccolo, ec. altri per altre città; Veggansi inoltre il Gaetani, il Di Giovanni, il Dichiara ec.

tiri, di cui sinora venera sugli altari la memoria; chè essi dovettero col loro sangue fra noi, come altrove avvenia, estendere e ravvivare il nascente cristianesimo, e porre in discredito ed orrore il politeismo che volea colla forza spegnere la nuova religione di carità e di eguaglianza. Nè miglior frutto qui fecero i neoplatonici e i vari seguaci di Porfirio (1); chè la novella credenza venia sempre propagandosi per modo che alla conversione di Costantino non durò fra noi il politeismo come in Roma ed in altre regioni avvinte per interessi materiali e per patrie memorie al prisco culto; venne anzi la nuova credenza ben presto fiorente e comune e fu grande la riverenza dei nostri per la sede del pontificato romano che indi a non guari ebbesi molte e pingui possessioni nell'isola (2).

(1) È provato da antiche memorie e scritto in tutte le storie accurate dall'antica filosofia che il famoso Porfirio lasciando Roma (dove erasi dedicato sotto Plotino alla filosofia) venne in Lilibeo e che egli scrisse in Sicilia molti libri contro la religione cristiana, dedicandone alcuni a Crisoario suo discepolo siciliano. Da questa lunga dimora di Porfirio nell'isola furono alcuni tratti nella falsa credenza che un Porfirio vi fosse stato di patria Siciliano.

(2) Fra i molti nostri scrittori che han ragionato della introduzione del cristianesimo in Sicilia e che con varia sentenza hanno esposto le origini delle varie chiese siciliane, convien leggere il Di Giovanni l'uno dei più gravi, che nel suo *Codex diplomaticus* aggiunse all'uopo alcune dissertazioni. La prima (*de primaria institutione Ecclesiae Siculae*) è intesa a provare l'apostolica instituzione della chiesa di Sicilia secondo le testimonianze dei padri greci e latini; la terza (de monachismo Siciliae) espone le origini dei nostri ordini monastici e dei loro beni; la quinta tratta *de antiquo patrimonio Ecclesiae romanae in Sicilia*; e prova sull'autorità di epistole pontificie ed imperiali, e di vari storici che la chiesa romana ebbe qui molti terreni che coltivavansi da coloni o servi stretti a risedervi; che ebbe tale patrimonio l'origine da largizioni sovrane ed anco private, che spendeasi in parte pei poveri, e che fu perduto per gli ordini di Leone Iconaclasta ec. — La dissertazione sesta ci espone quali magistrati ecclesiastici qui vegliavano pel patrimonio di s. Pietro e giudicavano fra i coloni ec. Vedi inoltre i diplomi 69, 175 ec. nell'opera stessa. Possono consultarsi pure Gaetani *Isagoge Vit. Sicul. Sanct.* Pirro *Sicilia sacra*. Dichiara *Opusc. Fontana Addit.* al Dannemayr, gli autori sopra citati, e i molti che sulla nostra storia ecclesiastica hanno scritto e che sono indicati dal P. Narbone nella *Bibliografia Sicola*.

Molti documenti riguardanti la Sicilia ci sono conservati dai laboriosi raccoglitori delle infinite memorie su cui fondasi la storia ecclesiastica; ed in essi veggiamo frequente menzione dei vescovi siciliani fin dai tempi di Costantino e così via via nei tempi seguenti sino al fine dell'imperio occidentale. Li vediamo ora intervenire e distinguersi nei concili, ora lodati del loro zelo contro le grandi eresie, onde la chiesa era infestata; ed è ricordato un concilio siciliano che adotta gli articoli della credenza fissati nel concilio Niceno; e per non dirne altro, troviamo accennata la corrispondenza dei nostri coi primi luminari della chiesa greca e latina, ed abbiamo non poche epistole loro dirette dai più chiari pontefici.

Così la Sicilia era disposta alle innovazioni legislative che il Cristianesimo rendea necessarie, e che con moderazione politica i Cesari gradatamente proclamavano, riformando dapprima il culto e le pubbliche istituzioni, poi lo stato delle famiglie, la condizione dei servi, i dritti delle persone e della proprietà e perfino la criminale giustizia per quanto il permetteano i tempi e il novello autocratico reggimento. Ne' Codici di Teodosio e di Giustiniano veggiamo le ardite riforme di Costantino che sono in grandissimo numero e tutte intese a porre in armonia con la religione novella l'antico diritto, a renderla venerata e prevalente come religione dello stato, a sostenerne la diuturna osservanza con ispeciali e terribili sanzioni; e i Cesari che il seguirono, con particolari costituzioni studiaronsi di compiere la riforma, andando bensì alquanto a rilento, perchè la società pagana e i gravi interessi, e le inveterate costumanze non si potevano a un tratto distruggere.

Nondimeno da Costantino e dai successori, sotto la influenza della stoica filosofia, della pratica e teorica giurisprudenza, e del Cristianesimo, eransi emanate innumerevoli costituzioni che l'antico diritto mutavano e l'equità faceano prevalere ai rigori dello stretto diritto e alle for-

mole, l'eguaglianza al privilegio, il sentimento di natura alle fattizie istituzioni e leggi. Non è del mio argomento il far qui una indicazione delle innovazioni del civile e criminale diritto sotto l'impero dei Cesari cristiani, e peraltro tale argomento vediamo svolto con molta erudizione da molti dotti moderni, fra cui citeremo solo il sommo Troplong che l'influenza del cristianesimo dimostrò sul civile diritto, l'italiano Ulloa che occupossi delle riforme cristiane della ragion penale e Faustin Helie che ne ha fatto un cenno intorno alle poche novità sul rito e sul processo criminale.

Pel mio scopo basta il notare che la Sicilia, come ogni altra provincia, era dalle romane leggi regolata, e sentiva perciò l'influenza benefica delle innovazioni cristiane e riceveva come suoi codici le compilazioni che in vari tempi si faceano delle moltiplici costituzioni imperiali di cui la più antica fu privato lavoro di due giureconsulti che nella età di Costantino fiorivano, e con altro intendimento fu fatta.

Imperocchè i dotti politeisti vedeano a malincuore le continue riforme della legislazione intraprese da Costantino e cresciute dai successori, malgrado gli sforzi di Giuliano apostata che tentò indarno di tornare in onore il decaduto politeismo. Seguaci della falsa religione sotto cui erano cresciuti, e vedendo con essa congiunte le antiche memorie ed istituzioni romane, temeano che tutto venisse distrutto. Volendo conservare il diritto imperiale anteriore a quelle novità fatte da Costantino dopo la sua conversione, si raccolsero le costituzioni dei Cesari pagani da Adriano a Diocleziano ed a Costantino, in due codici ch'ebber nome dai compilatori; e dei quali principale era il Gregoriano cui si erano fatte alquante addizioni nello *Ermogeniano*.

Ci attestano gli antichi essere state molto usate, sì per lo studio che per la pratica forense, cotali collezioni, di cui sono a tempi nostri pervenuti appena alcuni frammenti.

Queste compilazioni, opera di privati cittadini, escludendo le numerose leggi da Costantino emanate e che derogarono moltissime sanzioni dei Cesari pagani, erano utili soltanto per rinvenirsi agevolmente le costituzioni isolate che ivi erano accuratamente raccolte.

Intanto moltiplicavansi le novelle leggi, e la giurisprudenza venia sventuratamente decadendo per la somma confusione prodotta dallo immenso numero di imperiali costituzioni, di scritti dei precedenti giureconsulti e di altre sorgenti del diritto.

Le immense calamità ond'erano afflitti gl'imperi di oriente e di occidente, le continue invasioni dei barbari, la negligenza dei governi imperiali, la decadenza generale della coltura, doveano necessariamente influire nella amministrazione della giustizia, nello studio delle scienze giuridiche, nel progresso della giurisprudenza. Erano spariti da un secolo i grandi ingegni dei romani giureconsulti, e sebbene gl' imperatori procurassero di tenere vivo lo insegnamento del diritto, pure nello studio e nella pratica giudiziale, la confusione era sì grande che continue incertezze e contraddizioni rendeano mal sicure dallo arbitrio dei giudicanti le persone e le sostanze dei cittadini. Non potevasi in tanto decadimento di lettere e scienze risalire ai principî veri del dritto per risolvere le difficoltà insorgenti, non riusciva facile il rinvenire al bisogno le infinite costituzioni imperiali, isolate e disperse; e tornava impossibile il sapere con legale criterio cercare il vero ed il giusto fra le opposte sentenze dei sommi giureconsulti della età precedente, le cui opere innumerevoli erano la base dello insegnamento e della pratica giurisprudenza. Studiaronsi dapprima Teodosio e Valentiniano di rimediare alla incertezza del diritto in tanta confusione, prescrivendo che dovessero i giudici rispettare le sentenze scritte nelle opere di Papiniano, di Paolo, di Caio, di Ulpiano e di Modestino, se fossero conformi; altrimenti stessero alla maggioranza; tenessero preponderante lo avviso di Papi-

niano; e nel silenzio di lui scegliessero col loro criterio (1). Rimedio poco ragionevole, che facea dipendere sovente dal numero il giudizio e non dalla ragione, e che mostra quanto sia stata allora la confusione della giurisprudenza.

Oltreciò fu grande imprudenza il ridurre in modo generico indistinto ad autorità legittima le opinioni sovente piene di profonda dottrina e con severa logica condotte, ma non di rado eccessivamente sottili, o troppo legate alle idee pagane, da cui in quell'età procuravasi di svincolare; il diritto tanto che le costituzioni imperiali erano inferiori di molto per l'arte e per la dottrina alla giurisprudenza di quei sommi giureconsulti pagani, ma le idee di giustizia assoluta e di verace uguaglianza e di libertà personale, vi si trovavano meglio espresse e sancite per la grande influenza del cristianesimo.

Più salutare rimedio lo stesso Teodosio indi a poco arrecava a quel disordine, facendo riunire in un codice le costituzioni moltissime emanate da Costantino e dai successori non escluse quelle dell'apostata Giuliano; indi vi si aggiunsero in progresso di tempo le novelle costituzioni di Teodosio e di Valentiniano. Questa compilazione, eseguita sotto gli ordini dello imperatore da Antioco già console e prefetto del pretorio e da altri giureconsulti, divenne tosto il Codice più importante fin allora pubblicato e la legge universale dello impero. Fortunatamente a noi pervenne per la massima parte questo Codice, le cui lacune sonosi in parte supplite con iscoverte recenti di non poche costituzioni imperiali che ne faceano parte (2).

(1) Papiniani ec. *scripta universa firmamus;* ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat auctorum ec. Ubi pares, quod sequi debeat, eligat moderatio judicantis—Veggasi questa legge nel Cod. teodos. *de resp. prudent.* l. 3. Si consultino le due leggi di Costantino, sotto lo stesso titolo riprodotte, per cui gli scritti di Paolo sono confermati, e niegasi autorità ad altre opere legali. Ibid. l. 1 e 2.

(2) Dobbiamo al Gotofredo una pregevole edizione del Codice Teodosiano corredata di prolegomeni, di cronologia delle leggi, e di dotte e soddisfacenti annotazioni. Glossio nella biblioteca Ambrosiana di Mi-

Da questa collezione delle costituzioni dettate dai Cesari cristiani appare manifesto con quanta circospezione e lentezza veniasi riformando il pagano diritto dei Romani. La differenza delle condizioni personali e la disuguaglianza legale fra i liberi e i servi, i padri e i figliuoli, l'uomo e la donna, non veggonsi in quel codice nè distrutte, nè ravvicinate ai principî regolari della equità naturale ; ma con alquante parziali modificazioni sono conservate; ed il divorzio e perfino il concubinato sì difformi dalle idee cristiane leggonsi in quelle leggi tollerati; nè poteva sperarsi altrimenti in quella immensa catastrofe di lotte, di disordini, di invasioni per cui fu sì agitato ed infelice l'impero del secondo Teodosio.

Malgrado però i difetti e le lacune di questa compilazione intesa a raccogliere le leggi esistenti, non a fare di grandi novità o riforme, pure essa riusciva oltremodo grata alla società cristiana ed al senato romano che l'accolse con grandi applausi. Perocchè la società per la potenza dell'abitudine non era peranco sciolta del tutto dalla corruzione pagana, ma sentiva la forza irresistibile delle grandi idee rese popolari dal cristianesimo e che la spingeano al miglioramento, al progresso; per forma che la imperfezione di quella collezione non impediva i suoi utili effetti sopra una società che vi trovava le leggi più opportune alle sue tendenze, alle sue condizioni.

Non appartiene alla nostra storia il fare una esposizione delle fondamentali leggi criminali e civili in quei codici contenute; e solo è mestieri riferire le imperiali costituzioni che la Sicilia riguardano, e da cui possono argomentarsi le condizioni delle persone e della proprietà (1).

lano e Peyron nella biblioteca di Torino hanno trovato non poche costituzioni che per ingiuria dei tempi si erano perdute; ed altre ne rinvenne Carlo de Vesme; onde ai tempi nostri quel codice è più completo di quel che potè averne il Gotofredo.

(1) Non credo necessario far menzione di qualche altra costituzione concernente speciali obbietti di pubblica amministrazione alieni dal mio

Nessuna legge che riguardi la nostra Sicilia vien ricordata dagli storici, nè dagli eruditi riferita, nei primi tre secoli dello impero; e come la più antica ci si offre una legge di Costantino Magno diretta al Razionale delle tre provincie, che sono appunto Sicilia, Corsica e Sardegna secondo ne han dimostrato Gotofredo, Cuiacio e sulla loro scorta il nostro Di Giovanni (1).

Costantino volea torre gli abusi introdottisi nella esazione de' tributi e degli oneri annuali che su' fondi erano imposti, ed ordinava che ciascuno pagasse entro l'anno in ogni tempo, e dava facoltà di pagare in unico luogo e riunite le somme dovute per fondi siti in regioni diverse, affin di cessare il dispendio de' viaggi e trasporti ed evitare il pericolo del commesso o della caducità; prescrivendo all'uopo che il debitore, in caso di ingiusto rifiuto, facendone la protesta co' testimoni, sia liberato e l'esattore paghi il doppio al fisco. Indicava infine le norme per evitare le frodi nel ricevere in pagamento o pesare l'oro non coniato (2).

Giustiniano, o in suo nome Triboniano riproducendo questa legge di Costantino, vi aggiunse che se nell' in-

argomento. Infatti nel Cod. teod. l. 12 de cursu publico un ordine di Giuliano Augusto dato in Siracusa sul corso pubblico e sulle poste; e sotto lo stesso titolo un'epistola di Valentiniano e Valente al consolare di Sicilia e nella l. 33 de operibus publicis troviamo un'epistola di Arcadio ed Onorio al consolare di Sicilia per restaurarsi le opere pubbliche e nel titolo de Tyronibus una lettera di Onorio e Teodosio in cui si fa pur cenno degli onorati (*honoratis*) di Sicilia, sui quali può vedersi il commento del Gotofredo.

(1) V. Di Giovanni *Cod. diplom.* pag. 4, Gotofredo, nelle annotazioni ai titoli *de susceptoribus* e de *ponderatoribus*, e Cuiacio su' titoli corrispondenti del cod. giustinianeo.

(2) Questo imperiale ordine segna anco il modo materiale di eseguire esattamente il peso e la valutazione dell'oro; di che non occorre nulla riferire.

Riproduco soltanto le parole importanti pel mio argomento:

Imp. Constantinus A. ad Eufraxium rationalem trium provinciarum.

giusto rifiuto fosse concorsa la negligenza del giudice locale, doveva egli risponderne su' beni propri (1).

La risponsabilità del giudice negligente era anco più rigorosa degli usi odierni che al magistrato concedono la impunità e fan ricadere su' litiganti ogni dispendio e danno cagionato da sentenze contrarie a' fatti o alle leggi, e che per ordinario si emanano per difetto di studio e diligenza.

Queste disposizioni offrono qualche lume sull' ordinamento economico, sulla numismatica e sugli usi commerciali dell'oro non coniato, sulle multe, sullo spirito preveggente e giusto del gran Costantino; ma io dovrò farne cenno unicamente sotto l'aspetto giuridico, quantunque sembrino dirette a regolare la esazione di tributi e prestazioni su' fondi del fisco.

« Si quis solidos etc. (l. 1 del tit. 7 lib. 12). Pro multis etiam et « in diversis locis constitutis, liceat auri pondus inferre, ita ut pro « omnibus fundis securitas emissis cautionibus detur: ne separatim ab « unoquoque auro exacto, multis et assiduis incrementis provincialium « utilitas fatigetur. Hoc quoque addimus, ut unusquisque quod debet « intra anni metas, quo tempore voluerit, inferat, et per tabularium « apparitorem illatio cognoscatur: absque omni mora auro suscipien- « do, ne quis in aliena civitate sumptus faciat; vel, quod est gravius, « *legem commissi* frustratus *incurrat*: nam si solvere volens a su- « scipiente fuerit contemptus, *testibus* adhibitis, contestationem debe- « bit proponere, ut hoc probato, et ipse securitatem debitam, commissi « nexu liberatus, eam emolumentis accipiat et qui suscipere neglexe- « rit ejus ponderis quod debebatur, *duplum* fisci rationibus per vigo- « rem officii tui inferre cogatur. Dat. XIV Kalendas Augusti. Paulino « et Iuliano Coss. ».

Questa costituzione di Costantino è stata dal Di Giovanni riprodotta nel *Codex diplomaticus*, pag. 4 dipl. 3. Io la trovo però nel codice Teodosiano in due leggi divisa, che sono appunto la leg. 2, *de susceptoribus* lib. 12, t. 6 sopra trascritta e la leg. 1 *de ponderatoribus*, *ibid.* tit. 7. Nel codice di Giustiniano queste disposizioni veggo mutilate e ristrette nella l. 1 *de susceptor.* lib. 10, t. 70, e nella leg. 1 *de ponderat.*, tit. 71 ib. Ne' titoli stessi leggonsi altre imperiali costituzioni generali che regolano la esazione, e il peso dell'oro.

Le ultime parole sulla risponsabilità del giudice, che leggiamo nel codice giustinianeo, non si trovano nella legge riferita sopra e tratta dal cod. teod., poichè furono aggiunte da Triboniano.

(1) *Quod autem susceptores, iudice, cuius interest, negligente, violaverint, ex ipsius judicis facultatibus sarcietur.*

In difetto di accettazione del pagamento, vedesi consueto il diritto del debitore a farne la offerta reale con testimoni e protesta; e l'obbligo del creditore di rilasciarne quietanza o apoca.

Severa punizione agli esattori e freno agli abusi era la pena del doppio, e la prova del reato dovea risultare dagli atti di offerta e di ingiusto rifiuto.

Il concedere le facilitazioni a' debitori per evitare il commesso per mancato pagamento, mostra che i fondi concessi a' privati per una prestazione annuale erano regolati a somiglianza de' contratti che nei tempi seguenti ebbero nome di enfiteutici, e cadevano in commesso, cioè toglievansi al possessore e tornavano al fisco, quando non adempivasi al pagamento annuale.

Altra importante costituzione di Costantino troviamo nel codice Teodosiano; e sebbene vi abbia dato occasione un inconveniente per cui dalla Sardegna forse imploravasi il rimedio, pure la legge è di generale interesse, tanto che fu poi da Giustiniano pure adottata. Essa è diretta al razionale di Sicilia, Sardegna e Corsica e stabilisce che nelle divisioni o locazioni de' fondi rustici enfiteutici e patrimoniali, si lascino intere le famiglie de' servi presso ciascuno de' possessori, e non si dividano i membri di una stessa famiglia, nè si dieno a diversi possessori; anzi vuolsi che sieno riuniti, se fossero stati già disgiunti, e che se ne dia il cambio a chi debbe restituire alcun servo per questo motivo (1).

(1) Ecco questa legge secondo il codice Teodosiano lib. 2, tit. 25. *Communi dividundo*

Imp. Constantinus A. Gerulo rationali trium provinciarum.

« In Sardinia fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis, per diver-
« sos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisio-
« nes, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio
« permaneret. Quis enim ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores,
« a viris coniuges segregari? Igitur qui dissociata in jus diversum
« mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur. Ac si cui
« propter redintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per

Costantino volle per avventura porre un rimedio a quell'abuso frequente nelle locazioni o concessioni de' moltissimi fondi patrimoniali ed enfiteutici che erano di sua proprietà in ogni parte dello impero; ma essendo di generale interesse il torre quell'uso barbaro di smembrare le famiglie sia dimoranti nelle terre del principe od anco de' privati, fu savio consiglio dei compilatori del codice teodosiano il collocare questa legge fra quelle intese a regolare la divisione de' beni comuni, anzichè fra le norme segnate per l' amministrazione de' beni del fisco o del principe.

Giustiniano fè porre anch'egli sotto lo stesso titolo questa costituzione, togliendovi ciò che riguardava il tempo o l'occasione per cui fu stabilita, conservandone la parte essenziale di generale interesse, e spiegando anzi più chiaramente lo scopo e la estensione di quella legge mossa da cristiano sentimento di umanità verso i servi e i coloni (1).

Questa legge di Costantino ci prova l'antica esistenza delle convenzioni enfiteutiche. Oltre le prische concessioni delle terre che la romana repubblica possedea per conquiste o altrimenti in Italia e nelle provincie, e che formavano l'agro pubblico *(ager publicus)* tenuto da' patrizi e dato in affitto alla plebe, eranvi i fondi demaniali di vari municipi e repubbliche che davansi a' privati a

« cum qui eosdem susceperit, mancipia reddantur. Et invigilandum ne « per provinciam aliqua posthac querela super divisis mancipiorum af- « fectibus perseveret. Dat. III. Kalendas Maii. Proculo et Paulino « Conss. ».

(1) Nel codice di Giustiniano lib. 3, t. 38. *Communia utriusque jud.* leg. 11 troviamo riprodotta questa costituzione nelle sue parti essenziali, ma alquanto mutilata ed alterata, sì che giova riferirne il tenore:

« Possessionum divisiones ita fieri oportet, ut integra apud succes- « sorem unumquemque servorum vel colonorum adscriptitiae conditio- « nis, seu inquilinorum proximorum agnatio vel adfinitas permaneat. « Quis enim ferat liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris con- « iuges segregari? (Igitur), si qui (sic sociata) in jus diversum man- « cipia (vel colonos) distraxerint, in unum eadem redigere cogantur ».

conduzione perpetua sotto il peso di annuo pagamento *(vectigal)* per cui diceansi *vectigales agri,* contratto assai somigliante alla enfiteusi e che ne fu la origine più probabile. Simili concessioni furono fatte sotto gl'imperatori in tutte le regioni del vasto romano impero; poichè avendo i Cesari usurpato ogni sovrana potestà e insieme i beni dello stato e fattone un loro patrimonio (in parte addetto a taluni usi dello stato e nel resto a lor beneficio quasi privata e libera loro proprietà) l'accrebbero poi con le confische e con ogni maniera di abusi; per guisa che in Italia, in Sicilia e in tutte le numerose provincie loro soggette vi erano moltissimi beni patrimoniali del principe. Per trarne lucro maggiore e rianimare al possibile la coltivazione delle terre, per aumentare l'industria, e la popolazione sempre scemantisi per le pubbliche calamità, gl'imperatori concessero tali fondi in perpetuo per una prestazione annuale e con essi sovente i coloni o i servi addettivi alla coltura e probabilmente colla espressa condizione di farvi delle piantagioni, come il nome stesso dinota (εμφυτευσις, piantagione).

Tali terreni erano perciò distinti col nome di *fundi patrimoniales et emphyteuticarii;* sicchè quasi due secoli prima che Zenone abbia distinta come un contratto speciale la enfiteusi, essa era già comune nelle varie provincie dell'impero come in Sicilia, dove divenne per molti secoli e fino a' dì nostri anco fra privati, il modo più generale delle concessioni de' terreni.

Parlando di questa legge su' servi e coloni mi cadrebbe in acconcio di svolgere le storiche quistioni sulle varie condizioni delle persone in quell'età; ma siccome questa costituzione non riguarda particolarmente la Sicilia, io mi limito ad accennare che sotto i Cesari ed eziandio dopo la conversione di Costantino durarono per secoli le differenze nelle condizioni personali, di che abbiamo prove sufficienti negli scrittori contemporanei, nelle leggi imperiali e perfino nelle epistole pontificie ed in varie opere

ecclesiastiche, massime della età seguente. Dappertutto veggiamo che la servitù domestica continuava, che il popolo era diviso in liberi e servi; de' quali bensì la manomessione era agevolata per ogni modo.

Merita speciale ricordanza lo ingrandimento della popolazione agricola vivente in una condizione quasi nuova che teneva il mezzo tra la civile libertà e la domestica servitù. La coltura de' campi ne' tempi repubblicani affidata da' ricchi romani e da' nostri alle immense torme di servi duramente trattati e rivoltantisi con tremende reazioni, era in gran parte abbandonata sotto il governo imperiale per molte ragioni politiche ed economiche estranee al nostro argomento; ed in Sicilia come nelle altre provincie dell'impero, il privato interesse gradatamente venne introducendo l'uso di concedere i terreni a famiglie di agricoltori col peso di una prestazione annuale e con la espressa obbligazione di non potersene allontanare. Così sorgeva una libertà novella mista ad una specie diversa di servitù; perocchè sotto il nome di coloni, quelli di origine servile e gli altri d'ingenua condizione viventi a quel modo ne' campi, non erano servi nel senso antico, cioè proprietà mobiliare de' loro padroni, e destinati capricciosamente ad ogni uso o lavoro in città od in campagna; erano anzi liberi e indipendenti affatto dalla volontà dei proprietari del terreno. Astretti però a coltivare il campo loro concesso e ad abitarvi con la famiglia loro in perpetuo, per rendere più sicura la coltivazione e l'annua prestazione; erano annessi al fondo e da esso dipendenti, erano servi della gleba; non del padrone per così dire, ma del terreno suo erano servi, e lo erano in modo irrevocabile, non essendo ammessi a liberarsene ricomprando l'annuo canone, ovvero ottenendo la manomessione.

Molto si è disputato sulla origine di siffatta condizione media sotto il governo imperiale (1), giacchè taluno vi ha

(1) Del colonato scrissero Gotofredo sul titolo del cod. teod. *de fugit*

scorto il beneficio del cristianesimo, altri la imitazione delle costumanze germaniche, e chi un miglioramento della condizione servile, chi un decadimento dell'antica libera condizione per le calamità prodotte dal dispotismo e dalle guerre sterminatrici; ma cotali quistioni riguardano le provincie tutte dello immenso impero di Roma e di Costantinopoli, e non sono speciali per la nostra Sicilia. Conviene bensì notare che in Sicilia dopo la conquista romana e la venuta di molti ricchi patrizi resi proprietari d'immensi fondi, venne commessa alle innumerevoli famiglie di servi la custodia e la coltivazione; ma nell'età precedente vivea nell'isola una classe quasi media fra i liberi e i servi, destinata unicamente alla coltura de' campi; talchè quest'uso del colonato potè fra noi introdursi più agevolmente come una lieve modificazione di una vetusta patria consuetudine.

Il governo imperiale non creò in Sicilia nè altrove, ma sol riconobbe già esistenti le diverse condizioni di liberi, di coloni e di servi; e perciò troviamo moltissime costituzioni intese a regolarne gli scambievoli diritti e doveri; e per non dire de' servi, regolati dalle antiche leggi e da alquante più recenti che ne mitigarono il rigore od agevolarono la manomessione, aggiugniamo soltanto che per le persone e pe' beni dei coloni furono date molte norme e leggi dagl'imperatori, le quali trovansi raccolte ne' codici di Teodosio e di Giustiniano.

Pel diritto imperiale di che al presente ci occupiamo e per la condizione de' coloni, per consuetudine piuttosto che per legge introdotta, veggiamo i coloni addetti alla coltivazione de' campi, talchè non poteano allontanarsene, essendo perfino i loro nomi annotati in appositi libri, acciocchè potessero rivendicarsi e richiamarsi ove si fossero

colonis. Polgiesses de statu servorum vetere ac novo; e nel secolo nostro il Savigny una dotta apposita dissertazione, più tardi i francesi Michelet e Biot, il tedesco Zumpt, e infine Guizot Guerard e Girand; tutti con molta dottrina, ma con differenti opinioni sulle origini e le condizioni del colonato.

allontanati o da altri usurpati, quasi nel modo che vien praticato per gli animali addetti alla coltura; e da ciò appunto in quell'età e ne' seguenti tempi veggonsi distinti co' nomi di *agricolae*, o di *coloni adscriptitii*, o *censili*, o di *servi glebae inhaerentes*.

Costantino Magno volendo cristianamente conciliare gl'interessi della proprietà coi sentimenti di umanità e non potendo abolire senza grave disordine quella dura condizione, rimediavane gli abusi per la costituzione sopra rapportata impedendo le divisioni de' membri di una stessa famiglia. Così sotto il cristianesimo, divenuto religione dello Stato e del popolo, durava la differente condizione de' liberi e servi, come nel mondo pagano e cresceva la classe media ed agricola, libera dalla domestica servitù, ma annessa al terreno, e quasi serva della gleba.

Una legge di Costanzo imperatore, diretta a Calepio Razionale delle tre provincie nell'anno 340, prevedeva il caso che un fondo stesso a varie persone venisse concesso, per equivoci non difficili in tanta turbazione di cose, in quella immensità di patrimoni, di sudditi e di nazioni soggette; e fra tutti dava la preferenza al più antico (1).

È questa una legge speciale che non altera la regola del romano diritto, per la quale fra due donatari o compratori si preferisce il possessore e non già il primo acquirente, salve talune eccezioni (2).

Trovo egualmente nel codice teodosiano una costituzione particolare per la nostra Sicilia (emanata l'anno 357) degli imperatori Costanzo e Costante e di Giuliano Cesare, e per la quale gli appelli dalla Sicilia prodotti doveano ri-

(1) *Imp. Costantius A. Callepio rationali trium provinciarum.* Donatarum rerum dominium his tradatur, quos anteriores tempus imperialis donationis ostenderit. Dat. IV. Non. Febr. Naisso Acyndino et Proculo Cons. Trovasi nel *Cod. Diplom.* pag. 5, nè fu da Giustiniano riprodotta nella sua compilazione ma v. Cod. Giust. l. II, t. 70, l. 5.

(2) V. la leg. 15, Cod. *de rei vindicat.* lib. 3, 32, e le note e citazioni di Gotofredo e degli altri.

ceversi del Prefetto del pretorio, invece dal Prefetto della città (1).

Dee su questa legge riflettersi che la nostra Sicilia era sotto l'impero a tale servaggio condotta, che perfino nelle cause private doveano i gravami portarsi in lontane regioni innanzi Magistrati e Corti straniere.

E ciò era una conseguenza del governo imperiale che non attribuiva ai presidi delle provincie il supremo potere di che investivali il popolo sovrano ai tempi repubblicani (2); e rendeali in quella vece soggetti ad un ordine superiore di magistrati innanzi a cui potevasi reclamare dai giudizi del proconsole o correttore o di altri primi magistrati di Sicilia o di altre provincie. Di queste appellalazioni al prefetto della città abbiamo speciali notizie anco precedenti all'età di Costantino; perocchè il siracusano Vopisco che descrisse il brevissimo memorabile regno di Tacito e vi aggiunse la biografia del suo fratello e successore Floriano, adduce infine alcune prove della pubblica allegrezza per le ottime istituzioni allora poste o rimesse in vigore, per le quali lusingavansi i Romani di riacquistarsi l'antico splendore e di questi appelli fa menzione. Infatti in due epistole dal senato romano dirette l'una alla Curia Cartaginese, l'altra ad Antronio, leggiamo che gli appelli doveansi recare al Prefetto di città, di che il senato mostravasi contentissimo; talchè sembra essersi per avventura quella giurisdizione nel tempo precedente o ritolta o modificata; e da quel buon principe restituita in

(1) *Imp. Constantius et Constans A. A. et Iulianus Caesar ad Taurum P. F. P.*

De Sardinia, *Sicilia,* Campania, Calabria, Brutiis et Piceno, Aemilia Venetia et ceteris, interpositas appellationes laudabilis sublimitas tua more solemni debebit audire, competenti appellatione terminandas. Nec vero ulla poterit esse confusio. Praefectus enim Urbis, nostra responsione conventus, praedictis cognitionibus temperandum sibi esse cognovit. Dat. Sirmio, Constantio A. IX. et Iuliano II Caesare Cons.

Troviamo questa legge nel Cod. Theod. lib. II, t. 30, l. 27, *de appellationibus,* e manca nel cod. giust. perchè allora non era più in uso.

(2) Ciò pure ho notato di sopra, pag. 73.

modo permanente; per guisa che il senato gioiva di vedere ritornata al prefetto di città quella luminosa potestà, per cui da tutti i magistrati e da tutte le provincie a lui ricorrevasi per ottenere la revisione dei giudizi (1).

Da questa notizia possiamo trarre che nell'impero si era ordinato il sistema giudiziale, conservando la giurisdizione dei presidi, sottoposta però ad un riesame od appello innanzi al Prefetto di Roma; che erasi poscia a lui tolta questa prerogativa per dispotismo imperiale, e che gli fu dal buono imperatore restituita con ampia e suprema giurisdizione, e che probabilmente fu sempre conservata; onde innanzi al Prefetto di città doveano recarsi gli appelli che i nostri produceano contro le sentenze dei loro presidi. Questa durata di tale competenza viene attestata dalla costituzione sopra riferita dei figli di Costantino che è di molti anni posteriore al regno di Tacito e Floriano; e per la quale viene attribuita quella superiore cognizione al prefetto del pretorio. Ora i Cesari per questa novità non toglievano, a quel che pare, ogni giurisdizione al prefetto di città, ma quelle cognizioni solamente cui tale costituzione si riferiva; onde l'imperatore dice di averlo avvertito per astenersi da siffatte cause (*praedictis cognitionibus*), non da tutte. Anzi veggiamo nell'età seguente gli appelli della Campania, giusta il testimonio di Cassiodoro e quelli di Sicilia, secondo ne dice Simmaco, ricevuti ancora dal prefetto di città; il che prova essere stata que-

(1) Ecco le parole del senato dirette intorno a ciò alla curia di Cartagine: Omnis provocatio praefecti Urbis erit; quae tamen a proconsulibus et ab ordinariis judicibus emerserit, in quo quidem ec. Indi il Vopisco riporta le private epistole (privatae epistolae hae fuerunt) ed in quella ad Antronio, il Senato mostra la dignità e la potenza che gli era stata restituita, quasi tornassero i tempi dell'antica repubblica. Nos faciamus imperatores, nos nuncupemus Augustos. Fac igitur ut convalescas curiae interfuturus antiquae. Nos recepimus jus proconsulare; *redierunt ad praefectum urbis appellationes* omnium potestatum et omnium dignitatum.
Hist. August. Script. Lugd. Batav. 1671, t. 2, pag. 629. Flav. Vopisc. Syracus. in vita *Florian. Imperat.*

sta legge una eccezione speciale per alcune materie, altrimenti dee credersi che non fu messa in esecuzione o fu rivocata (1); giacchè abbiamo nelle *Epistole* di Simmaco a noi pervenute in gran numero, una lettera scritta verso l'anno 380 mentre era prefetto di Roma *praefectus urbis;* e manifesta il suo dispiacere per una ingiusta sentenza in Sicilia emessa e ch'egli dovea correggere per l'appello ch'erasene a lui fatto (2).

Farò infine speciale ricordo di una legge di Costanzo e Giuliano (3) per la quale i fondi patrimoniali ed enfiteutici si dichiarano esenti dai pesi straordinari. Qui basta cennare che le concessioni perpetue dei fondi patrimoniali (qui detti pure enfiteutici, prima eziandio che l'enfiteusi si avesse nome e carattere di speciale contratto) erano soggette al canone e non gravate degli oneri e delle straordinarie imposte che gli abusi del dispotismo imperiale ordinavano, estorquendo in tutti i modi il denaro e le sostanze dei pacifici agricoltori; e cotale esenzione fu privilegio delle siciliane regioni (4) e delle africane

(1) Veggasi la testimonianza di Cassiodoro e Simmaco nelle note di Gotofredo su questa legge al luogo sopra indicato; e dipl. 9 e 18 in Di Giov. op. cit.

(2) Questa epistola comincia così: Quo animo acceperim Siciliense negotium *vulneratum* (cioè la causa male decisa), facile conjectas qui me noveris in alienis quoque, judicatorum iniquitate morderi. Poi si dice: Referendi haec sola Praefecto Urbis ratio fuit, non ut receptarum appellationum poenam Siciliae rector exsolveret, sed ut iniuriam suam sacri auditoris cognitor vindicarit. Symmac. lib. 2, epist. 30. Di Giov. dipl. 18 ne ha riferito il tenore.

(3) *Imp. Costantius A. et Iulianus Caesar ad Taurum P. F. P.* Exemplo Africae debent fundi patrimoniales et emphyteutici per Italiam constituti, ab extraordinariis omnibus excusari. Non enim per Italiam tantum sed etiam per Urbicarias regiones *et Siciliam, patrimonialium et emphyteuticorum fundorum* vires servandas esse *perspeximus*. PP. Rom. VII hal. Mart. Eusebio et Hypatio Coss.

Manca nel codice di Giustiniano questa costituzione che leggesi nel Teodos. ed è la leg. 9 *de extraordinar.* lib. II, t. 16.

(4) Era stata questa immunità concessa all'Africa da Costantino (l. 1, Cod. Theod. *de Extraord. sive Sordid.*); e da lui poscia estesa all'Italia, (C. Theod. ibid. l. 2); onde i successori nell'impero l'estesero alla Sicilia.

ed italiche; non un provvedimento comune per tutti i possessori perpetui delle terre patrimoniali enfiteutiche; nè trovasi diretto ai *Rationales rei privatae* che il patrimonio del principe amministravano in tutti i paesi al suo scettro ubbidienti; ma sì al prefetto del pretorio, anzi neppure stendesi alla Corsica e Sardegna che aveano altronde comuni condizioni, e sotto unica gestione veniano amministrate.

Il Codice Teodosiano, da cui ho ricavate le leggi finora indicate, pubblicato in oriente, (a. 438) del pari venne in occidente accolto e posto in osservanza; giacchè Valentiniano imperatore di occidente era genero e ligio a Teodosio ed avea cura di adottarne il codice e le posteriori novelle, affinchè i due imperi in unica religione credenti, fossero da unica legge governati (1). Tale osservanza è provata per molte e sicure memorie note pur troppo che mi astengo dal riferire; e dee quindi tenersi per indubitato che la Sicilia altresì fu per esso regolata, tanto che molti tennero quel codice la sola legge scritta imperante fra noi nei secoli posteriori a preferenza degli altri codici; talchè fino ai dì nostri si è disputato innanzi i Tribunali se il codice teodosiano sia stato sempre in vigore nell'isola nostra anco dopo la promulgazione del giustinianeo la cui pratica vuolsi essere stata di poca o di nessuna durata; della quale controversia ragioneremo più innanzi. Ci basta per ora l'avere dimostrato che il romano diritto imperiale contenuto nel codice di Teodosio fin dalla sua promulgazione fu legge imperante in Sicilia come nelle altre nazioni dello impero occidentale; le quali vivendo

(1) Son queste le sue espressioni nella Nov. 13 in fine. Ut siculi uterque orbis individuis ordinationibus regitur, *iisdem quoque legibus* temperetur.

Sulla osservanza del Codice Teodosiano nell'occidente raccolse le storiche prove sui monumenti delle leggi e degli scrittori antichi il Gotofredo nel 4° cap. dei suoi *Prolegomena ad Cod. Theod.*, e sulla scorta di lui il Giannone, *Storia civil*, lib. 2, c. 7, e gli altri storici posteriori lo hanno attestato.

sotto la stessa religione, rette da conformi ordini giudiziali, politici e municipali, prive di ogni potestà legislativa, riceveano le nuove leggi e questa compilazione, come il codice più conveniente alle loro sociali condizioni, quantunque non potesse soddisfare i bisogni della società grandemente mutata in quei tempi, e che esigeva molte e gravi riforme nella legislazione.

CAPITOLO TERZO.

Leggi in Sicilia sotto il dominio dei Goti.

La osservanza del romano diritto contenuto nel codice di Teodosio, nelle sue Novelle e nelle varie anteriori opere di diritto non cessava fra noi, quando le invasioni vandaliche per breve spazio e poscia per quasi mezzo secolo la dominazione de' Goti, toglievano al greco impero la bella isola (1). Imperocchè se Genserico re de' Vandali, fondatore di un possente regno nelle regioni africane, sottomise in Sicilia molte città, e con ripetute correrie vi commise grandi devastazioni, è certo nondimeno che la intera e tranquilla signoria non potè conseguirne, e che i Siciliani molestati e non dominati rimasero colle leggi e consuetudini che allora li reggeano, nè alcuna memoria

(1) Per queste invasioni successive abbiamo molte memorie e cronache; ma le più copiose fonti sono le storie di Procopio *de bello vandalico, e de bello gothico* e Iornandes *de rebus geth*, gli altri raccolti dal Muratori, ed inoltre i suoi *Annali* d'Italia. V. Di Blasi vol. 9, cap. 10 e 11, Balbo e tutti gli storici che scrivono delle dominazioni dei Barbari in Italia ed in Sicilia.

Speciali e gravi lavori moderni in Italia, in Germania ed altrove si sono fatti. Citiamo soltanto la *Storia d'Italia* di C. Troya che pur lungamente tratta de' Goti; evvi una dotta monografia di Sartorius *Essai sur l'état civil et politique des peuples de l'Italie sous le gouvernement des Goths*.

Sono anche pregevoli i capitoli di Gibbon, di Giannone, di Cantù sul dominio de' Goti in Italia.

Per la legislazione però attingo dalla vera e ricca fonte originale sul dominio Gotico; cioè dall'opera di Cassiodoro che ha per titolo *Variarum* ed è divisa in dodici libri. I primi cinque contengono le epistole dirette da Teodorico a' principi ed a' vari magistrati. I due seguenti ci conservano le formole de' decreti di nomina alle varie dignità civili e militari. Nell'ottavo e nono si leggono l'epistole di Atalarico e il suo editto; nel decimo l'epistole di Amalasunta; nell'undecimo quelle di Teodato e di Vitige re goti; nell'ultimo l'epistole del senatore prefetto del pretorio. Io mi sono servito della edizione di Venezia del 1729.

ci attesta che esse sieno state alterate. Quando poi dopo alquanti anni Odoacre capo di molte barbare genti diverse acquistava l'Italia e da nuove invasioni difendeala, a lui per patto cedeano i Vandali la Sicilia.

Gli storici più esatti ci assicurano che egli annullando per le sue conquiste l'impero occidentale ed occupandone molte provincie, non elevossi alla dignità imperiale, anzi dimostrò ogni maniera di rispetto all'impero, non pubblicò alcuna legge, lasciò in pieno vigore gli usi e gli uffici romani tanto economici che giudiciari, nè alcuna importante novità ricordasi del suo dominio, tranne l'avere distribuito il terzo delle italiche terre alle barbare genti che sotto il suo comando aveano fatta la conquista. Or come Odoacre in Italia avea conservate le istituzioni e leggi imperiali, è ben naturale che fra noi nulla innovasse, pago del suo dominio, per forma che i nostri mutarono di signoria, non di leggi, religione e costumi.

Una prova speciale per la Sicilia possiamo ritrarre da due diplomi rinvenuti e publlicati dal Marini (1) ed accennati dal Savigny per provare la durata del regime municipale romano in Italia sotto i Barbari.

Vedesi in quei documenti che Odoacre avea fatto una donazione a Pierio di alcuni immobili siti in Sicilia per un atto solenne trascritto ne' registri; del quale si dà copia dopo verificatane l'autenticità, e con tali solenni certificati un procuratore recasi in Siracusa a prenderne il legale possesso.

Qui l'atto si trascrive su i registri, il *decemprimus* assiste alla tradizione de' fondi; il domani tutti vengono innanzi la curia, scrivesi ne' registri il certificato della tradizione eseguita e se ne dà copia legale.

Da questi minuti particolari scorgesi apertamente che

(1) Erano brani di unico documento e furono rinvenuti dal Marini, ed esistono tuttavia l'uno in Napoli, l'altro in Vienna, sono dell'anno 489, e se ne giova il Savigny nella sua *Storia del diritto romano nel medio evo* cap. 5 § 106, pag. 227 ediz. Parigi 1839.

le municipali e le giudiziarie istituzioni romane furono conservate da' Barbari, non meno che le forme solenni degli atti.

Breve spazio durava questa dominazione in Italia e nell'isola nostra; poichè Teodorico re degli Ostrogoti e fedele sostenitore dell'imperatore Zenone, guidando a torme numerose le sue genti a cercare in Italia una patria novella, una stabile sede, vinceva Odoacre rapidamente, e tosto l'Italia intera fu a lui soggetta e la Sicilia per opera di Cassiodoro riconobbe volentieri il suo dominio.

Usando ogni apparente rispetto a' Cesari di Bisanzio, Teodorico fondava in fatto un regno indipendente, che oltre l'Italia e la Sicilia, comprendeva varie belle e grandi provincie dell'impero occidentale; e onorato e temuto dai vicini principi, da Ravenna, ove pose la sua reggia, governò con gran senno ed energia le varie genti che gli ubbidivano, e per lui l'Italia e la Sicilia godettero lunga pace. Le nostre e le italiche condizioni politiche e civili, giudiziali ed economiche non furono distrutte; perocchè sì per rispetto della Corte imperiale e per ammirazione del nome romano e delle sapienti romane istituzioni (1), come per la sua moderazione politica e pei savi consigli dell'illustre suo segretario Cassiodoro lasciò Teodorico a' popoli l'uso di loro leggi e costumanze e la pratica di loro religione; onorò i vescovi, la Chiesa Cattolica lasciò libera, comunque egli co' suoi Goti fosse Ariano. È certo ch'egli in Italia distribuiva alle sue genti un terzo delle terre conquistate secondo l'uso de' Barbari; ma non è probabile che ciò pure abbia praticato in Sicilia, dove non

(1) Ne abbiamo prove numerose in molte epistole scritte da Cassiodoro in nome di Teodorico e in varie occasioni. Ne citerò alcuni luoghi: « Delectamur *jure romano* vivere, quos armis cupimus vindicare »: leggiamo in Cassiodoro. Ed altrove: « *iura veterum* ad nostram cupi« mus reverentiam custodiri »: e in altro luogo: « Velle nostrum an« tiquorum principum est voluntas »; ed inoltre: « Nunc sufficiens laus « est conscientiae, *veterum decreta* servare ». Ved. Cassiod. Variar. lib. 3, c. 43, lib. 4, c. 22, lib. 10, c. 7, lib. 11, c. 8, ec.

molti Goti abitavano. Peraltro egli senza far guerra ne ottenne il dominio, e dovette verosimilmente contentarsi di trarre dalle nostre regioni, come altrove, i tributi enormi che ne ricavavano i romani imperatori. La giustizia volle bene amministrata, le romane leggi osservate; i più sacri doveri annunziò a tutti i magistrati; e sono a noi pervenute le formole o decreti di nomina che dirigeansi nelle elezioni e che mostrano lo zelo del re pel pubblico bene, il suo rispetto per le romane leggi; quantunque lo stile declamatorio mostri una esagerazione, o più presto le ottime mire di Cassiodoro che le scriveva in nome del re.

Teodorico volle eziandio formare una legge comune ai Goti ed a' Romani (1) sotto il qual nome comprendeansi i nostri e gli altri popoli che erano stati prima soggetti al romano impero. Quella legge, finora conservatasi sotto il nome di *editto di Teodorico*, lascia pe' casi

(1) Ciò vedesi apertamente sin dal principio di quell'Editto:
« Querelae ad nos plurimae pervenerunt; intra provincias nonnullos « legum praecepta calcare. Et quamvis nullus iniuste factum possit sub « legum auctoritate defendere; nos tamen cogitantes generalitatis quie« tem et ante oculos habentes illa quae possunt saepe contingere, pro « huiusmodi casibus terminandis, praesentia jussimus edicta pendere, ut « salva juris publici reverentia, et legibus omnibus cunctorum devo« tione servandis, quae Barbari Romanique sequi debeant super expres« sis articulis, edictis praesentibus evidenter cognoscant ».

Cassiodoro in vari luoghi accenna pure che l'editto era legge comune a' Goti ed a' Romani. Variar lib. 3° 13, 7° 3, 8° 3, ec.

Così a riferirne un sol tratto, veggiamo che secondo la legge stessa volea Teodorico che venissero giudicate le contestazioni surte nel Sannio tra Goti e Romani.

Leggesi infatti in Cassiod. lib. 3, ep. 13, pag. 42, una lettera di quel re ad un senatore, per la quale lo spedisce nel Sannio per finire talune controversie e gli dice: Intra itaque provinciam Samnii. Si quod negotium Romano cum Gothis est, aut Gotho emerserit aliquod cum Romanis, legum consideratione definies, nec permittimus in discreto jure vivere quos uno voto volumus vendicare.

E nella prefazione all'editto pubblicato dal Canciani, vien confermata cotale tolleranza di leggi anteriori, e la comune regola dell'editto pe' Goti e pe' Romani.

Ciò pure ha provato il Savigny nella *Storia del dir. rom.* c. 11, § 61 pag. 104 il Balbo c. 7 e seg., il Troya, ec.

non previsti a' Goti la pratica delle patrie usanze, a' nostri l'uso del romano diritto; e contiene molte lodi delle romane leggi, e vi arreca alquante modificazioni particolari.

Cotale editto contenente 154 articoli, fu seguito da altri 12 articoli sanciti da Atalarico alla morte dell'avo; e che furono inviati al senato di Roma per farne la lettura e l'affissione *(sollenni more propone)*, e spediti a tutti i giudici delle provincie per farne per trenta giorni la pubblicazione ne' luoghi *(conventus)* dove rendeasi ragione (1).

I dodici articoli dell'editto di Atalarico formano parte integrale delle gotiche leggi, delle quali rimase in pieno vigore quel che non venne da essi riformato; il che fu dichiarato dal re stesso sul fine dello editto (2) e nella epistola al senato di Roma (3).

Nè fu pensiero di Atalarico di rendere distinta la legge pe' Goti e pe' Romani; anzi seguendo l'esempio dell'avo e i consigli di Cassiodoro, egli annunziava a' popoli fin dall'inizio del suo regno che unica legge governava i Goti e i Romani (4).

(1) Cassiodoro ci ha conservato quei dodici articoli e le due epistole ora indicate dirette al senato ed a' giudici delle provincie. Leggansi nel primo volume di sue opere. (Venezia 1729) lib. 9, *Variarum* c. 18, 19 e 20 pag. 140 e seg.

(2) « Sed ne pauca tangentes, reliqua credamur noluisse servari, « *omnia Edicta tam nostra, quam domni avi nostri* quae sunt ve- « nerabili deliberatione firmata et usualia jura publica, sub omni cen- « semus districtionis robore custodiri », e poi conchiude: « Legum usua- « lis regula et praeceptorum nostrorum probitas ubique servetur ».

Presso Cassiod. lib. 9, n. 18, pag. 141.

(3) « Necessaria quaedam romanae quieti edictali programmate duo- « decim capitibus sicut jus civile legitur institutum, in aevum servan- « da conscripsimus: quae custodita residuum jus non debilitare sed « potius corroborare videantur ».

Presso Cassiod. Epist. 10, lib. 9, pag. 141.

(4) Cassiodoro ci ha tramandato la epistola di Atalarico diretta a' Romani sul principio del suo governo.

(Populo Romano Athalaricus rex).

Dopo le lodi di Teodorico, promette di rendere giustizia ed usare

La legge gotica può considerarsi come una riunione di speziali sanzioni credute allora necessarie per definire talune giuridiche difficoltà e per maggiore tutela dell'ordine. E poichè imperava in queste regioni, come nell'italiche soggette al gotico dominio, non è estraneo al nostro argomento il farne una rapida indicazione.

Le persone vi appaiono ancora in condizioni distinte all'uso pagano, col nome d'ingenui o liberi, di servi e coloni addetti a' fondi; ma lentamente vi si veggono introdotte alcune mitigazioni della servitù secondo le idee cristiane.

La condizione de' coloni era similea quella de' servi, perchè tenuti a star sotto il dominio, o nelle terre del padrone, come appare da molti articoli; e financo la vendita di entrambi era permessa.

Così vengono regolate le quistioni sulla proprietà del parto dell'ancella al modo romano con talune differenze, sempre però riguardando i servi quali animali o proprietà mobiliare; mentre d'altro canto è ammesso l'asilo nelle chiese pe' servi ed è vietato a' padroni di trarneli a viva forza per vendicarsene; anzi questi sono stretti a riceverne un cambio di egual pregio, ove loro venga offerto (1) ed anco il fisco dovea contentarsi del prezzo (2). La patria potestà viene mitigandosi; e come i genitori non possono astringersi a dare altrui in matrimonio la figlia (3)

clemenza; poi aggiugne: Gothis Romanisque apud nos jus esse commune, nec aliud inter vos esse divisum, nisi quod illi labores bellicos pro communi utilitate subeunt, vos autem civitatis Romanae habitatio quieta multiplicat.

Cassiodor. Variar, lib. 8, ep. 3, pag. 117.

(1) « Si servus cuiuslibet nationis ad quamlibet Ecclesiam confuge-« rit, statim, domino veniam promittente, reddatur.

« Si hoc facere forte noluerint, aliud mancipium ejusdem meriti do-« mino dare cogantur » § 70.

(2) « Si quis in causa publiçi debiti eius substantiam sine mora « contradat ec. Quod nisi fecerit, quanti interest utilitati publicae, co-« gatur exsolvere » § 93.

(3) « Invitus pater filiam suam in matrimonium nulli dare compel-« litur » § 93.

così loro è soltanto permesso di locare le opere de' figliuoli, ma non di darli in pegno. Vendendoli per caso di bisogno, ciò non distrugge la loro ingenua condizione (1). Il matrimonio viene ristretto da legittimi vincoli che ne assicurino la stabilità e i diritti; giacchè da un canto si dichiaravano legali le nozze e legittimi i figli sol quando sieno adempiute le forme, § 36, e d'altro canto è vietato il ripudio e solo è permesso lo scioglimento del matrimonio ne' casi dalla legge indicate (2) e il coninge che l'ottiene acquista i lucri nuziali.

Le forme dei testamenti, le presunzioni contro le falsità e contro le violenze a' testatori usate (3), § 33, regolavansi secondo il diritto stabilito dalle imperiali costituzioni con poco divario.

Anco per le successioni legittime in difetto de' figli e nipoti che a tutti veniano preferiti, erano chiamati i più stretti congiunti, e così avviavansi le nostre e le italiche genti alle ultime riforme che poi Giustiniano dovea compiere ordinando la successione su la presunzione di affetto conforme a' vincoli del sangue (4).

Quanto alle garentie per la proprietà, nulla d'importante vi è previsto, se ne togliamo pochissime regole, come l'obbligo imposto della pubblicità per le donazioni d'immobili che voleansi fatte per iscritto innanzi a tre curiali

(1) « Parentes qui cogente necessitate filios suos alimentorum gra« tia vendiderint, ingenuitati eorum non praejudicant. Homo enim li« ber pretio nullo aestimatur » § 94.

« Nec pro pignore filii a parentibus alicui dari possunt ec. » § 95.

(2) « Nisi probatis causis quas leges comprehendunt, omisso re« pudio. Causae istae debent esse divortii ». Pel marito « si homicida, « maleficus ec. ». Per la moglie « si adulteram, si maleficam vel etiam « quam vulgus appellat aggagulam in judicio potuerit adprobare » § 54.

« Nubendi vero vel non nubendi licentiam pro constitutis veteribus « sortiatur ».

(3) « Faciendorum testamentorum omnibus quos testari leges per« mittunt, damus late licentiam » § 28.

(4) « Qui inter agnatos aut cognatos gradu vel titulo proximus in« venitur » § 23.

o magistrati, dando notizia della tradizione a' vicini o pure agli altri magistrati locali (1) § 3. La preferenza fra due compratori della cosa stessa davasi a chi n' avea già la tradizione (2). Ogni azione pubblica o privata su' beni dovea cessare per lo scorrimento di trent'anni, tranne il beneficio della minore età (3) secondo le leggi preesistenti.

Quanto a' delitti e alle pene trovansi alquante speziali sanzioni intese a porre un freno alle violenze pubbliche contro le persone e i beni, effetto ordinario della invasione di barbare genti; ed inculcavasi al giudice l'adempimento dei propri doveri sotto pena di morte, se per danaro si fosse indotto a condannare a morte un innocente (4); chè se l'ingiusta sentenza ledeva la proprietà o i civili diritti, il giudice dovea pagare alla parte lesa il quadruplo del danaro ricevuto (5).

Per le concussioni nelle provincie o per le esazioni eccedenti il legittimo diritto, la pena del quadruplo venia pure inflitta (6), anco a peso degli eredi. Sancivasi il diritto innocuo della difesa legittima contro l' aggressore delle persone e dei beni, contro chiunque a forza volesse con torme di gente occupare l'altrui (7) § 6.

(1) Pe' mobili « sola traditione largientis sit perfecta donatio ». Pei fondi, tutte le sollennità, e l' atto che resti presso l' archivio municipale. « Scriptura munificentiae etiam testium subscriptionibus roborata « gestis municipalibus allegetur ec. » § 51.

Era la insinua nella banca de' giurati durata in Sicilia per secoli fino al nuovo codice.

(2) « Cui traditum fuisse claruerit » § 138.

(3) « Qui per 30 annos quamlibet rem jugiter possidere fuerit ad« probatus, neque publico neque privato nomine patiatur aliquam pe« nitus quaestionem ». Pei pupilli poi: « Privilegia antiquis vel novel« lis legibus concessa, serventur ec. » § 12.

(4) « Priore loco statuimus ut si index acceperit pecuniam, quate« nus adversum caput innocens contra leges et juris pubblici cauta iu« dicaret, capite puniatur ».

(5) « Si contra statum aut fortunas cuiuslibet, in quadruplum quod « venalitatis studio accepit, exsolvat illi profuturum ec. ».

(6) « Si defunctus fuerit, ab heredibus haec poena poscatur ».

(7) « Non habetur homicida; quia defensor propriae salutis videtur « in nullo peccasse » § 15.

Diversa è sempre la punizione secondo la condizione del reo; perocchè in quell'età e fino ai dì nostri si è voluto estendere il privilegio della ingenuità o nobiltà dei natali sino alla diminuzione della pena dovuta al reato. Nè il cristianesimo avea potuto spegnere l'uso inumano della domestica servitù, per cui l'uomo coi figli suoi era legalmente soggetto all'altrui dominio, di condizione perpetuamente infelice, e tenuto sovente a paro degli animali. Mi fa orrore il vedere nello Editto la uccisione del servo considerata più presto come una lesione della proprietà altrui, anzichè un pubblico delitto, un omicidio; chè al padrone è data facoltà di eligere l'azione civile per ottenere due mancipî o servi in luogo dello estinto, rimettendo così a suo talento l'azione criminale per la punizione (1); onde, salvato l'interesse materiale dell'avido padrone, rimaneva impunita la uccisione dell'uomo che avea la sventura di vivere nella condizione servile. Per la corruzione dell'altrui ancella, lo ingenuo dovea due serve di ugual pregio consegnare (huius meriti duo mancipia) al padrone; o se nol potesse, verrebbe punito di battiture § 64.

Per vari reati trovansi sancite le pene stesse delle romane leggi, come per lo adulterio, per vari casi di falsità e per involamento di servi, sebbene in alcune parti differiscano le gotiche sanzioni (2). Sono curiose le leggi di Atalarico che puniscono la bigamia (3) e che il commercio illecito della donna col coniugato puniscono dannandola, se ingenua, a servire la moglie di lui; se ancella, a soffrire la pena che la padrona volesse imporle (4). Spe-

(1) Si alienus servus ab aliquo, vel rusticus occidatur, *in potestate* habet dominus eius *aut criminaliter* de obnoxii sui morte agere et homicidam capitaliter accusare; aut de damno certe amissi mancipii civiliter actionem proponere, ita ut pro uno servo occiso duos tales recipiat § 152.

(2) Vedi fra gli altri articoli dello Editto i § 38, 40, 41 ec.

(3) Nam aut libido est, et recte perfrui non sinitur; aut cupiditas et iure nuditate damnatur § 8.

(4) Matronali subiaceat ultioni; ut illam patiatur judicem ec. § 9.

ciali pene infligeansi per le violenze usate contro le persone; e le sanzioni diverse contro i ratti e gli stupri violenti ci additano la frequenza di tali reati. Di morte punivasi il rapitore violento, e parimenti la donna, se volentieri con lui fosse andata; e l'esilio infligeasi ai parenti della rapita che non chiedeano la punizione (1). Lo stupro violento era di morte punito, se il reo era privo di beni o di ineguale condizione; chè s'egli era pure ingenuo e poteva sposare la donna, dovea farle una nuziale largizione della quinta parte dei suoi beni e sottraeasi alla pena; anzi per una più strana confusione di idee ammetteasi tale compenso anco a favore dell'uomo non celibe, astrigendolo a dare alla donna offesa la terza parte del suo patrimonio (2). Il servo era a morte dannato, al vivicomburio, anco se giacea con la vedova consenziente, e la vedova stessa era punita come rea di adulterio (3). A cessare le violenze che forse allora si praticavano per mezzo dei servi stretti da iniqui padroni a divenire sgherri o scherani, minacciavasi pena di morte al servo che spontanee commetteva le violenze; chè se d'ordine del padrone le avesse praticato, costui venia punito (4).

Pene particolari garentivano la proprietà; l'abigeato espiavasi col quadruplo del valore a pro del danneggiato; e se era di grande interesse, aggiugneasi al risarcimento una severissima punizione § 56-8 (5). L'incendio era capitale delitto pei servi o coloni, espiato col vivicómburio: ma

(1) Raptorem jubemus extingui. — Si consenserit rapta raptori, pariter occidatur § 17.

(2) Qui ingenuam virginem per vim corruperit, si idoneo patrimonio gratulatur et est genere nobilis, eandem accipere cogatur uxorem ec. Pel coniugato voleasi quel compenso ut illa quae per eum jacturam pudoris incurrit, honestum possit invenire coniugium § 59.

(3) Etiamsi cum volente et adquiescente vidua hoc crimen admiserit, flammis ultricibus exuratur; illa quoque adulterii poena damnanda quae non erubuit servili subiacere libidini § 61.

(4) Domino ad violentiae paenam retento § 77.

(5) Severissime puniatur. Per piccoli furti di tal genere diceasi: tanquam furtum sub quadrupli poena solvatur § 57.

l'ingenuo punivasi d'esilio e fustigazione, ed anzi n'andava esente ove potesse i danni risarcire (1).

La rimozione de' termini nei campi era punita di morte nei servi; ma se il padrone l'avesse fatta eseguire, egli era inoltre punito colla confisca del terzo di sue sostanze § 104.

Estremo rigore veggiamo adoprato per conservare l'ordine pubblico e il rispetto per la religione; ma ripugna alla ragione ed ai lumi odierni il vedere tanta severità contro reati meramente religiosi, nati da false credenze o da superstizioni. Punivansi di morte gl'indovini e quanti fossero sorpresi nei sacrifizi pagani; e agli accusati di malie irrogavasi la confisca generale; e secondo la loro condizione erano essi dannati a morte o a perpetuo esiglio § 108 (2). Pei reati di sedizione o tumulto militare o popolare, allora (come sempre) minacciavasi lo estremo supplizio, e Teodorico ordinava il vivicomburio § 107 (3), e per eccezione rigorosa, eziandio la generale confisca § 113 (4). Pei reati comuni non avea luogo la confisca, ove il condannato avesse figli o congiunti fino al terzo grado. Legge degna di più alta civiltà, e che fa grande onore al barbaro che la dettava § 112 (5). Chiuderò questi cenni ricordando una legge magnanima di Teodorico, che mostrava lo zelo dell'ordine congiunto a pura morale e all'esecra-

(1) Pel servo si dice: *incendio concrematur*. Per lo ingenuo: Pro poena talis facti cogatur exsolvere; aut si hoc sustinere pro tenuitate nequiverit; fustibus caesus perpetui exilii relegatione plectatur § 97.

(2) Si quis pagano ritu sacrificare fuerit deprehensus, arioli etiam atque umbrarii si reperti fuerint, sub iusta aestimatione convicti, capite puniantur; malarum artium conscii, id est malefici, nudati rebus omnibus quas habere possunt, honesti perpetuo damnantur exilio, humiliores capite puniendi sunt § 108.

(3) Qui auctor seditionis in populo vel in exercitu fuerit, incendio concremetur.

(4) Excepta causa majestatis in qua omnium damnatorum bona, nec ad filios si habeant, sed ad solum fiscum, secundum legum cauta, necesse est pervenire.

(5) Damnatorum ex quibuslibet criminibus bona filiis primum ac parentibus vel propinquis usque ad tertium gradum proficiant; quod si eos non habuerint, fisco omnia solvantur.

zione dei delatori; prescrivendo che ove fosse sfornito di prove il fatto denunziato, il calunniatore perisse tra le fiamme (1).

Or tutte queste sanzioni penali differiscono sommamente dagli altri codici barbari del medio evo. La pena è diversa pel libero e pel servo; ma è unica pei Goti e Romani; e l'omicidio vi è punito di pena afflittiva senza ammettersi per privilegio il Goto omicida a soddisfare ed espiare il delitto con una multa pecuniaria e con un risarcimento dato agli offesi od ai parenti; mentre in tutti i Codici compilati dai barbari troviamo sempre differenti le pene e costanti nella ragion penale i privilegi dei conquistatori; di che avremo occasione di ragionare quando esporremo le novità in Sicilia introdotte per la conquista normanna.

Quanto al rito giudiziale l'Editto segnava poche norme speziali e insufficienti alla istruzione delle prove ed alla cognizione delle cause; e basta il cennare che inibivasi sotto pena di nullità il decidere senza che le parti fossero presenti o debitamente citate per tre volte e per editto § 5 e 145 (2); che il giudice dovea scrivere la sentenza e vegliarne la esecuzione § 6; talchè non adempiendo il debitore fra due mesi, autorizzavasi la vendita giudiziale dei beni. Inibivasi al potente romano o barbaro ingerirsi nelle altrui controversie e il divenire cessionario di azioni anco non litigiose, e ciò sotto pena di perdita di ragioni pel cedente, e per l'altro sotto la multa della metà del prezzo della cosa § 43, 44 e 122 (3). Autorizzati

(1) Is qui quasi *sub specie utilitatis publicae*, ut sic necessarie faciat, delator existit, *quem tamen nos execrari omnino profitemur*, quamvis vel vera dicens, legibus prohibeatur audiri; tamen si ea quae ad aures publicas detulerit, inter acta constitutus non potuerit adprobare, flammis debet absumi § 35.

(2) Sententia non praesentibus partibus dicta, nullius momenti sit; nisi adversus eum prolata doceatur, qui tertio conventus et edictis solemniter inclamatus, adesse contempserit. Veggansi nell'art. 145 le prove della contumacia ostinata che autorizzava a dar la sentenza.

(3) *Medietatem pretii rei* aestimatae fisco cogatur inferre

erano gli appelli § 55; sotto pena di sacrilegio non poteasi citare in giudizio nelle domeniche o feste pasquali § 154. Nelle istruzioni faceasi la tortura dei servi § 100-2 e distinguevansi i casi di tortura del servo proprio od altrui, e la tortura eziandio permetteasi del servo che per frode erasi manomesso, onde sottrarvelo.

Son degne di nota le leggi che impongono il giudicare secondo gli atti e la legge; il che esclude ogni arbitrio § 7; e che vietano ogni detenzione di un ingenuo, od ogni accusa od anco la privata custodia, senza un ordine del magistrato competente. Così garentivasi la libertà e sicurezza del cittadino, punendo nel capo come reo di violenza, chi vi contravvenisse § 8 (1).

Il giudice era della nazione dei litiganti, o da ciascuna sceglieansi se fra Goti e Romani si litigasse.

Savigny ha dimostrato sull'autorità di Cassiodoro, che fra due Goti giudicava un giudice di lor nazione, come fra Romani (cioè anche fra' nostri cui pure quel nome generico comprendeva) il proprio magistrato decideva od il *comes;* che litigandosi fra goti e romani, il *comes* dei Goti era chiamato a prenderne cognizione, portando seco però un giurista romano; sicchè il tribunale era misto (2).

Infine è utile il rilevare che il goto legislatore non ammise il sistema strano delle prove giudiziali usate da tutti i barbari del medio evo, che definivano per mezzo di duelli le dubbie contestazioni, pratica ignota ai Romani ed ai nostri e che perciò non ebbe alcuna influenza nella Sicilia, mentre era sì volgare in tutte le settentrionali regioni e nelle italiche poscia invase da altri barbari; ma fra noi fu introdotta soltanto dopo la espulsione dei Musulmani.

(1) Sine competentis iudicis praecepto nullus ingenuorum sustineat detentionis injuriam etc. § 8.
Si quis autem aliquid eorum admiserit, ad violentiae poenam quae capitalis est, se non dubitet esse rapiendum § 9.

(2) Veggasi Savigny c. 5, § 104, pag. 223. Ivi è confutato il Sartorius che scrisse una diversa opinione.

È chiaro da questo prospetto delle gotiche leggi che la società nostra non poteva sol da esse regolarsi, non trovandovi norme sufficienti pel civile e criminale diritto, o pei riti giudiziali. Era pertanto una necessità insieme ed una lodevole tolleranza di Teodorico il lasciare l'uso libero del dritto romano ch'egli modificava in alcune parti speziali per maggiore tutela dell'ordine o per renderlo più opportuno alle novelle condizioni delle genti gotiche e romane (1). E se quella tolleranza attestata da antiche memorie e provata dagli editti stessi, ebbe luogo nelle italiche provincie soggette al dominio gotico, con maggiore ragione fra noi dovette stabilirsi; perocchè la dominazione gotica in Sicilia ebbe un carattere più mite e una minore influenza. Infatti i Goti non vennero nell'isola a torme numerose, come trasferivansi in Italia a piantarvi una stabile dimora, quasi in patria novella; nè qui furono spediti grandi eserciti per la conquista, nè per conservare il dominio nè poi per difendersi dalle armi imperiali. È certo anzi che la Sicilia, come sopra è indicato, si sottomise alla potestà di Teodorico per le insinuazioni di Cassiodoro, il quale già elevato ai primi onori da Odoacre, alla costui caduta fece ogni opera per indurre le meridionali provincie italiche da lui governate, la Lucania e i Bruzî, a sottomettersi senza alcuna resistenza al vincitore, e a ciò pure indusse la Sicilia; e di ciò gli fu grato Teodorico, e con lodi reiterate e con fatti, elevandolo alle più sublimi dignità del suo regno (2).

(1) Gibbon nella *storia della Decadenza e rovina dell'impero romano*, t. 3, c. 39, fa grandi elogi del regno Gotico e di questa tolleranza parla espressamente; e Giannone nella *storia civile del regno di Napoli* e quanti hanno poscia scritto sul Gotico dominio sono concordi; ma io non mi dilungo dal sistema di indicare soltanto le fonti originali da cui attingo le prove sicure dei fatti che il diritto e la nostra Sicilia riguardano.

(2) Teodorico se ne mostra grato quando gli conferisce dopo altri onori la dignità di patrizio.

Son degne di nota le parole relative all'inizio del dominio: Siculorum suspicantium mentes ab obstinatione praecipiti deviasti, culpam

Nè grandi presidi qui furono mantenuti per conservare quel dominio sì pacificamente acquistato; talchè al giugnere di Belisario colla flotta imperiale sulle nostre spiagge tosto si arresero Catania, Siracusa e tutte le nostre città, tranne Panormo che volea resistere, perchè eranvi i Goti presidiari; in numero sì piccolo però, ch'essi al dire di Procopio, fidavano solo nelle mura della città (1); onde avvenne che non appena il bizantino ebbe avvicinate le sue navi alla città, nella quale il porto inoltravasi, e fatti salire i suoi militi sulle antenne che sorpassavano l'altezza delle case e delle mura e saettata per breve spazio la città, quelli si arresero immantinente, e tutta Sicilia tornò all'obbedienza del greco impero (2).

Tale mancanza di forze gotiche nell'isola vien confermata ad altro proposito da Procopio, nel riferire la legazione di Pelagio per ottenere da Totila perdono e condizioni umane di resa a' Romani da lui strettamente assediati. Totila mostrasi sdegnato de' popoli infidi al regno gotico, e dice in prova che i Siciliani, avendo nei secoli precedenti goduta grande prosperità, ricchezza e gloria, chiesero da Teodorico che non tenesse nell' isola

removens illis, nobis necessitatem subtrahens ultionis. Egit salubris persuasio quod vehemens poterat evitare districtio. Cassiod. lib. 1, c. 3. Di Giov. dipl. 34, pag. 75. Pei Siciliani poi dicesi: Novimus enim testante Tullio, Siculorum naturam quam sit facilis ad querelas, ut solita consuetudine possint judices etiam de suspicionibus accusare. Cass. loc. cit.

Il luogo di Cicerone in cui parlasi dello spirito contenzioso dei Siciliani e cui allude Teodorico è nel Bruto, *de claris oratoribus* c. 12, in cui è scritto:

Itaque ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis, res privatae longo intervallo judiciis repeterentur, tum primum, *quod esset acuta illa gens et controversa natura,* artem et praecepta Siculos, Coracem et Tisiam, composuisse.

(1) Procopio scrittore contemporaneo narra questi fatti nel lib. 1, c. 5. *Moenibus confisi* Gothi praesidiarii (et vere locus munitus erat) Belisario permittere se noluerunt ec.

(2) Dice Procopio: Ex eo tempore Siciliam universam vectigalem habuit imperator, loc. cit., presso Muratori *Ital. Rer. Scriptores* vol. 1, ediz. di Milano 1723.

grandi presidi (1); ch'essi di ciò poscia abusando a morte de' re Goti, all'apparire de' nemici si dierono volentieri, sicchè meritavano odio ed aspra vendetta (2). Per questi fatti è chiaro che la Sicilia obbediva a' Goti, ma non era da essi invasa, nè per numerose famiglie gotiche nè per militari presidî; mentre l'Italia e spezialmente Ravenna e le vicine provincie furono occupate da quei Barbari. Laonde può a ragione conchiudersi che se Teodorico rispettava nell'invasa Italia le romane istituzioni e leggi, dovette assai più volentieri lasciarne intera la osservanza nell'isola, che al suo dominio soggetta, non mutò per nulla le sue civili condizioni, come non vide le sue terre occupate da una barbara nazione conquistatrice; e che la sola mutazione avvenuta per la legislazione fu appunto la promulgazione delle sanzioni sopra cennate dell'Editto, che in gran parte attinte dal romano diritto, modificavano appena in alcuni punti la ragion civile e criminale da' nostri e da' romani osservata.

Così Teodorico avea fondato un vasto regno e governava in modo mirabile per quell'età, sebbene abbia per sospetti oscurata alquanto negli ultimi anni la sua gloria con la prigionia di papa Giovanni e con la morte di Boezio e di Simmaco; talchè per siffatte cagioni e per l'origine straniera e barbara e per l'eresia Ariana che professavano, i Goti non furono molto cari alle nostre e alle italiche genti; ma gli storici di quell'età e i poeti levarono a cielo le virtù e la gloria di Teodorico, é i dotti fino a' dì nostri hanno stimato quasi concordemente il

(1) Insulae frequens Gothorum praesidium imponere nollet ne ipsorum libertati felicitatique officeret. Procop. lib. 3, c. 16.

(2) Nullo pacto veniam dabunt. Ibid. Procopio narra che il messo a tale discorso abbia risposto: Se pe' Siciliani che pur guerra non ti fecero giammai, ardi di odio implacabile (nusquam tibi adversatos implacabile odium ec.), che puossi sperare pe' Romani che ti combattono? ec.

suo regno come un'epoca gloriosa per quei tempi di barbarie, di dispotismo e di miseria.

Uguale o maggiore rispetto per le romane leggi dimostrò la colta Amalasunta, figlia di Teodorico, che governava a nome del figlio Atalarico avuto dal visigoto Autarico premorto; anzi voleva essa educare alle lettere e con solida istruzione il giovinetto re e condurre la sua gente alle romane usanze e alla colta vita degl'Italiani; di che abbiamo il testimonio delle cronache di quel secolo, e del seguente; e le prove ne veggiamo nelle opere di Cassiodoro. In queste trovo perfino la sollecitudine de' re Goti per promuovere gli studi; ed una epistola di Atalarico leggiamo, nella quale raccomanda al senato romano di soddisfare a' professori per l'insegnamento stabiliti lo stipendio, ed accenna l'esistenza della scuola *di diritto* che era al certo di leggi romane; nè altre allora se ne insegnavano (1).

Cotali novità irritarono i Goti che a lei tolsero il figliuolo, il quale in loro balìa rotto a' vizi venne tosto a morte, e Amalasunta non potendo come donna regnare, volle al trono e sposò suo cugino Teodato, bene istruito, ma avaro e inetto al governo. Costui ne' popoli destò ogni malcontento e ingrato fè porre a morte la virtuosa Amalasunta per sospetto che ella volesse recarsi in Bisanzio per torgli il regno; e questa iniqua atrocità del goto porse a Giustiniano il bel destro di muovergli guerra, e riacquistarne i regni già tolti all'impero.

Così dovea cessare quella gotica dominazione la quale fra noi conservava le romane istituzioni municipali e giu-

(1) Qua de re, patres conscripti, hanc vobis curam, hanc auctoritatem propitia divinitate largimur, ut successor scholae liberalium litterarum, tam grammaticus quam orator, nec non et *juris expositor*, commoda sui decessoris ab eis quorum interest sine aliqua immutatione percipiat.
Cassiod. lib. 9, ep. 21.

diziali, e le leggi onde le genti nostre erano governate, arrecandovi solamente le poche e particolari modificazioni di che ho fatto cenno e che riguardavano le provincie tutte del regno ostrogoto; le quali erano con nome generico appellate de' *Romani*, perchè i barbari conquistatori non vedeano altro fra tante genti italiche e sicole, se non che i sudditi dell'impero romano, cui essi Goti guerrieri si erano mescolati; e perciò dappertutto troviamo indicati i popoli in quell'età col nome di Goti o Barbari e di Romani che tutti comprendeva.

È ora nostro debito aggiungere le speziali memorie della gotica dominazione, che son pervenute a' dì nostri, e che hanno rapporto alle leggi od agli ordini giudiziali. A non dire della dignità di patrizio conferita a Cassiodoro per aver saputo prevenire ogni tumulto in Sicilia, di che ci è conservata da quel grande italiano la regia epistola pocanzi da me cennata, riferirò un documento per noi importante, la formola di elezione de' *comites* di Siracusa cui davasi potestà e giurisdizione estesa (1). Ivi sono

(1) ***Formula comitivae Syracusanae civitatis a Theodorico Gothorum rege concessae.***

Regalis est providentiae tales judicum personas eligere ut ad comitatum necessitatem non habeant veniendi, quos in longinquis regionibus contingerit immorari. Nullum enim tale negotium est, quod Siculi itineris tantas puti possint expensas, dum commodius sit caussam perdere, quam aliquid per talia dispendia conquisisse. Non enim querelas de Sicilia volumus venire, sed laudes; quia gravatur apud nos actio praesulis, si eam tam longinqui potuerint accusare petitores. Falsus enim dolor esse non creditur, ubi tanti laboris taedia subeuntur. Et ideo majori cura tractanda sunt; unde invidia plus timetur. Proinde per indictionem illam comitivam Syracusanae civitatis, propitia divinitate, concedimus, ut omnia sic agere nitaris quemadmodum nos tibi praestitisse cognoscis. De proximis vota causantium sustinemus: inde autem ultro requirimus, unde ad nos difficile venire posse sentimus. Habes quae te decorare debeant; si tu tamen ibi conscientia defecatus adveneris. Militum tibi numerus nostris servit expensis. Redderis inter arma geniatus, processio tua provinctualis ornatus est.

Exercitu uteris pacato, nec pericula belli subis, et armorum pompa

indicati in modo veramente degno di un gran re i doveri de' magistrati e veggonsi le cure di quel governo di barbari per la retta e pronta amministrazione della giustizia.

Troviamo pure nelle opere di Cassiodoro una epistola regia diretta da Teodorico ad Adila senatore e *comite* in Siracusa. Da essa ricavasi che la chiesa di Milano possedeva alquanti beni in Sicilia, e che ne' fondi erano le popolazioni di coltivatori o coloni che formavano quasi parte di quelle possessioni.

Viene infatti ordinato ad Adila di porre sotto la debita sua protezione i predii e gli *uomini* della chiesa milanese in Sicilia *(praediis vel hominibus illius ecclesiae)* senza detrimento delle ragioni altrui, anzi con esplicito ordine di rendere esatta giustizia sia a suo favore, sia contro quella chiesa e senza alcun privilegio.

Teodorico stesso per altra epistola ordinava di ripararsi le mura della città di Catania, scrivendone a quei magistrati e cittadini; *Honoratis possessoribus, defensoribus et curialibus Catanensis civitatis.*

Vedesi da questo indirizzo la continuazione delle preesistenti istituzioni municipali e giudiziali e delle varie condizioni nell'isola nostra sotto il dominio de' Goti; cioè la curia e i *defensores civitatis* ch'erano insieme autorità veglianti all'amministrazione della città, e giudici locali per le lievi contestazioni. I *possessores* erano al certo i liberi cittadini, godenti la piena capacità civile e politica, che formavano un ordine distinto da' servi, da' coloni, dagli addetti alle proprietà territoriali.

decoraris. Verum inter haec civilem cogita disciplinam. Non permittas milites esse possessoribus insolentes. Annonas suas sub moderatione percipiant: caussis non misceantur extraneis. Pro securitate se omnium cognoscat electum, qui se gloriatur habere armatum. Privilegia dignitatis tuae nec volumus minui, nec jubemus excedi. Sufficiat tibi tantum gerere, quantum decessores tuos constiterit rationabiliter effecisse.

Cassiod. *Variarum* lib. 6, form. 22.

Cessato appena di vivere il grande Teodorico, dirigeasi a nome del giovine successore una regia lettera a tutti i *possessori e difensori della città Siracusana* (1) per la quale si concedeano varie esenzioni e promettеasi benignità, generosità e giustizia; ed anco più di quanto l'ottimo Teodorico avea praticato in beneficio de' Siciliani.

A queste promesse ben corrisposero gli effetti di quel governo barbaro, ma leale e generoso; perocchè essendosi fatte alquante indebite esazioni per conto regio, ne fu ordinata immantinente la restituzione; e per vari abusi introdottisi nell'amministrazione della giustizia fu prescritto il conveniente rimedio.

È di alta importanza per la nostra storia giuridica questo documento che leggiamo in Cassiodoro, ed è appunto una lettera a Gildia *comite* di Siracusa. Ivi è dichiarato che al fisco non ispettano le successioni se non che nel difetto di qualsiasi erede testamentario o legittimo (2). Si

(1) Ad universos possessores et defensores Syracusanac civitatis.

(2) Questa regia epistola ci vien conservata da Cassiodoro, lib. 9, dalla cui opera l'attinse il Di Giovanni e la riprodusse nel cod. diplom. a pag. 85.

Ne riferirò le cose più importanti, omettendo quanto vi è prescritto contro gli abusi nella riscossione di diritti per le citazioni. Provincialium (è l'inizio di quella provvida disposizione) Siculorum nobis est suggestione declaratum quaedam a tua potestate fieri, unde eorum fortunae videantur affligi.

Quorundam etiam substantias mortuorum, sine aliqua discretione justitiae, fisci nomine caduci te perhibent titulo vendicare: cum tibi hoc tantum de peregrinis videatur esse commissum, quibus nullus heres aut testamentarius aut legitimus invenitur.

Edicta vero gloriosissimi domni avi nostri vel universa praecepta quae ad Siciliam pro commonendis universorum moribus destinavit, sub tanta volumus obedientia custodiri, ut sacrilegii reus habeatur, quisquis helluinis moribus excitatus munimen tentaverit irrumpere jussionum. Duorum negotia Romanorum, etiam his invitis ad tuum diceris vocare judicium: quae si cognoscis facta, ulterius non praesumas, ne dum vis iudicium incompetenter quaerere, reatum potius videaris invenire. Memor enim prius debes esse edicti, qui inter alios mavis a te sequenda constitui. Alioqui tota tibi decernendi auctoritas tollitur, si a te illa regula minime custoditur. Ordinariis iudicibus administrationum sua-

ordina poi la fedele osservanza degli editti di Teodorico, e se ne inculca la obbedienza sì rigorosa da doversi tenere come reo di *sacrilegio* chi s'attentasse di infrangerli. Poscia prescrivesi che le controversie civili fra due romani (il che si riferisce apertamente a' nostri, di cui trattavasi in quella epistola, e che per altro sotto quel nome erano compresi per distinguerli da' Goti) non dovessero decidersi dal *comes*, ma sì dal giudice ordinario e siciliano che erane competente. Il che ne conferma la esistenza di magistrati locali aventi una ristretta giurisdizione, e da cui probabilmente poteasi appellare al *comes* surrogato agli antichi pretori, consolari e correttori, ma con differente potestà: per guisa che i Goti non doveano delle contestazioni civili fra le romane genti ingerirsi, dove fossero giudici locali che quel diritto potessero applicare; anzi vi si dice a chiare note che i Romani poteano liberamente occuparsi di controversie legali, essendo precipua cura de' Goti difendere colle armi i diritti e conservare la pubblica sicurezza.

Togliamo occasione da questa regia epistola riguardante la Sicilia, per porre in chiaro questa novità gotica negli ordini giudiziali. Non possiamo giudicare, nè per congettura ragionevole, nè per alcuna testimonianza di antichi scrittori, essersi ordinati in modo differente i giudizi in Sicilia ed in Italia sotto il governo de' Goti; anzi osserviamo che unico era il sistema per tutte le provincie italiche, unica la denominazione di *Romani* che distingueva da Goti o Barbari i popoli tutti già soggetti al romano impero e poscia divenuti sudditi del gotico regno; talchè puossi a buon diritto supporre che lume scambievole possano apprestarsi i monumenti che ci furono trasmessi sia

rum potestas illibata servetur. Cognitores suos legitima turba comitetur. Observationum illarum non mordearis invidia. Gothorum laus est civilitas custodita. Tota ad vos fama confluit, si vobis rarus litigator observet. Vos armis iura defendite. Romanos sinite legum pace litigare.

che riguardino le italiane genti ovvero le nostre. Cassiodoro ci ha trasmesso per buona ventura la formola di elezione del *comes* dei Goti, nella quale sono chiaramente indicate le autorità giudiziali che doveano fra Goti e fra Romani giudicare (1).

Ivi è detto che il *comes* dovrà decidere *secondo gli editti gotici le liti fra due Goti*; e che debba insieme adibire un *prudente* o giureconsulto romano, ove fra il goto ed il romano si agiti la controversia. Segue da ciò che il giudice goto decider dovea sempre ove alcun goto fosse parte nel litigio, e che a' romani cioè a' nostri e a tutti i sudditi non barbari, davasi la garentia dell' intervento di un giureconsulto di lor nazione, che esaminasse col goto giudice la quistione.

Una somma giustizia però e moderazione ammiriamo nel prescriversi che fra due romani debba un lor cittadino giudicare, senza che il goto vi prenda ingerenza.

Ciò ne spiega i rimproveri diretti da Atalarico a Gildia comite di Siracusa, che volea giudicare fra due romani e loro malgrado il che era un reato, perchè il giudice non era competente *(incompetenter)*.

(1) È di molto interesse questo documento e l'offriamo al lettore:
Formula comitivae Gothorum.
Cum Deo juvante sciamus Gothos vobiscum habitare permixtos, ne qua inter consortes ut assolet indisciplinatio nasceretur, necessarium duximus, illum sublimem virum, bonis nobis moribus hactenus comprobatum ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra inter duos Gothos litem debet amputare: si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente romano, certamen possit aequabili ratione discingere. Inter duos autem romanos Romani audiant, quos per provincias dirigimus, cognitores; ut unicuique sua iura serventur et sub diversitate iudicum una iustitia complectatur universos. Poi seguono gli avvertimenti pacifici e prudenti a' Romani diretti ed a' Goti. Itaque destinato a nobis iudici vos convenit obedire, ut quidquid pro conservandis legibus censuerit, modis omnibus impleatis; quatenus et nostro imperio et vestrae utilitati satisfecisse videamini.
Cassiod. Variar. lib. 7, ep. 3, pag. 104.

Ravvicinando così le memorie che ci restano, riguardanti o la Sicilia o tutti i gotici dominii, parmi si scorga evidente la semplicità e la prudenza degli ordini giudiziali posti da' Goti tanto in Italia che in Sicilia.

Una era la legge, diversi erano i giudici; ciascuno era sempre giudicato da un giudice di sua nazione; formandosi, per così dire, un tribunale misto, allorchè fra goti e romani si litigasse. Esistevano in ogni terra o città giudici speciali col nome di *cognitores o di ordinarii judices* che definivano le lievi controversie insorgenti fra cittadini, per le quali non doveasi ingerire il *comes* goto tranne se le parti invece di invocare i propri magistrati, sommettessero spontaneamente al suo giudizio la contesa; al che allude il rimprovero sopra rammentato, diretto al comite che fra due romani giudicava senza il loro consenso, *etiam his invitis*. Superiore a tutti i giudici locali era il *comes* di Siracusa, avente piena giurisdizione sull' isola intera; giacchè veniva eletto per risparmiare a' Siciliani l'incommodo e le spese di un lungo viaggio per recarsi innanzi al re od a' magistrati supremi della capitale. Ciò ne indica apertamente che il *comes* di Siracusa tenea le veci del preside, cioè del magistrato superiore che con vario titolo vedemmo stabilito in quella principale nostra città sotto il governo imperiale romano.

Le cose finora discorse, ricavate dalle storie contemporanee e da documenti tutti di quell'età, ci provano che il regno de' Goti non offendeva la romana civiltà, conservava il romano diritto, soltanto modificato per le peculiari e poche sanzioni contenute negli Editti.

A me sembra potersi da ciò conchiudere che il gotico dominio in Italia sia stato a ragione lodato da molti storici, e vituperato da altri per le virtù e pe' vizi di quei re, per la moderazione e per gli eccessi, per la riverenza apparente e non sempre reale verso le istituzioni romane; onde tutto considerato, i migliori e moderni italiani storici fanno grandi elogi di quel regno.

Ma per la Sicilia dovettero essere piccolissimi gl'inconvenienti, e sommi i vantaggi di una lunga pace e di quel dominio barbaro che conservava fra noi le utili istituzioni e leggi romane, aggiungendovi le sanzioni sopra additate che miravano a porre contro vari disordini un rimedio credute a' tempi più convenienti.

E' certo debbesi serbare grata memoria di un governo che tanto zelo mostrava pel buon reggimento de' popoli, e per quanto in quelle condizioni potevasi, mantenne ne' giusti limiti i più alti magistrati dell'isola, ne frenò gli abusi, fè restituire a' privati quanto si era esatto per tributi non legittimi; lasciò liberamente i Siciliani definire le loro controversie con giudici di lor nazione senza l'intervento de' Goti; e per non dirne più oltre, anzichè distruggere, fece restaurare e conservò nelle nostre città, come in Italia, gli antichi edifizi, che pure erano gloriosi monumenti dell'antica nostra grandezza.

CAPITOLO QUARTO.

Legislazione di Giustiniano introdotta in Sicilia e durata fino alla invasione de' Musulmani.

La Sicilia fu invasa da Belisario a nome di Giustiniano come poc'anzi accennai (1) e tornando dopo tanti anni allo impero, cessava fra noi del tutto il gotico dominio (a. 535), prolungatosi per alquanti anni in Italia con orribili vicende di guerra; mentre qui soltanto vi ebbe una scorreria e le depredazioni di Totila, senza alcuna conquista nè influenza. Venuti quindi e tranquillamente rimasti i nostri sotto il dominio bizantino, ricevettero da Costantinopoli le nuove leggi imperiali e i codici di Giustiniano allora compilati e divenuti legge universale dell'impero.

È superfluo il narrare che Giustiniano (2) di cui la fama è sì grande e pel quale sì differenti giudizii dagli

(1) Belisario era già venuto in Siracusa, bene accolto da' Goti, procedendo alla conquista dell'Africa occupata dai Vandali; e poichè costoro teneano pure in Sicilia la città di Lilibeo (cui Genserico non volle cedere a' Goti, essendo una stazione vicina e comoda per gli Africani) pretendea Belisario riunirla al greco impero come dipendente dall'Africa già conquistata. Amalasunta però chiese ed ottenne da Giustiniano che a lei rimanesse, sì perchè aveva essa il dominio della intera Sicilia, che per l'amichevole accoglienza e gli aiuti con cui avea giovato a Belisario in quella guerra.

Veggonsi narrati questi fatti da Procopio *de bello vandal. et gothico*; il Di Giovanni ne ha estratto alcuni brani, formandone i diplomi 45 e seg. nell'op. cit.

(2) Sarebbe mestieri di un lunghissimo catalogo, se volessi qui accennare le opere degli storici, eruditi e giureconsulti che narrano le origini delle collezioni giustinianee e i pregi e i difetti ne accennano: Precipua fonte storica sono le opere di Procopio, che elogiò Giustiniano sempre, e poi negli Anecdota ne infamò la memoria. Chi voglia notizie distinte delle compilazioni di Giustiniano potrà consultare oltre gli storici dal Gibbon al Cantù, le infinite storie particolari del romano diritto, Gravina, Terrasson, Gottofredo, Hoffman, Einec, Haubold, Hugo, Giraud, Ortolan, Mackeldey ec.

antichi e dai moderni fino a' dì nostri son profferiti, diessi ogni premura per porre un rimedio efficace alla confusione della giurisprudenza, scemata alquanto ma non cessata per le compilazioni sopra cennate delle costituzioni de' Cesari pagani e de' cristiani fino a Teodosio. All'immenso lavoro furonò adoprati i più distinti giureconsulti di quell'età che nella sua reggia chiamò, e primo fra essi Triboniano, del quale pure somma lode e grandi vituperi sono a noi giunti. Fecesi dapprima una collezione delle imperiali costituzioni che sotto il nome di *codex justinianeus*, in dodici libri divisa, fu promulgata (a. 529); e che per ingiuria de' tempi, a noi non pervenne. Giustiniano volle poi togliere la somma confusione nascente dallo immenso numero delle opere de' giureconsulti antichi o recenti, nelle quali leggeansi di continuo discordi sentenze sopra le quistioni giuridiche, al che indarno erasi tentato di riparare con la strana legge *delle citazioni* pocanzi da me ricordata (1). Con un ordine somigliante in parte allo *editto perpetuo*, fu eseguita sopra ogni argomento di diritto pubblico e privato, in cinquanta libri, la compilazione delle più importanti teoriche contenute ne' commentari, nelle monografie, nelle opere giuridiche di vario genere e di numero grandissimo.

Questa riunione di brani monchi, isolati e sovente alterati per renderli uniformi, attinti da molte opere, ebbe nome di *Digesta* per l'ordine datovi, e di *Pandectae* (da πανδεχομαι) perchè tutto vi era compreso. Pria che fosse promulgata questa ampia compilazione, fu scritto d'ordine di Giustiniano un compendio elementare del romano diritto sotto il titolo d'*Institutiones* (pubblicato in nov. a. 533). Indi sul fine dell'anno 533 fu promulgata la intera collezione con due solenni costituzioni di Giustiniano che ne ordinavano la osservanza in tutto l'impero e l'insegnamento nelle scuole di Roma, di Costantinopoli e di Berito (2).

(1) Vedi sopra nel capitolo secondo tal legge di Valentiniano.
(2) Nel corpus juris, nel proemio delle Istituzioni, come nella pre-

Dopo un anno volle Giustiniano riformato il codice delle costituzioni imperiali, aggiungendovi le molte da lui promulgate e le riforme fatte fino a quel tempo; onde (a. 534) pubblicò il *codex repetitae praelectionis*, che è quello appunto a noi pervenuto, essendosi abolito il precedente (1); ed in progresso di tempo furono anco emanate le *novelle* costituzioni del medesimo imperatore che sono pure a noi giunte.

Or tutte queste costituzioni posteriori (Νεαραι διαταξεις, *Novellae constitutiones*) non furono probabilmente raccolte in un sol codice, finchè visse Giustiniano; ma quelle scritte in greco, cioè il maggior numero, vennero riunite presto in una collezione, seguita appena la morte di quel principe, ed altre raccolte ne furono fatte più tardi; sicchè le collezioni a noi pervenute appaionò alquanto diverse nelle varie edizioni sì per l'ordine che pel numero delle novelle.

Giuliano, dotto giureconsulto di Costantinopoli e contemporaneo di Giustiniano, fece intorno all'anno 570 un sunto in latino che diè fuori col nome di *Epitome Novellarum;* indi apparve una versione latina delle novelle, ch'ebbe nome di Vulgata e fu poi detta *Corpus authenticum*; di cui sempre nel foro si è fatto uso. Dopo il secolo XV furono pubblicate in Francia, in Germania, in Olanda alquante edizioni del testo greco delle novelle e vari supplementi e la versione latina di Aloandro; onde per la Vulgata e per tutte le altre versioni e per la Epi-

fazione al Digesto, Giustiniano ci ha dato esatte notizie della sua compilazione e della prescritta osservanza. V. Institut. proemium Praef. I, de conceptione Digestorum ad Tribonianum: De ratione et methodo juris docendi ad antecessores. II De confirmatione digestorum ad senatum et omnes populos. III Ad magnum Senatum.

(1) Di questa nuova compilazione del codice abbiamo piena cognizione dalle costituzioni che vi premise Giustiniano.

1. De novo codice faciendo.
2. De Justinianeo codice confirmando.
3. De emendatione codicis domini Iustiniani et secunda ejus editione.

tome di Giuliano (sebbene vi sieno differenze di ordine e tal fiata di lezione) può dirsi quasi riparato il danno della perdita del testo originale ed intero di quelle costituzioni.

Ho voluto far questo cenno distinto su le novelle, perchè in esse trovasi qualche cosa di importante su' nostri ordini giudiziali; sebbene sventuratamente non ci sia pervenuto il testo intero e genuino di quelle costituzioni e debba trarsi dall'Epitome e dalle versioni che ne troviamo nelle edizioni del corpo del diritto romano. Due sono le costituzioni riguardanti la Sicilia, e verosimilmente furono emanate, appena Giustiniano n'ebbe acquistato il dominio. È mio debito riferire il tenore di entrambe, o quel che di esse ci è pervenuto, e di aggiugnervi le considerazioni che valgano a dar luce maggiore alla storia del diritto in quei tempi osservato in Sicilia.

Giustiniano ordinava che il primo magistrato, cui n'era commesso il governo, prendesse il nome di *Pretore* (1), che più non esisteva sotto il dominio de' Goti. Ma la giu-

(1) Ecco ciò che rimane di questa Novella su cui nella edizione di Venezia 1844 trovasi annotato: « Novella 104 (quae latina fuit) *epitome* partim ex Haloandro, partim ex Iuliano ».

Collat. VIII, tit. V, Novella Constitutio CIV. *De Praetore Siciliae.*

Habeto Sicilia praetorem, qui et res civiles tractet, et curam gerat militaris impensae.

§ 2. Publica tributa Siciliae non pertinent ad solicitudinem praetoris sed censentur sub comite patrimonii Italiae.

§ 3. Provocationes a Sicilia in hanc civitatem venientes, apud excellentissimum quaestorem ventilentur. Et si defensorem civitatis vel patrum creandorum decreta opus sit celebrari, apud eumdem illustrissimum virum celebreutur.

Questa costituzione nel *cod. dipl.* è distinta in due, poichè del § 3 si fa il dipl. 52, come nov. const. 97 *de off. quaest.*; de' due primi paragrafi si forma il dipl. 50; ma vi è aggiunto: Appellationes et decreta defensorum et primorum civitatis Siciliae, tractat et examinat quaestor.

P. P. Post consulatum Belisarii — Questa data indica l'anno 536 cioè immediatamente dopo sottomessa la Sicilia.

risdizione non poteva concedergli sì ampia ed assoluta, come i pretori la esercitavano nel tempo di Roma repubblicana; poichè il governo imperiale avea molto cangiati gli ordini giudiziali e stabilito un sistema graduale di appelli, per cui dal trono partivasi ogni giurisdizione, ed a' più alti magistrati vicini al principe dovea sommettersi ogni più grave contestazione, per riesaminare i giudicati e ad un tempo invigilare sulla condotta de' presidi delle provincie.

Al pretore fu tolta ogni ingerenza nella esazione dei tributi, sulla quale vegliava a' tempi repubblicani, sebbene la cura immediata sotto i suoi ordini ne avessero allora i questori sedenti in Lilibeo ed in Siracusa (1).

Nella stessa costituzione Giustiniano prescrivea che il questore di Costantinopoli giudicasse sugli appelli prodotti da' Siciliani.

La dignità ed il titolo di pretore, da Giustiniano ristabilito, durò in Sicilia ne' secoli seguenti fino alla invasione de' Musulmani; e ne troviamo espressa menzione in varie epistole pontificie di s. Gregorio Magno e di altri, e nelle antiche storie; anzi perfino i nomi di molti fra essi ci sono pervenuti (2).

In una seconda costituzione venne ordinato che il Questore nella città capitale dell'imperio ricevesse le appellazioni proposte in Sicilia sia contro le sentenze del pretore, o del duce, sia contro quelle profferite da qualsiasi altro giudice dell'isola; ed inoltre fu sancito che il questore esaminati i motivi dello appello, rendesse la sentenza, e ne facesse immediata relazione all'imperatore per ottenerne la sovrana approvazione. Infine attribuivasi al questore la facoltà di ricevere le nomine dei *defenso-*

(1) V. nel cap. primo pag. 8 del presente volume.

(2) A non citare le epistole di Gregorio Magno e gli annali di Zonara ec., additerò soltanto quei diplomi che il Di Giovanni ha raccolto nel suo *cod. dipl.* ove trovansi talune lettere o dirette a' pretori, o che di essi fan cenno. V. diplom. 54, 57, 67, 118, 211 ec.

res o de' *patres civitatis* di Sicilia, per chiederne dallo imperatore la conferma od approvazione (1).

Molte cose potrebbonsi su queste imperiali costituzioni riflettere, ma per amore di brevità e senza uscire da' confini segnati dal mio speciale argomento, sol mi è uopo di additare le novità degli ordini giudiziali.

Restauravasi, come vedemmo pur dianzi, la istituzione del pretore, più presto pel titolo che pe' suoi grandi antichi poteri. Imperocchè al pretore romano nei tempi della repubblica era commessa interamente la cura della provincia, nè da altri superiori magistrati egli dipendea, nè alcuno potea riesaminarne le sentenze, nè altri permanenti giudici erano posti nell'isola. All'incontro cangiatisi, secondo fu da me narrato, gli ordini giudiziali sotto il dominio imperiale e sotto il regno de' Goti, era ben naturale che Giustiniano concedendo il titolo primitivo al magistrato principale dell'isola, nol lasciasse nè solo giudice, nè assoluto, e che serbasse con lieve divario le locali giurisdizioni, e la facoltà degli appelli innanzi a' più alti magistrati dell'impero. Perciò il pretore avea la estesa giurisdizione, ma non era più il solo che rendesse giustizia come facea ne' tempi repubblicani, traendo a sorte i giu-

(1) Anche questa costituzione andò perduta, e ne abbiamo un brano e la epitome di Giuliano. Collat. VI, tit. IV. *De appellationibus Siciliae*, Novella Const. LXXV.
Siciliae appellationes suscipiat quaestor et interveniant psephismata tam ecdicorum quam patrum.

Epitome eiusdem ex Iuliano

DE APPELLATIONIBUS IN SICILIA PORRECTIS

Appellationes quae in Sicilia porriguntur adversus sententias praetoris vel ducis vel cuiusvis alterius judicis in Sicilia constituti, apud quaestorem in hac regia urbe exerceri praecipimus, ut ipse discutiat causas provocationis et sententiam dicat, et nostro imperio referat, ut nostra auctoritate sententia ejus roboretur. Sed et si aliud civile emergat, veluti defensoris confirmatio vel decretum patris civitatis Siciliae; similiter ad quaestorem referatur, nostra scilicet auctoritate, suggerente quaestore, sequenda.

dici del fatto e profferendo egli poi la sentenza che statuiva sul diritto. Eranvi molti magistrati locali, aventi nome e giurisdizione ristretta e differente, e tutti profferivano soli le loro sentenze, come solo pure giudicava il pretore, cioè senza quegli antichi giudici di privata condizione, tratti a sorte e a libera ricusa sottomessi; e soltanto prendeasi consiglio da giurisperiti, ch' erano assessori, e non giudici.

Noi già vedemmo (1), come gl' imperatori avessero ordinato che il prefetto del pretorio d'Italia o quello della città di Roma *(Praefectus urbi, Praefectus Praetorio)* ricevessero gli appelli delle provincie. Ciò non poteva continuarsi dopo la conquista di Belisario, che togliendo ai Goti la Sicilia, non avea liberata del pari la intera Italia, dove non furono mai più rimessi gli ordini antichi; talchè invece di ricorrere a Ravenna od a Roma, come faceanò ne' tempi del basso impero e de' Goti, doveano i nostri rivolgersi alla nuova Roma, cioè a Costantinopoli che di tal nome vantavasi, e che era la residenza del principe e la vera metropoli dell' imperio; onde Giustiniano ordinava che gli appelli fossero recati innanzi al questore della sua capitale.

Sembrerà strano il vedere come si volessero dal questore di Costantinopoli esaminati gli appelli anche contro le sentenze de' locali magistrati, che aveano inferiore giurisdizione nelle varie città. Ciò dovette essere un privilegio alla Sicilia concesso, che non ebbe per avventura lunga durata, se la uniformità degli ordini giudiziali in tutte le provincie dell'impero fu poi comune alla Sicilia, e rese più naturale l'ordine delle appellazioni, col reclamarsi innanti al pretore contro le sentenze che nelle minori cause rendevano i giudici locali; e soltanto recando innanzi il magistrato supremo dell'imperio, od anco al principe, i gravami contro le statuizioni del pretore.

(1) V. sopra nel cap. secondo la narrazione di tali ordini imperiali.

A ogni modo è pur chiara la generica facoltà che alla Sicilia è data di provocare il riesame innanzi al questore eziandio per le sentenze de' giudici locali delle varie città di Sicilia. Ciò sorge dalla costituzione surriferita secondo l'epitome di Giuliano, e non men chiaro rilevasi dal testo della costituzione medesima che sul manoscritto conservato in Vienna, ha pubblicato il Savigny, il quale sebbene ad altro proposito rivolga le sue ricerche, pure dice « che Giustiniano parla de' *duces* e di altri giudici Siciliani nella Novella in cui attribuisce al questore del palazzo di Costantinopoli la facoltà di giudicare su gli appelli da tutte le sentenze rese in Sicilia » (1).

Finalmente è mestieri riflettere che non può meritar lode l'ordine dato al questore di riferire all'imperatore e chiedere la conferma od approvazione sovrana della sentenza ch'egli rendea sulle appellazioni. Era questo invero un funesto sistema che stringeva le parti a piatire innanzi a lontani magistrati, ed obbligavale a lunghe e dispendiose brighe nella città capitale dell'immenso impero per ottenere la sanzione sovrana.

L'autorità giudiziale rendeasi per tal maniera dipendente dal principe, se doveva in suo nome riesaminarsi il giudicato, e se poteva a suo talento rivocarsi; e cessando così l'indipendenza della potestà giudiziaria, spariva ogni garentia legittima della sicurezza delle persone e della proprietà. Se poi la sanzione riserbatasi dall'Imperatore era unicamente una mera sollennità, intenta a provare che da lui tutte emanavano le giurisdizioni ed in lui ri-

(1) Nella *storia del diritto romano nel medio evo* ciò dice il Savigny per provare la durata del sistema municipale romano; e citando la Novella di Giustiniano per nota, ne riproduce il testo dicendo:

« Questo testo è del manoscritto di Vienna il più completo che abbiamo: Tribunario quaestori sacri palatii — Volumus ut si quando appellatum fuerit *a praetore, vel a duce vel ab aliqua judice ejusdem insulae* appellationes omnes ad tuum fastigium tuamque sedem remittantur; neque ad anteriorem Romam, neque ad alium judicem hujus regiae civitatis eatur.

Savigny *Op. cit.*, c. 5 § 195 pag. 226.

sedea la pienezza de' poteri, e se perciò non veria riesaminato il litigio definito dal magistrato, in tal caso benanco sarebbe stata essa una formalità superflua e dannosa alle parti; poichè in quella immensa capitale fra negozi infiniti era inevitabile che di lungo tempo e dispendio fosse mestieri per ottenersi la sovrana approvazione, per la quale diveniva assolutamente irrevocabile il giudicato.

Per l' interesse de' privati cittadini e per le immense occupazioni degli alti magistrati dell'impero dovette quindi avvenire fra non guari la inosservanza di quel che poteva esservi di singolare per la Sicilia in questa costituzione e che riuscisse molesto di ridurre in pratica applicazione; onde può argomentarsi che in progresso di tempo dai pretori di Sicilia e dagli altri giudici inferiori e locali fosse resa la giustizia e anche fossero contro le loro sentenze proposti i gravami ne' modi e tempi e luoghi segnati per tutto l'impero dalle costituzioni generali che ebbero universale e durevole osservanza anco in Sicilia, dove i bizantini tranquillamente imperarono, e le leggi loro vi arrecarono, le quali poscia per lunghi secoli vi durarono in vigore.

Imperocchè secondo accennai, la Sicilia tornò sotto il governo bizantino nell'anno 535, cioè appena promulgato il corpo del diritto e il novello codice; sicchè fu mestieri ricevere come legge imperante quelle compilazioni e tutte le posteriori costituzioni di Giustiniano che compievano le grandi cristiane riforme del romano diritto.

E ben cadevano allora in acconcio per la nostra Sicilia cotali leggi, assai più opportune dei precedenti codici gregoriano e teodosiano, ch'erano mere compilazioni, come vedemmo, e non soddisfaceano con nuove leggi a' bisogni e alle condizioni della cristiana società, divenuta grandemente diversa dalle romane e pagane genti regolate dall'antico diritto.

All' incontro le compilazioni da Giustiniano ordinate e

le nuove leggi da lui promulgate ebbero per iscopo costante il cancellare i moltiplici resti delle prische e severe patrizie leggi, che aveano l'impronta aristocratica del privilegio; il riformare la giurisprudenza svolta con arte mirabile nelle opere de' giureconsulti, ma dominata da molte idee pagane mal convenienti al novello popolo cristiano; il far prevalere le norme generali e immutabili di naturale equità, e le idee e i sentimenti ispirati dal cristianesimo sul rigore logico dello stretto diritto, e sulla severità dello stoicismo che informava la classica giurisprudenza. A sì lodevole e nobile scopo non adoprò per avventura Giustiniano i mezzi più convenevoli; perciocchè l'orgoglioso Triboniano, precipuo fabbro di quelle compilazioni, alterò non di rado il testo de' molti frammenti de' giureconsulti, li divise in modo talfiata irregolare, senza neanco per tali modi riprovevoli conseguire la bramata uniformità.

Dalle opere della giurisprudenza classica e stoica scritta in tempi vicini ma diversi, da moltissimi giureconsulti apertamente discordanti per sistema sopra vari e gravi argomenti, dalle innumerevoli costituzioni da' Cesari pagani e de' cristiani, da' forti e da' deboli, con differente disegno e spirito emanate, era impossibile fare una compilazione che offrisse una legislazione omogenea. Rimasero quindi le alterazioni de' testi originali, e ad un tempo le contraddizioni, rimasero i codici giustinianei col carattere di compilazione che conteneano elementi eterogenei ed insieme colla impronta di una grave tendenza al progresso, alla unità. Malgrado cotali vizi, che per la forma erano gravissimi, le compilazioni e le leggi giustinianee inferiori per l'arte e per lo stile alla classica romana giurisprudenza, furono però più utili e più convenienti alla cangiata condizione della società, furono meno dotte, meno romane, ma più eque, più cristiane.

Potrei limitarmi a questi generali cenni sulle compilazioni giustinianee, le quali, a dir vero, anzichè una legislazione patria, erano leggi straniere imposte alla Si-

cilia; e duratevi sì lungamente che, per così dire, non cessarono giammai di regolare gli atti della vita civile e le costumanze de' nostri informate da tali leggi. La Sicilia infatti come poi tutta l'Europa, al sorgere della nuova civiltà teneva le leggi romane come diritto comune, modificato in talune parti dalle istituzioni feudali e da patrî statuti e da' codici del medio evo e da particolari consuetudini; per guisa che il romano diritto fu sempre la base precipua della ragion civile e criminale in Sicilia e fu praticato fino a' tempi nostri, e può eziandio riputarsi sorgente prima delle leggi novelle, ora imperanti.

Superflua sarebbe una distinta ed estesa esposizione del diritto giustinianeo civile e penale, poichè ne esistono i codici, e ne sono a tutti noti e divulgati gli elementi. Io quindi mi contenterò di mostrare come per le compilazioni e leggi giustinianee fossero sancite le più estese e complete regole su tutte le moltiplici materie della ragion civile e criminale; facendo a un tempo alcun rapidissimo cenno su' principii fondamentali di quella legislazione.

La popolazione, che vivea nell'immenso impero romano, era di varie condizioni legali (status); perocchè a poter tutta godere la piena civile capacità di esercitare ogni diritto civile e politico, era mestieri essere libero, cittadino romano, appartenente ad una famiglia, senza essere ad altrui potestà soggetto. Libertà, cittadinanza, famiglia erano i tre stati che compievano la personalità legale. La perdita dello stato *(capitis diminutio)* avveniva in modi diversi; talchè in difetto di libertà cadeasi nella condizione servile senza famiglia, nè cittadinanza; chi cittadino non era, poneasi fra gli stranieri (peregrini), e non avea famiglia; chi nella famiglia era soggetto alla altrui potestà, non era *sui juris* (1).

(1) Instit. de jure personarum tit. 3 a 8. Dig. I. 5. De statu hominum.

La società di quei tempi non era matura per la eguaglianza civile; chè la servitù (per secoli fin da' primitivi tempi introdotta, e costituente il precipuo fondamento della privata ricchezza e del sistema comune di vita degli antichi greci e romani) teneasi legittima e necessaria anco da' filosofi stessi, come leggiamo ne' più grandi, Platone ed Aristotele. Il sentimento di umanità de' filosofi posteriori, la nobile e pura filantropia e carità dal cristianesimo ispirata, aveano già proclamata la teorica della naturale eguaglianza, e i giureconsulti dicevano la servitù contraria alla natura, ma non sapeano nè poteano quella vieta e inumana istituzione distruggere; onde quel progresso limitavasi a moderare la feroce assoluta potestà de' padroni, a mitigare la condizione servile, ad agevolare la liberazione o, come diceasi, la manomissione.

La condizione servile d'ordinario aveva origine o dalle guerre per l'uso barbaro di far servi i vinti nemici, quasi per favore serbandoli in vita a prezzo della libertà; o dalla nascita, pe' figli delle serve che la materna condizione seguivano e proprietà rimaneano di chi avea delle madri il dominio. Tenuti in conto di proprietà, i servi erano esposti al mercato e come per gli animali si pratica, veniano osservati e i loro vizi erano garentiti; e addetti erano a vari mestieri nella casa e nelle campagne a talento dei padroni (1).

Erano eziandio talvolta in servitù ridotti i liberi cittadini, come quei che si volcano sottrarre al militare servizio, o i condannati ad estremo supplizio o a' lavori forzati delle miniere, detti perciò servi di pena; o le donne che davansi in braccio a' servi e riputavansi indegne della

(1) V. le notizie da noi cennate nel secondo capitolo su' servi; e veggansi le memorie di quegli abusi presso gli antichi. Orazio Sat. 2 e 3, Gioven. 6, Seneca de benef. e in altre opere, Columel. de re rust. 1 ec.
Nel Digesto moltissimi titoli sparsi per varie materie intorno a' servi si trovano sì per le persone che pe' beni loro.

libertà; e coloro infine che per frode s'infigneano servi e faceansi vendere, onde godersi una parte del prezzo.

L'assoluta antica potestà de' padroni ripugnante al progresso della filosofia ed alla cristiana carità (1) venne alquanto raffrenata per le leggi. Fu dato soltanto a' magistrati il diritto che i padroni esercitavano di punire i servi coll'estremo supplizio; fu imposta la moderazione nelle punizioni domestiche e diessi la cura al prefetto di vegliare sugli abusi di questa limitata potestà (2). Pure duravano nell'età seguente le sevizie, ed è degno di nota che la costituzione cristianamente pietosa di Costantino pur molte ne tollerava (3). Dalla condizione servile uscivasi per la manomessione, la quale dapprima si faceva soltanto per tre modi sollenni e restrigneasi da molte condizioni; ma il cristianesimo la rese agevole e frequente, facendosi eziandio nelle chiese e con modi privati e fin colla semplice manifestazione della volontà, o verbale e argomentata da' fatti (4).

I manomessi, che diceansi libertini, distinguensi da' nati liberi, o ingenui, tanto per l'ossequio e i doveri loro verso l'antico padrone, di cui chiamavansi liberti, e che poteva per motivo d'ingratitudine tornarli in servitù o a perpetui lavori dannarli (5); quanto perchè le leggi li riteneano di inferiore condizione. Infatti la legge Elia Senzia pareggiava a' dedilizi i servi già notati per delitto o battuti e

(1) Lo stoicismo avea proclamato l'umanità verso i servi, come eguali per natura o liberi. Seneca epist. l. 32, 47, de benef. l. 3. S. Paolo annunziavane i doveri scambievoli. Epist. ad Efes. c. 6, 9, Colos. c. 4 ec.

(2) V. leg. 20 e seg. D. *ad leg. Corn. de sicariis* l. 10, 17 *de poenis*, l. 9. Cod. Theod. e l. *unica* cod. giust. *de emendat.* serv. Veggansi pure Svetonio *in Claud* n. 25. Dione Cas. fram. lib. 40 ec.

(3) È degna di esser letta tal legge del 312. che è la cit. l. *unica* c. *de emend. serv.*

(4) Per censum, per testamentum, per vindictam faceansi nell'antica Roma le manomessioni; poi in sacrosantis ecclesiis, per epistolam, inter amicos, per convivium e per altre guise. V. Inst. lib. 1, t. 4-7, *cod. de his qui in Eccles. manumit., e de latina libert. toll.*

(1) Vedi l. 6 D. de agnosc. lib., Svet. Claud. l. 25.

poi manomessi (1); la Giunia Norbana volle di latina condizione i manomessi per modi non solenni; e quando Antonino Caracalla dava a tutti i sudditi la cittadinanza romana, riguardava i soli ingenui; talchè fu grande innovazione cristiana di Giustiniano il togliere ogni distinzione fra i liberi e i libertini (2).

Per questo modo rimanevano nel romano impero i *liberi*, godenti la pienezza de' diritti civili e politici, e i *servi* tenuti a vile, posti nel novero delle mobili proprietà, ma non più esposti agli strazi ed a capricciose uccisioni, ed anzi ammessi per molti e facili modi alla libera condizione.

Numerosa oltre ogni dire diveniva frattanto la popolazione agricola, vivente nella condizione libera, perchè non era soggetta alla servitù domestica. Essa però era vincolata non lievemente, essendo costretta a coltivare i campi su cui viveva e da' quali non poteva allontanarsi; anzi come branco di animali addetti alla coltura, vi rimanea co' figliuoli in perpetua dimora ed era compresa nelle vendite, nelle locazioni e divisioni di quei fondi (3). Cotale media condizione vedesi indicata nelle leggi giustinianeè coi nomi di *coloni adscriptitii*, di *agricolae*, di censiti (2) ed altri somiglianti che si riferiscono sempre a quella classe agricola, non serva del libero cittadino, ma legata per così dire, al campo cui coltivava, e quasi serva della gleba (4). Della durata di tale condizione in Sicilia abbiamo varie prove, anche de' tempi posteriori all'impero di Giustiniano

(1) Questa legge viene raccolta e commentata da Einnec. Ant. rom.

(2) V. il titolo del cod.. *de dedit. libert. toll.* e *de lat. lib. toll.*, e la riforma fatta nella novella 78 di Giust.

(3) Veggansi le varie cost. imperiali ne' titoli del cod. de agricolis et censitis et colonis. In quib. caus. coloni censiti ec. de colonis Palaest. de fugitivis colonis, de agric. et mancip., e quasi tutti i titoli del libro XI dal 47 al 67; e inoltre le novelle 54, 157, 162 e leggi concordanti.

(4) Ho parlato di questa condizione abbastanza sul fine del secondo cap.

e basta rammentare che Gregorio Magno, scrivendo ai suoi difensori ed altri in Sicilia, prescrivea loro severamente di non permettere che i coloni si allontanassero da campi del patrimonio della Chiesa cui erano addetti, allora chiamate *masse*, forse origine del siciliano nome odierno di *massaria* o fattoria; e vietava inoltre che fossero contratte nozze fra coloni di una massa con persone che non vi apparteneano (1).

Molto erasi moderata la patria potestà che ne' tempi eroici ed aristocratici di Roma era somigliante all'assoluto impero esercitato su' servi; tanto che potevano i padri vendere i figliuoli e punirli d'ogni maniera, anche di atroci supplizi e fin di morte, ed inoltre tenere per sè quanto i figli acquistavano, e i discendenti, che tutti alla potestà soggiaceano del padre e capo della famiglia, finchè egli vivesse. Onde per le leggi imperiali venne a giusti limiti ristretta l'antica proprietà delle persone e dei beni de' figli; perocchè fu a questi permesso di tenere per se i beni acquistati con la propria industria e godersi degli altri la proprietà (peculii profettizi, avventizi, castrensi, quasi castrensi ec.).

Fu inibita la vendita de' figli, tranne pei sanguinolenti o di fresco nati, il che era un caso rarissimo e di estrema miseria; e vi si provvedea con gli alimenti concessi ai padri onusti e poveri

Infine fu interdetta ogni sevizia contro i figli; fu statuito che loro si infligessero i castighi dai soli magistrati pria secondo il parere del padre, poscia per ultima riforma, secondo il diritto comune (2).

(1) Possono leggersi tali lettere nelle opere di s. Gregorio; e queste relative alla Sicilia trovansi raccolte da Di Giovanni cod. dipl. Vedi diplomi. 155, 199, 183, 241 ec.

(2) Sulle vicissitudini della patria potestà presso i Romani possono vedersi Dionigi Alicarn. lib. 2, Lattanz. Div. inst. 4, Gellio Noct. At. 2. Val. Maxim. 5, ec. e le leggi contenute nelle Inst. lib. 1 de patr. potest. tit. 9 e seg. lib. 2, per quas pers. cuique adquir. t. 9, nel Dig. Si a parent. quis manumit ec., nel cod. de bonis liber., de patr. qui fil. distrax., de patr. pot., de his qui parent., de emendat. propinq. ec.

Il fondamento della famiglia era il matrimonio, base di ogni civile società, e che nel romano diritto si definiva consorzio di tutta la vita, comunicazione di ogni dritto divino ed umano. Svincolato dalle forme antiche usate dai Romani fin dall'età eroica, venia preceduto da una promessa reciproca (*sponsalia*) che poteasi sciogliere per vari motivi; in difetto dei quali non davasi luogo al risarcimento dei danni (1). Tolte le incapacità per ineguaglianza civile o politica stabilite dalla antica dominazione patrizia, restavano soli gl'impedimenti intesi a conservare la morale e il buon costume nelle famiglie; onde vietavansi le nozze fra congiunti ed affini in linea retta, e fra collaterali in secondo grado, sia congiunti per vincoli di sangue, o per affinità o per adozione. Anzi per la stessa moralità s'impedivano, qualora vi fossero stati con altri o sponsali, o semplice concubinato; vietavasi di sposare l'adultero o il rapitore; per motivo religioso al cristiano proibivasi di torre in moglie l'ebrea; e per ragione politica i presidi della provincia e gli altri magistrati sposar non poteano le donne della provincia loro soggetta.

Era sufficiente alla validità delle nozze fra persone capaci di contrarle, la sola prestazione del consenso, unita alla approvazione dei genitori o altri sotto la cui potestà esse viveano; e che mal poteano a capriccio negarla, poichè il magistrato potea far cessare la opposizione loro, se ingiusta fosse provata. Le persone illustri per dignità o alti uffici doveano sempre ridurre in iscritto il loro consenso, e fare gli strumenti dotali.

Prescriveansi secondo ragione e carità religiosa gli scambievoli doveri e diritti dei coniugi; di unione, di fedeltà, di coabitazione; la obbedienza al marito che non potea infligere punizione per domestico giudizio alla moglie, la quale

(1) Dig. de sponsal., Cod. de spons. et arrh.

anzi doveasi considerare come di eguale dignità e non già come soggetta al maritale assoluto dominio (1).

Lo scioglimento del matrimonio poteva avvenire per divorzio consensuale o per repudio, nei casi dalla legge segnati e che furono meglio espressi dalle novelle di Giustiniano; onde malgrado lo impero del cristianesimo durava lo scandalo della frequente infrazione della indissolubilità del matrimonio, sebbene non fosse comune o scandalosa come sul fine della repubblica e nei primi secoli dell'impero, quando la società romana era giunta ad immensa corruzione. Procuravasi di scoraggiare i divorzi col sancire che, malgrado le seconde nozze, doveansi gli alimenti al coniuge innocente ed abbandonato; e che perdeansi i lucri nuziali e le donazioni dal coniuge ottenute. Ponevasi un freno nell'interesse materiale; chè per la corruzione e lo inveterato abuso non sentivasi la voce della coscienza e dell'onore, che doveano essere i veri ostacoli allo scioglimento di un vincolo perpetuo per suo naturale destino (2).

Le seconde nozze permettevansi; ma per la esperienza continua dei danni che esse producono, si volle scemarne il numero, stabilendo che per esse perdeansi i dritti alla successione del coniuge premorto e la proprietà dei lucri nuziali (3). Alla donna vietavansi entro l'anno dallo scioglimento del matrimonio sotto pena d'infamia, di perdita delle cennate ragioni, e fu provvido consiglio di Giustiniano

(1) Tutte queste leggi sulle nozze trovansi in molti titoli, e spezialmente, C. de incest. et inut. nupt., de nuptiis ec. de lat. e de dedit. lib. tol., Si rector provinc., de Iudaeis et coel., Dig. de ritu nupt., de concubinis, e in molti altri titoli e leggi, e finalmente nelle Novelle 78, 117, 134 ec.

(2) Sullo scioglimento del matrimonio veggansi oltre i citati titoli del Cod. de nuptiis, e Dig. de ritu nupt., gli speciali nel D. de divort. e nel C. de repud. e de rei uxor. act., e infine le novelle 22, c. 4-19, 117 c. 8-14, 123 c. 40, 134 c. 2, 140 ec.

(3) Si consultino il tit. del C. de secund. nupt., e le nov. 22, 98, 117 ec.

estendere tali pene alle seconde nozze celebrate pria di avere reso i conti e fatto nominare il tutore ai figliuoli (1).

Legittimi erano i soli figli nati da giuste nozze; altrimenti erano detti naturali o spuri o adulterini o incestuosi secondo la illegittima o vietata unione da cui traeano l'origine loro. A torre gli scandali e a diminuire le punizioni sofferte dai figli innocenti per la loro origine illegittima, fu ammessa da Costantino la legittimazione pei figli soli al suo tempo nati (2) e che da altri imperatori nell'età seguente fu estesa e in altri modi regolata, finchè Giustiniano rese permanente e più agevole il beneficio della legittimazione sia per susseguente matrimonio dei genitori, sia per oblazione alla curia, o per testamento o per rescritto del principe (3).

Intanto il concubinato teneasi lecito, comunque dalla legge fossero unicamente riconosciute le giuste nozze. La corruzione traea nel celibato i Romani divenuti ricchi oltremodo dopo vinte e depauperate le nazioni; e poi malgrado le pene da Augusto sancite e gli incoraggiamenti legali delle nozze solenni, rimase per la disparità delle condizioni o per altre cagioni l'uso di tenere presso di se la donna quasi in conto di moglie, ma senza forme legali nè dotali strumenti. Il cristianesimo non valse a distruggere quell'antico universale costume che rimase per secoli quasi un modo privato di contrarre le nozze; e le leggi il tolleravano senza autorizzarlo, e insieme procuravano di impedirlo e di allontanarne i cittadini col ritenere per naturali o spuri i figliuoli avuti dal concubinato (4).

(1) Oltre i citati tit. del C. de repud. e de sec. nupt., v. nov. 22, c. 40.

(2) Per matrimonio susseguente permise Costantino la legittimazione. Ne troviamo la ricordanza nella costit. di Zenone, Cod. l. 5, de *natur. liberis*, poi migliorata nella l. 10 e seg. di Giust., ib.

(3) D. de agnosc. et alend. lib., Cod. de natural. lib., e la novella 89 ec.

(4) Dig. e Cod. de concubinis, e i molti che ne hanno scritto che saria superfluo di nominare.

È noto comunemente e pregevole il lavoro del sommo Troplong *sul-*

Provvedeasi con la tutela alle persone che per età o per alcun vizio erano incapaci di aver cura di se e dei propri beni. Definivasi la tutela un pubblico ufficio e non si potea ricusare se non nei casi dalla legge previsti. Venia deferita liberamente per testamento o codicillo dal genitore al figliuolo soggetto alla sua potestà e che sarebbe restato di proprio diritto. In difetto di talune condizioni, la elezione venia confermata dal magistrato, ora per semplice sollennità, ora dopo una indagine ed anco previa cauzione. Mancando il tutore testamentario, la madre e l'ava, se il vogliano, o il più prossimo congiunto sono per legge chiamati (1). Tanto in difetto dei precedenti, quanto per supplire il tutore rimosso o impedito, destinavasi dal magistrato un tutore che diceasi *dativo*; e i congiunti doveano farne la richiesta all'autorità, sotto pena della loro esclusione dalla eredità se il pupillo morisse; legge più rigorosa e più utile delle odierne (2).

Il tutore, adempiendo il suo officio, innanzi tutto dovea vegliare pel mantenimento e per la educazione del pupillo, il quale per questo oggetto affidavasi o alla persona indicata dal padre, ovvero alla madre, o a chi era designato dal magistrato (3). Quanto ai beni il tutore agisce solo quando il pupillo è nella infanzia; indi stipola con lui e compie la sua personale capacità, interponendo la sua autorità; per guisa che l'atto autorizzato è valido tranne il

l'infl. del Crist. sì per le sue profonde riflessioni che per le notizie raccolte, tanto sulla schiavitù che sul matrimonio, sui divorzî, sulla patria potestà e sul concubinato.

(1) Si riscontrino Inst. e Dig. de tut., de test. tut., de excusat. tut., de confirm. tut., de legit. parent. tut., de Atil. tutor. de tutor. et cur., Qui dare tut., Qui petant tut. ec. ec. e le nov. 94 e 118, c. 5.

(2) Piaccmi trascrivere il tenore della costituzione di Teodosio e Valent. del 439. Sciant, qui ad successionem vocantur pupilli, si defuncto ejus patre, tutorem ei secundum legem non petierint intra annum, omnem eis sive ab intestato, sive jure substitutionis, *successionem ejus, si impubes moritur, denegandam esse*, l. 10, Cod. de legit. hered.

(3) Dig. e Cod. Ubi pupillus mor. vel educari deb.

caso di lesione; mentre l'atto del solo pupillo può annullarsi a sua richiesta (1).

Ai minori giunti alla pubertà, ai dementi od imbecilli ed ai prodighi venia destinato un curatore dal magistrato frai congiunti, ove non esistessero cagioni di escluderli, e suo precipuo incarico era di aver cura dei beni nei modi segnati dalle leggi, e diversi secondo le varie condizioni delle persone sottoposte alla cura (2).

I tutori e curatori sull'inizio di loro gestione doveano fare l'inventario dei beni; indi averne cura come dei propri beni, e conservarli e pagarne i pesi e non alienarli se non nei casi previsti e per necessità e previo un decreto che ne desse la facoltà. Doveano alfine rendere esatto conto; e per tutto ciò che dai medesimi fosse dovuto ai minori e dementi per le conseguenze della gestione, una ipoteca legale gravava sul loro patrimonio (3).

Nella successione intestata vedesi manifesto il perpetuo dualismo del romano diritto per la opposizione fra la stretta ragione aristocratica delle prische istituzioni patrizie e la naturale equità che veniala per vari modi mitigando e spezialmente per gli editti pretorî. Non più il solo vincolo di patria potestà costituiva la famiglia romana e regolava la successione, escludendo chiunque fosse per legge sciolto dalla potestà. La prossimità della parentela, i vincoli del sangue reclamavano contro le dure leggi che rimoveano i figli, le madri, gli stretti congiunti, preferendo altri di egual grado o più lontani congiunti per la sola ragione ch'erano stretti dalla potestà medesima. I pretori mitigarono quei rigori, ammettendo alla successione coloro che

(1) Instit. Dig. e Cod. de auctoritate tut., D. de minor. vig., C. si tut. vel curat. ec.
(2) D. de curat. furios., C. de curat., D. de curat. bonis, de ventre in pos., de Carbon. ed. cc.
(3) D. de rebus cor. qui sub tut., D. e Cod. de administr., D. de tutel. et ration. distr., Cod. arbitr. tutel., de curat. furios., e Novella 118, c. 5.

per legge o per testamento ne veniano esclusi e che pure meritavano di succedere; e non potendo essi attribuire la eredità legale (*haereditas*) dalla legge negata, concedevano il possesso dei beni eziandio contro il testamento (*bonorum possessio contra tabulas*); e gli editti pretorî regolavano i casi in cui tale specie di successione avea luogo, e ne prescriveano le condizioni e le norme, e ne assicuravano il tranquillo godimento (1).

Giustiniano innovò grandemente l'ordine di successione che divenne base delle leggi moderne con lievi modificazioni. Egli ammise alla successione in prima linea i figli e discendenti; in loro difetto gli ascendenti insieme ai fratelli germani ed ai figli loro, se predefunti; in mancanza di essi chiamava i fratelli unilaterali consanguinei od uterini e i loro figli; ed infine ove nissuno esistesse di tali ordini di congiunti, erano ammessi gli altri collaterali di ogni classe, frai quali la preferenza dipendeva dalla prossimità del grado col defunto. Quest'ordine di successione fu stabilito da Giustiniano alquanti anni dopo la promulgazione dei suoi Codici e mentre la Sicilia era al suo impero soggetta; chè la sua novella 118 fu emessa l'anno 18 dell'impero di Giustiniano, cioè nel 544.

Vi erano altre particolari successioni regolate dagli editti pretorî e dalle costituzioni imperiali. Così in difetto di legittimi eredi succedeva la moglie; e se ella fosse indigente, avrebbe sempre una quota per dritto, non maggiore del quarto (2). Anco in mancanza di successori al decurione succedeva la curia; al militare la sua legione; al frate o sacerdote e alla moniale, la chiesa o il mona-

(1) Dig. de bonor. possess. e i lib. 37 e 38 del Dig. Cod. de bon. poss. secundum tabulas, e contra tab., nel lib. 6, tit. 9 a 19.
Inst. lib. 3, de heredit. quae ab intest. e tutti i seg. tit. 1 a 13, Cod. de suis et legit. her. nel lib. 6, tit. 55 e seg.
Tutto l'ordine della successione intestata leggesi modificato nella novella 118. Non so a questo luogo astenermi dall'indicare come eccellente lavoro sul dritto di successione l'opera del Gans.
(2) Cod. unde vir et uxor, nov. 116, c. 5.

stero (1). In difetto di ogni altro per legge designato, veniva il fisco al possesso della eredità vacante (2). Accuratamente erano dalle leggi regolati i vari casi di successione volontaria o necessaria. civile o pretoria; e insieme i modi dell'accettazione e della rinunzia; e l'amministrazione della eredità giacente, cioè non adita da alcuno erede, davasi ad un curatore (3). Molte esclusioni per cause di indegnità erano sancite contro gli eredi a favore di altri eredi o del fisco (4). Posto in luogo del defunto e tenuto a pagarne i debiti, eziandio oltre il valore della eredità, sovente l'erede era perplesso e rovinavasi non di rado per una accettazione inconsiderata. La legge il soccorse dapprima concedendogli un termine per deliberare; Giustiniano poi stabilì il beneficio dello inventario, pel quale l'erede poteva liberarsi dal pagare sui propri beni i debiti ereditari (5).

La petizione della eredità, la divisione, le collazioni, i conti, ogni ragione dei condividenti venia regolata per moltiplici leggi, e con molta logica ed equità (6).

Infinite leggi reggeano le successioni deferite per testamento; giacchè all'autorità illimitata dei padri veniansi arrecando vari temperamenti, e prescrivendo le forme e i modi delle disposizioni a prevenire i dubbi e le contestazioni. Ogni cittadino arbitro dei beni suoi e capace di manifestare il suo volere, poteva dar norma alla sua successione, quando la legge per delitto di maestà, di apostasia o altro non gliene avesse tolta la facoltà (7).

(1) Cod. de hered. decur., D. de veter. et milit. success., Cod. de episc. et cler., nov. 131, c. 13.
(2) Cod. de bonis vacant.
(3) Inst. de hered. qualit. et differ., D. de adquir. vel omit. her., de suis et legit. hered., de reb. auct. jud. possid.
(4) Dig. e Cod. de his quib. ut indign., e nov. 115 ec.
(5) Dig. e Cod. de jure deliberandi et adeund.
(6) D. de hered. petit., Dig. e Cod. famil. erciscundae, Commun. utr. judicii, D. de collat. bonorum, Cod. de collat. ec.
(7) Dig. e Cod. qui testam. fac. pos., Inst. de codicil., Dig. de jure codicil. Inst. quib. non est perm., Cod. de apostat., ad l. Jul. majest. ec.

Varia dei testamenti era la forma, secondo che essi erano pubblici (cioè diretti all'autorità o al magistrato) o privati, scritti o verbali. Innanzi a sette testimoni all'uopo richiesti faceasi la nomina verbale dello erede, o presentavasi il testamento scritto dal testatore o d'altrui carattere od anco chiuso (1). Minori sollennità voleansi pei testamenti di militari sul campo, dei contadini o altri in campagna o pei casi di peste ed infine eziandio per gli ascendenti che ordinavano nella famiglia la successione (2). Dovea nel testamento istituirsi lo erede capace di raccogliere la successione e non escluso per legge dal ricevere i benefici del testatore e si prescriveano accuratamente i modi le condizioni, i termini della istituzione (3).

Non poteano privarsi interamente della eredità i figli o i discendenti legittimi, naturali, o adottivi e in loro difetto, gli ascendenti. Una quota era per legge riservata a loro beneficio, e diceasi legittima porzione, la quale prima era di un quarto, e da Giustiniano fu cresciuta ad un terzo se non più di quattro fossero i figliuoli, ed alla metà se più di quattro fossero.

Obbligo del testatore era quindi lo istituire i figli eredi o espressamente diredarli pei motivi dalle leggi indicati; altrimenti poteano essi impugnare il testamento, come inofficioso (4). Potevasi fare la sostituzione volgare in vari modi ed anco la pupillare pel caso di morte in età pupillare, e la esemplare ch'erane una imitazione ed usata era nella occasione di demenza dello erede (5).

(1) Dig. de testament. ordinand., qui testam. et quemadm., Cod. de testam. et quemadmod.
(2) Dig. e Cod. de testam. mil., nov. 107 ec.
(3) Inst. Dig. e Cod. de hered. instit., Dig. de condition. et demonstrat. ec.
(4) Novel. 18, c. 1, nov. 115, c. 3, Inst. Dig. e Cod. de inofficios. testament., Inst. de exhered. lib., D. de liberis et posthum. her., Cod. de liberis praeterit. ec.
(5) Instit. de vulgari subst., de pupil. subst., D. de vulg. et pupil. substit., Cod. de instit. et subst., Cod. de impuber. et al. subst.

Numerose oltre ogni dire sono le leggi che prevedono i differenti vizi dei testamenti, il modo di impugnazione legale e i giuridici effetti (1).

Lungo sarebbe il far pure un cenno delle romane leggi che regolano i legati e i fedecommessi, i pesi, le condizioni permesse o vietate, le varie azioni per conseguirli, il dritto di accrescere, le nullità, i vizi diversi, la detrazione del quarto permessa allo erede per la legge falcidia (2).

I fedecommessi universali per cui la intera eredità trasferivasi col peso di farne la restituzione ad altri per vari gradi ed anche in perpetuo, ebbero norme speziali da numerose leggi in vari tempi emanate e da Giustiniano migliorate. Per esse facoltavasi l'erede gravato accettando la eredità a ritenere la quarta parte, pagando in proporzione i pesi. Erano previsti i casi di nullità e di estinzione dei fedecommessi; sancita era la proibizione di alienare i beni soggetti al fedecommesso, tranne in rari casi esplicitamente designati (3).

Tra le gratuite largizioni era la donazione a causa di morte, sempre rivocabile e somigliante ai legati, meno in vari punti; e che essendo molto frequente, attirava l'attenzione delle leggi che ne segnarono le regole (4).

La dote, destinata a sostenere i pesi del matrimonio, dovea costituirsi dal genitore o dall'avo, e al bisogno eziandio dalla madre; distinguevasi in profettizia ed avventizia; e di essa davasi al marito l'usufrutto con particolari dritti e doveri, e gli si imponea la restituzione in modi differenti secondo la natura dei beni e le varie condizioni. Gli

(1) Inst. quib. mod. testam. Dig. de iniusto rupt. ir., Cod. de testam. et quemod. testam. infirm., D. de his quae in testam. delent. ec.

(2) Nel Digesto i libri 30 a 32 trattano dei legati, e di essi pure si tratta nei libri seguenti. Dig. ad leg. Falcid., si plus quam per leg. Falc. lic.

(3) Instit. de codicill., de fideicomiss. her. Dig. de fideicom. hered. pet., Dig. e Cod. ad senatusc. Trebellian., de legat. et fideic. C. de fideic., Commun. de leg. et fideic.

(4) Dig. de mort. caus. donat. Cod. de donat. caus. mort.

altri beni della moglie oltre la dote, diceansi parafernali e rimaneano di sua ragione (1).

Allo scopo medesimo ed altresì in ragione della dote solea farsi allo sposo da' suoi una donazione a causa di nozze *(propter nuptias)*; e su di essa la moglie superstite avea taluni diritti di usufrutto o di proprietà secondo i casi preveduti dalle peculiari leggi.

Un carattere particolare aveano le donazioni fra coniugi durante il matrimonio, che sempre erano revocabili, caduche per sopravvivenza del donante e ristrette da condizioni, alle quali si faceano rare eccezioni (2).

Sarebbe prolissa oltremodo la indicazione delle moltiplici leggi estese e complete che regolavano i diritti di dominio, le specie diverse de' beni, il modo di acquistarli, di trasmetterli, e tutte le norme della proprietà. Per conservare l'ordine e la sicurezza, e prevenire i litigi, riconoscevási legittimo il possesso congiunto alla volontà di godere da proprietario e con designate condizioni; e venia garentito contro le spoliazioni e le molestie tanto con gl'interdetti speciali, che con la nunciazione di nuova opera (3).

La proprietà *(dominium)* era per vari modi distinta, e si regolavano le diverse maniere di acquistarla, fra cui precipue erano la tradizione fattane dal domino e il godimento legittimo e prolungato, o la usucapione (4).

Potevano altre persone per proprio godimento o per beneficio de' loro fondi esercitare diritti sui beni altrui, e ciò costituiva le servitù personali o reali rustiche od ur-

(1) Dig. de jure dotium, de fund. dotal. de pactis dotal., soluto matr., Cod. de dot. promis. de rei uxor., de fund. dot. de pactis convent. ec. le novel. 91, 100 ec.

(2) Cod. de donat. ante nupt., nov. 22 c. 20 nov. 97, 98, 127; Dig. e Cod. de donation. inter vir. et uxor.

(3) Dig. de adquirenda vel omitt. poss., i vari titoli di Inst., Dig, e Cod. de interdictis ec. Dig. de operis novi nunciat.

(4) Dig. de adquirendo rerum dominio, de rer. divis. et adquir. ips. Inst. de usucap., Dig. de usurpat. et usucap.

bane di cui regolavansi le origini, il godimento, la estinzione (1).

Se il pieno godimento delle cose fosse soggetto ad una prestazione o canone verso il domino, la convenzione diceasi enfiteutica; se però il dominio intero conservandosi, concedevasi sulla cosa al creditore il diritto di farla vendere per soddisfare il suo credito, in tal caso formavansi le ipoteche ed i pegni che solo da quelle differivano pel possesso che di essi davasi al creditore. Le leggi ampiamente determinavano le diverse specie d'ipoteche e di pegni, i loro privilegi, i giuridici effetti, la loro estinzione, il concorso de' creditori (2).

Non potendosi dalle leggi prevedere le infinite convenzioni possibili intorno a' privati interessi in tutti gli atti della vita civile, fu mestieri segnare per tutti le regole fondamentali derivate dal naturale diritto e da' particolari e positivi principii del diritto romano. Perciò furono stabilite le distinzioni delle obbligazioni secondo le cause loro; e per le convenzioni che ne sono la fonte principale, si segnarono le differenze tra i contratti aventi effetto legale e producenti un' azione giuridica, e i nudi patti che solo davano un diritto alla retenzione o ad altra eccezione (3); si determinarono le nozioni legali intorno al consenso su cui si fondano tutte le convenzioni, a' vizi che possano distruggerne gli effetti; sia per dolo, per violenza o per errore (4); e si fissarono i molti modi di estinzione, fra' quali i più importanti ed ordinarii sono il pagamento, o l'offerta ed il deposito, la compensazione, la novazione (5).

(1) Nel Dig. il lib. 8 de servitut., tit. 1 e seg. Cod. de serv. aq., dig. de usufr, ec.
(2) D. de pignor. et hypot. nel lib. 20 cod. de pignor., de pact. pig. cc. nel lib. 8.
(3) Dig. de obbligat. et action., de pactis.
(4) Dig. de obbligat., de dolo malo, quod metus caus., cod. de his qui per met., D. de verbor. oblig.
(5) Dig. de solutionibus, de usuris, de compensat., de novat.

Fra i contratti che pel solo consenso producono le obbligazioni il principale è la compra e vendita, base di ogni commercio, di ogni società, e che meritò ampio svolgimento sì per l'obietto e per la capacità dei contraenti, come per la sua perfezione, pel trasferimento del dominio, che compievasi con la tradizione, per le reciproche obbligazioni, e pe' modi di rescissione, fra cui s'annovera la lesione oltre metà del giusto prezzo (1).

La locazione non è meno frequente e necessaria convenzione; e perciò estesamente se ne prescriveano le specie, e gli effetti; e norme speziali si segnavano pel contratto di enfiteusi, che dapprima teneasi quasi fluttuante fra la vendita e la locazione, e che ne' tempi imperiali era divenuto sì comune, massime per la coltivazione delle terre, come ho accennato pur dianzi ad altro proposito (2).

La società universale o particolare era un altro contratto consensuale di cui si definivano accuratamente le specie, le conseguenze, lo scioglimento (3). Ultimo in questo genere di contratti era il mandato, che assumea forme diverse, dava luogo ad azioni reciproche fra' contraenti e coi terzi, ed avea termine per maniere particolari (4).

Più numerosi e complicati erano i contratti reali ne' quali oltre il consenso voleasi la consegna di una cosa per produrre obbligazioni capaci di dare azione in giudizio. Alcuni di essi aveano un proprio nome, che pur davasi all'azione che ne derivava; altri nessun nome avendo, non davano luogo ad un'azione particolare e se ne chiedeva l'adempimento con una forma generica (5).

(1) Dig. e cod. de contrahend. empt. D. de action. empt., de peric. et comm. rei vend., Cod. quae res vendi pos. de rescind. vend., de pactis inter empt. ec.
(2) Dig. locat. conduct., cod. de locat.
(3) Dig. e cod. pro socio, Inst. de societ.
(4) Dig. e cod. mandati, dig. de fideius. et mandator.
(5) Dig. de pactis, de praescriptis verbis.

Fra i reali nominati erano più importanti il mutuo, il comodato, il deposito o sequestro ed il pegno; de' quali tutti la natura, gli effetti ordinari, le eccezioni, e le speziali regole erano per legge designate (1).

Quanto agl'innominati di vario genere, si stabilirono nelle collezioni giustinianee le regole particolari e generali per dimandarne la esecuzione o la risoluzione secondo i casi; e se ne designavano i giuridici effetti (2).

Speciale creazione del mistero patrizio del prisco romano diritto, da formole sacramentali vincolato, erano i patti, de' quali non potevasi chiedere in giudizio la esecuzione; poichè da essi derivava unicamente la naturale obbligazione ed una eccezione; ma in progresso di tempo divennero differenti; perchè a molti con talune condizioni fu concesso il giuridico effetto delle obbligazioni (3).

È superfluo il notare che tutte le moltiplici cause, da cui poteano nascere le obbligazioni, veniano previste con norme generali; sì per quelle nascenti da' delitti, che per altre derivanti da quasi contratti o quasi delitti; ed infine per le altre che si aggiugneano alle principali obbligazioni, come le fideiussioni; per maniera che le convenzioni private e tutti gl'innumerevoli atti della vita civile nelle leggi trovavano speciali e comuni regole che ne determinavano la validità, lo scioglimento, le legittime conseguenze (4).

(1) Dig. e cod. de rebus creditis. d. de sc. Macedon., cod. ad senat. Maced., D. quod cum eo qui in al., dig. e cod. de usuris, cod. de foen. naut., D. commodati, C. de commod., D. e C. depositi, cod. de prohib. sequestr. pec., D. e C. de pignorat. act., de pignor. et hypot.

(2) Dig. de praescript. verb., dig. e cod. de rerum permut., d. de condict. caus. dat., de verbor. oblig., cod. de contraend. et committ. stip., de inutil. stipul.

(3) Dig. e cod. de pactis. Inst. de exception.

(4) Inst. de oblig. quae ex del. nasc., dig. e cod. de negot. gest., de condict indeb., Inst. de oblig. quae quasi ex del. dig. e cod. de fidejussorib. ec.

Ponghiamo fine a questi brevi cenni sul civile diritto contenuto nelle compilazioni giustinianee, notando in generale come in esso veggansi migliorate le leggi fondamentali intorno alle condizioni delle persone e della proprietà; nelle quali l'antico diritto avea posto distinzioni e privilegi, durati per secoli e successivamente scemantisi massime per la influenza del cristianesimo, ma pur sempre rimasti finchè Giustiniano ardito novatore li ebbe annichilati, spregiando le antiche sottigliezze per sostituirvi principii e leggi più conformi alla naturale equità base del cristianesimo. Laonde senza replicare le cose già accennate, nè estenderci in esempi che potremmo addurre in gran numero, ci basti il ricordare la promossa eguaglianza delle persone, quanto era in quei tempi possibile, l'abolizione del diritto de' Quiriti, la successione intestata retta dalle norme de' naturali affetti, la proscritta differenza delle condizioni de' beni italici o provinciali (1) il vero e generale avviamento alla legislazione equa ed uniforme conveniente a' popoli civili e cristiani.

Volgendoci al rito civile prescritto dalle leggi di Giustiniano, è uopo additare quali fossero allora gli ordini giudiziali, cui va congiunto necessariamente il rito. Delle novità introdotte nei primordi dell'impero, e nei secoli che seguirono e fin sotto i Goti ho detto abbastanza ed ora aggiungo che Giustiniano conservò gli ordini giudiziari ed economici posti nell'impero greco e nelle provincie prima

(1) Possono vedersi le varie nov. di Giust. indicate finora, e segnatamente la nov. 118 per le successioni, e le leggi del cod. *de nudo jure Quiritum tollendo*, in cui è detto: *Antiquae subtilitatis ludibrium* per hanc decisionem expellentes; ed anche: ex jure *Quiritum* nomen, quod nihil ab oenigmate discrepat, nec unquam videtur, nec in rebus apparet, sed vacuum est, superfluum verbum. La cost. de usucapione transformanda et de *sublata differentia* rerum mancipi et nec mancipi, in fine della quale è detto: Merito antiquari oportet ut sit rebus et locis omnibus similis ordo, inutilibus ambiguitatibus et differentiis sublatis.

soggette all'impero occidentale distrutto per le dominazioni dei barbari, ma vi fece alquante modificazioni che ricaviamo dalle sue costituzioni conservateci nel Codice e nelle sue Novelle (1).

In ogni provincia rimase un preside con vario titolo, e a quel di Sicilia fu restituito il nome di pretore (2) e data la giurisdizione sull'isola intera, senza i grandi poteri mal confacenti ad un governo autocratico, ed all'incontro sottoponendo i loro giudizi al riesame e la loro condotta ad una facile censura al finire del loro ufficio. Perciocchè fu ordinato che i presidi delle provincie, spirato il periodo di loro potestà, rimanessero per cinquanta giorni in privata condizione nella stessa provincia per rispondere a tutti i reclami che fossero per avventura proposti contro i medesimi, e che per timore dei loro poteri non si erano prima manifestati (3).

Oltrechè Giustiniano prescrivea che gli appelli dalle sentenze del preside di provincia fossero recati al questore del sacro palazzo in Costantinopoli (4); raccomandava ai presidi di prestare benigna udienza a tutti, di rendere pronta ed esatta giustizia; ed aggiugnea che nella sovrana sua indegnazione sarebbero incorsi quei pretori che avessero ricusato di rendere giustizia, e ch'egli non avrebbe

(1) I principali titoli delle collezioni giustinianee riguardanti gli ordini giudiziali sono nel Dig. lib. 1, tit. 10 a 22, nel lib. 2, t. 1, lib. 5, t. 1 e nel lib. ult.

Nel Cod. oltre vari titoli del lib. 12, il lib. 1, tit. 26 a 57, vari tit. del lib. 3, ed altri e le Nov. che verrò all'uopo indicando nelle seguenti annotazioni.

(2) Ciò vedesi sancito nella Novella 104 sopra riferita.

(3) Cost. dell'imperatore Zenone nel Cod. al tit. *Ut omnes judices tamen civiles quam militares post administrationem depositam per quinquaginta dies in civitates vel certis locis permaneant.* È degna di somma lode per la molta sollecitudine che vi si mostra nel rendere efficace questo freno posto ai supremi magistrati delle provincie. Veggansi pure il cap. 9 della Nov. 8 di Giusl. sullo stesso oggetto; e le Novelle 128 c. 23-4 e 161, *de provinc. praesidibus* c. 1.

(4) Di ciò abbiamo per la Sicilia una espressa costituzione che pocanzi riportammo a pag. 137.

dato ascolto a chiunque venisse invocando la sua suprema giustizia, senza aver prima adito il magistrato preposto alla provincia (1). Così studiavasi di porre un freno agli arbitrii e alle violenze che commetteano i pretori, abusando del potere quasi irrefrenato e sovrano che la romana repubblica avea loro attribuito e che venia ristretto dagl'imperatori sì per l'interesse dei popoli, che per rendere più energica la influenza e potestà dei supremi magistrati, organi immediati del governo imperiale.

Del pari conservate veggiamo le istituzioni municipali, per cui in ogni città era un ordine distinto di cittadini frai quali sceglievansi i magistrati che per ogni suo interesse economico e civile vegliavano con attribuzioni distinte, e tra costoro erano i *duumviri*, antica imagine dei consoli od eravi il *defensor civitatis* (2); magistrati locali spezialmente destinati a giudicare delle controversie civili di non grave interesse; e per una novella di Giustiniano fu circoscritta la loro competenza fino al valore di *trecento aurei*. Ad essi pure spettava il giudicare dei minori reati; salva sempre l'appellazione al preside o pretore, che sulla istanza della parte soccombente o condannata riesaminava le loro sentenze. Nei più gravi delitti era loro ingiunto di cominciare i primi atti essenziali del processo e di trasmetterli al preside insieme coll'imputato cui potevano all'uopo far porre in prigione (3).

(1) Queste cose leggiamo nella Nov. 17, c. 3. Si vero cum te non adierit, venire ad hanc regiam praesumserit civitatem; et remittemus cum omni correctione et responsum non dabimus.

(2) Vegansi le cost. contenute nel Cod. sotto i due titoli: de defensoribus civitatum, de magistratibus municipalibus. Legge apposita fu poi la Nov. 15 *de defensoribus civil.*

(3) Nella nov. 15 c. 3 si dice: Et judicare in causis omnibus pecuniariis usque ad aureos trecentos: non valentibus nostris subiectis trahere sibimet obligatos ad clarissimos provinciarum judices, si usque ad praedictam trecentorum solidorum quantitatem lis consistat.

Nel c. 5 si prescrive: A defensoribus appellationes ad ipsos fieri judices (cioè ai presidi delle provincie).

Pei delitti così era statuito: Audient quoque leviora crimina, et ca-

Altri giudici, detti *judices pedanei*, aveano una più ristretta facoltà nelle cose civili; anzi serviano a diminuire il lavoro dei Presidi ed altri magistrati superiori che li delegavano, e per Costantinopoli erano nominati dallo imperatore (1).

Oltre queste generali giurisdizioni, si veggono nelle leggi giustinianee alcuni privilegi, pei quali immutavasi l'ordine consueto, o destinavansi magistrati particolari. Così troviamo sancita la distinzione dei giudici militari e dei civili, con uffici separati, attribuendosi ai soli militari di giudicare frai militi, ed eziandio sulle dimande contro di essi proposte dai pagani, come appresso agli ecclesiastici ed altri pure venne dato un foro speciale per alcuni giudizi (2). Alle vedove, ai pupilli, alle persone miserabili era concesso di non uscire di loro provincia per piatire innanzi lontani magistrati, e (ch'è più ancora) di evitare la giurisdizione ordinaria dei giudici competenti, invocando la suprema giustizia del principe; e credevasi per tal modo prevenire la oppressione di quei miseri (3).

Il privilegio di non estrarsi dalla provincia le loro cause, ch'erasi concesso da Costantino, fu esteso da Giustiniano a tutti gli abitanti delle provincie; anzi a dir proprio non era un privilegio; e piuttosto potea considerarsi come una ragionevole esecuzione degli ordini generali, per cui erano posti nelle provincie i presidi, affinchè i cittadini non fos-

stigationi competenti contradent; et eos qui in maioribus criminibus capiuntur, detrudent in carcerem ec. ibid.

Giustiniano ordinava di pubblicarsi dappertutto questa legge che mostrava le sue sollecitudini per tutti i cittadini. Ibid. *Epilogus*.

(1) Possono vedersi il tit. del Cod. *de pedaneis judicibus* e la Novella 82 speciale per essi.

(2) Veggansi nel Codice i due titoli 44-5 lib. 1°, *de officio civilium judicum, e de off. militarium jud.*, ed il tit. 13, lib. 3, *de jurisdict. omnium judicum.*

(3) Questa pietosa eccezione di Costantino fu stabilita per la costituzione che leggiamo nel Cod. l. unica. *Quando imperator inter pupillos vel viduas vel alias miserabiles personas cognoscat et ne exhibeantur.*

sero astretti a ricorrere al principe, tranne pei casi di denegata giustizia o di gravi abusi (1).

Poteano le parti scegliere arbitri che giudicassero le loro contestazioni invece dei giudici ordinari; e le leggi né regolavano i casi e gli effetti (2).

Sul rito dei civili giudizi noterò dapprima in generale che molto erasi mutato da quel che sopra descrissi pei tempi repubblicani; poichè allora il romano diritto conservava le norme fondamentali delle prische leggi aristocratiche e molte formole severe ne ritenea, e i vestigi ne mostrava in tutto il processo, rimasti poi perpetuamente nelle espressioni simboliche o antiche, non abolite al cadere di quei vetusti riti, ma adoprate a significare i nuovi usi legalmente praticati. Di questo rito, seguito in tutto l'impero regolato dalle leggi giustinianee, farò quindi una brevissima esposizione, desunta dalle costituzioni imperiali contenute nel Codice e nelle Novelle, e non dal Digesto, dove molte cose trovansi non più adoprate, nè da altre fonti del diritto antegiustinianeo; e m'adoprerò in tal guisa di evitare l'errore in cui si cade ordinariamente, descrivendo il rito dei romani giudizi civili senza ben distinguere i tempi e le mutate condizioni, per cui sotto i Cesari e per le leggi di Giustiniano molto differiva da quello anteriore, e massime da quello osservato nei tempi della repubblica.

Il primo atto che dava cominciamento al giudizio era la citazione (*in ius vocatio*) o chiamata dell'avversa parte per comparire innanzi il magistrato competente; e a tal uopo l'attore presentava prima il suo libello; indi gli apparitori, simili ai nostri uscieri, avean l'obbligo di consegnarlo al reo convenuto, indicandogli il giorno della comparsa, cioè dopo un discreto intervallo. Era debito dell'at-

(1) Può vedersi la nov. 86 in cui Giustiniano tai cose prescrive, e raccomanda ai vescovi di prenderne cura e cognizione.
(2) Cod. de receptis arbitris.

tore, far nota al convenuto la natura dell'azione (*edere actionem*) ch'egli voleva esperire, e dargli a un tempo notizia degli atti che la sostenevano (1); nè per questo aveva alcun bisogno di ottenere dal magistrato la indicazione dell'azione precisa ed espressa in una formola sacramentale, che ai tempi repubblicani e sotto i primi Cesari dovea dal pretore impetrarsi, per seguirla religiosamente nel giudizio (2).

Davasi all'attore l'obbligo di giurare sull'inizio della lite ch'egli non moveasi per ira od odio, e che in tutto il corso del giudizio procederebbe secondo coscienza; ed il reo dovea pure giurare ch'egli opponevasi alla istanza, credendo averne ragione (3); nè più chiedevasi dallo attore la cauzione per le spese del giudizio, che anticamente era necessaria e poi caduta in disuso; nè da Giustiniano fu rimessa dapprima in vigore, come sol fece pel giuramento; sebbene dopo alquanti anni ordinò pure una idonea fideiussione per pagare la decima del valore fissato nel libello, ove fosse respinta la dimanda (4). Poteano le parti farsi assistere da avvocati, che sotto gl'imperatori erano ormai divenuti una classe distinta, della quale gli officî e gli onori si indicavano nelle leggi imperiali (5); poteano eziandio affidare del tutto la lite a procuratori che le rappresentavano e per esse comparivano; il che nei tempi della repubblica non permettevasi, dovendo allora ordinariamente comparire di persona, tranne in vari casi di eccezione (6).

(1) Veggansi oltre i titoli del Dig. de in jus vocando lib. 2, t. 4 e seg., la raccolta delle cost. imp. su questa introduzione del giudizio nel Cod. lib. 2, t. 1 a 19.

(2) Possono leggersi le cost. di Costantino, e l'altra di Teod. e Valente nel Cod. *de formulis et impetrationibus actionum sublatis.*

(3) V. nel Cod. il tit. ult. lib. 2, de jurerando propter calumniam dando.

(4) Ciò fu espressamente prescritto nella Nov. 112, c. 2, che però non fu lungamente in uso.

(5) Nel lib. 2 del Cod. nei titoli de advocatis diversorum judic. e seg.

(6) Possono vedersi nel lib. 2 del Cod. le cost. del tit. *de procuratoribus* e seg.

Se nel giorno designato pel giudizio, il convenuto non presentavasi, quantunque debitamente chiamato per sollenne editto tre volte ripetuto, allora davasi il possesso dei suoi beni allo attore in proporzione del credito, affinchè il reo venisse in giudizio più sollecitamente (1); se però volesse lo attore decisa la causa in assenza del reo contumace, trovandosi giuste le dimande, secondo gli atti e la legge si giudicava, e la sentenza era irrevocabile tranne in vari casi dalle leggi indicati (2).

Se però non compariva lo attore o assolveasi il reo dalla istanza, ovvero designavasi altro giorno con regolare intervallo per farglisi le citazioni replicate per editto, esprimendosi che si sarebbe giudicato in sua assenza, se rendeasi contumace; e così di fatto avvenia, volendo il convenuto una sentenza di merito; e se invece l'attore venisse ed una favorevole sentenza ottenesse, dovea sempre pagare le spese cagionate dalla sua contumacia.

Essendo presenti ambo le parti, cominciavasi lo esame della causa; l'attore esponeva in forma semplice e breve l'azione che sperimentava, la quale era diversa secondo la materia ed i casi; era civile e pretoria, *in rem, o in personam*, o mista, confessoria o negatoria ec., varia insomma come i differenti infiniti negozî, dritti, convenzioni ed atti della vita civile. Il convenuto annunziava la sua eccezione di dritto o di fatto, dopo che entrambi, come pocanzi ho cennato, aveano giurato che di buona fede litigavano. Presentata la dimanda dello attore e la eccezione del convenuto la lite diceasi contestata innanzi al magistrato, ancorchè appresso si fossero dal reo dedotte le eccezioni (3). Allora se non erano pronte le prove, fissavasi

(1) Ciò prescrivesi nella Nov. 53, c. 3. V. pure nel tit. del Codice quomodo et quando iudex sent. profer. deb. l. 8.

(2) V. nel tit. anzidetto C. quomodo etc. e la Nov. 112, c. 34, Novella 69 che dichiara lo ermodicio: Secundum schema quod appellatur *eremodicium*, idest desertae causae. Veggasi pure la nota Cost. *Properandum* di Giustiniano.

(3) Cod. de litis contestatione. V. inoltre le citate Nov.

dal giudice un termine *(dilatio)* per fornirsi di tutti i documenti e delle convenienti prove, onde tutto fosse apparecchiato pel giorno destinato pel giudizio (1).

Scorsi i termini, venute le parti innanzi al magistrato sia personalmente o per mezzo di loro procuratori, od assistite da avvocati o patroni, faceasi la indicazione da ciascuna sì dell'azione che della eccezione; indi esponevansi le difese di fatto sulla esibizione delle prove scritte, sulle dichiarazioni dei testimoni, esaminati in presenza delle parti; poi le ragioni giuridiche si enunciavano, e rimaneva al magistrato la cura di emettere la sentenza.

Non era più in uso il commettere quei vari esami di fatto ai giudici di privata condizione, che sotto la direzione del pretore dessero il loro avviso sull'esito delle prove di mero fatto; chè la causa trattavasi innanzi il magistrato competente, senza che costui scegliesse quei giudici a ricusa sottoposti. Egli ascoltava le ragioni, le difese, le prove, leggeva gli atti, e traeasi poscia in disparte per decidere. Bensì i pretori ed ancó i superiori e i minori giudici teneano alquanti giurisperiti, che li soccorressero dei loro consigli, e che diceansi assessori *(assessores)*; dei quali parlano pure le leggi imperiali, che ne riconoscono l'ufficio (2). Ma essi aiutavano il pretore, il prefetto o altri nello esercizio materiale, per così dire, della giurisdizione, ricevendo le dimande, esaminando le forme, mostrando al magistrato i loro pareri soltanto come un consiglio ed una dilucidazione; talchè le parti non li riconoscevano come giudici, ma solo come collaboratori, sicchè la sentenza era dell'unico giudice, non del consiglio, da cui chiedeva dei lumi e con cui deliberava nei più ardui casi (3).

(1) Cod. lib. 3 de dilationibus.

(2) Nel Cod. *de assessoribus* si accennano i loro uffici e le prerogative. Di essi pure tratta la Nov. 60.

(3) In questo senso debbono intendersi le espressioni delle leggi imperiali che sembrano talvolta accennare una deliberazione precedente alla sentenza. Vari titoli del Cod. nel lib. settimo segnano le forme e

Dovea la sentenza ridursi in iscritto e leggersi alle parti cioè pubblicarsi, nè poteasi in nulla modificare dal magistrato dopo pubblicata, restando immutabilmente come erasi scritta.

Aveano i succombenti vari rimedi contro le sentenze, secondo i differenti casi; ma il più frequente ed ordinario era l'appellazione innanti al magistrato superiore, onde dai giudici locali o municipali, appellavasi al pretore nelle controversie minori; e dalle sentenze del pretore sulle cause più gravi produceasi appello innanzi al Prefetto od al Questore della metropoli dello impero (1).

La sentenza diffinitiva mandavasi ad esecuzione con modi pronti e severi, secondo le norme fissate dalle leggi sì per la pegnorazione e vendita dei beni mobili, ed immobili e pel concorso dei creditori (2), che per la carcerazione del debitore in difetto di beni; dalla quale però potevasi liberare in molti casi per la cessione dei beni (3). Dalle cose finora additate vedesi manifesto come il rito giudiziale romano si fosse mutato da quel che praticavasi nei tempi precedenti, e come offrisse tutte le norme soddisfacenti per una colta nazione per l'ordine dei giudizî, per le prove, pei termini, per la sentenza, per le appellazioni e per la esecuzione forzata (4), onde ben si può

le regole ai giudicî nel rendere le loro sentenze. V. oltre il citato titolo quomodo etc., i tit. de sent. et interloc. ec., dal tit. 43 al 52 de re judicata.

(1) Veggansi i tit. de *appellationibus* e seg. nel Cod. lib. 7 dal tit. 62 al 70 e le Nov. citate.

(2) Il tit. Cod. de execut. rei judic. e seg. de bonis auctorit. jud. possid., de privil. fisci e seg.

(3) Cod. Qui bonis cedere possint.

(4) Le leggi sul rito civile trovansi in varie parti delle collezioni giustinianee; ma per le cose più importanti possono vedersi nel Digesto i due interi libri 2° e 3°, e il tit. 1 del lib. 5°; e il lib. 4° per le restituzioni *in integr.*, il lib. 49 nei primi 13 tit. per le appellazioni. Nel Cod. il lib. 2, tit. 1 a 20, 57 a 59, i primi 12 tit. del lib. 3° ed i seguenti fino al 26 per le quistioni di competenza; i tit. 42 a 60 per le sentenze, 62 a 70 per gli appelli e i seguenti per le esecuzioni ec.

dire che nelle collezioni giustinianee trovavano i nostri le più soddisfacenti norme per tutti i loro civili giudizi.

Il criminale diritto dei Romani non offre nè la ricchezza ed ampia estensione delle loro leggi civili, nè la stessa armonia, nè il progressivo miglioramento; chè dai primordi di loro legislazione le genti romane venute ad un libero reggimento, non aveano ordinato la ragion criminale, se non per alquante speziali sanzioni severe dettate nelle tavole decemvirali; e poco vi si era aggiunto, quando sul finire della repubblica furono emanate dai vari capi delle dominanti fazioni alcune novelle leggi penali, di che sopra si è discorso (1). Queste servirono di base al dritto imperiale, alquanto accresciuto con particolari costituzioni, differenti secondo il genio dei principi o dei loro consiglieri e secondo i tempi e lo scopo cui miravano; nè molta influenza esercitò il cristianesimo a mitigare per regola quelle atroci e sproporzionate pene, che durarono per secoli; nè Giustiniano si studiò di porvi rimedio; anzi raccolse quel diritto nelle sue compilazioni, senza farvi le riforme convenienti ed ardite come molte ne vedemmo da lui nel civile diritto arrecate.

Non essendo mio scopo fare una storia, nè una critica del diritto romano, egualmente aliene dal mio soggetto, è sufficiente l'offrire qui in rapidissimo prospetto le parti principali della criminale legislazione contenute nelle compilazioni giustinianee.

I delitti vi si distingueano meno per la loro reale indole e gravezza, che per la varietà de' modi legali stabiliti per chiederne la punizione. Diceansi *privati* delitti quelli che soltanto si potevano punire sulla istanza dell'offeso, senza la quale il magistrato non se ne occupava, quantunque fossero gravi o di funeste conseguenze; e in questo novero di privati si poneano il furto, la rapina il danno l'ingiuria arrecata con parole o con fatti (2).

(1) Veggasi nel cap. primo a pag. 48 e seg.
(2) Nel lib. 47 del Digesto trattasi nel tit. 1 de privatis delictis, nel 2

Delitti *straordinari (extraordinaria crimina)* appellavansi altri non pochi e di vario genere, non preveduti da alcuna legge speciale che di una designata pena li reprimesse; onde extra ordinem si punivano, cioè con una punizione diversa secondo i casi e dipendente dal prudente arbitrio del giudice (1).

In questa classe veggiamo compresi i reati che offendevano a un tempo i privati interessi e i doveri sociali; e tali erano la violazione delle tombe, la concussione, l'abigeato ec. Poteansi quindi perseguitare dagli offesi; e in loro difetto, o quand'essi tacessero, eziandio da ogni cittadino.

Se questi od altri simili reati offendeano pure gl'interessi della società, davasi contro di essi un'azione *popolare*, per la quale ciascuno poteva tradurre il reo innanzi la giustizia per la punizione (2).

I *pubblici* delitti all'incontro erano previsti da leggi particolari, che li minacciavano di pene capitali od altre; ed era concesso a tutti i cittadini di poterli perseguitare in solenni e pubblici giudizi (3).

Dopo queste generali distinzioni dei delitti secondo il diritto giustinianeo, facendoci a considerare le leggi particolari, onde a ciascun ordine di delitti era inflitta la pena, o segnata la norma per la loro persecuzione, seguiremo nella brevissima nostra rassegna l'ordine del Digesto, dove più completamente è svolta la ragione penale, e porremo

e seguenti de furtis, de bonorum raptorum ec. nel 10 de iniuriis et fam. libellis. Le stesse materie son regolate nel Cod. lib. 9 nei tit. 32 a 36.

(1) Per tali delitti troviamo undici titoli raccolti dai frammenti dei giureconsulti, nel lib. cit. del Dig., dal tit. 11 de extraordinariis criminibus al 22. Nel Cod. i tit. 37 a 39 del lib. citato.

(2) Ciò vedesi sancito nel tit. ult. del lib. cit. del Dig., de popularibus actionibus.

(3) Se ne fa un titolo speciale nel principio del lib. 48 del Dig., *de publicis judiciis*, ed indi nei seguenti si enumerano i più gravi delitti dandosi le norme per le punizioni. V. Dig. ib. tit. 4 a 14, e Codice lib. 9, t. 7 a 30.

sempre insieme le norme segnate dalle costituzioni imperiali raccolte nel Codice e nelle Novelle.

Troviamo dapprima estese e particolari le leggi sul furto, vile e frequente delitto. Le definizioni del furto, i suoi caratteri speziali, le differenze che il distinguono dalla semplice frode e da altri somiglianti e più lievi reati, o dagli involamenti domestici fatti dai figli, dai servi, dal coniuge, la qualità legittima necessaria per procedere contro i rei, la estinzione dell'azione penale, la solidarietà dei rei sono in quelle leggi sì ingegnosamente trattate, che divennero esse la base delle criminali dottrine e delle leggi su tali materie nei tempi moderni. La pena pecuniaria del doppio o del quadruplo infligevasi al reo ed ai complici, non agli eredi, sulla istanza del domino o dei suoi, che potevano eziandio ripetere o rivendicare con azione civile le cose rubate (1); ma questa pena fu tanto esacerbata nei tempi seguenti che Giustiniano trovò feroci mutilazioni ordinate e ne moderò alquanto l'applicazione (2).

Tra le specie dei furti è previsto quello commesso dalla famiglia dei servi senza la scienza e volontà del padrone, al quale l'editto pretorio concedeva la scelta di dare alla *noxa*, cioè pel castigo, i suoi servi, ovvero di ritenerli pagando quanto dovrebbe pagare il reo, se fosse di libera condizione (3). Si prevedeva pure la uccisione del ladro notturno o diurno, che permettevasi con debite distinzioni secondo i casi (4).

Importante non meno e di frequente uso era la legge sulle ingiurie, che nettamente distingueva i moltiplici casi di ingiurie verbali, scritte, per mandato, o dirette o di fatti e percosse. Alla punizione antica del talione succe-

(1) Nel tit. del Dig. *de furtis* sono ben 95 frammenti di antichi giureconsulti.

(2) V. la Nov. 134 nel capitolo *de poen. moderat.*

(3) Dig. si famil. furt. fecis. Nel comment. di Ulp. l. 1, è notabile la distinzione dei casi per la scienza che i padroni possono avere.

(4) Dig. ad leg. Cornel. de sicariis, l. 9, l. 54.

deva dapprima per ogni ingiuria la pena pretoria sulla estimazione dell'offeso o del giudice; poi altre maggiori ne furono sancite secondo i casi e procedevasi *extra ordinem*, ed irrogavasi la pena dell'esilio, della relegazione od altre, e se il reo fosse di servile condizione, venia flagellato (1).

Intorno ai delitti estraordinari noterò unicamente che il magistrato non era legato da alcuna espressa legge, nè per la pena dovuta al reato, nè pel modo che dovea seguire nel processo; sicchè infliggeva pene differenti, giusta i vari fatti e le condizioni diverse dei rei senza eccedere giammai il limite (2) dalle leggi segnato sovente alle sue facoltà, che in rarissimi casi erano illimitate del tutto, fino a concedersi lo strano arbitrio di una condanna capitale (3).

La parte più grave della ragion criminale erano i pubblici giudizi, regolati da leggi espresse contro designati delitti. Nelle leggi romane, come sempre è in tutti i codici, ci si para innanzi qual primo e massimo il delitto di maestà, cui gl'interpreti e non la legge, uniscono i reati contro la religione; che offendono la maestà divina e son puniti dalle peculiari costituzioni dei Cesari cristiani contro la bestemmia, l'eresia e l'apostasia (4). Il delitto di maestà era di vario genere, secondo che offendevasi con animo ostile l'ordine pubblico, la sicurezza del popolo o del principe *(perduellio)*; ovvero senza deliberata ostilità con fatti o con parole si offendeva il principe e mancavasi alla venerazione dovutagli; o infine turbavasi l'esercizio della pubblica potestà, usandone i mezzi e le attribuzioni a lei riservate.

(1) Veggasi nelle Inst. e nel Dig. de injuris ec.
(2) Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviorem vel leviorem; ita tamen ut in utroque modo rationem non excedat. Ulp. fr. o l. 13 D. de poenis.
(3) D. de extraordinar. criminibus, de effract. et expilat., de poenis.
(4) Cod. de heretic., de apostat. ec., e Nov. 77, c. 1.

Molte, tra savie e rigorose, erano le definizioni e le regole per la perduellione o ribellione, e intorno alla qualità di cittadino, suddito o straniero; e alla dignità suprema, ed infine allo scopo del reato. In casi speciali era sancita la pena di morte, ma in generale per le Giulie leggi minacciavasi al reo la interdizione *aquae et igni*, cioè il bando; e solo ai tempi imperiali cominciano ad esacerbarsi le pene (1) finchè Arcadio ed Onorio scrissero col sangue una famosa costituzione, contraria alla giustizia ed alla ragione. Per essa il reo dovea sempre dannarsi a morte, non poteva avere avvocato in sua difesa, i suoi beni confiscavansi, la sua memoria notata era d'infamia; i figli di lui estranei al delitto doveano perdere oltre il paterno retaggio anche il materno ed avito; incapaci diveniano di ricevere legati od eredità da estranei, indegni di uffici eran detti ed infami; e alle figlie lasciavasi soltanto la legittima materna (2).

Fa un bel contrasto con tanta crudeltà la paterna moderazione che in una precedente costituzione aveano mostrato gli stessi Augusti e il gran Teodosio, ordinando che fossero loro riferiti i reati di coloro che con parole offendevano la maestà imperiale; e riserbandosi di risolvere secondo le persone e i casi se convenisse punire o perdonare; se il reo da leggerezza era mosso, meritava disprezzo; se da follia, era degno di compassione; se da ingiuria o malizia, potea perdonarsi (3).

(1) Veggansi nel Dig. e nel Cod. i tit. ad leg. Iul. majestatis.

(2) Questa feroce legge trovasi nel Cod. lib. 9, t. 8, l. 5; è degna di eterno oblio.

(3) Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus, improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda, ac temulentia turbulentus obtrectator temporum nostrorum fuerit; eum poenae nolumus subiugari, neque durum aliquid, nec asperum volumus sustinere; quoniam si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum. Unde, integris omnibus, hoc ad nostrum scientiam referatur, ut ex personis hominum dicta pensemus et utrum praetermitti, an exquiri debeant, censeamus. L. un. Cod. si quis imper. maledix. La legge sanguinaria fu scritta

Somigliante mescolanza di savie definizioni giuridiche e di errori, d'indulgenza e di rigore troviamo nelle leggi repressive contro l'adulterio e contro gli altri delitti che offendono il pudore. Sono distinti i casi e le gravezze de' delitti, permesso o negato il diritto di accusare e di rimettere la offesa, e sancita talvolta la pena capitale. Giustiniano ordinò poi che l'adultera, dopo battuta con verghe, fosse chiusa in un monastero, donde potrebbe uscire se il marito la riprendesse. Variamente era regolata l'indulgenza per l'uccisione della adultera col complice sorpresa; la legge era più clemente col padre, meno col marito; perchè questi è più facile agli eccessi dell'ira e vendetta. Gravi pene o capitali o di deportazione o altre erano imposte a' rei d'incesto, di stupro, di lenocinio (1).

Seguono le leggi Giulie *de vi publica et privata* e ad esse corrispondono le imperiali costituzioni contro il ratto di vergini e di moniali. La punizione che prima era di esiglio, diviene capitale e seguita da confisca per quei ratti, e fin permetteasi l'uccisione de' colti in flagranza.

Nella privata violenza irrogavasi la confisca del terzo de' beni e l'infamia. Ingegnose e lodevoli sono le definizioni contenute nel digesto su quei delitti e sopra i casi somiglianti ed anco per la detenzione od asportazione delle armi (2).

nell'anno 397, quando i deboli imperatori Arcadio ed Onorio erano da perfidi e tristi consiglieri condotti; mentre questa indulgente legge aveano essi emanata nell'anno 393 insieme al gran Teodosio che dirigeva in modo prudente e magnanimo lo impero.

(1) Veggansi per la repressione di tutti i delitti sopra indicati il tit. Dig. *Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis* che contiene 44 frammenti di giureconsulti; vedi le 37 cost. imp. nel cod. sul tit. stesso e su due seg.

(2) Nel cit. lib. 47 del Dig. i tit. 6 e 7 leg. Iul. de vi pubblica fram. 12, ad leg. Iul. de vi priv., 8 framm. Nel Cod. le 10 cost. sul tit. 12. Ad leg. Iul. de vi pub. et priv.; nel tit. 13 de raptu virginum seu viduarum nec non sanctimonialium avvi la terribile cost. di Giustiniano dalla quale argomentasi che frequenti erano allora quei violenti ratti che si severamente e con tanto zelo voleansi reprimere.

Non è meno importante la legge Cornelia intorno ai sicarii, a' veneficii ed agli incendiari. Essa puniva i rei di omicidii eseguiti o tentati, i tristi che vanno armati per delinquere, gli avvelenatori, e gl' incendiari, con pene differenti. All'esilio e alla deportazione si sostituiva pe' plebei l'estremo supplizio, e secondo i casi permetteansi diminuzioni di pene secondo il prudente arbitrio del giudice. Sono degne di nota le distinzioni dei casi, del vario dolo, degli effetti del reato, della scusa di legittima difesa, e insieme sono conformi al carattere di quella corte e di quell'età le punizioni de' superstiziosi sagrifizi e delle arti magiche (1).

Sono più brevi le sanzioni della legge Pompeia intorno a' parricidi, estesa alla uccisione di vari congiunti, e che puniva il parricida e i suoi complici con estremo supplizio; e Costantino rinnovava l'antica punizione per cui gittavasi il condannato in mare o in un fiume, chiuso entro un sacco con alcuni animali (2).

Copiose norme erano segnate per la punizione delle varie specie di falsità reale o verbale, de' testimoni, dei testamenti, di ogni genere di scrittura; della supposizione di parto, dell'alterazione di pesi o misure, della falsificazione o alterazione di monete. Terribili erano le sanzioni penali; vivicomburio pel reato di falsità di monete; negli altri, morte pe' servi, condanna a metalli pe' plebei, deportazione e confisca pe' liberi (3).

(1) Dig. e Cod. ad leg. Corneliam de sicariis, per le superstizioni vedi le cost. contenute nel Cod. nel tit. de maleficis et mathematicis et celeris similibus, de thesaur. de pagan. et sacrificiis.

Nell'età seguente veggiamo pure in Sicilia perseguitati gl'incantatori e i sospetti di arti magiche ec., e ci restano l'epistole di Gregorio Magno e di altri pontefici che con santo zelo adopravansi a torre quelle scandalose superstizioni, su cui la Chiesa più del principe doveva invigilare.

(2) Dig. de lege Pompeia de parricidiis, Cod. de his qui parent. vel lib. occid. cost. di Costantino del 319.

(3) Possono vedersi le dieci leggi o fram. nel Dig. de lege Cornelia de falsis et sc. Liboniano; nel Cod. Ad leg. Corn. de falsis, de his qui sibi adscr. in test., de falsa moneta; dove sono le due costit. e severissime di Costantino.

La legge Giulia *de repetundis* frenava le concussioni ed ogni corruzione de' giudici e di ogni pubblico ufficiale; le puniva con l'ammenda e l'infamia; indi si aggiunse pena afflittiva e severa ma straordinaria ad arbitrio del giudice (1).

Al caro de' viveri poneasi un riparo, certo insufficiente, col punire di ammenda e pena straordinaria, chiunque avesse con male arti procurato la scarsezza o l'alto prezzo dell'annona: ma gl'imperatori punirono i monopolisti con esilio e confisca (2).

Il pubblico danaro venia custodito dagli ufficiali e la loro rea condotta era severamente punita. Il furto del pubblico denaro (peculatus) puniasi col bando o con l'ammenda del quadruplo; se però commettevasi da chi ne avea la cura o custodia, diversa era la pena, che per le costituzioni imperiali fu spinta sino all'estremo supplizio. Ogni furto di cosa sacra nel luogo sacro era di pena straordinaria e sovente di morte punito (3).

Cadevano in disuso (tranne pei municipî e per qualche raro caso) le leggi contro l'ambizione, per cui punivasi chiunque per danaro o corruzione procurasse i voti per ottenere l'ufficio; e ciò divenne legge rigorosa per gli ecclesiastici che non solo veniano puniti della simonia secondo le leggi della Chiesa cattolica, ma bensì col rigore delle sanzioni imperiali (4).

La legge Fabia puniva i furti delle persone, ed ogni trista machinazione per cui traevasi lucro dal vendere,

(1) Si consult. gli undici framm. Dig. ad legem Iuliam repetandarum, e le sei cost. del Cod. sotto il titolo stesso.

(2) Dig. de lege Iulia de annona, Cod. ne' tit. de monopoliis et conventu negotiat.; e per le metropoli eranvi i tit. de canone frament ec.

(3) Di ciò trattano le 14 leg. nel Dig. ad leg. Iuliam peculatus et de sacrilegis et residuis, e il tit. del Cod. de crimine peculatus.

(4) Leggansi nel Dig. il tit. de leg. Iul. de ambitu, nel Cod ad leg. Iul. de ambitu; e per gli ecclesiastici il tit. de episcopis. ec., dove è compresa la leg. 31 che è una zelante costituzione dell'imperatore Leone.

permutare o rapire od occultare sia l' uomo libero, sia l'altrui servo. I rei dicevansi plagiarii, e si punivano pria con l'ammenda, poscia con pene straordinarie, col lavoro nelle miniere e fin di morte ne' casi più gravi (1).

Fornita questa fedele indicazione delle più interessanti leggi punitive contenute nelle collezioni giustinianee, potrei farmi a considerarne distintamente i pregi e difetti; ma debbo restringermi a brevi cenni per non isviarmi dal mio soggetto. È evidente che grandi pregi a un tempo e gravi errori trovansi in quel diritto penale, e che sono esagerate le ingiuriose declamazioni, per cui molti illustri italiani e stranieri specialmente nel secolo scorso (2) l'hanno dipinto come strano arbitrario ed orribile; a ciò principalmente tratti dal vederne nella colta Europa seguite le massime e le sanzioni più severe che dalla pratica in alcune occasioni non di rado rese erano più inumane; mentre una brama universale di riforma e di nuovi codici agitava i filosofi, i pubblicisti e sentivasi da' principi che seguiano il progresso. E veramente in quei codici sono grandi e generali vizi il punire alquante azioni che delitti non erano; il sancire un sistema di disuguaglianza nelle punizioni differenti secondo le condizioni delle persone; il reprimere gran numero di reati con pene straordinarie, cioè dipendenti dall'arbitrio del giudice e non fissate dalla legge; il permettere in molte punizioni una ferocia inutile, inumana; l'estendere sovente con generale confisca, il castigo sui figli innocenti; quantunque a dir vero questo rigore si fosse alquanto mitigato per varie costituzioni imperiali (3) e segnatamente per la cristiana pietà di Giustiniano che fu in ciò più indulgente degli altri, conservando però il rigore pe' delitti di maestà.

(1) Dig. e Cod. *de lege Fabia de plagiariis*.

(2) Betham in Inghilterra, Brissot de Varville ed altri in Francia, Beccaria, Pagano, Filangieri in Italia ec.

(3) Trovansi queste umane riforme nel Cod. tit. de bonis damnatorum, e principalmente nelle Nov. 12, 17, e 134 c. ult.

Se in questo adoprossi ad una utile riforma Giustiniano, sì zelante riformatore del civile diritto, non diessi la cura stessa nella ragion penale, e fece anzi raccogliere nelle sue compilazioni molte leggi dettate da ferocia dispotica, e da faziose vendette, nè si studiò di rendere più umana più equa e meno arbitraria la punizione; e mentre dettava moltissime costituzioni intente a migliorare il civile diritto, nissuna quasi ne scrivea pel criminale, se ne togliamo le severe repressioni sopra additate contro i delitti che offendono la religione. E quando tolse a moderare il rigore del criminale diritto e gli abusi che nelle provincie si commettevano, prescrisse invero che l'innocente pel reo non soffra, che i magistrati non traggano lucro dai delitti, che non si facciano estorsioni, nè a capriccio si punisca e che le leggi si osservino, mitigò le barbare pene corporali, restrinse i casi e l'estensione della confisca, ma non tolse le cattive istituzioni e le punizioni arbitrarie e sproporzionate, non vietò dal tutto le mutilazioni e le barbare pene, contentandosi di alquante mitigazioni (1).

Queste imperfezioni della ragion penale dei Romani non debbono menarci alla falsa idea, che nulla vi si contenga di giusto e di lodevole; perciocchè malgrado quei vizi trovansi numerose, ammirabili e giustissime regole, definizioni e distinzioni, scritte da' giureconsulti e convertite in leggi nelle Pandette; e ben può dirsi che da profonda sapienza civile sieno dettate; e fra le imperiali costituzioni ne veggiamo non poche ispirate da' più nobili sentimenti di umanità e di giustizia e specialmente quelle de' cristiani imperatori (2).

(1) Di questo inefficace provvedimento di Giustiniano abbiamo prova completa nel leggere la sua Nov. sopra citata 134 e segnatamente il cap. ult. 13 *de poenarum omnium moderatione*, che poco corrisponde a si benigna promessa del titolo.

(2) Senza additare gli stranieri lavori che i pregi ne accennano e i difetti del romano diritto penale e che sono indicati nella bibliografia premessa da Faustin Helie alla sua *Theorie du Code de instruct. crim.*

Mi rimane ora a descrivere l'ordine de' criminali giudizi; ma per amore di brevità seguendo il sistema finora usato, mi restringo a pochi cenni in una materia sì grave che meriterebbe esteso svolgimento, multiplici considerazioni, e non poche comparazioni.

De' magistrati ho detto abbastanza di sopra, ed ora è mestieri sol di notare che i giudici locali de' lievi delitti, i presidi de' più gravi conosceano e gli appelli ne riceveano, come praticavasi pe' civili giudizi giusta le notizie da me riferite (1). Innanzi cotesti magistrati secondo la competenza di ciascuno promoveansi le accuse, faceansi i processi, non più nel modo antico serbato sotto la libera repubblica e in parte durato ne' primi tempi dello impero, ma sì invece in modo più conforme alle cangiate condizioni del governo e de' popoli (2). E cominciando dalla accusa, che apriva il criminale giudizio, ricorderò com'essa non era più permessa a tutti i cittadini, erasi anzi con successive condizioni, e restrizioni ridotta a tale che cominciavasi a sentire il bisogno di una grande riforma che pure allora non potè compiersi; ond'è che le leggi imperiali ci fan manifesto come la tristizia de' tempi e la corruzione dello imperiale governo fè sorgere delatori e calunniatori contro cui i principi stessi furono stretti di inveire con severe sanzioni; e d'altro canto provvidero alla repressione de' delitti che rimanevano sovente impuniti pel silenzio de' buoni, i quali non più curando le pubbliche cose, tali brighe non assumeano.

Temeansi intanto i tristi accusatori, strumento di ree passioni proprie ed altrui, e le leggi metteano perciò un freno alle accuse, prescriveano talune garentie, come la so-

e in altre opere, citiamo due soli italiani, Ulloa *Vicissit. del diritto pen. in Italia* c. 2, Carmignani *Teoria delle leggi della sicurezza sociale* lib. 1, c. 15.

(1) Sopra l'ordine giudiziario vedi le pag.

(2) Intorno a' giudizi criminali vedi nel Dig. il tit. de publicis iudiciis, nel Cod. i primi titoli del 9° libro e gli ultimi.

scrizione, l'obbligo di continuare il giudizio, la pena della tergiversazione, della prevaricazione e della calunnia.

Se lo accusatore non comparisse al dì posto pel giudizio, il reo presente veniva dall'accusa liberato, sebbene potesse nuovamente venir tradotto in giudizio; e l'accusatore soggiaceva ad una pena straordinaria e dovea pagare le spese da lui cagionate per l'accusa promossa ed abbandonata (1).

Per la frequenza di moltiplici inconvenienti, derivati dal sistema della libera accusa divenuto inutile o pernicioso, fu mestieri imporre a' presidi delle provincie, che di proprio ufficio vegliassero per la pubblica sicurezza e procedessero contro i rei; e furono a un tempo moltiplicati col nome di *irenarchi, stazionarii* e *curiosi,* gl'incaricati della locale vigilanza della persecuzione de' malfattori.

Più frequenti furono allora le carcerazioni degli accusati, che dapprima avean luogo in casi rari e di eccezione; e ne fu data espressa facoltà alle autorità ed a' magistrati di vario genere in ogni provincia. Così preparavasi la grande mutazione fondamentale del criminale processo, dal quale dovea gradatamente sparire la libera accusa, ed introdurvisi il sistema inquisitorio, per cui invece di commettere alla virtù, al coraggio civile e zelante de' soli cittadini privati, la cura di tradurre in giudizio i rei, aggiugneasi l'autorità del magistrato o di qualsiasi pubblico ufficiale (2).

(1) Sulle accuse, loro formalità e condizioni e restrizioni possono leggersi nel Dig. e nel Codice il tit. de accusationibus et inscriptionibus, nel Cod. de his qui accus. non possunt, si reus vel accusator mortuus fuerit. ec.

(2) Vedi per le attribuzioni di quei vari uffici Cod. de curiosis ec. de officio praes. ec. Quanto alla custodia de' rei, alla facoltà di porli in prigione ec. abbiamo molte regole e leggi di vario genere tra eccellenti ed umane ovvero severe ed arbitrarie, che possono leggersi nel Dig. lib. 48. t. de custodia et exhib. reorum, e nel Cod. de exhibendis et transmittendis reis, de custodia reorum, de privatis carceribus inhibendis, de requirendis reis, ec.

Durava però il sistema accusatorio, malgrado la introdotta inquisizione che vi si mescolava; ond'è che il reo in tutti i casi in cui non veniva tratto in prigione o per lo meno in legittima custodia, venia citato replicatamente e per editto a comparire in giudizio. Se egli fosse ostinatamente contumace, e niuna soddisfacente prova arrecavasi del motivo di sua assenza, veniva ordinato che il suo nome fosse posto tra i rei e notato d'infamia, e che i beni suoi si dessero al fisco, che tosto prendeane il possesso. Ove poi entro l'anno si presentasse l'accusato assente, riprendeva i suoi beni e il giudizio trattavasi; ma scorso quel termine, la pena della contumacia diveniva irrevocabile, il misero perdeva il suo patrimonio che al fisco rimaneva per sempre, quantunque la legge fosse d'altro canto benigna, non permettendo di condannarlo nel capo quando non fosse presente, ed ammettendolo anzi in ogni tempo a comparire innanti al magistrato per rimuovere l'accusa e far manifesta la sua innocenza (1). Così egli dopo la lunga contumacia poteva andar del tutto assoluto, e nondimeno la provata innocenza non faceagli riaquistare i beni che l'avido fisco riteneva in pena perenne de' contumaci (2).

Ove fossero presenti l'accusatore e l'accusato faceansi gli esami debiti delle pruove di reità e d'innocenza, e qualora il reo negasse il delitto e si fossero raccolti contro di lui gravi indizi, era permesso al giudice ne' gravi

(1) Le leggi sulla contumacia del reo o dell'accusatore si trovano nelle Pandette al tit. de requirendis vel absentibus damnandis ec., nel codice de accusat. et inscriptión., de requirendis reis, de abolitionibus ec.

(2) Questa severa legge fu posta da Costantino e trovasi nel Cod. l. 2, *de requirendis reis*. Eccone il tenore: Quicumque ex eo die, quo reus fuerit in judicio petitus, intra anni spatium noluerit adesse judicio, res eius fisco vindicentur. Et si postea repertus, nocens fuerit deprehensus, severiori sententiae subjugetur. Sed si argumentis evidentibus et probatione dilucida innocentiam suam purgaverit, nihilominus facultates ejus penes fiscum remaneant.

o capitali reati, ordinare che quegli venisse sottoposto alla tortura. Così le imperiali costituzioni estesero a tutti i cittadini un mezzo inumano ed irragionevole di investigazione della verità, e resero generale un abuso, che (dapprima introdotto contro i servi, più tardi adoprato contro gl'ingenui accusati per delitti politici o di maestà) diventò uso generale e legittimo, che procuravasi con vari temperamenti di rendere più mite o più raro; ma che riconosciuto ed autorizzato, rimanea sempre funesto ed arbitrario, rimettendosi necessariamente alla prudenza del giudice l'adoprarlo (1).

Compiuta la discussione delle prove, il magistrato decideva solo, ovvero faceasi assistere dagli assessori o consiglieri; ma la sentenza sul fatto e sul diritto da lui solo profferivasi, nè altri poteva ingerirsene. Perocchè la istituzione antichissima de' giudici del fatto, tratti a sorte fra un gran numero di nomi di probi cittadini o di condizione privata e soggetti a libera ricusa, era gradatamente caduta in desuetudine; quantunque sotto i primi imperatori si fosse conservata, come le altre istituzioni della romana repubblica; ma il suo uso divenne più raro, finchè a' tempi di Diocleziano quest' ordine giudiziale rimase quasi affatto abolito, e le cognizioni straordinarie *(extra ordinem)* divennero il metodo consueto, e al magistrato permanente rimase la cura di conoscere della verità dei fatti, e giudicare egli solo sul fatto e sul diritto (2). Nè Giustiniano potea darsi pensiero di rinnovellare una istituzione poco conforme al suo autocratico reggimento; e quindi nelle costituzioni imperiali raccolte nel suo codice e in quelle da lui poscia publicate non si fa più motto

(1) Le leggi criminali intorno alla tortura possono vedersi nel titolo *de quaestionibus* che nelle Pandette è t. 18, lib. 48, e nel Cod. tit. 41, lib. 9.

(2) Su ciò troviamo sparse le testimonianze e prove ne' titoli del Cod. de pedaneis judic. de poenis, de officio praef. urbi ec.

di privati giudici del fatto liberamente eletti, soggetti a ricusa, ed arbitri secondo loro coscienza della sorte del reo. Quindi per le leggi giustinianee i giudizi criminali trattavansi in modo simigliante a' civili, secondo credeasi allora e nell' età seguenti più conforme all' integrità dei giudizi ed al regime monarchico; e però le moderne teoriche del giurì non trovano nelle leggi imperiali la loro base e le norme, ma debbono derivarle dalle giudiziali istituzioni ordinate ne' tempi di Roma repubblicana (1).

Qui è uopo di rammentare che ne' tempi dell' impero erano cresciuti i privilegi di che più innanzi ho fatto cenno, e che avean luogo pure ne' criminali giudizi; essendo concesso a' militari di venir giudicati da' loro giudici speciali, agli ecclesiastici e monaci il sottrarsi alla giurisdizione de' magistrati interiori (2); privilegi che doveansi ne' tempi seguenti accrescere a dismisura per varie classi di cittadini.

Contro la sentenza era dato di reclamare con appellazione; il che vedemmo interdetto ne' tempi repubblicani, quando il pretore esercitava in nome del popolo sovrano la più assoluta ed ampia giurisdizione.

Gli appelli recavansi al pretore contro le sentenze penali de' giudici locali; al prefetto del pretorio o della città od eziandio in rari casi al principe ed al suo consiglio contro le condanne profferite da' pretori. Per questa maniera da un canto provvedeasi alla sicurezza de' cittadini

(1) Stimo lungo ed estraneo al mio soggetto il cennare quanto nei tempi moderni si è scritto in opposte sentenze su i criminali giudizi per mezzo di giurati; ambo le parti si spingono agli estremi; tutte citano l'autorità degli antichi codici, tutte esagerano i vantaggi o gl'inconvenienti di quel metodo; sono infiniti coloro che ne scrivono; tutti sanno ciò che ne han detto nel secolo scorso il Filangeri e Pagano, e nel nostro i sommi criminalisti italiani, e ciò che ne scrive il Mittermayer primo scrittore e maestro insigne delle criminali discipline.

(2) Su questi ed altri privilegi si veggano i tit. del Cod. de jurisd., de offic. milit. jud., de episcopis, de quaestionibus, de dignitatibus; e le Novelle che danno privilegi a' vescovi ec.

ammettendoli a reclamare di una ingiusta condanna e dall'altro davasi al supremo potere un facile mezzo di trarre a' più alti e fidi magistrati la cognizione de' criminali giudizi (1).

Non fa mestieri di riferire che allora, come in ogni tempo, aveano gl'imperatori il diritto di far grazia a' condannati, e di rimettere del tutto o di commutare la pena, e perfino di emanare una generale abolizione od amnistia (2).

In questa brevissima rassegna non ho voluto de' pregi e difetti particolari di quelle leggi tener ragione; poichè ciò mi trarrebbe necessariamente in lungo oltre il dovere e sarebbe estraneo al mio soggetto particolare. Debbo bensì accennare in generale sul rito criminale come nelle imperiali costituzioni non meno che ne' frammenti de' giureconsulti raccolti nel Digesto, trovansi molti grandi principii fecondi di pratiche conseguenze ed applicazioni, che però non veggonsi nè svolte nè ammesse in quelle leggi; dove anzi ne spiace l'osservare tanta mescolanza di umanità e di barbarie, e tanto contrasto fra la giusta moderazione, fra le solide garentie della libertà e della sicurezza individuale con molte arbitrarie disposizioni che mal poteano rispondere al fine del legislatore ed offendevano la giustizia.

Considerando accuratamente la differenza delle origini, de' tempi, delle sociali condizioni, e dello spirito con cui furono dettate le opere de' giureconsulti e le costituzioni imperiali, della cui riunione formansi le leggi regolatrici del criminale processo, veggo ben manifesto che duplice

(1) Nelle Pandette si consultino i tit. de appellationibus e seg. lib. 49, tit. 1 a 13 e pel Cod. lib. 7, tit. 62 e seg. che degli appelli sul civile e criminale trattano.

(2) Trattano di questo argomento nel Dig. il tit. ad sc. Turpill et de abolitionibus criminum; nel Cod. più distesamente i tit. del libro 9 de abolitionibus, de generali abolit., de sententiam passis et restitutis.

inconveniente in esse rinviensi, cioè il difetto di armonia ed unità di sistema, e la imperfezione di metodo per le prove legali. Infatti appare dappertutto una grande lotta di principii e di idee che tanta dissonanza produce, mostrandoci insieme accolte e sancite le severe, giuste e logiche teorie della stoica filosofia seguita da' grandi giureconsulti pagani; le idee, i sentimenti di umanità e di giustizia ispirati dal cristianesimo, le sanzioni imperiali indulgenti o rigorose, benigne o barbare, legali o arbitrarie secondo i tempi e le cagioni, ond'erano mossi i vari imperatori. E a dir tutto in breve il mio pensiero, quella discrepanza di regole e leggi nasceva dall'essersi conservate in gran parte le basi degli antichi ordini e riti giudiziali romani, innovandosi parzialmente, e distruggendosi tutto quello che nelle istituzioni e nelle forme riusciva molesto o incompatibile colle nuove idee e col governo novello ed autocratico; talchè un edifizio nuovo per così dire non fu fatto, e sol nell'antico faceansi grandi e parziali mutazioni, sempre insufficienti a dare perfetto ordine ed unità; onde avvenne che gli utili insegnamenti della stoica filosofia e le ispirazioni di equità e di filantropia del cristianesimo, poterono soltanto correggere alquanti vizi, moderare alcuni rigori, ma non valsero giammai a creare, a formare l'integrità dell'ordine de' criminali processi e giudizi. A tutto questo si aggiunga che i Romani non ebbero per teoria, nè poterono quindi nelle leggi sancire un sistema regolare e completo di prove giudiziali; perciocchè ne' tempi repubblicani la convinzione de' giudici ebbe la coscienza ed il criterio per sola norma, libera e individuale; e sotto l'impero i giureconsulti e poscia anco i Cesari segnarono alquante regole speciali, ma non mai un sistema di prove legali (1).

(1) Dovrei citare ben molti scrittori italiani e stranieri se volessi indicare quanti del criminale processo de' Romani hanno scritto alla distesa o favellato per incidente. Io qui mi restringo a nominare due

Compiuta questa indicazione generale delle varie materie di civile e criminale diritto contenute nelle compilazioni giustinianee, è ora nostro debito il dimostrare come l'osservanza di tali leggi sia durata in Sicilia dopo la loro promulgazione e nei secoli posteriori.

Basterebbe il rammentare all'uopo che la Sicilia, tornata sotto il dominio bizantino, vi rimase senza interruzione per tre secoli, se ne togliamo una rapida incursione di Totila re de' Goti, che vi commise molte devastazioni nell'anno 550 (1) e che presto ne uscì al giugnere delle forze bizantine, onde segue che fino alla venuta de' Musulmani le leggi giustinianee ebbero vigore nell'isola. Nondimeno siccome talfiata ciò fu recato in dubbio, e fu preteso che solo il codice di Teodosio fu osservato in Sicilia, e si è rinnegata ogni autorità od almeno ogni durata delle leggi di Giustiniano, perciò mi è uopo il far manifesto cotale errore affinchè più non sorga a danno della verità e della giustizia (2).

Tutti gli argomenti di dubbio sono fondati sulle vaghe

grandi scrittori i quali accennarono in modo differente quei vizi delle leggi sul rito penale; Faustin Helie, *Theorie du Code d'instr. crim.* liv. 1, ch. 4, e Mittermayer nel suo *trattato della prova in mat. pen.* cap. 2.

(1) Ciò viene narrato da Procopio *de bello got.* e sulla fede di lui da' nostri storici, Fazello, Caruso, Di Blasi, ec.

(2) Non citerò, nè farò espressa confutazione delle asserzioni contrarie; perchè sono contenute in alcune memorie legali, elaborate bensì ed ingegnose; ma unicamente intese a sostenere i propri assunti come base della difesa giudiziale de' privati interessi; e perciò non hanno nè la imparziale gravità storica, nè sulle vere fonti originali si fondano. Peraltro nelle consuete storie di diritto, da cui sogliono attingere le notizie e gli argomenti per tal lavori, non parlasi di Sicilia, ma dell'occidente in generale; e perciò bisogna fare le debite distinzioni e non trarre argomento dalla espressione troppo generica.

L'Einneccio nella sua *Hist. jur. Rom.* lib. 1, c. 6, § 110 che fa cenno di Sicilia, non dice (come si è preteso) che qui non ebbero vigore le leggi di Giustiniano, anzi afferma il contrario: poichè parla dell'occidente dicendo: In eo *quaedam* provinciae Francis, Burgundionibus, Gothis cesserant; *quaedam* a Iustiniano barbaris felici marte ereptae

o generiche indicazioni di moderni scrittori che mostrano la breve o nissuna durata delle leggi giustinianee nell'occidente, dove prevalsero il codice di Teodosio e le compilazioni de' Barbari; e vuolsi per tal guisa confondere la Sicilia con altri paesi occidentali o almeno con l'Italia; mentre è agevole all'incontro il provare, come le sue condizioni fossero al tutto diverse.

Sanno tutti che appena diviso l'imperio di Roma dall'orientale, cresceano le barbariche invasioni, le quali toglieano al dominio imperiale molte provincie e vaste regioni e distruggevano l'impero di occidente (a. 474) e minacciavano il bizantino. I nuovi dominatori di germanica origine sentendo il bisogno di adattare alle nuove loro condizioni le leggi che aveano regolate le genti romane, le italiche ed altre a Roma ubbidienti, tolleravano da un canto il codice di Teodosio che vedemmo esser legge comune de' Greci e degli occidentali; e dall'altro faceano varie compilazioni, le quali conserviamo in gran parte ed appaiono ritratte dal codice teodosiano, e da vari scritti di romana giurisprudenza, sebbene vi sieno alquanto miste le usanze germaniche. Così ne' primordi del secolo sesto scriveansi gli editti di Teodorico e di Atalarico, di che sopra si è tenuta distinta ragione; così fu compilato pe' Borgognoni il *Liber responsorum, o Papiani;* e infine il *Breviarium* di Alarico re dei Visigoti, il più esteso fra tutti i codici de' Barbari; che il romano diritto fu misto bensì a nuovi usi ed instituti e a leggi novelle, ma non fu spento del tutto, anzi venne sempre praticato in Europa, sia per le compilazioni che se ne rica-

erant, veluti Italia *Sicilia* et Africa. *In illis quidem* (cioè nelle prime soggette a' Barbari, a differenza di quelle loro ritolte da Giustiniano) juris romani usus superfuit at non Iustinianei, verum Teodosiani, ec. e ne cita le autorità di precedenti scrittori. Di quelle venute sotto i Bizantini non favella, perchè ben s'intende che il diritto giustinianeo vi ebbe rigore, mentre nelle altre per la invasione precedente e non più cessata non fu introdotto giammai.

varono in quei codici de' Barbari, sia per le costumanze de' vinti che diveniano comuni a' dominatori e che si erano formate per secoli colla osservanza delle romane leggi (1).

Or quelle riforme o compilazioni di leggi romano-barbare faceansi trent'anni prima che Giustiniano avesse impreso a raccogliere ed ordinare tutta la legislazione e la giurisprudenza romana nelle sue collezioni; onde la Spagna, l'Italia e le Gallie ed altre provincie dell'impero occidentale già distrutto e da' Barbari occupato, erano tutte regolate per tali leggi, e perciò erano estranee al greco impero ed alle posteriori novità avvenute per le compilazioni giustinianee; nè poscia potè mai riuscire a' Bizantini di cacciarne le nuove genti barbare, nè d'imporvi le loro leggi novelle. Soltanto come pur dianzi ho notato Giustiniano per opera di Belisario avea poluto riacquistare prima l'Africa, indi a poco la Sicilia e poscia una parte d'Italia; giacchè il bizantino non potè sì di leggieri rovesciare interamente la gotica dominazione nella penisola, vi prese bensì Roma e Ravenna, capitali antiche dell'imperio occidentale e vi rimise gl' ordini imperiali; ma non fu stabile, nè sicuro il greco dominio, poichè i Goti ripresero molte città perdute. E se Belisario tornato in Italia con poche forze, riebbe Roma ed altre città, non potè i progressi impedire delle armi gotiche, ed era serbato all'eunuco Narsete di vincere il prode e savio Totila e ridurre infine la penisola intera sotto il dominio bizantino, liberandola da' goti dominatori e da' Franchi,

(1) Le leggi de' Barbari fra cui sono le compilazioni sopra cennate trovansi raccolte e pubblicate da vari. Io ho fatto uso della collezione del Canciani *Leges Barbarorum antiquae* Senza indicare le innumerevoli prove della durata del romano diritto e i moderni lavori sulle leggi barbariche, mi limito a rinviare alla laboriosa *Storia del diritto romano nel medio evo,* in cui il Savigny ne fece una dimostrazione estesissima sostenuta da moltiplici documenti di ogni genere.

che veniano sotto speciosi pretesti a tentarne l'acquisto (1).

Però Narsete reggeva per pochi anni l'Italia, ed è probabile che le leggi giustinianee v'introducesse, promulgate innanzi la prima conquista italica di Belisario e poi con nuova prammatica sanzione di Giustiniano inviate in Italia, sebbene della osservanza di quegli editti si possa dubitare per le ree vicende di guerra di quel secolo (2).

Ma qual che di questa sia la verità, certo è che il greco impero, inetto a governare le italiche provincie, perdeane fra non guari il dominio; e che i Longobardi, invasa pria l'alta Italia, scendeano a conquistarne le provincie meridionali, lasciando a' lontani Cesari l'esarcato di Ravenna ed alcune piccole regioni vicine alla nostra Sicilia, la quale però rimase fedele a' Greci. Laonde avvenne che quando i Longobardi nell'età seguente vennero in guerra con altre genti e co' Franchi aiutati dal favore de' Pontefici, l'Italia mutava signoria, risorgeva l'imperio d'occidente; ma non tornavano agl'imbelli bizantini quelle provincie italiche nè le loro leggi le regolavano.

All'incontro nella Sicilia il governo civile e militare, e più tardi eziandio la ecclesiastica giurisdizione, regolavasi a senno degli imperatori bizantini che ne tennero sempre il dominio, come fan manifesto le memorie multiplici che di quei tre secoli ci rimangono. Infatti mentre i Longo-

(1) Le vicende delle gotiche guerre nella penisola sono descritte da Procopio e da altri da me consultati per evitare ogni equivoco.
Fra i moderni citerò i soli italiani più recenti Carlo Troya, Cesare Balbo e Cantù nelle note loro opere si meritamente tenute in gran pregio.

(2) Abbiamo la *Pragmatica sanctio* di Giustiniano, dell'anno 554, per la quale seguendo le dimande di Vigilio pontefice venia regolata la sorte degli occidentali o italici dopo vinti i Goti; si confermavano nel cap. 1 gli atti e le concessioni di Teodorico, di Atalarico e di Amalasunta; diceansi nulle nel cap. 2 quelle di Totila; indi si stabilivano le sorti della proprietà anco mobiliare e s'imponeva la osservanza de' nuovi codici, cioè delle collezioni giustinianee.

bardi, avversi alla chiesa romana, correano crudeli, barbari e vittoriosi l'Italia, rifuggiansi molte famiglie in Sicilia; e Gregorio Magno qui fondava sei monasteri e vi proteggeva le fiorenti sicole chiese ed il clero nostro che in quel tempo non era inferiore allo italiano; come può argomentarsi dal vedere nel secolo seguente molti siciliani o elevati al seggio pontificio od onoràti di primarie dignità nella chiesa orientale o distinti e lodati nella letteratura cristiana (la sola che di quel tempo conservasse un raggio dell'antica coltura), come nei concili orientali dove i vescovi siciliani discuteano fra i primi le teologiche controversie ond'erano travagliati la Chiesa insieme e lo Stato (1). Quando i bizantini imperatori, invece di porre ogni loro zelo nel bene reggere il vasto imperio e difenderlo dalle invasioni, occupavansi di quistioni sui dogmi religiosi, adottando la eresia dei Monoteliti (2), mentre la chiesa di Roma ne condannava l'errore; quando vedeano i Cristiani lo scandalo di un sommo pontefice, chiamato

(1) Son ricordati i vescovi Teofane, Teodosio, Massimiano, Felice Georgio ed alcuni altri, di cui narrasi lo zelo in quelle controversie; e i loro nomi, e fatti si leggono nelle epistole di s. Gregorio e in tutte le storie ecclesiastiche. I pontefici siciliani di quei tempi furono s. Agatone, s. Leone 2°, Sergio e Stefano 3°.

(2) Le cronache di quel tempo e le storie ecclesiastiche e civili son piene dei tristi effetti di quelle eresie imperiali. Eraclio nell'anno 638 pubblicò Ἔκθεσις o esposizione di fede, che voleva imporre a Roma con la violenza. Costante nel 648 emise invece il *Tipo* per cui intendeva dirimere la controversia; ma fu proscritto da un concilio cotale editto ch'egli voleva accolto dagli Italiani, dandone ordine espresso allo Esarca di Ravenna; onde avvenne che il feroce Costante fè tradurre il papa Martino a Cosiantinopoli in catene e lo cacciò in duro esilio sotto colore di infedeltà e di tentata ribellione.

Dopo alquanti anni fu posto fine alla controversia con un concilio ecumenico (il sesto fra quelli tenuti in Costantinopoli) che dannava i Monoteliti e poscia col Trullano, o Quinisesto e infine coll'aderire ai concili ed al dogma gli imperatori Costantino, Giustiniano secondo ed Anastasio.

Sulle eresie dei Monoteliti e suoi effetti veggansi la serie e gli atti dei concili, la *Cronografia* di Teofane, il Cedreno, le storie ecclesiastiche di Fleury e le moderne, ed infine le biografie dei pontefici di quel tempo scritte da Anastasio bibliotecario.

reo di tradimento, cacciato dal suo soglio e stretto a finire i suoi giorni nell'abiezione e nell'esilio; in oriente l'imperatore Costante, odiato per le sue vessazioni in tale quistione religiosa, e per la sua crudeltà e per la uccisione del suo fratello Teodosio, recavasi in Italia con molte forze per riacquistarne il dominio; e ricevuto con grandi onori in Roma, la spogliava di ricchi arredi; maledetto e vinto poi nella penisola, ritraevasi in Siracusa dove risedea per cinque anni la sua corte, finchè vi fu tolto di vita, aborrito dai Siciliani, da lui pure vessati in tutte le maniere e spogliati. Mezenzio armeno, maestro della milizia (che ordito avea la congiura con Giustiniano patrizio allora pretore) volle giovarsi dell'affetto popolare di che egli godea; e dell'odio universale contro Costante, e tentò di usurpare il trono; ma le forze spedite da Costantinopoli ebbero tosto Siracusa, punirono i rei, quetarono la nascente ribellione della Sicilia, che rimase tranquillamente al greco impero soggetta, finchè saliva sul trono Leone Isaurico. Questi reggeva bene i suoi stati, respingeva le invasioni dei Saraceni che posero perfino lo assedio a Costantinopoli.

Giovandosi di siffatti pericoli dello impero e divulgandone anzi la rovina, il protospatario Sergio che reggeva allora la Sicilia, procurò di sollevare al trono un Basilio da Costantinopoli e gli diè il nome di Tiberio e la corona imperiale per brevissimo spazio; perciocchè giuntane la nuova a Leone, fu spedito in Sicilia un Paolo suo fido, al cui arrivo nell'isola i ribelli fuggiano ed erano altrove presi e puniti; e la Sicilia restò immantinente quieta e fedele al greco imperatore. Frattanto Leone credendo il culto delle sacre imagini una superstiziosa idolatria, aliena dalla purità della religione cristiana, volle vietarlo, come già aveano fatto gli Ebrei e come a quel tempo praticavano i Musulmani; e niegando ascolto alle ragioni della Chiesa romana (i cui messi e le lettere erano trattenute dagl'imperiali in Sicilia) emanò feroci editti per abbattere le

sacre imagini, e punire chiunque a ciò si opponesse (1). Nondimeno cotale editto incontrava dappertutto resistenza, perchè era contrario agli usi e alle pie credenze dei popoli; onde avvenne in Italia che i pontefici, stanchi di tante vessazioni, da un canto proscrissero l'eresia, dall'altro non si opposero alla aperta ribellione delle italiche provincie. Leone trasse di ciò aspra vendetta contro il papa ed i popoli; accrescendo di un terzo i tributi nella Sicilia e nella Calabria soggette all'imperio, e confiscando a suo pro i ricchi patrimoni posseduti in Sicilia dalla romana Chiesa, ed infine ordinando che i vescovi nostri finallora soggetti al romano pontefice come loro metropolita riconoscessero per lo avvenire qual loro primate il patriarca di Costantinopoli, e il greco rito adottassero. E fu forza obbedire e riconoscere la nuova giurisdizione, per la quale il vescovo di Siracusa fu elevato a metropolita ed ebbe suffraganei gli altri dell'isola, tranne quel di Catania ch'ebbe l'onore medesimo, senza suffraganei (2). Seguiva il paterno

(1) Sulla quistione delle imagini non ho bisogno di citare le storie ecclesiastiche antiche e recenti che la raccontano estesamente, ma le fonti principali antiche sono le biografie di Anastasio Bibliotecario, gli atti dei concili, la *Synopsis* di Cedreno, la *Cronografia* di Teofane.

(2) La storia di Di Blasi, il *Cod. diplom.* di Di Giovanni e le dissertazioni in fine appostevi, vari opuscoli del Di Chiara; le *Vitae Ss. Siculorum* del Gaetani, la *Sicilia* Sacra di R. Pirro, e le due prime *Disquisitiones* che vi si leggono, ed altri non pochi nostri scrittori han trattato degli effetti di quelle controversie sulla Chiesa di Sicilia; e con diverse sentenze; ma quanto io ho narrato, fu da me ricavato dalle antiche fonti imparziali. Ho pure letto per questo lo Assemani *Italicae hist. script.*, vol. 1° dedicato al re Carlo, che tratta de *rebus neapolitanis et siculis* (an. 500 a 1200); a pag. 362 a 366, c. 13, a pag. 609 nel c. 19 parla lungamente della Sicilia, e confuta le contrarie opinioni su quelle novità.

Teofane, scrittore bizantino e santo, nella sua *Cronografia* (edizione Parigi 1655 dalla reale stamperia) narra gli avvenimenti dell'impero e della chiesa; e sono più degne di attenzione per ciò che riguarda la Sicilia le pag. 333 e seg. per la rivolta di Basilio e Sergio; le pagine 338 a 344 per le violenze dello Iconoclasta e le reazioni e triste conseguenze. Anzi voglio notare che il Cedreno nella sua *Synopsis* di storie ha seguito e quasi copiato la narrazione di Teofane su questa controversia per ciò che avvenne in Italia. Mi sono servito della edi-

esempio Costantino Copronimo e faceva anzi approvare il suo errore da un concilio tenuto in Costantinopoli nell'anno 754; ma i cattolici e spezialmente i monaci si opposero; di che il fiero imperatore ordinò esigli, violenze, supplizì; e venne detto per ciò empio e d'irreligione fu accusato; ed intanto il concilio di Roma (a. 761) il culto delle imagini confermava. Più moderato fu Leone, ma imagini non volle; onde la controversia finivasi sotto il governo di Irene Augusta, devota al Cattolicismo; giacchè convocatosi allora un concilio in Costantinopoli, e disciolto pei tumulti dei soldati imperiali iconoclasti, e ridottisi in Sicilia i legati pontifizî, s'adunava poscia il concilio in Nicea (a. 787) e i nostri vescovi vi si distinguevano, e vi era ristabilito il culto delle sacre imagini e dannavansi di anatema gli iconoclasti.

Il fisco imperiale però ritenne sempre i beni patrimoniali della Chiesa romana, malgrado i continui reclami dei pontefici; al patriarca di Costantinopoli rimasero soggetti i nostri vescovi, sebbene pel dogma fossero sempre cattolici; ma il rito greco orientale osservarono, fino a che nei secoli appresso i Normanni venuti alla conquista dell'isola, cacciandone i Musulmani, y'ebbero rimessa in onore la cristiana religione, e sottoposte alla Chiesa di Roma le nostre, ed introdotto in queste il rito latino (1).

Tornando al civile governo, conviene pure riferire che a morte di Leone IV essendo la perfida Irene per le sue crudeltà aborrita, una congiura fu ordita per torle l'impero; e il santo Teofane per esteso la racconta; e ci addita

zione di Parigi della stamperia reale, cioè del Cedreno 1647, e di Teofane 1645: quella conformità può vedersi confrontando la pag. 437 del Cedreno con la pag. 344 di Teofane.

(1) Per tutte cotali notizie riguardanti la chiesa di Sicilia vedansi i citati scrittori, e pel rito lo crudito lavoro del Di Giovanni *de divinis Siculorum officiis*; e segnatamente i cap. 5 a 9, e 11; pag. 33-80, e pag. 74 e seg. dove altresì è provato come la chiesa nostra avesse alquanti particolari usi nel rito, e non avesse pel domma adattato gli errori della chiesa orientale.

quanto allora accadde in Sicilia, dove Elpidio era pretore (στρατηγος). Irene spediva lo spatario Teofilo per condurgli alla reggia Elpidio, di cui sospettava; i Siciliani ne presero la difesa, e non vollero che fosse consegnato; onde fu spedito da Costantinopoli l'eunuco Patrizio Teodoro che in varie battaglie ottenne la vittoria, ed Elpidio per salvarsi fuggì di Sicilia. Questo fatto ci conferma la forza e la durata costante del bizantino dominio nell'isola, che fu sempre tranquillo, e appena turbato da due momentanee sommosse da noi accennate (1).

Ultima solenne prova della durata non interrotta della dominazione bizantina ne forniscono le monete, le iscrizioni e medaglie di quei tre secoli; perciocchè le monete bizantine erano qui ricevute, come dei sovrani legittimi, ed oltreciò sovente veniano riconiate nelle zecche sicole o per privilegio speciale o per tolleranza; e vi si apponeva l'impronta della Sicilia. Le iscrizioni e medaglie ci conservano i nomi dei vari magistrati che veniano al governo della nostra isola, conservando benanco i titoli delle dignità loro conferite in oriente; onde nasce tanta differenza di titoli, che non accenna gli uffizi e le dignità fra noi esistenti, ma bensì quelle di Costantinopoli (2).

Finalmente è notorio che i bizantini reggeano la Sicilia, quando i Saracini impresero a farne la conquista; e che i magistrati dell'oriente e le armi imperiali sostennero quella guerra terminata con la vittoria e la dominazione dei Musulmani.

Questi cenni su i principali avvenimenti di quei tre secoli desunti dalle fonti originali, e che in parte sono indicati da moderni storici stranieri e nostri, provano chiaramente che nei tre secoli corsi dallo impero di Giusti-

(1) Ho trovato questa narrazione nella pregevole *Chronografia* di Teofane ediz. citata, pag. 383-4.

(2) Di queste notizie abbondano le prove nei nostri scrittori che hanno raccolte ed illustrate le monete, le medaglie, le epigrafi che ci rimangono dei tempi greci romani e bizantini.

niano alla conquista musulmana, la Sicilia fu sempre soggetta allo impero bizantino, ne soffrì le vessazioni e le fiscali estorsioni, ne ricevette gli officiali civili e militari e i vari presidii che la teneano in freno, e che serviano ad un tempo per tutela delle provincie meridionali d'Italia, ed a schermo delle invasioni longobardiche od arabiche, ebbe da Costantinopoli le monete, che tuttavia esistono, e vedonsi riconiate nelle nostre zecche; dovette ubbidire agli ordini imperiali sulla giurisdizione ecclesiastica, dal patriarca costantinopolitano dipendere, e i vescovi nostri spedire ai concili dell'oriente.

Ora se in questi tre secoli i bizantini imperatori esercitarono ogni potestà sull'isola nostra, che in tutto obbediva ai magistrati, alle autorità diverse civili, militari ed ecclesiastiche, spedite sovente ed elette sempre dalla Corte di Costantinopoli, era indispensabile certamente che la legislazione regolatrice dello imperio fosse tra noi conservata; e perciò è indubitato che i codici giustinianei furono sempre in vigore in Sicilia, come in Costantinopoli, fino al nono secolo. Perciocchè gl'imperatori occupati a vicenda nelle guerre e nelle controversie religiose e nelle sanguinose usurpazioni del trono e nei tirannici eccessi, non davansi alcun pensiero di legislazione; e quantunque ovviassero alle insorgenti difficoltà con particolari costituzioni che moltiplicavansi col volgere dei secoli, nondimeno un novello codice non fu mai compilato, nè le collezioni giustinianee poteansi obbliare senza lasciar del tutto nella confusione i magistrati ed i popoli. Poterono adoprarsi le versioni e parafrasi greche delle Instituta, delle Pandette e del Codice; fatte non molto dopo di Giustiniano, il quale vietava rigorosamente ogni commento delle sue leggi, ma espressamente ne permetteva la fedele versione (1). E questa fu in fatti eseguita per commodo mag-

(1) Ecco le parole di Giustiniano nella sua Cost. *ad Magnum Senatum; praef. Digest.* Omnibus interdicimus, ne quis audeat hominum qui sunt nunc, aut in posterum erunt, commentarios scribere harum legum

giore delle greche genti appo le quali sol per istudio conoscevasi il latino imposto da Costantino alle scuole ed al foro; mentre nel popolo ch'era sempre greco, rimanea comune il greco linguaggio (1). In Sicilia vedemmo per la lunga dominazione dei Romani introdotta la lingua del Lazio, e la nostra letteratura divenuta latina nei primi secoli dello impero, onde i nostri scrittori di quei tempi vengono annoverati fra gli scrittori latini; anzi fin sotto il gotico dominio continuavasi nel foro, nella chiesa, nelle leggi, nel popolo l'uso del latino.

E quando allo impero bizantino veniano sottoposti e quelle vicende soffriano che abbiamo pocanzi additate, i Sicoli col frequente commercio coi Greci, ripresero agevolmente l'uso della greca favella che nell'isola non si era spenta giammai; sebbene vi si parlasse del pari il latino; e noi veggiamo i pochi scrittori di quella età aver dettato le loro orazioni, gl'inni sacri ed altre loro produzioni nel greco e non più nel latino sermone (2). Da ciò segue che

praeterquam si velit quis *in graecam linguam haec transferre,* quem etiam volumus sola secundum pedem seu κατα ποδα nuncupata uti legum interpretatione.

Loc. cit. § 21.

(1) La lingua del Lazio era la sola ufficiale, fin quando la Corte fu trasferita a Bisanzio, e i pretori in latino doveano rendere i loro decreti; e nel Digesto leggiamo: *Decreta a praetoribus latine interponi debent* (l. 48 D. de re judicata, fram. di Trifonino contemporaneo di Papiniano, cioè del terzo secolo). Dopo Costantino se fu imposto il latino all'oriente, dovette il greco tollerarsi; infatti in una cost. di Arcadio ed Onorio troviamo libero l'uso della lingua ufficiale: *Iudices tam latina quam graeca lingua sententias proferre possunt.* Trovasi nel Codice Giust. l. 12 de sentent. et interlocut.

(2) Sarebbe superfluo addurre qui le prove intorno a queste variazioni della lingua per le mutazioni di dominio. Ben potrei delle mie asserzioni dar prove numerose; ma me ne rimango, e mi contento di rinviare chi abbia vaghezza di vederne altre più distinte notizie, ad un *Discorso sul dialetto parlato e scritto in Sicilia; epoca* 2ª lavoro pregevole di Mr. Crispi; e al citato trattato del Di Giovanni *De divin. Siculor. off.* in cui con molta erudizione mostra le mutazioni della lingua prevalente in Sicilia secondo i tempi. Veggansi il c. 4 dove confuta il Gaetani, parlando dei primi quattro secoli, e i cap. 5 a 8 ove tratta estesamente della lingua e dei riti ch'erano in uso dal secolo 5° all'ottavo.

i Codici di Giustiniano poterono in Sicilia adoprarsi del pari nel testo latino e nelle greche versioni, e che queste poterono per avventura essere maggiormente usate dopo la più stretta relazione della Sicilia coll'oriente per le novità ordinate da Leone iconoclasta. Ma di ciò non ci è rimasta alcuna notizia speciale, sicchè unicamente per congettura possiamo dire che le collezioni giustinianee in greco tradotte poterono fra noi pure introdursi, senza che del tutto il testo latino ne fosse bandito. Ma ad ogni modo non altri codici esistevano in Sicilia, nè altri ne furono in Oriente compilati, finchè giunto sul trono Basilio il macedone cominciò a por mano ad una novella compilazione, che poi venne compiuta dai suoi successori, quando la Sicilia era invasa dai Musulmani (1). Laonde non può revocarsi in dubbio la costante osservanza delle leggi giustinianee, senza pria distruggere la certezza delle storiche memorie di quei tempi, senza rinnegare i fatti sopra esposti e ricavati dagli scrittori sincroni; e perciò dee conchiudersi che la storia civile ed ecclesiastica della Sicilia, dell'Italia e dell'Oriente provano concordemente che la Sicilia, dopo il gotico dominio, fu sempre soggetta ai bizantini e venne regolata dalle leggi giustinianee.

(1) Dei *Basilici* dirò lungamente nel seguente capitolo per provare come sia inverisimile la loro introduzione in Sicilia. — Le versioni e parafrasi greche non erano nuovi codici.

CAPITOLO QUINTO.

Leggi osservate in Sicilia sotto il dominio de' Musulmani.

Languiva la Sicilia sotto il dominio bizantino; vessata e spogliata come lontana provincia di un impero vacillante, governato a vicenda da feroci, da despoti o da imbecilli. Cinti da eunuchi, da mercenari, da Barbari, da ambiziosi d'ogni genere, immersi in ogni vizio, lordi di sangue cittadino e di domestici assassini, occupati di teologiche controversie, ostinati persecutori de' prelati e de' cittadini innumerevoli che i loro editti sulle credenze religiose non ubbidivano, gl'imperatori di Costantinopoli poco o nulla curavano la sicurezza e il buon governo delle varie genti loro soggette. Unicamente intesi a trarne danaro in tutti i modi, lasciavano i popoli spesso indifesi dalle invasioni de' Barbari già occupanti le più belle provincie; vedeano l'occidente sottrarsi al loro scettro e i Barbari fondarvi nuovi regni e benanco restaurarvi la imagine di un novello impero romano. Oltre a cotante perdite e sciagure vedeansi minacciati e vinti per le mirabili conquiste delle orde fanatiche di arabica gente, incolta e feroce, uscita dalla adusta terra nativa a devastare i più colti e ricchi paesi e a stabilire con una nuova religione i suoi domini; imperocchè mentre in quel modo le antiche nazioni languivano, sorgea nell'Arabia Maometto a preparare le più rapide e terribili mutazioni che il mondo avesse finallora vedute.

Genio mirabile e novatore, dolente di vedere la decadenza della sua patria nell'avvilimento morale della idolatria, informato della giudaica religione e della persiana e della purità e della filantropica morale del cristianesimo, Maometto annunziavasi ispirato e profeta, inviato dal cielo a proclamare la unità di Dio, a combattere l'ido-

latria, a fondare una religione novella rigeneratrice del mondo e che egli diceva promessa ab eterno e rivelata ad Abramo ed a' primi padri di sua gente (1). Dopo lunghe lotte riuscito a sedurre gli Arabi e far loro adottare i principî e le istituzioni ch'egli annunziava come rivelategli, inviava i suoi proseliti a diffondere con la spada la novella religione, e pugnava valorosamente egli pure; e vinceva, e morendo lasciava retaggio di fanatismo e di valore, ispirato da' suoi detti e dalla religione ch'egli fondava. I suoi successori spedivano per ogni dove i credenti armati, i quali invasi da cieco fanatismo, assalivano le deboli provincie dell'impero bizantino e le altre oppresse regioni, proclamando l'islamismo e creando dappertutto nuovi regni; sicchè nell'oriente in brevissimo tempo aveano già invaso e dominavano molte e vaste regioni e nell'occidente aveano conquistata l'Africa e la Spagna (2).

In tanto dominio i *califfi* o successori del profeta, investiti di ogni autorità civile, religiosa e politica, anzichè usare regio fasto e mollezza orientale, vissero per varie generazioni vita frugale e modesta. Ma venuto al trono Al-Mansur e trasferita a Bagdad la sede dello imperio,

(1) La brevità del lavoro e il suo speciale oggetto non mi consentono una narrazione delle condizioni delle genti arabiche in quel tempo, delle azioni e vicende di Maometto, e de' suoi principî. Ho dovuto bensì lungamente studiare su' più accurati scrittori la storia degli Arabi e del loro rigeneratore, perchè senza tali esatte cognizioni non puossi nè intendere nè descrivere il carattere e la influenza della religione e delle leggi di Maometto.

Mi astengo del pari dallo additare le numerose biografie che in vari tempi se ne sono scritte con diverso spirito; nè le storie indicherò divenute oggi sì numerose intorno all'arabiche genti e alle loro condizioni anteriori all'islamismo.

(2) Se lo volessi fare un cenno di quelle successive conquiste, e delle mutazioni avvenute nelle dinastie, nella reggia, ne' vari costumi ed ordini, dovrei troppo dilungarmi dal mio soggetto; e peraltro può ciascuno in moltissime storie moderne trovar tutte cotali notizie ampiamente esposte.

cominciava un'era novella nella reggia musulmana, ed al fanatico valore de' conquistatori univasi la imponente maestà di una corte potente e ricca oltre ogni dire, della preda immensa delle vinte nazioni. E quando poi il loro trono credeasi più sicuro, la ferocia militare veniasi mitigando nei Musulmani, che pensarono a fondare regni stabili nelle provincie occupate e a procurarvi, quanto in quei tempi sapeano e poteano, ogni prosperità. I califi Arun-Al-Raschid e Mamun promossero ogni coltura intellettuale, e in breve gli Arabi divennero il solo popolo colto dell'Europa e dell'oriente; chè invase da' Barbari settentrionali, desolate ed oppresse per secoli dal dispotismo e dalle guerre, tutte le nazioni erano cadute nella miseria e nella ignoranza.

Era in sì florido stato la dominazione de' musulmani, quando dopo varie incursioni fatte nell'isola nostra (1) e dopo conosciutane per prova la dolcezza del clima, la fertilità del suolo e i suoi grandi vantaggi, si risolveano a trar profitto dalla rivoluzione e da interni dissidî per conquistare l'isola intera. Movendo dall'Africa vicina ov'erasi, come indipendente, stabilito il loro dominio, quelle genti numerose e potenti veniano nell'isola combattendo i greci e i nostri e conquistatane buona parte, giugneano dopo lunga lotta a fissarvi una sicura e stabile colonia dominatrice, la quale governò per oltre due secoli la Sicilia, finchè i Normanni ne fecero la conquista e fondarono la nuova monarchia.

Or dovendo narrare quali fossero le leggi civili e criminali,

(1) Appartiene alla storia civile e non al mio soggetto, la narrazione delle diverse incursioni saraceniche in Sicilia, anteriori alla conquista. Dirò soltanto che secondo le più accurate notizie, dall'anno 632 cominciarono le incursioni, poi ripetute nel 669, ed al 703 rinnovate e con brevi intervalli riprese e continuate fino al 732; e poi ne' principî del nono secolo, finchè il destro si offerse della conquista. La più completa ed esatta narrazione di tutte cotali invasioni ci viene fornita da M. Amari nella *Storia de' Musulmani di Sicilia*, lib. I. c. 4, 7 e 10. Nel lib. 2 vedesi narrata la occasione della invasione musulmana per la rivolta di Eufemio e si confutano gli errori finora invalsi.

quali gli ordini giudiziali e le condizioni sociali della Sicilia, veggiamo da un canto il difetto di sicure notizie pel silenzio di scrittori contemporanei o vicini a quella età, e dall'altro le discrepanti sentenze degli antichi e de' moderni i quali hanno scritto le conquiste e le vicende militari e politiche con molta parzialità secondo la religione e i principi che professavano. Era serbato a' tempi odierni l'onore delle più ardite ed immense investigazioni scientifiche e letterarie delle antichità orientali, per cui si è distrutto gran numero di pregiudizi e di errori derivati dalle cronache bizantine e da altre opere parziali o poco esatte, ed anzi sonosi spinte alquanto alle esagerazioni le lodi dell'arabica civiltà.

Immenso è il numero de' lavori storici su gli Arabi e sulle moltiplici loro conquiste e dominazioni, sulle loro leggi ed istituzioni e sulla loro civiltà; ed altresì per la nostra Sicilia molti hanno con grandi fatiche raccolto gli antichi monumenti storici e fornito la narrazione delle guerre saraceniche e delle vicende del musulmano dominio nelle nostre contrade; e meritano di ciò somma lode, sebbene poco o nulla si sieno occupati della legislazione civile e criminale dell'isola in quella età (1). Io non potendo attignere alle fonti originali, nè potendo degli arabici testi giovarmi (che peraltro in Sicilia (2) mancano per la mas-

(1) Un ampio catalogo degli scrittori che han trattato in qualsiasi modo de' Saraceni ci viene offerto dall'eruditissimo p. Narbone nella *St. lett. di Sicilia*, l. 6, distinguendo in due capitoli la indicazione degli scrittori stranieri e de' nazionali. V. pure Cantù *St. univ.* lib. 9, c. 1-3.
Quanto alle leggi i nostri storici non ne hanno scritto nulla d' importante, se ne togliamo il Martorana nelle sue *Mem. storiche de' Sarac.*, *e l'Amari* nella *stor.* citata; ma di entrambi dirò appresso.

(2) Una eccellente *Tavola analitica delle sorgenti arabiche della storia di Sicilia* premise l'Amari alla sua storia sopra citata, enumerando l' opere perdute, e settanta opere esistenti in Parigi e altrove manoscritte in massima parte e di cui alquante per intero o in parte si sono pubblicate o tradotte; e ch' egli ora pubblica ordinate e raccolte in una ***biblioteca arabo-sicula.***

sima parte) ho adoprato le più accreditate versioni degli scrittori arabi, e studiato i più importanti lavori che nel secolo scorso e principalmente a' nostri giorni han descritto con maggiore diligenza le istituzioni e le vicende delle genti musulmane nel tempo che dominavano in Sicilia. Perocchè essendo indubitato che i conquistatori qui vennero in grandissimo numero, recandovi i loro usi, le credenze, il culto religioso e le leggi, mi fu mestieri di occuparmi ad un tempo sì delle istituzioni e leggi de' Musulmani, che delle condizioni in cui viveano in Sicilia in quel periodo le genti cristiane e delle leggi onde queste erano regolate.

Io non farò qui l'elenco delle molte opere che mi convenne studiare, e delle moltissime che ho dovuto lungamente consultare per trarne un quadro soddisfacente delle condizioni sociali e delle leggi; chè ciò sarebbe superfluo e sembrerebbe un vano lusso di erudizione, da cui rifuggo. Solo dirò che per la narrazione de' fatti a cui le mie indagini si rannodano, ho seguito il racconto di Amari il quale su tutte le antiche fonti originali lavorando, ha potuto con molto ingegno e convenevole dottrina, meglio di quanti il precessero, riferire quegli avvenimenti e correggere gli altrui errori od equivoci, e supplirne le lacune; ma non ho omesso perciò di leggere i lavori precedenti del Caruso, Gregorio, Lanza, Martorana e Mortillaro ed altri, tutti differenti ma degni di lode, e le versioni degli storici e geografi arabi riguardanti la Sicilia e l'Africa, pubblicati da Noel de Vergers e da Caussin ec.

Per molti dubbi ho consultato la *Biblioteca orientale di D' Herbelot* che era utilissima nel secolo scorso e parmi ora affatto insufficiente, come altri antichi lavori su cui ho fatte molte ricerche con poco frutto.

Quanto alla legislazione, molto mi spiacque il non vederne una soddisfacente indicazione nella storia di Amari, che credette pel suo scopo bastevoli le ingegnose ed erudite narrazioni della condizione generale de' Musulmani

e de' Cristiani e della proprietà de' terreni; mirando lo storico al pubblico diritto anzichè al civile e criminale, che avrebbe potuto ritrarre da fonti originali e numerose. Le *Memorie* del Martorana pubblicate nel 1832 e rimaste incomplete, offrono in generale una lodevole esattezza e critica per quanto era a lui possibile in quel tempo, senza cognizione dell'arabo, e senza le molte opere de' moderni orientalisti; talchè lo stesso Amari le ha lodato, quantunque in molti luoghi ne corregge gli errori, e in tutto il racconto spesso se ne dilunga; onde oggi è sempre mestieri pe' fatti seguire l'Amari. Ma del diritto il Martorana si è occupato espressamente e spiacemi che nei punti essenziali che riguardano la Sicilia, io debba discordarne, perchè la storica verità mi obbliga a tenere opposto avviso. Io per le notizie sul diritto ho seguito le antiche fonti che additerò al bisogno; e le leggi ho tratte dal Corano; e la giurisprudenza ho ricavato dalle moderne versioni francesi di trattati di giurisprudenza musulmana, di recente pubblicati, e da alcune memorie recenti di valorosi orientalisti francesi.

La popolazione dell'isola per le ree vicende della guerra d'invasione e conquista venne in vari punti quasi al tutto sparendo; e rimase ne' luoghi meno travagliati da' lunghi orrori di guerra, e moltiplicavasi in tempi più tranquilli; sicchè la Sicilia non divenne a un tratto deserta di abitatori e sol popolata di gente musulmana; ma piuttosto cotal nuova popolazione mesceasi alle antiche; le quali erano state molte e differenti dapprima ne' tempi più vetusti; indi fra esse erano prevalse le stirpi sicole o italiche e le elleniche sopra tutte; e infine, sotto la lunga dominazione romana e bizantina, gli abitanti eransi come in due grandi famiglie divisi, di greci ed italici o latini, cui per la nuova conquista i Musulmani si aggiunsero.

Dall'inizio della invasione gli antichi abitatori fuggirono quasi interamente dalle regioni occidentali, abbandonate a' Musulmani, che vi si stanziarono, trasferendovi

dall'Africa vicina le loro famiglie e formandovi una numerosa colonia dominatrice, proprietaria de' beni già posseduti dalla popolazione cristiana spenta o fuggita e di cui un misero avanzo viveva in condizione servile; anzi per tutte le nostre contrade i saraceni faceano continue scorrerie, seco menando immensa preda di bestiami, di derrate e di ogni sorta di beni mobili, e insieme una gran copia di cristiani, cui traevano a servitù, e per sè li serbavano, o fra le musulmane famiglie per vendita o per altri modi li divideano.

Numerosi oltre credere furono certo nell'isola i Saracini e quasi tutte occuparono le nostre terre e città, e per nozze si moltiplicarono come indigena popolazione, tenendo l'isola nostra come nuova lor sede; nondimeno non erano essi la sola popolazione della Sicilia. Infatti tutte le memorie storiche di quell'età pongono fuori dubbio che ne' primi anni dell'invasione occuparono i Musulmani, come ho accennato, le nostre regioni occidentali e presa Palermo, vi posero la sede del governo; sì che questa città coll'intero vicino paese fu da essi popolata e da' moltissimi schiavi cristiani trasportativi da altre contrade (a. 827=841).

Indi furono invase e successivamente occupate le parti meridionali, e quando la bella Siracusa, ch'era stata immensa e antica città principale dall'isola, dopo sofferti lunghi disastri di guerre, di assedî e di fame, da' barbari Musulmani fu posta a fuoco ed a ruba e quasi del tutto rovinata, le terre e città delle vicine contrade, per forza d'armi o a patti e per solo timore, vennero sotto la nuova dominazione (a. 841=859). Poscia si estese la conquista alle regioni orientali che più tenacemente si conservarono fedeli all'impero bizantino ed avverse all'arabo invasore, e che cadute in sua potestà, levaronsi in capo frequentemente e furono travagliate da guerre, da incursioni, da castighi e reazioni (a. 843=910).

Così per la conquista musulmana l'isola venne come

in tre parti divisa, le quali ebbero allora o in appresso il nome finora rimasto di tre valli di Noto, di Demone e di Mazara.

La popolazione musulmana della Sicilia era di origine differente; poichè oltre i primi coloni che ne impresero la conquista, venne sempre nuova gente nelle posteriori guerre e fazioni; e se dai nomi de' capi, o dalle novelle denominazioni di varie nostre contrade, o da qualche antico cenno può trarsi utile argomento, può tenersi per certo che Arabi, Berberi, Tartari, Persiani, Negri qui fossero stati insieme. Ma a dir vero la popolazione anzichè comporsi di pochi individui, risulta dall' aggregato delle numerose famiglie, e queste erano soltanto di Arabi e di Berberi; quelli venuti dall'oriente in Africa e tramutatisi in Sicilia, sia dopo brevissimo spazio, sia dopo fermata in Africa la sede loro; i Berberi, indigeni Africani, divenuti Musulmani; gli uni oziosi, pastori, fieri di loro indipendenza e nobile origine orientale; gli altri agricoltori; e tutti in lotta fra loro per la divisione delle terre e delle rendite militari. La nobiltà araba siciliana volea sempre avere grande autorità ed avea molta potenza e mal soffriva gli emiri violenti o avversi; onde le continue rivolte contro di essi e i frequenti scambi di emiri, e le tendenze a scuotere il giogo de' califi, principi africani od orientali, per avere l'emirato indipendente, come dopo molti anni accadde dopo la metà del decimo secolo (a. 969).

Sull'autorità del pubblicista Mawerdi, scrittore musulmano del decimo secolo, Amari dimostra che il califo avea bensì la sovrana autorità di eligere e di deporre gli emiri, ma non poteva loro ordinare ciò che far dovessero; poichè la legge, la coscienza e l'arbitrio erano la sola regola; l' emiro era indipendente nell' esercizio dei suoi poteri, e dovea solo astenersi dal decidere intorno alla interpretazione de' dogmi, riserbata al califo; e infine viene anco osservato come talfiata i popoli (usando

dal principio di eguaglianza e di sovranità popolare, onde gli Arabi democratici erano animati) eligevano e cacciavano gli emiri (1). Nulla dirò degli ordini generali per cui reggevasi la colonia musulmana; perchè ciò mi trarrebbe alquanto fuori del mio argomento; e perciò mi basta il notare che la gente musulmana tramutandosi nel paese conquistato vi recava gli usi, la religione, i costumi e la intera sua civiltà, che non poteva cangiare nè dismettere.

Sorgevano infatti nell'isola al culto di Maometto innumerevoli moschee, ed inoltre i tempii innalzati dalle arti greche e poscia al trionfo del Cristianesimo eretti o consacrati alla nuova credenza, e non distrutti nelle invasioni e guerre sterminatrici, furono la massima parte destinati ai riti dell' islamismo. Le nostre città e le amene campagne siciliane erano popolate di genti musulmane, le quali coi loro canti, con le arti e delizie, di che il nuovo soggiorno abbellivano, quasi aveano ridotto la bell'isola un paese orientale.

E se fosse qui luogo a descrivere la coltura intellettuale e morale e lo stato delle nostre manifatture, dell'agricoltura e delle arti belle, noi potremmo agevolmente mostrare come in quei tempi di decadenza e di barbarie, ond'era involta l'Europa, i soli Musulmani progredivano secondo il loro genio, coltivando il diritto e le scienze morali e l' esatte e le naturali e le belle lettere e principalmente la poesia, e le arti belle, e studiando e nella loro favella trasportando le opere de' greci scrittori. Però il prospero stato delle lettere arabiche sotto il governo e la dinastia arabo-persiana non fu dapprima comune all'Africa e alla Sicilia, travagliate da fazioni e da guerre per tutto il nono secolo; ma ne' tempi seguenti fiorirono

(1) Di tutte queste notizie intorno alle schiatte diverse e alle loro condizioni, e intorno agli ordini generali della musulmana colonia di Sicilia veggansi l'erudite ed ingegnose narrazioni e indagini di Amari op. cit. lib. 3, c. 1 nel principio del 2° vol.; e nel corso dell'opera se ne fanno cenni e si dan prove in molte occasioni.

moltissimi musulmani di Sicilia in ogni maniera di lettere e scienze; ed abbiamo sicure e numerose notizie di eruditi e filologi, e storici, e geografi, e poeti Siciliani, e delle opere loro, che in gran parte andarono perdute, sebbene molte ne esistono tuttavia manoscritte e vengono ricordate nel novero de' manoscritti arabici conservati nelle biblioteche di Parigi e di Madrid; talchè oltre allo scarso numero di dotti musulmani sicoli conosciuti fino a' tempi del Gregorio e nelle altre opere de' nostri, abbiamo dai lavori di M. Amari una sufficiente cognizione della nostra letteratura, e delle manoscritte opere che se ne conservano e del loro carattere, de' loro pregi e difetti (1); e senza qui riferirne le speciali notizie, mi restringo a questo generale cenno, aggiugnendo bensì che la prosperità delle nostre lettere arabo-sicule crebbe grandemente sul fine del secolo decimo e nel seguente per maniera che al tempo della conquista normanna erano coltissimi i nostri Arabi, e non pochi fuggirono nel continente, ove si distinsero in vari rami di lettere e di scienze in Africa, nella Spagna, ed in diverse regioni asiatiche dominate da gente musulmana.

Così la religione di Maometto e la particolare coltura e civiltà delle genti musulmane introduceasi nella Sicilia per la conquista e vi mettea sì profonde radici, che malgrado l'esistenza di non pochi cristiani nell'isola, poteva essa riguardarsi per così dire, come un paese musulmano.

(1) Possono leggersi le brevi notizie raccolte dal Gregorio nella sua *Rerum Arab. ec. collectio* a pag. 231 dove trovasi una memoria *De viris litteratis apud Arabes Siculos*, e vi è premesso un cenno sulla letteratura araba in Africa.

L'Amari offre distinte quelle memorie, di che ho fatto appena un cenno generale. Vedi nel vol. 2° il cap. ult. del lib. 3° pag. 218 a 229, nel lib. 4° il cap. 13; e il c. 14 dove sono poi tutte raccolte le notizie generali e particolari degli studi degli Arabi di Sicilia pag. 460 a 545.

Essendo perciò fuori dubbio che in Sicilia osservaronsi le leggi e costumanze musulmane tanto dalle genti venute d'Africa e di altre regioni maomettane, e da' loro discendenti che ebbero i natali in quest'isola, quanto dai non pochi Siciliani che presto o tardi adottarono la religione dominante, è ben ragionevole il venir qui rapidamente esponendo quali fossero le leggi civili e criminali de' Musulmani in quella età osservate.

Il codice generale e perpetuo de' Musulmani era in quei tempi e sempre il *Corano*, nel quale furono raccolte le massime e gl'insegnamenti, annunziati in vari tempi da Maometto come rivelati; e che perciò regolava le credenze religiose, le cerimonie, il culto, le guerre, la vita domestica, i privati diritti, la punizione de' rei. Libro sacro, codice religioso, civile e politico, come il Pentateuco di Mosè per gli Ebrei, i libri di Confucio pe' Chinesi, di Manù per gl'Indiani: libro altamente venerato con superstizioso rispetto da' Musulmani che seco il recavano in tutte le regioni che veniano per conquista sommettendo al loro dominio; libro sovente ammirevole per la bellezza dello stile, per la fervida creatrice immaginazione, per la nobile sublimità di molti concetti intorno alla divinità, per la filantropia che non di rado ispira; grandi pregi misti però a gravissimi difetti ed errori, a voluttuosa sensualità che avvilisce le più elevate idee religiose, a cieco fatalismo, a fanatico orgoglio, a principî di violenta dominazione.

Dopo la morte del sedicente profeta fu savio pensiero di Abu-bekr suo successore il raccogliere e porre nell'ordine che ora veggiamo, tutti gli sparsi versetti, o le singole rivelazioni, scritte prima e religiosamente conservate da' credenti; ed altre egli ve ne aggiungneva di cui serbavasi memoria.

Obbietto di continua meditazione, di studio e di pratica applicazione, il Corano fè sorgere infiniti espositori dei brevi suoi cenni intorno a' molti dogmi religiosi e alla

pratica delle leggi; e ben presto l'interpretazione divenne occasione di dispute e di fiere discordie; sì che da un canto formavansi molte sette eterodosse che voleano introdurre alquante novità nell'islamismo, dall'altro quattro famose scuole ortodosse fondavansi di musulmana giurisprudenza sulla legge del Corano e sulla tradizione.

Imperocchè le rivelazioni contenute nel Corano aveano il loro compimento nelle tradizioni conservate dalle mogli e da' più fidi amici di Maometto che custodivano gelosamente la memoria de' suoi detti e di sue azioni; e cotali tradizioni furono poi raccolte con religiosa venerazione e con lungo studio, e col nome di *Sunna* (tradizione) si tennero sempre qual parte integrale della religione rivelata e della legislazione; onde le quattro scuole che ammisero per loro base il Corano e la Sunna si dissero de' Sunniti. Tutto tenevasi per legge ed insegnamento di Maometto; poichè da lui ripeteva l'origine; ed era stato con somma cura raccolto ed a' posteri tramandato da' suoi compagni (Ashàb) che ne furono i primi discepoli, ed a cui recavansi i più zelanti dell'islamismo, e che diffusero in tutte le regioni maomettane la tradizione; tanto che imprendevansi lunghi viaggi non meno dapprima per sentire da essi quanto dal profeta aveano inteso, che nell'età seguente per udire da' loro discepoli quanto aveano loro narrato ed insegnato quei primi compagni e immediati uditori del venerato fondatore di quella credenza e legislazione (1).

Così per non citarne altri esempi delle antiche religioni e leggi, gli Ebrei conservarono sempre la tradizione orale di una spiegazione della legge data da Dio a Mosè e da lui esposta ad Aronne, a' figliuoli, a' seniori; e col

(1) Quindi è ragionevole il detto di Du Boys: I Musulmani non dicono che tutto si contiene nel Corano; ma che tutto fu rivelato a Maometto, il quale o lo scrisse o il disse ai suoi compagni che il raccolsero per trasmettersi alle generazioni future.
Hist. du droit crim. des peuples mod. chap. 11 pag. 260.

nome di Mischna (ripetizione della legge) spiegavasi verbalmente e dal magno Sinedrio se ne conservava la ricordanza; per modo che servia di base alle decisioni per interpretare o supplire la legge scritta (1).

Nel primo secolo della egira o nei primordi dell'insegnamento musulmano, fra i molti che a quello studio di teologia e di giurisprudenza maomettana si dedicarono, grandissima fama conseguirono quattro dottori o *imàm* capi di dottrina, cioè Abu Hanifa, Malek, Sciâfei, Hanbal, i quali fondarono quattro sette o scuole diverse ch'ebbero seguaci e discepoli innumerevoli ne' secoli appresso nelle differenti regioni musulmane; e furono tenute sempre in pregio come sole ortodosse e *sunnite*, cioè conformi alla vera tradizione; mentre molte in progresso di tempo sursero discrepanze e sette che a ragione si considerano come eretiche o eterodosse, perchè sono discordi sui più importanti articoli della credenza e della legge (2).

Limitandoci alle scuole ortodosse, accenniamo che Hanifa fu il primo, nato a Cufa di Cr. 699=80 (3) dell'egira, morto a Bagdad a. 150=767 di Cr. nelle prigioni, perchè non avea voluto accettare la carica di giu-

(1) Son curiose le credenze degli Ebrei non molto diversi da' Musulmani intorno a quei modi di tradizione. Quella legge orale molto tardi ridotta in iscritto e raccolta in un libro col nome di Mischna fu poi accresciuta da glosse e commenti, *Gemara* (compimento) appellati; e tali collezioni formano col nome di Talmud l'opera dottrinale degli Ebrei, oggetto di studio principale de' Rabbini; e che appare alquanto diversa nel Babilonico e nel Gerosolimitano, ch'è meno apprezzato. Il rabbino più illustre Mosè Maimonide nel 12° secolo ha fatto un compendio del Talmud. Veggasi per queste notizie Lamy *Apparatus biblicus* lib. 1, c. 13, pag. 281 e seg. ediz. Venezia del 1756. Mischna in 3 v. inf. co' commenti di Maimonide e di Bartenosa con testo ebr. e 2ers. latina ediz. Amsterdam 1700.

(2) Sono da molti descritte le differenti ereliche sette, e indicansi i loro autori o le quistioni e gli errori nuovi da ciascuno introdotti. Sarebbe lusso di erudizione farne qui parola. e mi contento di rinviare i lettori al Marracci *Prodrom.* al Corano tradotto e annotato o confutato, al Pococke *Specim histo. Arab.*, G. Sale *Observ. histor. sur le Mahomet; D' Herbelot Bibl. orient.*. ec.

(3) Sanno bene i lettori che i Musulmani contano gli anni dal 622 inizio di loro era, detta *egira*.

dice per immensa modestia e scrupoloso animo. Egli e i suoi seguaci, detti Hanefiti, tennero un modo alquanto più libero nell'insegnamento e nella giurisprudenza, perchè nel silenzio della tradizione e del Corano seguiano la ragione o il naturale diritto. Il sunto de' principii da lui raccolti o spiegati fu posto in forma di codice da altri *imam*; e fra tutte la più pregiata collezione è detta ***Multak' a el-abh'ur*** , ***Confluente de' mari***. La dottrina Anefita ebbe somma preponderanza sotto il califo Arun-Rasçid che elesse capo dell'ordine giudiziale l'imam Abu-Iusuf discepolo di Anifa, nel 170 della egira, e col suo consiglio nominò gli altri giudici; sichè stabilita nell'Irak, la dottrina si diffuse in Affrica ed altrove e poscia divenne prevalente nell'impero turco e fra i Tartari e in India dove finoggi conservasi.

Malek nato a Medina nel 94=712 e morto nel 179=795 consegnò nel *Mowattà*, cioè *(spianato, explanatio* titolo che si disse come ispiratogli) i principii tutti del rito malekita, fondati sulle tradizioni del profeta, delle quali era tenacissimo, ed aveale attinto dalle più genuine fonti, cioè da' *(tàbirùn)* discepoli de' compagni *(ashàb)* e discepoli immediati di Maometto. Provano lo scrupoloso rispetto mantenuto da Malek per la tradizione, i suoi ultimi detti a un amico che il richiedeva nell'estrema malattia della cagione per cui dirottamente piangeva. « Come non piangerei? e chi più di me ne ha ragione? Voglia Dio che avessi io tante percosse ricevuto, quante sono le quistioni che ho decise secondo il *mio avviso*. Avrei da rendere allora minor conto; piaccia a Dio che nulla io avessi deciso da me stesso ». Così mostrava i suoi timori e scrupoli, perchè talvolta giudicava per avventura ne' casi non previsti od oscuri e temeva che il suo avviso fosse proprio di lui e mal conforme a' voleri del cielo e del profeta. Malek fu tenuto in grande onore da Arun-Rascid, che volle da lui istruito anco il proprio figliuolo, e volea perfino dar vigore di legge al suo libro in cui era ristretta

la dottrina malekita; e se ne astenne per consiglio del modesto imam. Quella dottrina si diffuse rapidamente, e nella Spagna El-Hakem l'anno 191 della egira, cioè dopo 22 anni della morte di Malek, confidò il potere giudiziale superiore ad un discepolo di lui, e insieme gli diè facoltà esclusiva di proporre i giudici ne' suoi domini; onde il rito malekita vi si stabiliva. Indi in Africa ammettevasi, e vi dura tuttavia de' nostri giorni. Lo insegnamento ordinario spiegava quel breve libro di Malek, e raccoglieva le massime, ch' egli stesso nelle sue orali lezioni aveva annunziate. Sette collezioni si fecero di quella dottrina da' Malekiti; quattro ne sono indicate come molto estese e poscia ridotte da altri a brevi elementi; e dopo altri scrittori, fiorì nel secolo XV *Khalil Ibn-Ishak* che nel Cairo ebbe immensa riputazione e sommi onori e scrisse molte opere, fra cui più pregevole un lavoro di 25 anni, che ebbe titolo di *Muktazar,* che è appunto il *Precis de Jurisprudence musulmane, ou Principes de legislation musulmane civile et religieuse selon le rite màlékite,* che per ordine del governo francese fu tradotto e pubblicato in Parigi dal Perron nel 1849 e che è il primo trattato completo di giurisprudenza musulmana che vide la luce in lingua europea. Degli altri maestri cioè Scafei (nato l'anno stesso in cui moriva Anifa, e morto il 204=819), e Ibn-Hanbal (nato il 780, e vissuto fino all'anno 855), nulla diremo; perchè le loro dottrine, molto fra esse somiglianti, non ebbero seguaci in Africa ed in Sicilia (1).

In Africa dapprima si seguiva il rito Anefita, al quale si aggiunse il malekita fin dal secolo nono e non già nel

(1) Tutti gli storici delle cose musulmane parlano di questi quattro fondatori delle scuole ortodosse. Amari ne fa un cenno appena a pagina 149 del vol. primo. Io ho tratto da vari altri le notizie ora indicate, e citerò solo G. Sale *Op. cit.* sez. 8. ediz. Ginevra pag. 414 e seg. e Perron *Aperçu preliminaire* dell'*Op. cit.* pag. x e seg. § 5 a 7. Possono ivi vedersi le opere del diritto malekita dal francese orientalista indicate.

secolo undecimo, e prevalse non in modo parziale come altri credette, ma sì apertamente e come dottrina pubblicamente ricevuta e professata dalle autorità giudiziali. Intanto il Martorana francamente scrivea che mancano gli elementi per giudicare qual fosse la dottrina seguita in Sicilia, e che sol per argomento può dirsi il rito Anefita essere stato seguito in Africa, e quel di Malek introdottovi dai Fatimiti e dal Moezz ed in modo completo, sol dai primordi del secolo undecimo; e per tal modo conchiudeva che in Sicilia per tutto il tempo della dominazione saracenica era seguito il rito anefita, e sol pochi anni pria della venuta dei Normanni essersi conosciuto il malekita (1).

A me è sembrato più convenevole lo investigare a quale scuola appartenessero i magistrati e i dottori che in Africa e in Sicilia fiorirono dai primordi della invasione e fino alla venuta dei Normanni; poichè non essendosi tolto a dimostrare ciò espressamente da altri (2), era mestieri dalle particolari notizie trarre il vero e formarne un generale concetto. Ora è indubitato che il rito anefita fu presto nell'Africa introdotto e non ne fu tosto bandito; ma è pure certo che il favore del Califo avendo reso pronta ed agevole la diffusione delle dottrine malekite, in Africa furono tenute in molta riverenza; e che nel tempo in cui moveano quei Musulmani alla conquista della Sicilia, erasi introdotto il rito malekita fra i Berberi, per opera di Ased, Ibn-Forat, che era stato discepolo di Malek, avea studiato

(1) Cita in sostegno il cenno generico fattone da Abul-feda di cui il Gregorio ci ha data la versione nella *Rer. Arabic*, ec. a pag. 86; e poscia trae da D'Herbelot alquanti nomi e notizie di Hanefiti di altre regioni. V. *Mem. Stor.* del Martorana vol. 2, p. 116.

(2) Amari non ha distesamente trattato di questo argomento, ma nel corso della sua narrazione, e poi nello indicare i nostri giuristi e le loro opere, ci ha chiaramente mostrato come fossero malekiti. Le sue notizie, con quelle degli altri precedenti stranieri orientalisti messe in confronto, veggonsi esatte e può trarsene una prova della dottrina arf noi seguita.

le dottrine di Anifa; ma era seguace del primo, ed annoverato fra i più distinti malekiti di quell'età; com' era pure il famoso Sehnùn, che nel tempo medesimo recava nell' Affrica quello insegnamento. Ora quello Ased, cadì principale fra i Berberi venne in Sicilia comandando la spedizione dell'esercito invasore nell'anno 827 e dopo riportate alquante vittorie qui moriva nell'anno seguente (1).

La influenza di Sehnùn fu maggiore e più durevole; poichè dice il Perron: « In Africa il rito di Abu Anifa era allora il solo seguito, Shenùn (160-240 eg.) vi sostituì il rito malekita. Da quest'epoca fu la giurisprudenza malekita sola in tutto il Maghreb e presso tutti i Musulmani d' Africa fino al Sudan; e se ne eccettua il solo Egitto, dove gli Sciafeiti predominano e i tribunali si regolano secondo i precetti del rito anefita seguito in Turchia ed in Tartaria » (2).

Il rito malekita introdotto nell'Africa in quel tempo, fu pure trasmesso in Sicilia, dove oltre Ased giurista, magistrato, duce di guerrieri, vennero i giudici africani discepoli di Shenùn e perciò il rito medesimo (3); e lo Amari ci addita i nomi, le notizie rimasteci dei loro fatti, e le opere che scrissero. Senza entrare nei particolari di una storica narrazione, basta riferire che il più illustre discepolo di Shenùn ebbe nome Iehia, e fu maestro di Abu-Bekr siciliano famoso fra i devoti coreisciti; e l'opera di Iehia che avea titolo *Comandamenti della fede e leggi dell'Islam,* servia per lo insegnamento del dritto in Africa ed in Sicilia; e comunemente diceanla il *libro dei miracoli*

(1) Senza indicare gli altri citerò per le narrazioni dei fatti lo Amari che dalle fonti originali trasse il racconto. V. per Ased la st. di Amari vol. 1, pag. 253 e 261, e vol. 2, pag. 220. Tutti concordano peraltro su questi fatti.

(2) Perron *Aperçu prelim.* pag. X.

(3) Perciò disse Amari: La riputazione dei giuristi che notai trattando dell'Africa, va supposta necessariamente in Palermo, ove fiorirono nei principii del decimo secolo gli studii del dritto, secondo la scuola di Malek. *St. Musulm.* v. 2, pag. 12, e cita in nota un Mss. arabo da cui ciò attingesi.

pel quale narrasi il sogno superstizioso di un giurista di Sicilia che il vide risplendente.

« In Palermo, dice Amari, insegnava per 14 anni la *Modavvana*, celebre manuale di dritto secondo Malek, il professore Abu-Said-Lokmân, della tribù arabica di Ghassan, trapassato a Tunis il 318 dell'egira (930 di Cr.) » Fu anco celebre magistrato un altro discepolo di Shenûn, ch'ebbe nome Meimûn, e di cui raccontansi la integrità e la modestia e frugalità austera oltre ogni credere (1).

Bastano questi fatti per porre fuori dubbio che il rito malekita venne in Sicilia introdotto sin dall'inizio della invasione e che vi rimase per tutto il tempo avvenire, finchè vi furono in quest' isola genti musulmane. Perocchè nel secolo posteriore alla invasione ed alle guerre, è fuori dubbio che in Africa pure divenne del tutto predominante il rito di Malek, e che in Sicilia fu insegnato e generalmente praticato. Di che ci danno prova evidente le memorie tutte di quei tempi, tanto raccolte dallo Amari sugli arabici manoscritti, quanto accennate da cronache e da scrittori precedenti stranieri e nostri, che in ciò concordano col suo racconto, che è però il più esteso e soddisfacente. Ora se ci volgiamo per un istante a considerare quale era lo stato della giurisprudenza musulmana nell'isola nostra nei tempi che precessero la conquista normanna, vedremo di leggieri come fiorissero gli studi del dritto secondo il rito malekita, e come i Siciliani vi acquistassero grande riputazione.

Senza dire dei molti, chè ciò mi trarrebbe in lungo oltre il dovere, bastami il cennare che fra i vari illustri arabi che occuparonsi della sottile e indispensabile fatica di stabilire qual fosse la vera lezione del Corano, anticamente scritto in forma quasi stenografica, si distinsero alcuni Siciliani; e son noti i nomi di Ibn-Feliamm siracu-

(1) Vegg ansi per tali fatti le pag. 220 a 223 del vol. 2 di Amari, e le concordanti storie e cronache.

sano, che alla conquista normanna recossi in Oriente e si distinse in Alessandria, e di Abu-Taher-Ismail autore di vaste opere e di un pregevole sommario per la *lettura* del Corano, altri scrissero lodevolmente e non pochi vengono lodati, sebbene non abbiano scritto.

Importante e difficile era lo studio della tradizione, perchè non era compilata in forma autentica; sicchè discordavasi intorno alla autenticità e alla intelligenza delle singole tradizioni. Da ciò i viaggi dei dotti per investigare notizie, onde spiegarla; e la loro importanza giuridica e teologica per supplire il silenzio del Corano.

Fra i Siciliani tradizionisti era famoso Abu-Bekr che però visse in Oriente in Irak e in Egitto; Abu-Asan autore delle « Annotazioni del Siciliano su la tradizione, » Ammàr dei Kelbiti di Sicilia tradizionista e poeta, Mazari così detto dalla città ch' eragli patria, fu giurista Malekita celebre pel suo comentario « il *maestro delle dottrine contenute nel libro di Moslim* » e scrisse egli inoltre non poche opere giuridiche, teologiche e letterarie e fu tenuto nell'Africa per luminare di giurisprudenza; e uscendo di Sicilia forse per la conquista normanna, visse al Cairo, in Alessandria ed altrove, e morendo fu tenuto qual santo dai Musulmani. La sua riputazione come dei primari scrittori non fu oscurata nei secoli appresso; e ne veggiamo la prova nel trattato di Khalil tradotto dal Perron, dove quell' arabo del secolo XV indica nella prefazione il modo come citerà la opinione o le parole stesse di El-Mazari; ed il Perron dice essere appunto il siciliano giurista che quel nome avea da Mazara ov'era nato (1).

Parimenti famoso fu Ibn-Iunis, detto il Siciliano, che fu pure l'uno dei più illustri dottori della giurisprudenza malekita, e che nella opera del Khalil è citato lodevolmente e fu suo discepolo Abdel-Hakk celebre per le opere

(1) Veggasi pag. 5 della prefazione dell'*op. cit. Precis* ec., e v. la nota di Perron sul fine del 1° vol.

sue e per due suoi discepoli Spagnuoli. Questo malekita Abdel-Hakk scrisse *la correzione dei quesiti*, lavoro di pratica giurisprudenza, e fu maestro del siciliano Thâbit che recavasi poi nella Spagna e dava lezioni di dritto. Lungo sarebbe il ricordare gli altri Siciliani che scrissero o insegnarono in Sicilia, nella Spagna e in Egitto, e che furono tenuti fra i più pregiati maestri di dritto e tradizione malekita; onde porrò fine a questi cenni, nominando il famoso Sementari giurista e ascetico che scrisse alcune opere giuridiche tenute in gran pregio, e lasciò non pochi lavori sulla perfezione spirituale.

Quindi è certo per indubitate memorie (di che io ho fatto finora appena un cenno) che innumerevoli furono gli scrittori di pratica giurisprudenza frai Musulmani, tanto che possono compararsi agli infiniti espositori del romano diritto. Ma le loro opere le quali allora furono di grande uso per lo insegnamento e per la pratica, giacciono da molti secoli obliate nelle biblioteche (1) e nessuno ha curato di pubblicarle, se ne togliamo qualche recente versione fattane dai moderni Orientalisti. Infatti il Perron scriveva nel 1849 che nissun trattato di giurisprudenza musulmana era stato interamente tradotto in francese o in altra lingua europea (2).

E veramente la immensa serie dei giureconsulti che dopo i quattro primi maestri delle scuole ortodosse, avea prodotto innumerevoli opere su la giurisprudenza civile, penale, religiosa e politica dei Musulmani, rendeva la scienza

(1) Chi voglia maggiori notizie intorno ai siciliani giuristi e tradizionisti ed alle opere loro che manoscritte o per frammenti si conservano, o che andarono perdute, e sono ricordate da scrittori arabi, fra noi sconosciuti, potrà leggere il cap. 14 del lib. 4 della storia di Amari dalle pag. 472 a 492, e le annotazioni in cui addita le fonti originali sì per questi scrittori, come per gli altri di vario argomento scientifico e letterario di cui si tiene ivi distinta ragione.

(2) Cita egli pure come confusa e di rito ancfila la Hedaya, tradotta in inglese ec. e l'opera di D'Ohsson che ha compilato con alterazioni non lievi quel rito di Hanifa che è seguito nello impero turco ai tempi nostri.

giuridica oltremodo difficile e confusa; e fu mestieri nel secolo XV e nel seguente formarne due collezioni nelle quali furono ridotte o compilate per intero o per sunti le parti più essenziali della legislazione e giurisprudenza musulmana. Non è di questo luogo il tener ragione del *Durrer (le perle)* e del *Multeqa-ul-Uhbur (l'unione dei due mari)* che sono i due codici o compilazioni fatte per lo impero ottomano, or sono tre secoli, e di recente fu pubblicata per le stampe la prima in Costantinopoli nel 1842; e l'altra fu riformata per ordine del Sultano al 1824 e ora costituisce la legge generale dei popoli maomettani dell'impero ottomano (1).

Dalle cose finora discorse chiaro si scorge come la giurisprudenza malekita fosse stata vigente fra noi sin dal principio della conquista fino al termine della dominazione saracenica; e come i musulmani di Sicilia coltivavano le scienze giuridiche, al pari degli altri abitatori delle più colte regioni maomettane. Gli studi, lo insegnamento, i commentari erano comuni alle genti musulmane, tanto che i nostri si distinguevano in altri paesi, e gli stranieri qui veniano per rendere giustizia, o per diffondere i loro lumi con insegnamento orale e colle opere loro. Oltrechè debbesi riflettere che la differenza del rito non traeva grandi novità; giacchè le quattro scuole ortodosse non molto fra loro differivano, anzi erano concordi sulle basi della credenza e delle tradizione, discordando solo nelle pratiche applicazioni, o in molte soluzioni di quistioni giuridiche, e nella interpretazione di dubbi nascenti dalla oscurità del testo: onde a ragione il Du-Boys scrivea. « Comparando fra loro questi riti diversi, restiamo convinti che essi concordano sui principii generali e sol differiscono in alcuni punti (1). »

(1) Utili notizie sulle diverse leggi musulmane antiche e recenti ne offrono le *lettere sulla Turchia* di Ubicini, e segnatamente la seconda, terza e settima. Io non debbo tenerne ragione, perchè le novità posteriori al secolo undecimo sono per noi estranee.

(2) Ils s'accordent sur les généralités et ne diffèrent que sur quel-

Dopo queste generali notizie possiamo ora discendere alla indicazione di poche principali leggi civili e criminali dai Musulmani osservate in Sicilia ed altrove; poichè non è mio scopo il farne un prospetto, ma sì di darne un saggio; e perchè più esatto riesca, trarrò principalmente dal Corano le leggi, e vi aggiugnerò altri pochi cenni e talune notizie che le recenti opere e versioni dei francesi orientalisti mi forniscono intorno al rito malekita e alla pratica applicazione del Corano e della Sunna o tradizione; non uscirò mai dalla consueta brevità, tralasciando delle speciali materie la esposizione che trovo estesa e moltiplice in quei musulmani trattati, e segnatamente in quello di Khâlil la cui versione francese forma sei grossi volumi.

Innanzi tutto conviene additare la differente condizione de' popoli musulmani ed altri che secondo le leggi musulmane viveano. Di ciò traggo sufficiente notizia da fonti genuine, e presento le parole stesse del codice di legislazione musulmana sunnita secondo il rito Anefita dal Du Caurroi pubblicato nel *Journal Asiatique*.

« La legge del Corano fa due grandi divisioni di tutti i paesi della terra: paesi dell' islamismo *daru-l-islam* e paesi della guerra *daru-l-harb*. Il *daru-l-islam* è il paese sottomesso alla potenza musulmana e alle leggi dell'islamismo. Il daru-l-harb sarà dunque il paese sommesso alla potestà e legge degl'infedeli.

« Gli *harbi* stranieri alla potenza musulmana si dividono in popoli: 1° senza trattati coi musulmani; 2° con trattati; 3° tributarii dei paesi precedenti. — Nel *daru-l-islam* si trovano tre classi: 1° Musulmani; 2° sudditi non mu-

ques details. Dû Boys *Hist. du dr. crim.* pag. 262. Sulla diversità dello spirito delle quattro scuole più o meno tenaci della tradizione, da cui più scostavasi la anefita che seguiva specialmente il dritto naturale, vegganși G. Sale *Op. e loc. cit.*, Du Boys ib. pag. 260, Vincent *Etude sur la loi musulmane* opera di dritto malekita, De Hammer, Rosseu Saint-Hilaire ec.

sulmani soggetti a potestà musulmane e a leggi civili e penali dell'islamismo, che coabitano co' Musulmani e son detti *raia, zimmi éhli-zimmet;* 3° sudditi non musulmani soggetti come i precedenti a potenza e leggi musulmane ma lasciati dal vincitore nel loro paese che d'ora in poi fa parte del *daru-l-islam;* essi obbediscono ad un capo di loro nazione cui sceglie e nomina ordinariamente il principe musulmano. Come tributarii sono *zimmi*, come sudditi musulmani sono *raia* e il loro paese è *daru-zimmet* ».

Vi è un'ultima classe intermedia fra gli *ehli-zimmet* e i *raia* suddetti sono tributarii dei Musulmani ma non *raia*. Il loro paese fa parte del *daru-l-harb,* perchè indipendente dal governo politico e dalle leggi civili e penali dell'islamismo; e son governati dal principe o in generale dall'autorità ch'essi si danno e vivono secondo le proprie loro leggi (vivent sous leurs propres lois) » (1).

È chiaro perciò che viveano in diversa condizione le varie popolazioni di cui era differente l'origine o la relazione politica coi Musulmani; e noi vedremo più innanzi quali fossero le condizioni dei cristiani che viveano nell'isola nostra nel tempo del dominio saracenico; onde limitandoci per ora a questo cenno generale, ci faremo a descrivere le condizioni delle persone e dei beni delle genti musulmane secondo il Corano o la tradizione e la giurisprudenza.

Cercherebbesi invano fra le genti musulmane l'uguaglianza nelle condizioni delle persone; poichè esisteva tra gli Arabi la servitù, comune alle antiche genti; ma i servi erano ordinariamente nell'erranti tribù i compagni più presto che spregiati e infelici schiavi di assoluti pa-

(1) *Legislation musulmane sunnite, rite Hanéfi Code civil.* liv. 4, che trovasi nel Journal Asiatique vol. 17, pag. 218 e seg. Gli articoli sopra inseriti secondo il loro testo o per sunto leggonsi nelle pagine 218 e 224 e sono gli art. 233, 237 e 239.

droni. Maometto raccomandava di liberare lo schiavo e consigliava di trattarlo con umanità.

« Se alcuno de' vostri schiavi vi domanda la sua liberazione in iscritto, concedetela, se nel giudicate degno. Date loro un pò di quei beni che Dio vi ha concessi. Non costringete le vostre serve a prostituirsi per procurarvi beni passeggieri di questo mondo, se esse bramano di conservare la loro pudicizia. Se alcuno a ciò le obbligasse, Dio perdonerebbe loro, perchè vi furono astrette; egli è indulgente e pietoso » (1).

Nell' opera del Khalil trattasi lungamente della liberazione degli schiavi, che facevasi per vari modi e per cagioni differenti; e si descrivono i diritti che al patrono competevano dopo averli liberati (2).

Fu detto, e non interamente a torto, che la condizione de' servi fra gli Arabi era forse più tollerabile di quella regolata dalle greche e romane leggi ed eziandio dalle costituzioni de' cristiani Imperatori, che alquanti eccessi de' padroni mitigarono. Questa moderazione coi servi parmi derivata dagli usi ebraici e dalle leggi mosaiche le quali non permetteano grandi abusi; anzi come vediamo nelle sacre pagine per fino i patriarchi torre per loro mogli d'inferiore condizioni anco le serve per averne figliuoli, così troviamo praticato non di rado da' Musulmani. Raccomandavasi ai padroni nel Corano di unire in matrimonio i loro probi servi a le serve (3).

Intorno alla patria potestà la storia non ci offre esempi di un potere assoluto; il Corano addita vari segni di rispetto verso i genitori; e impone ai figliuoli l'adempimento de' doveri di pietà e di tenerezza verso gli autori dei loro giorni (4).

(1) Vedi nel Corano il capitolo, o sura 24, vers. 33.
(2) Nel *Precis de jur. mus.* vol. 6 pag. 49, da pag. 119 a 159.
(3) Cor. c. 24. vers. 32.
(4) Sono scritti con delicati sentimenti lai precetti nel Cor. cap. 17, v. 24, c. 29 v. 7, c. 31 v. 13, c. 46 v. 14 e seg.

Ed altrove è scritto: « Noi abbiamo raccomandato all'uomo il padre e la madre: Sii riconoscente verso di me, e coi tuoi genitori (1) ».

Traggo da Khalil la prova della estensione della potestà paterna, e della fiducia che le leggi aveano nelle amorevoli cure del genitore; poichè egli dice che il tutore naturale è il padre; e che egli ha diritto di destinare il tutore ai suoi figliuoli anco pel caso di sua assenza; e che il magistrato facea la nomina del tutore sol quando il padre non l'avesse fatta. Illimitata potestà al genitore concedevasi nell'amministrare i beni de' figli; e poteva egli perfino vendere o in qualsiasi modo alienare i beni mobili ed eziandio gl'immobili, senza obbligo di manifestare le ragioni di siffatte alienazioni (2).

L'adozione era in uso; e il profeta ebbe pure un figlio adottivo; ma l'adozione non pareggiava l'adottato al figlio naturale. « Chiamate, diceva Maometto, i vostri figli adottivi col nome dei loro padri; ciò sarà più giusto dinanzi a Dio (3) ».

Intorno alla condizione delle donne, alle nozze ed ai divorzi molte leggi troviamo dal Corano sancite o nella Sonna; e per esse veggiamo che non era il diritto musulmano nè conforme alle cristiane idee sul matrimonio, nè d'altra parte sì sfrenato, come spesso viene asserito da chi invece delle leggi, si fa a considerare i fatti e gli abusi de' voluttuosi e potenti maomettani (4). Lunga serie di precetti e consigli trovansi sparsi nel Corano in-

(1) Cor 31, v. 13 e seg.

(2) Khâlil trad. da Perron, *Precis de jurispr. musulm.* vol. 4, pagina 69. Nel vol. 6. c. 54, sez. 26 dell'opera stessa trattasi della tutela testamentaria.

(3) Cor. c. 33, v. 5.

(4) Ubicini nelle *Lettere sulla Turchia* prova come per legge la donna si fosse tenuta alquanto inferiore all'uomo, ma venisse regolarmente rispettata; ed aggiugne che la poligamia viene pochissimo usata nell'impero Ottomano v. nell'ediz. di Milano pag. 440 e seg.

torno alle donne; e più estesi trattati secondo la tradizione ne scrissero poscia i giuristi; e leggiamo diffusamente esposte le dottrine malekite sul matrimonio, sul divorzio, sul ripudio, e sulle moltiplici quistioni legali intorno a' casi pratici, nell'opera citata del Khalil (1).

La condizione della donna non era del tutto eguale a quella dell'uomo, poichè il Corano (c. 4, v. 38) diceva gli uomini superiori alle donne a causa delle qualità con cui Dio li ha innalzati sopra di esse, e perchè gli uomini impiegano i loro beni per dotare le donne. « Le donne virtuose sono obbedienti e sommesse. Voi reprimerete quelle di cui temete la disubbidienza; le confinerete in letti separati, e le batterete; ma quando vi obbediscono, non le turberete ». Nelle innumerevoli norme nel Corano segnate per le donne dalla inferiorità di loro condizione non si traggono rigorose e inumane conseguenze; e piuttosto vengono ispirati dolci sentimenti e i più puri affetti verso le madri e verso le mogli.

La poligamia era permessa a' Musulmani, come la vedemmo già praticata da quasi tutti i popoli orientali e tal volta ancora dagli antichi greci (2); nè dee recar maraviglia se dagli Arabi continuandosi quell'uso fino a' tempi di Maometto, si fosse nel Corano tollerata. Conviene però notare che Maometto prescrisse da un canto varii ragionevoli impedimenti per le nozze fra congiunti e in altri casi, e dell'altro tollerava le nozze colle schiave per le persone meno agiate dicendo (3). Chi non sarà ricco abba-

(1) Leggonsi nel vol. 2, op. cit. segnatamente pel divorzio la sez. 16, pag. 513, e pel ripudio pag. 544 ec.

(2) Vedi la nostra *Storia de' tempi primitivi e greco-sicoli* c. 4.

(3) Molte sono nel Corano le leggi relative alle nozze e noi solo citamo alcune cose principali. Veggansi c. 4, v. 26, c. 2, v. 220, c. 5, v, 7, dove è permesso di sposare donne cristiane.

Alcune pregevoli osservazioni sulla legislazione de' Musulmani il signor Sagot-Lesage ha pubblicato nella *Revue histor. de Droit*, dove si occupa spezialmente delle leggi di Maometto sulle nozze.

stanza per isposare donne ingenue e credenti, torrà le schiave credenti: Dio conosce la vostra fede. Sposate le schiave però col permesso de' loro padroni, dotatele giustamente — Ed altrove dicea che val meglio una schiava credente anzichè un'ingenua idolatra. Oltre, di che l'obbligo davasi al marito di costituire una dote qualsiasi alla donna, e ciò era un freno non piccolo contro la pluralità delle mogli. Nè questa era già illimitata pe' ricchi, che n'aveano i mezzi; la legge invece restringevala a sole quattro, consigliando sempre di torne una sola, permettendo bensì di avere inoltre le serve per concubine o mogli inferiori: « Se temete di non essere giusti verso gl'orfani, non isposate fra le donne che vi piacciono, se non due, tre o quattro. Se temete ancora di essere ingiusti, sposatene una sola od una schiava. Questa condotta vi aiuterà a non essere ingiusti. Assegnate liberamente alle vostre donne le loro doti (2) e se loro piacesse di rilasciarvene di buon grado qualche cosa, godetene comodamente a vostro piacere » (c. 4, v. 3).

Quando poi Maometto finge che Dio a lui abbia vietato di torre altre donne nè di cangiarle (e n'avea *nove* in quel tempo), pure aggiugneva « ad eccezione delle schiave che tu puoi acquistare » (c. 33, v. 52). E più innanzi era detto al profeta ch'egli avrebbe libertà di avere molte mogli; ma si dicea pure: « È questa una prerogativa che ti concediamo sugli altri credenti » (ib. v. 49).

I Musulmani tennero sovente data ad essi pure quella licenza di avere fin nove mogli, oltre le serve, ma in ciò era l'abuso, non l'osservanza della legge la quale chiaramente restrigneva a quattro il numero massimo delle

(1) Qui annota il Kasimirski: È necessario far qui osservare (e questa osservazione si applicherà a tutti i luoghi simili del Corano) che la parola *saduka*, tradotta ordinariamente *doti*, è il denaro o gli oggetti di prezzo che l'uomo dà ai parenti della donna cui sposa. Onde invece di arrecarsi qualche cosa dalla moglie al marito, deve il marito recare una dote. *Traduction nouvelle* ec. ediz. di Parigi 1857 pag. 64 al loc. cit. del Corano.

mogli, ed in ciò forse seguiva l'uso o la dottrina degli Ebrei, appo i quali la poligamia era stata molto in uso, come nelle sacre carte veggiamo e per molti secoli, ma a quel tempo i Rabbini consigliavano di non eccedere quel numero (1).

Il divorzio ed il ripudio erano permessi dal Corano, come dalle leggi e consuetudini degli Ebrei e degli altri orientali popoli ed altresì dalle genti elleniche e dalle romane. Meritano molta lode le restrizioni apposte da Maometto all'antica licenza di questi scioglimenti delle nozze; e la giurisprudenza seguivane le intenzioni e determinava i casi, le condizioni e i legali effetti del divorzio e del ripudio. Senza riferire quanto su tali argomenti rinviensi nel trattato del Khalil, citerò alcuni fra moltissimi versetti del Corano che dier norma a tali separazioni (2).

(1) È superfluo citare gli esempi de' patriarchi non solo, ma dei re del popolo ebreo che aveano molte mogli e serve non poche.

Per gli Ebrei può vedersi oltre il Pentateuco, la storia dei re nei libri 1° c. 18, 2, c. 3, 3 c. 11, ec. Possono pe' Musulmani consultarsi G. Sale *Observ.* cit. sez. 6, e in diversa sentenza Ricaut, Prideaux, Chardin, Du Ryer, e Marracci, il quale ha fatto una pregiata versione del Corano, ma il suo lavoro è tutto inteso a farne la confutazione e lo scherno. Io debbo confessare che lodevole era lo scopo del Marracci, ammirevole la sua erudizione, ma esagerato non di rado il biasimo del Corano, e troppa la premura di seguire l'interpretazione che rende più abietta la dottrina maomettana. Su questo proposito delle nozze è veramente strano l'impegno del Marracci di attribuire un senso vile ed immorale al v. 223, c. 2, del Corano « Le vostre donne sono il vostro campo; andate al campo vostro *come vi piacerà,* ma fate prima qualche cosa per l'anime vostre. Temete Dio, e sappiate che un di voi sarete in sua presenza ».

È un precetto naturale e morale, che anzi ammonisce di temere Dio nell'uso del matrimonio. Nondimeno quel *quomodocumque volueritis* spiegato da Arabi e da Ebrei per modi diversi, ma non immorali, anzi usati dalle genti giudaiche, vuolsi dal Marracci intendere quasi una permissione della sodomia, e cita le inverosimili confessioni di una moglie di Maometto, e le asserzioni di un pio scrittore cristiano dell'oriente. Io cito il Corano di Marracci sulla edizione di Padova 1698.

(2) Nel Corano avvi un capitolo che ha per titolo il divorzio, ed è il 65; poi a lungo se ne ragiona in molti luoghi con precetti e con morali consigli. Possono come più importanti consultarsi il cap. 2, v. 226 e seg., c. 4, v. 24, c. 58, v. 4, ec.

metteva agli animi più ardenti la vendetta, ed a' vili per un prezzo concedeva di liberare il reo dalla pena dovuta mentre Mosè vietava il riscatto dell' omicida e il volea tolto di vita; e per quelli che involontariamente commetteano gli omicidî, indicava le città di asilo, dove dovessero dimorare per fuggire la vendetta de' congiunti dell' ucciso, ai quali era lecito di ucciderli se altrove li vedessero (1).

La mutilazione praticata dagli orientali e che vedemmo poc'anzi ordinata da Maometto, per la tradizione riguardavasi come la pena ordinaria del furto; onde la Sunna e la pratica giurisprudenza spiegarono le alternative amputazioni, prescrivendo che pel primo furto fosse amputata la destra mano, pel secondo il piè sinistro; pel terzo la mano sinistra, pel quarto il piè destro. E questi rigori avean luogo pe' furti non lievissimi, e commessi entro le tende o altri luoghi, detti *Hirz*, dove in sicurtà le cose erano conservate; senza di che la pena era rimessa all'arbitrio del giudice (2).

Somigliavano in parte alle mosaiche le sanzioni del Corano intorno alla punizione dell'adulterio; ma sono strane le prove assai difficili che Maometto esigeva:

« Se le vostre donne commettono l'azione infame, chiamate quattro testimonii. Se le loro deposizioni contro esse si riuniscono, chiudetele in una casa finchè la morte le tolga, o Dio procuri loro qualche via di salvezza ». E nella sura stessa è detto ancora per le schiave che altri per mogli prendea. « Se esse dopo le nozze commettono l'adul-

(1) Ciò troviamo nel Pentateuco. *Numer.* c. 35, v. 25 e seg.

(2) Ciò tolgo dal Du Boys *Op. cit.* pag. 283.—Nell'opera del Khalil sono designate estesamente le specie diverse de' furti, e le debite mutilazioni ec. Vedi vol. 6, c. 45 e seg. Il Perron ha spiegato in apposita nota il senso di quello *Hirz* de' Musulman. V. in fine del vol. pagina 465.

terio, s'infliga loro la metà della pena stabilita contro le donne libere (1) ».

La pena e la prova del delitto sono altrove meglio descritte:

« Infligerete all'uomo e alla donna adultera cento colpi di frusta a ciascuno. La compassione non v'impedisca di compiere questo precetto di Dio. Il supplizio abbia luogo in presenza di un certo numèro di credenti. Quelli che accusano donne oneste senza poter produrre quattro testimoni, saran puniti di 80 colpi di frusta; del resto non ammetterete mai in checchessia la loro testimonianza, perchè sono malvagi. A meno che si pentano del loro delitto e tengano condotta esemplare; perchè Dio è indulgente e misericordioso. Quelli che accuseranno le loro mogli, e non avranno testimoni da produrre altro che sè stessi, giureranno quattro volte innanzi a Dio, ch'essi dicono la verità. E la quinta volta per invocare la maledizióne di Dio su di loro, se hanno mentito. Non si infligerà alcuna pena alla donna, ove giuri quattro volte innanzi a Dio che suo marito ha mentito. E la quinta volta invocando lo sdegno di Dio sopra di lei, se vero fosse quanto il marito asseriva (2) ». (Cor. sur. 24, v. 2 e seg.).

Non mi stenderò più oltre su questa materia, e finirò questi cenni sulle punitive leggi, rammentando che pei delitti commessi in casa da' servi, ammettevasi la punizione domestica come legittimamente inflitta, senza che il magistrato se ne ingerisse; che la pena capitale era minacciata contro gli apostati e i bestemmiatori, e che per la trasgressione del divieto di ber vino si davano in pena quaranta sferzate al servo, ottanta al libero; poichè Maometto proibivane l'uso a' credenti, dicendo che il vino e i giuo-

(1) Trattano delle prove e della punizione dell'adulterio presso i Musulmani, il Khalil nel vol. 6, c. 43, ed il Du Boys Op. cit. pag. 286. Ma io trovando le leggi nel Corano, le preferisco alla giurisprudenza.

(2) Nel Cor. sur. 4, v. 19 e 30.

chi di rischio sono abominazioni inventate da Satan per eccitare l'odio e le inimicizie (1).

Ho voluto risalire sempre alle sanzioni testuali del Corano (2); perocchè esse sono la legge perpetua de' Musulmani, che non può mutarsi nè derogarsi; e la giurisprudenza e la tradizione sol ne offrivano il supplemento. Ho indicato i principî delle opere malekite, di cui ci danno contezza i lavori di Vincent, di Du Boys, e di Perron, e quantunque esse sieno state scritte alquanto posteriormente alla età del dominio musulmano in Sicilia, pure si possono sempre considerare come sicure sorgenti del diritto anco per l'epoca precedente, non essendosi mutate le basi della giurisprudenza, ma unicamente facendosi una più estesa applicazione a' nuovi casi, a' nuovi dubbî che insorgevano pel progresso de' tempi e della società, o per la sottigliezza de' giureconsulti. Laonde nella brevissima rassegna del diritto musulmano ho attinto alle fonti più opportune per la storica esattezza, e non ne ho trattato più distesamente, perchè quella legislazione non fu propria della Sicilia, ma fu comune alle genti musulmane, fra cui soltanto differivano in vari punti le scuole di giurisprudenza; ed oltrecciò non ebbe alcuna relazione colle precedenti nostre istituzioni, nè influì per nulla sulle leggi e consuetudini della età seguente; talchè rimase come una legislazione straniera del tutto alla religione, a' costumi, alle condizioni tutte della civiltà nostra che precessero e che seguirono il periodo della musulmana dominazione in Sicilia (3).

(1) Ciò leggesi nella sura 5, v. 92-3 del Corano. Il Du Boys tratta de' reati sopra indicati op. cit. pag. 288-9.

(2) Ho citato i versetti del Corano secondo la traduzione del Kasimirski, pub. in Parigi al 1857, e che è stata debitamente lodata da valorosi orientalisti; quantunque altri le preferiscano quella di Marracci. A ogni modo pe' testi da me riferiti non esistono importanti differenze fra le due versioni.

(1) Sarebbe stato anzi per me un grato lavoro il trattarne più am-

Secondo le leggi del Corano e della Sunna, interpretate ed applicate giusta la scuola prevalente che in Sicilia era la malekita, rendeano ragione i magistrati musulmani, fra noi stabiliti come nelle altre regioni maomettane. L'ordine giudiziale si è alquanto modificato col volgere dei secoli, ed oggi è molto riformato nell'impero ottomano ed altrove; ma ne' tempi in cui i Saraceni qui dominavano, era più conforme alla semplicità delle arabiche istituzioni. Eravi un sol grado di giurisdizione; un giudice solo profferiva la sentenza, prendendo consiglio da' muftì, o da assessori, ne' dubbi casi. Quattro erano i magistrati destinati a rendere giustizia. Era in ogni terra o città un giudice col nome di *mothesib* che ad altre cure destinavasi, e decidea le cause lievissime civili e penali. Nelle città più importanti era il *cadì*, nelle minori *l'hakim* per sostenere i diritti e la tutela degli incapaci e per giudicare le cause non lievissime nel civile e nel penale, e segnatamente quando occorreva interpretazione di legge, o pure erasi fatta la delegazione dall'emiro.

Questi era supremo magistrato criminale per applicare le sole pene sancite nel Corano; sebbene nella ricerca delle prove e nel processo avea facoltà ed arbitrii, che al cadì non erano concessi. I misfatti che si dicevano di diritto divino, l'apostasia, l'empietà, lo stupro, l'ubbriachezza ec., decidevansi dall'emiro o da lui si delegavano al cadì; quelli di diritto umano, come omicidii, ferite, furti, calunnie, o dall'emiro si giudicavano, ovvero da quel cadì a cui le parti offese si erano rivolte per chiedere la punizione. Ne' casi più gravi sia civili, o criminali, e quando la potenza dell'accusato o convenuto facesse te-

pienamente, e mi sarebbe stato agevole dopo un lungo lavoro sulla storia, la civiltà e le costumanze e le leggi de' Musulmani,

Peraltro possono consultarsi molte opere antiche e moderne su tali materie, indicate ne' luoghi sopra citati del Cantù, di Amari, di Narbone ec.

mere che ne' modi e giudizi consueti fosse malagevole ottenere pronta ed esatta giustizia, era lecito all' emiro di erigere un tribunale straordinario nel quale egli insieme coi *cadì, hakim,* e giurisperiti, e segretari, esaminava la causa, e con un rito eccezionale giudicava.

Omar che delegò ai giudici l'esercizio della potestà giudiziaria, prima affidato al califo, scrisse i doveri de' magistrati, e fra le altre cose è notevole questa norma: Quando il dubbio sorge nel tuo spirito sopra un punto non Istabilito dal Corano o dalla Sunna, studia i casi analoghi di giurisprudenza e decidi per essi.

Nell'opera di Kalil sono diffusamente esposti i doveri tutti de' giudici e in modo così delicato da far meraviglia come quelle genti dominate da despoti immersi nelle voluttà, e stranieri alla europea civiltà, esprimessero con tanta cura le qualità necessarie per aversi l'officio di giudice, i doveri e i limiti delle loro attribuzioni; e li gravassero di tanta responsabilità, che molte norme di quella giurisprudenza meriterebbero di adottarsi da popoli civili dell'Europa odierna (1).

Così le genti musulmane di Sicilia ne' due secoli di loro dominazione praticavano le leggi del Corano e della Sunna, come rivelate dal Profeta; e seguivano la giurisprudenza malekita, finchè per le intestine discordie la colonia musulmana venne sciogliendo i suoi ordini pubblici, e crescendo gli abusi, per modo che aprivasi il facile adito alla guerra iniziata da' bizantini, e compiuta dal valore de' Normanni.

(1) Intorno all'ordine giudiziale sopra indicato ho seguito le notizie da Amari (vol. 2, pag. 7) tratte dal pubblicista Mawerdi scrittore contemporaneo della dominazione saracenica. Ho ricavato gli altri lumi dal Du Boys, e dal Kalil secondo la versione citata di Perron. Si consulti il cap. 13 del Du Boys pag. 293.

Nel cap. 38 del vol. 5 di Kalil trattasi della giustizia distributiva, de' doveri de' Cadì, del rapporto di officio ec. e nel seg. c. 39 parlasi delle prove testimoniali; del giuramento giudiziale ec.

Or qui piacemi potere aggiugnere che l'*aman* da Omar concesso, è stato giustamente considerato qual modello, tanto che nella versione francese del *Fetwa* sopra indicato viene in tal guisa pure riguardato (1).

Diverse furono in Sicilia le condizioni de' Cristiani secondo i luoghi da essi abitati e la loro condotta verso gl'invasori, e secondo che la loro indipendenza serbarono, o pure buono o malgrado si sottomisero quietamente ai Musulmani, ovvero dopo ostinata resistenza furono domati a forza d'armi, o infine dalle patrie loro fuggiti e presi in guerra vennero in servitù ridotti. Viveano i Musulmani, come sopra raccontammo, in molte nostre terre e città abbandonate in tutto o in gran parte dalle genti cristiane; in altre coabitavano coi cristiani; in certi luoghi poche o nissuna loro famiglia fermò sua dimora e i nostri vissero al tutto isolati. Così le popolazioni cristiane furono indipendenti da' Musulmani in quei luoghi e per tutto quel tempo che sostennero la fiera lotta contro gl'invasori, e conservarono la loro religione, i loro beni e la propria libertà; o vennero soggette per volontaria sommissione o a viva forza a' Musulmani. Le poche terre e città che più lungamente serbaronsi fedeli al greco impero o che ricusarono costantemente di piegarsi al giogo musulmano,

all'entrata loro ci leveremo in piè... Non cingeremo spada nè altre armi. Raderemo i capelli sulla fronte. Non mostreremo le croci. Non suoneremo le tabelle in alcuna città abitata da Musulmani. Non usciremo coi nostri doppieri, nè i nostri toghût (idoli). Non prenderemo appo di noi gli schiavi appartenenti a Musulmani. — Omar lette tali proposizioni aggiunse: che non battessero alcun Musulmano; che stipulassero per sè e loro correligionari (solidalmente) e che accettato l'amân a cotesti patti, chiunque li trasgredisse, non fosse più tenuto come dsimmi, rimanendo fuor della legge. Di più, estese l'aman a dissidenti (cristiani), e scrissevi. « Omar accorda quanto chieggono ». — Amari op. cit. pag. 474 e 477 e seg.

(1) Nel vol. cit. del 1851 pag. 495 così cominciasi l'aman: Noi abbiamo scritto ciò che segue ad Omar da parte dei cristiani di N. — Qui è apposta la nota seguente: Ce document paraît avoir été la formule generale souscrite par les chretiens des villes soumises.

dovettero conservare le loro forme municipali, le loro credenze, le leggi e consuetudini; ma questa più felice condizione di gente cristiana indipendente venia sempre riducendosi a minor numero pel progresso della conquista; talchè solo nella spiaggia orientale dell' isola restarono alquanti cristiani che riscuoteansi dal giogo che loro voleasi imporre e che lottarono per tutto il nono secolo, e che combatterono nuovamente nel decimo, giovandosi di ogni speranza di favorevole occasione. La debolezza sempre crescente dell'impero bizantino e le continue correrie e conquiste de' Saraceni che vinti o vincitori le travagliavano sempre, le tenevano quasi isolate o per timore continuo o per assedî e per guerre; e rompeasi ogni comunicazione con gli eserciti greci e con ogni magistrato imperiale che potesse tentare di soccorrerli o guidarli; dal che dovea seguire che i municipii a se stessi abbandonati reggeansi da sè in forma repubblicana, facendo trattati, esercitando poteri politici, come ne' secoli appresso avvenne nelle varie città d'Italia che divennero per simil modo le più famose repubbliche del medio evo.

Le nostre genti che per evitare i danni delle guerre, o delle saraceniche incursioni compravano la loro sicurtà con una volontaria sommissione al pagamento di un annuo tributo, rimaneano per l'interno loro reggimento quasi indipendenti.

Varî secondo i casi erano i patti di accordo, o di sommessione, e poco differenti gli effetti; perocchè i nuovi tributi imposti da' superbi Musulmani col nome di *gezia o Kharàg*, traevansi dalla contribuzione civica e dall'annua rendita che si ricavava da' beni della città o dalle possessioni già appartenute al fisco imperiale; e pagavasi da ogni municipio per ottener la sicurtà delle persone, e de' beni; il che tornava a' Saracini proficuo quasi al pari di una vittoria; anzi dava loro ogni agio di continuare con integre loro forze, e senza por tempo in mezzo le loro incursioni e le conquiste; ed infine non impediva

che per ogni pretesto, od anco a loro talento potessero (quante volte loro fosse tornato utile) aggredire le terre e città tributarie, (stoltamente confidenti nelle promesse de' più forti) e loro imporre più dure condizioni, come a vinte in guerra.

Così le città semplicemente tributarie che daprima dovettero essere in numero grandissimo, vennero scemandosi, e ridotte quasi a vassalle; ma per tutto il tempo che i patti non erano violati, reggeano esse ogni loro interesse liberamente in tutto ciò che non fosse di nocumento all' araba dominazione; e la religione loro, e le proprie autorità e tutti i loro usi, e quindi le leggi anteriori riteneano.

Le città venute sotto la dominazione saracenica per la forza delle armi o per una capitolazione, o dedizione in guerra od assedio, erano in peggiore condizione ridotte. Molte vennero dal barbaro vincitore saccheggiate, arse e distrutte; non poche soffrirono immensi danni, e rimasero quasi vuote di abitatori; le altre più o meno infelici si sottomisero alle novelle condizioni loro imposte dal conquistatore, o stipolate nella resa. Non mancarono allora, come sempre in tali casi, le condizioni e leggi per dir così, transitorie e le garentie richieste da' vincitori; ed abbiamo infatti memorie ora dell'obbligo imposto alle città di consegnare un numero designato di schiavi, di molti cittadini presi e lungamente tenuti in ostaggio e pegno di sicurtà, di una spoliazione totale, e più sovente di una parte di beni, qual preda legittima; o di simiglianti oppressioni, che erano quasi il prezzo della sicurtà dei beni e della vita come per grazia concessa a' cristiani.

Tutti i fondi ed i beni già usurpati dal fisco imperiale, o posseduti dalle chiese, o dal municipio, o da ricchi cittadini ostinatamente avversi al vincitore, e morti in battaglia, o dalle patrie loro fuggiti, ed oltre ciò tutti i coloni, e i servi addetti alla coltivazione di tutte cotali possessioni, tutto divenia proprietà libera de' Musulmani, che

fra loro variamente la ripartivano, e solo a' nostri restavano le private loro proprietà.

Pessima fra tutte era la condizione de' cristiani che veniano ridotti in servitù o per guerra o per vendita; perchè veniano essi in tal caso spogliati di tutti i loro beni, e privati di ogni capacità legale, civile e politica, e rimanevano (come presso gli orientali era costume) una privata proprietà de' vincitori, e perciò esposti al mercato, soggetti ad ogni loro capriccio, trasportati ovunque fosse in grado a' loro padroni di mandarli o di porli in vendita; sebbene la condizione servile non fosse sì infelice e disperata come presso altre antiche genti; poichè il cristianesimo aveva ispirato sentimenti di umanità verso i servi, e Maometto ne avea raccolto i dettami e impostane a' suoi credenti l'osservanza (1).

Tutti i cristiani sparsi nell'isola e soggetti a' Musulmani o tributarii, serbando al pari degl'indipendenti le loro credenze, mal poteano fra stenti e pericoli coltivare le lettere; onde in quel tempo prosperavano gli studi appo gli arabi dominatori e perdeansi presso i miseri cristiani. Solo ne' primordi del conquisto i nostri coltivarono unica scienza la ecclesiastica e ad essa inservienti l'eloquenza e la poesia. Ci rimangono infatti sicure memorie de' primieri tempi della conquista e per tutto il nono secolo, spezialmente di coloro ch'aveano dato opera agli studi prima dell' invasione saracenica. Teofane Cerameo scriveva e recitava le sue omelie (di cui molte a noi giunsero) nel tempo in cui sedavasi la lite delle immagini, e poi quando era cominciata l'invasione saracenica, rimproverava la società sicola e bizantina della corruzione in cui era caduta, e le sue orazioni eran pregevoli per eloquenza e semplicità; s. Metodio siracusano difensore del culto delle immagini, visse a Costantinopoli, con varia sorte, ora imprigionato, ora onorato e fin patriarca di quella chiesa metropolita-

(1) Ho parlato a pag. 221 della condizione da' servi de' Musulmani.

na; Gregorio Asbesta vescovo di Siracusa che poi fu seguace di Fozio e si distinse nella lotta contro Ignazio, e ne' concilii a Costantinopoli e morì colla dignità di metropolita in Nicea ; s. Giuseppe Innografo che difese le immagini, e che uscito di Sicilia co' suoi genitori, in Costantinopoli si recava, dove alquanto restaurati si erano i buoni studî. In oriente vissero e si distinsero i vescovi Atanasio e Pietro che scrisse sull' eresia de' Pauliciani ; s. Elia da Castrogiovanni famoso per la sua vita raminga in Sicilia, in Italia, in Africa, in Oriente, sempre zelante cattolico, avverso a' Musulmani, intento a soccorrere colla forza di sua eloquenza la lotta de' cristiani nostri e bizantini in Sicilia contro i Saraceni a' tempi di Basilio imperatore e negli anni seguenti fino quasi al termine del nono secolo.

Compiuta la conquista interamente sull'entrare del secolo decimo cessò lo studio de' cristiani, nè memoria rimane di scrittori, oratori, poeti cristiani in Sicilia, neanco di agiografi, se ne togliamo qualche anonimo d'età controversa.

E nell'epoca seguente alla presa di Taormina quei cristiani di Val Demone o delle regioni orientali nell'avvilimento viveano, sebbene alquanto più sicuri, poichè i Musulmani non li riguardarono più quai nemici , ma come soggetti; sì che in quelle tranquille regioni cominciò allora a sorgere un pò di cristiana coltura, come nella vicina Calabria, e ce ne resta qualche notizia raccolta dai nostri storici (1).

(1) Per tutte queste notizie intorno agli studî de' nostri cristiani in quel periodo di saracenica dominazione e intorno a' singoli fatti dei pochi illustri per dottrina o per virtù, (alcuni de' quali veneriamo sugli altari) possono vedersi i racconti raccolti dal Gaetani *Vitae Sanct. Siculor.* i Bollandisti nella biografia d'ognuno di quei santi, il Mongitore nella *Bibliotheca sicula* l'Amari nell'op. cit. vol. 1 e vol. 2, e il p. Narbone nel vol. 6 di sua *st. letter.* di Sicilia, dove colle sue immense fatiche raccoglie tutte le notizie su quanto d'utile si è scritto finora sulle lettere e scienze di Sicilia per ogni epoca.

Tutte le popolazioni cristiane che nel tempo della dominazione saracenica viveano nell'Isola nostra nelle condizioni finora descritte, conservando la religione propria e le antiche private abitudini, doveano al certo aversi ancora le proprie leggi diverse dalle musulmane. Di ciò non è pervenuta speciale memoria per la Sicilia, talchè possa sul fondamento d'antiche testimonianze ciò affermarsi, come storicamente provato, senza bisogno d'altro esame. D'altro canto non può supporsi che alcuna novità fosse in questo periodo avvenuta intorno alle leggi civili e criminali; perocchè i Musulmani regolavano col Corano e colla Sonna i soli credenti e i loro soggetti infedeli che sottoponeansi alle leggi musulmane, o convertivansi all' islamismo; ma ordinariamente, come già notai, si lasciavano ai cristiani gli usi loro e le leggi senza curarsi di alterarle o modificarle, ove non fosse mestieri di un espresso divieto, per ciò che potesse turbare l'ordine stabilito nella conquista; anzi i cristiani aveano loro giudici particolari, e sarebbe inconcepibile come dovessero giudicare secondo le leggi musulmane. Era bensì permesso l'invocare il giudice musulmano, quasi arbitro di loro contestazioni; ma ciò non toglie l'osservanza dell' ordine consueto de' giudizî. I cristiani neanco faceano alcuna legge, perchè avvezzi per tanti secoli a ricevere le leggi dell'impero romano e bizantino, non aveano nè ordini da ciò, nè costume e forse nemmeno il pensiero di riformare le leggi proprie. Oltrechè le genti cristiane non viveano in ordinate società, con regolari ordini e stabili comunicazioni, con sicurtà di persone e di proprietà, sì che potessero provvedere ai loro bisogni con leggi nuove. Erano essi, come vedemmo, esposti sempre alle guerre continue, agli assedii, alle incursioni, alle ribellioni, a tutte le tremende occasioni di pubblici disordini che tolgono ai popoli e ai magistrati di pur pensare a progressi e miglioramenti di legislazione; mentre doveano tutte tenersi per fortunate se la vita, i beni loro e l' ordine potessero conservare.

Laonde nè le poche genti che tenevansi al possibile indipendenti dai Musulmani, nè gli altri cristiani che viveano loro tributari, nè le popolazioni numerose cadute per la conquista nella condizione di vassalle del vincitore, poteano concepire il pensiero di fare alcuna legge, se pure fosse stato possibile. Rimanevano pertanto in osservanza le leggi giustinianee preesistenti, praticate in Sicilia per tre secoli fino alla invasione saracenica, e che poterono regolare gli atti della vita civile e la punizione de' reati e i giudizi, quando non erane sottoposta la cognizione ai giudici musulmani, come poteva accadere nelle occasioni di delitti che l'ordine pubblico o l'interesse del governo saracenico offendevano.

Siccome però la conquista non compievasi in brevissimo spazio, e duravano per molti anni le guerre degli invasori co' nostri e co' bizantini dall'oriente spediti a combattere sul mare o per terra i Saraceni, potrebbesi dubitare se nell'Isola si sieno ricevute le nuove leggi in Costantinopoli promulgate e poste ad effetto invece dei codici giustinianei. Non avendo alcuna testimonianza degli antichi su cui possa ciò sostenersi, ho dovuto investigare il vero confrontando l'origine e l'epoca di quelle novità legislative con gli avvenimenti della conquista musulmana in Sicilia.

[illegible]he la compilazione ordinata da Giustiniano e [illegible] costituzioni e novelle, regolarono l'impero per tre [illegible] che pochissime e di lieve importanza furono le costituzioni degli imperatori posteriori che poterono qualche novità produrre nel civile o criminale diritto; quantunque a dir vero si fossero nel greco idioma trasferiti i codici giustinianei da molto tempo e in Oriente fossero le versioni e le parafrasi meglio adoprate che gli originali (1).

(1) Sul fine del precedente cap. pag. 196 noi mostrammo come sino alla venuta dei Musulmani durasse fra noi l'osservanza delle leggi giustinianee.

Rimane quindi a vedere se nel nono secolo o in appresso poterono in Sicilia promulgarsi e mettersi in esecuzione i nuovi codici compilati in oriente; e per non cadere in alcun equivoco, è forza ricavare delle fonti originali e dai più eruditi scrittori dei secoli scorsi le più accurate notizie; poichè le storie del diritto romano e le storie civili fanno una generica narrazione sufficiente per lo scopo dei vari scrittori, ma che non può bastare per le nostre ricerche, nè peraltro può meritare maggior fede degli antichi da cui le testimonianze ricavansi. Io quindi annunzierò secondo l'ordine dei tempi, quanto ho potuto intorno a quelle nuove compilazioni di leggi raccogliere dalle più antiche ed autorevoli fonti, e insieme accennando gli avvenimenti di Sicilia, mostrerò come sia inverisimile che quelle innovazioni fossero qui pervenute a regolare i cristiani dell'isola nel tempo della saracenica dominazione.

Basilio il Macedone, che nel nono secolo recavasi in Costantinopoli in privata condizione, cercando fortuna migliore, chiaro per private virtù, divenne all'imperatore Michele sì caro che da lui fu adottato e poi assunto a collega e poi gli successe nel trono (a. 867). Senza rammentare qui le sue gesta narrate nelle storie civili ed aliene dal nostro soggetto, debbo sol manifestare com'egli si desse molta cura nel rendere esatta giustizia, tanto che a[illegible] vente egli stesso i reclami dei sudditi, che [illegible] vano, e che avea financo provveduto doversi so[illegible]are il mantenimento ai poveri ch'erano costretti a recarsi nella capitale per sostenervi in giudizio i propri diritti. Volle poi un durevole benefizio procurare, togliendo la confusione delle numerose leggi preesistenti che dopo le compilazioni giustinianee eransi moltiplicate a dismisura sopra ogni materia di dritto principalmente pubblico, economico, ecclesiastico, militare; e fu suo pensiero il ridurre in compendio tutte quelle leggi che erano in vigore (1). Sappiamo poi

(1) Queste notizie traggo dagli scrittori di storie bizantine, *Hist. bi-*

dalla stessa biografia greca che Basilio prese a suoi colleghi i figliuoli Leone, Alessandro e Costantino. Ciò ne spiega perchè siesi talvolta errato sul vero autore del compendio che fu compilato allora col nome di Προχειρον των νομων *o manuale di leggi* (1). Ma questo lavoro non poteva affatto soddisfare nè lo insegnamento, nè la pratica del foro; e perciò Basilio concepiva il disegno di una vasta compilazione che tutte raccogliesse e in breve riducesse le sole leggi anteriori che erano tuttavia in uso. Ma egli non potè vedere la fine di tali fatiche che rimasero incomplete al fine dei suoi giorni (2).

Salito poscia sul trono il figliuolo Leone, che per la sua dottrina e per le sue molte opere ebbe nome di filosofo, non mandò in obblio i disegni del padre, anzi adoprossi a compiere l'opera che sotto il suo impero finivasi, e cui

zant. script. Par. stamp. reale 1685. Nel vol. 8 trovo la continuazione della Cronografia di Teofane scritta d'ordine di Costantino Porfirogeneta, e che va da Leone Armeno alla esaltazione di Basilio, di cui si comincia a parlare dalla pag. 128. Indi segue la biografia di Basilio scritta dal suo nipote Costantino. In essa veggo estesamente narrate le vicende domestiche, i vaticini di grandezza, le virtù, il panegirico quasi del Macedone, e nella pag. 163, n. 33 trovo quel cenno sul compendio che far volle di leggi a torre la confusione di moltiplici, antiche, abrogate, emendate.

(1) Ci parlano distintamente di tale Προχειρον tutti gli storici del dritto greco e romano. È pregevole la raccolta *Juris graeco-romani tam canoni*[illegible] *civilis* del Leunclavio pubblicata da Marquardo Freher [illegible] di prefazione e cronologia del diritto da Giustiniano in poi; ediz. di Francoforte 1596. Nella epistola dedicatoria a Rodolfo imperatore diretta, narrasi che Basilio coi tre figli fece la epitome o προχειρον ; e nel vol. 1 si pubblicano alquante costituzioni di Basilio. Nella Cronologia si dice che Basilio fece il προχειρον νομικον.

(2) Ciò viene concordemente narrato dal Cedreno nella biografia di Basilio, che dice «non ebbe il tempo, prevenuto dalla morte» dal Freher nella sopra indicata *epistola dedicatoria,* da Michele Attaliate nel proemio diretto allo imperatore; da Schoell nella *storia della letter. greca* c. 97, dal Gibbon *Storia* ec. c. 48, dalla *Notitia Basilicorum* premessa alla edizione dei Basilici, del Fabrot e da quanti altri moderni ne han parlato. Nel vol. 1 della collezione fatta da Leonclavio, veggo la prefazione che Basilio appose al Προχειρον, e che erroneamente fu apposta innanzi alla Εκλογη fatta da Leone e Costantino ed ivi pubblicata a pagina 79 e seg.

davasi il titolo di Βασιλικα (o dal genitore, o perchè Βασιλικαι διαταξεις. *Imperatoriae constitutiones*) in 60 libri divisa εξηκοντα βιβλον nota nei tempi moderni col nome di libri Basilici (1) Leone vi appose una prefazione, dalla quale scorgesi come il lavoro sia stato principalmente eseguito sulle compilazioni giustinianee, e sulle posteriori costituzioni imperiali (2). Dopo alquanti anni Costantino Porfirogeneta ordinò la revisione di quella compilazione e la promulgò ridotta nell'ordine e forma che al presente veggiamo, lasciandovi il proemio di Leone (3). Su questi novelli codici scrissero poscia moltissimi giureconsulti greci, le cui opere rimasero manoscritte, e nulla ne conosciamo dal nome in fuori (4). Leone fece pure eseguire la breve raccolta Εκλογη των νομων che il Leunclavio pubblicò, premettendovi la prefazione che appartiene al Manuale di Ba-

(1) Di questo compimento avvenuto sotto Leone dopo la morte di Basilio, parlano chiaramente i Bizantini; Cedreno dice che costui la compiè εξεπληρωσε. — V. conformi gli autori sopra citati nei luoghi stessi ora indicati. Questo fatto è fuori dubbio; e saria superfluo moltiplicare le citazioni. Chi senza molta fatica vorrà vederne una pregevole indicazione potrà nel vol. 1° dei Basilici leggere la *Notitia Basilicorum* di Suares mandata ad Urbano VIII e pubblicata dal Fabrot che l'ebbe dal cardinale Barberini. Ivi pure trovansi iudicate pei Basilici *testimonia vetera*.

Veggasi pure la prefaz. del Fabrot alla ediz. dei Basilici, Parigi 1647.

(2) Ne riprodurremo più innanzi il principio sul mod[illegible]pilazione fatto sui codici di Giustiniano. Per ora ci basta rif[illegible] la[illegible]clusione sulla versione fattane: In summa quae cognata sunt quae ad eundem juris articulum pertinent haec a se invicem non divisa et in collectione retinentes ac in libros LX dividentes, legum studio praestitimus ut facile sit et titulos adire et perfectum rei, cuiusmodicumque ea sit, discrimen nosse; nullo iure quod recLam sententiam ferret tam ex veteri sanctione quam quae ad imperium usque nostrum perducta est praetermisso.

(3) Questa nuova revisione fu detta perciò: Ανακαθαρσις των Βασιλικων ed è il corpo dei Basilici che in grandissima parte si è pubblicato dal Fabrot, poi accresciuto fino ai dì nostri per altre pubblicazioni di nuovi libri che si sono trovati.

(4) I nomi di tali giureconsulti trovo annotati nella citata *Chronologia* del Freher premessa alla raccolta *Iuris graeco-rom.* di Leunclavio; e inoltre anco nel cit. cap. 97 di Schoell *Op. cit.*

silio; ed è un rapidissimo cenno di leggi diviso in vari titoli (1). Nella età seguente furono compilati altri lavori per comodo delle scuole e del foro, ma questi sono affatto posteriori ed estranei (2).

Ora nel tempo in cui cotali compilazioni si faceano in Costantinopoli, la Sicilia era già invasa dai Musulmani che ne teneano le regioni occidentali, e molte città e terre al mezzodì ed anco all'oriente, come sopra vedemmo; e Basilio fece ogni opera per isnidarneli e i suoi sforzi riuscirono per breve spazio a vincere in molti incontri le forze saraceniche; ma non potè cacciarli nè da Palermo, nè da Siracusa, nè dalle altre loro principali sedi; e se riebbe alcuna città, indi a poco tutte tornarono sotto ai musulmani. Tali fatti sono indubitati e trovansi concordemente riferiti in tutte le cronache e nelle moderne storie più accurate; sicchè è fuori dubbio che quando Basilio saliva sul trono (a. 867), in Palermo e nelle regioni occidentali dominavano i musulmani da 36 anni e che sotto il suo regno Siracusa cadeva in loro potere (a. 878), nè più al greco impero ubbidiva (3). Tutte le altre città e terre dell'isola invase a vicenda da bizantini e da barbari e da saraceni, devastate di continuo e sterminate sovente dal ferro e dal fuoco e sempre incerte e tremanti per le vicende di quelle guerre, non riceveano alcerto alcun

(1) Nella cit. op. di Leunclavio pag. 79 a 133.

(2) Secondo le notizie da Schoell e dagli altri raccolte, al 919 si fece un altro compendio d'ordine di Romano Lecapeno; poi apparve un ristretto per ordine alfabetico sulle basiliche, detto Νομικον.το κατα στοιχεῖον. Nel 1071 Michele Psello scrisse in versi la *Synopsis Legum*, Michele Attaliate compose la *Pragmatica*, e divise in 95 titoli il suo lavoro detto *Synopsis Synopseon Basilicorum*, pubblicato nel vol 2 del Leunclavio con la corrispondenza coi Basilici in margine indicata. Infine nel secolo XIV Armenopulo scrisse il suo Manuale, a noi pervenuto.

(3) Questi fatti vengono pure narrati nelle storie bizantine e nella sopracitata biografia di Basilio, nella quale dal n. 52 in poi si narrano le guerre allora avvenute in Sicilia ed altrove; e segnatamente nei numeri 64 e 69 le cose di Sicilia, la presa di Siracusa, gl'inutili sforzi di Basilio ec.

ordine da Bizanzio e solo vedeano a vari intervalli giugnere quei piccoli e raunaticci eserciti, che in nome degli augusti bizantini procuravano di resistere ai vittoriosi musulmani. Questi fatti ci conducono a credere che nè le compilazioni basiliche, nè il *Manuale di dritto* di Basilio poterono mai conoscersi nella maggior parte dell'isola che ubbidiva ai Saraceni; e che nel rimanente mal potevasi fra tante vicende, fra tanti disastri di invasioni e di sterminatrici guerre pensare a leggi ed ordini, mentre i bizantini non vi aveano una stabile sede, nè un regolare governo con ordini e magistrati permanenti; anzi tenevansi fortunati di potere respingere gli assalti o difendere qualche terra o città. Potevano soltanto gl' imperiali comunicare nelle contrade sicole orientali con alcune città o terre che rimasero più lungamente fedeli al bizantino e che di sopra abbiamo indicato come indipendenti dai saraceni. Laonde il diritto giustinianeo durava fra i cristiani dell'isola per tutto il tempo che quelle lotte avveniano; e fino al termine dello impero di Basilio nulla vi era innovato; non essendo presumibile che egli inviasse quel suo manuale elementare Προχειρον ai popoli che aveano bisogno di armi, di danaro e di grandi eserciti e non di quel libretto.

Nè peraltro potevasi per tale compendio porre in non cale la compilazione giustinianea; chè ciò non si volle, nè potea pur cadere in mente a Basilio, il quale alla riforma lavorava, come ho detto, nella vasta raccolta dei Basilici che doveansi surrogare ai libri di Giustiniano. Ma questo lavoro non era compiuto alla morte di Basilio, avvenuta l'anno 886, e sotto il regno di Leone che compievalo, non potevasi ai nostri arrecare, perchè le condizioni dei bizantini erano allora assai peggiorate. Infatti concordano le cronache bizantine e musulmane nel riferire le conquiste saraceniche nei paesi cristiani e la nissuna forza dei bizantini; dacchè Basilio visto inutile ogni prova, e potendo a gran pena conservare le terre e città che nelle Calabrie ed in Puglia avea rimesse sotto la ubbidienza

del greco impero, non curò più oltre la Sicilia, dalla quale non poteva espellere i Saraceni che tutta la occupavano. Nè era da sperare molto utile dal mantenervi le forze imperiali a difesa dei pochi cristiani abitatori della costiera orientale; e pare che li abbia affatto abbandonati, forse lusingandoli di promesse.

Nè alcuna energica prova de' bizantini a ripigliare l'isola perduta, ci vien narrata sotto il governo del filosofo Leone; anzi niuna spedizione vien rammentata; talchè per evitare le scorrerie, le prigionie e le continue incertezze i cristiani fermarono co' Saraceni (nell'anno 896) una tregua o pace, che pose termine alla conquista; giacchè sebbene rimasero indipendenti le pochissime terre e città orientali, pur si ressero da sè e non furono a' bizantini soggette.

Leone perciò non aveva nell'isola un dominio reale e sol di nome v'imperava; onde dopo pochi anni (902) non vi si trovarono forti presidî, nè furono spediti da Costantinopoli grandi aiuti per soccorrere Taormina che pur dovea considerarsi come l'ultima ed unica sede del suo dominio. Sappiamo che Elia ottagenario vi si recava ad annunziarvi vaticinando la prossima distruzione, e che Leone vi spedì due capitani con pochissime forze, e che al giugnere d'Ibrahim la città fu presa e distrutta, uccisi gli abitanti e persino le donne, i fanciulli, e il vescovo Procopio con altri molti che vennero condotti innanzi al Musulmano (1). È pure indubitato che la perdita di Taormina seguita tosto dalla distruzione di Demona, Rametta ed altre terre vicine, in cui pochi ottennero salva la vita o la libertà, nissuno le sostanze o la casa propria, Leone di ciò si dolse amaramente, ricusò di cingere per sette dì la corona, condannò il capitano, e dispose un

(1) Narransi questi fatti nelle cronache con tutti i particolari, Amari l'ha esposto più distintamente nel cap. 4 lib. 3, vol. 2, pag. 78 e seg.
Mi astengo dal citarne le fonti più antiche da me consultate pure nelle versioni del Gregorio e de' francesi; e nelle vite de' santi del Gaetani, e ne' bizantini ec.
Credo che nissuno vorrà mettere in dubbio la storica esattezza dei fatti da me accennati secondo l'ordine de' tempi.

esercito per inviarlo in Sicilia; ma per timore che il Saraceno corresse sopra Costantinopoli, la Sicilia fu del tutto abbandonata.

Quindi è certo che fino al 902 un pugno di gente sulla spiaggia orientale viveva indipendente o tributaria, conservando qualche presidio bizantino e una dominazione di mero nome, e che allora cessò del tutto ogni relazione e finirono le guerre de' bizantini, i quali anzi per varie vicende militari in Calabria e Puglia, vennero varie volte agli accordi co' Musulmani, nè in Sicilia fu fatta alcuna novità. Sappiamo che giovandosi delle intestine discordie e della negligenza saracenica si erano rifatte le mura di Taormina e ripopolate le vicine contrade al 902 abbandonate; ma ciò facevasi da' Cristiani senza autorità nè forza di bizantini, tanto che lo stesso Costantino Porfirogenito dicea le nostre città o abbandonate o possedute da' Saraceni; e quando appresso Hasan corse ad assalire Taormina che distrusse e le diè il nome di Moez, non v'è memoria che bizantino presidio la difendesse; nè le terre vicine ebbero difesa, e furono tosto ridotte alla condizione di Zimmi, e solo Rometta fece energica resistenza, chiese aiuto da Costantinopoli, e Niceforo spedì non lievi forze di Armeni, Russi ed altri che furono da' Musulmani dispersi e i Cristiani di Rametta perirono eroicamente combattendo.

Così fino alla impresa di Maniace, seguita poi dalle vittorie e conquiste normanne, i bizantini non ebbero nè impero, nè forze in Sicilia.

Questi fatti posti in confronto coll'epoca in cui i Basilici vennero compilati, ci provano chiaramente come fosse impossibile il pur pensare allo invio di quei libri per surrogarsi in Sicilia a' codici giustinianei nello insegnamento e nel foro. Sarebbe stata invero cosa strana e ridicola che a gente rozza o almeno poco o nulla curante di studi legali si fossero presentati quei manoscritti in sessanta libri, mentre si chiedevano armi e presidii che non si spe-

divano o in pochissimo numero e di gente barbara e mercenaria; talchè nè i pochi Cristiani sparsi nelle regioni orientali, nè gli altri viventi nelle terre e città occupate da' Musulmani, nè i guerrieri raunaticci spediti da Costantinopoli, poteano pensare a' Basilici, nè ad altro, solo intenti a conservare la propria vita.

Nè puossi a questa evidenza resistere con gli argomenti tratti dall'essersi trovato nelle Calabrie qualche manoscritto di greco compendio di leggi. Ho notato come i bizantini tenessero il dominio di alcune regioni meridionali d'Italia, dove i Musulmani non ebbero mai ferma sede; onde non avvi alcuna analogia con la Sicilia invasa e soggetta (1).

È quindi evidente che il diritto praticato dai nostri esser dovea quello appunto, onde essi erano regolati nel tempo delle invasioni saraceniche; diritto per tre secoli praticato, e già divenuto sì familiare a' popoli, che informava la loro vita civile ed era ormai quasi una popolare consuetudine l'osservarlo anco senza bisogno di studiarne appositamente i codici. Nè si dica che erano allora obbliati i codici giustinianei nello impero bizantino ed in Sicilia; chè noi già provammo all'incontro essersi conservati fino al secolo nono, col solo divario che delle greche versioni e parafrasi sovente faceasi uso invece del testo latino. Infatti Leone nel promulgare i Basilici vi premise la prefazione in cui chiaramente accenna, come quella compilazione si fosse eseguita sulle collezioni giustinianee e sulle posteriori co-

(1) Tutte le storie civili e le cronache finora conosciute ci additavano come con varia fortuna si fosse conservato il dominio bizantino in Calabria contro le scorrerie de' Musulmani; Amari con nuovi documenti l'ha posto in chiara luce.

Nondimeno il Martorana leggendo nel Giannone il rinvenimento di un manoscritto di Εκλογη in Taranto e di un altro in Otranto; ciò narra in sostegno del suo avviso, quasi unica fosse la condizione delle Calabrie e della Sicilia, e addita gli autori stessi dal Giannone citati. Ma l'analogia non ha base; e la conseguenza perciò è erronea. Confrontisi il Giann. st. civ. lib. 7, c. 22, e Martorana vol. 2, pag. 94 e n. 174. Egli poi pensa al diritto che regolava i Greci venuti al 1038; ma questo non è un parlar di Sicilia, dove in quel tempo vennero soldati, non dominatori bizantini, che peraltro cessero tosto il luogo ai Normanni.

stituzioni e non vi fa alcun motto del *Manuale di diritto* di Basilio, che certo non poteva servire altro che di elementi e non per codice atto a regolare lo imperio, invece de' libri di Giustiniano (1).

Ora se fino al termine del secolo nono, in Costantinopoli la base della ragion civile e criminale erano sempre i codici giustinianei, se questi sul testo originale o sulle versioni e parafrasi eransi per secoli adoprati nello insegnamento e nella pratica, se erano conformi alle credenze e alle condizioni sociali della Sicilia e delle greche genti; è manifesto che rotta ogni comunicazione colla reggia bizantina, cessati i regolari ordini e magistrati e decreti che si spedivano in Sicilia, abbandonati i Cristiani dell' isola a loro stessi, era pur forza che costoro ogni atto della vita civile e i loro interessi e le loro sicurtà regolassero nel modo stesso finallora praticato. Non poteano a un tratto divenire gente nuova e priva di civili norme ed istituzioni, nè mandare in obblio le regole che li aveano governati per vari secoli; onde era mestieri che continuasse, se non lo studio de' codici, almeno la pratica delle leggi, divenute, come pur dianzi diceva, una

(1) Ecco il principio e le cose più importanti di quel proemio qual trovasi ne' Basilici publicati in greco e tradotti in latino dal Fabrot, ed. cit. sopra.

« Leonis, in Christo rege sempiterno pii imperatoris, in totius iu-
« ris (πασης νομοθησιας) a se in LX libris tractati inter se comparatam
« collectionem (συναγωγης) et compositionem (συνταξεος) proemium ».

Iustiniano, celeberrimi inter imperatores nominis (τω Βασιλεων περιωνυμω) studium quidem fuerat colligere ec. (Qui si addita il disegno di Giustiniano) Nec tamen opus est absolutum (parla qui espressamente delle Pandette, del Codice, delle Instituta, delle Novelle). Sic igitur distributa legum compositio, serenitati nostrae non satis efficax visa est ad tollendas difficultates quas parit legum studium, nec ejus satis accuratus ordo.

Poi segue:Quindi noi tutte le composizioni di leggi πραγματειας in un corpo riunendo, l'abbiamo in sei volumi ristretto, togliendo o separando ogni cosa contraria od inutile nella pratica (εν τοις πραγμασι) perchè i posteri, com'è verisimile, han riprovato le leggi dell'antichità; troncando tutto ciò che necessario non era, ma superfluo sembrava; e le cose dette separatamente e disperse su lo stesso argomento come sulle nozze, sui legati, sulle tutele, collocando in un solo titolo, ec.

antica consuetudine. E per ciò appunto nell'età seguente, quando risorgeva lo studio de' codici del romano diritto, non era pur menzione di orientali compilazioni, nè di libri bizantini; ma bensì fu con diligenza studiato ciò che prima quasi per pratica si conosceva da' popoli e si studiava solo da' pochi che in tante pubbliche calamità poteansi volgere agli studi. È generale infatti la opinione, che sotto il musulmano dominio e tosto al principio della conquista normanna i nostri fossero regolati dalle leggi di Giustiniano (1); e se tale sentenza sembra una mera asserzione, perchè gli scrittori non la fornirono di prove ed argomenti, essa non è men vera; ed io ne ho fatta la dimostrazione, sol perchè mio principale argomento è la legislazione, e mi fu mestieri confutare le asserzioni contrarie.

Dalle cose finora discorse può bene conoscersi come a giusto titolo io annunziava pur dianzi che nel tempo della musulmana dominazione la Sicilia conteneva due popolazioni affatto diverse, la saracena e la cristiana. Quella dominatrice, guerriera, feroce dapprima e solo intenta alla conquista e alle rapine, poi rivolta, alle arti della pace, prosperava quanto poteasi in quei tempi ed in quelle condizioni. Poichè i Musulmani dell'isola nostra non erano inferiori nella coltura delle lettere e delle scienze agli altri delle regioni più colte d'Asia e d'Europa, anzi fra tutti erano celebrati i nomi o le opere loro; e se l'agricoltura, le arti, il commercio, le lettere, le scienze e la loro civiltà intera ebbero quei vizî, quelle grandi imperfezioni che

(1) Così il Gregorio nelle sue *Consideraz. sopra la st. di Sic.* Il Testa nella dissert. de ortu et progr. juris siculi premessa ai Capitoli del regno, ciò dice espressamente, anzi accenna che non furono qui ricevuti i Basilici. Cum juris civilis corpus ab imperatoribus Basilio et Leone immutatum fuit, Sicilia jam in Saracenorum tyrannidem ccciderat, quare in ea Basilicorium librorum, quos vocant, auctoritas. nunquam valuit. Poi aggiugne: eam (Sicilia) Romani juris usum etiam sub Saracenorum imperio conservasse, sive illud petitum fuisset ex Iustiniani libris, qui vel latini vel grece redditi adservarentur, sive quod probabilius est, quasi per manus traditum a maioribus ad posteros sine litteris transmissum fuisset. Ib. pag. XII.

la storia ci addita, non era de' nostri la colpa; ma bensì dell'islamismo che è essenzialmente nemico del progresso verace, delle utili riforme, della vera civiltà, la quale soltanto può crescere sotto la benefica influenza del cristianesimo. Di ciò mi sarebbe grato ed agevole il far qui ampia dimostrazione, se non fosse superfluo pel mio soggetto e se peraltro valorosi moderni, storici, filosofi e pubblicisti non avessero ciò luminosamente provato, contro le strane esorbitanti lodi che vengono prodigate all'islamismo, mentre abbiamo fino a' dì nostri una prova evidente e funesta nella tristissima condizione dell'impero ottomano, che indarno sperasi di ridurre a civiltà, conservando la potestà sovrana ne' Musulmani che non potranno giammai essere a un tempo seguaci di Maometto e dell'odierna europea civiltà.

Laonde debbe conchiudersi che gli Arabi in Sicilia, come nell'altre regioni da essi occupate, nel medio evo furono oltremodo colti e degni di ammirazione, perchè nell'universale decadenza e barbarie delle altre nazioni d'Asia e d'Europa, rivolsero essi le loro cure alle arti, agli studi; ed erano i più civili popoli di quei tempi; ma la loro civiltà, ripeto, in sè conteneva i vizi più radicali che offendono le domestiche e le cittadine virtù, nocciono al privato e al pubblico bene, e impediscono ogni progresso. Perciò la colonia musulmana di Sicilia debbe estimarsi colta unicamente secondo i tempi, e fiorente per gli studi giuridici allora in voga appo i Musulmani; studii stretti dal limite insormontabile appostovi dal Corano e dalla Sunna o tradizione. Poichè la scienza loro, teologica insieme giuridica e civile, nelle rivelazioni e ne' voleri di Maometto vedeva la base inalterabile di tutti i diritti e doveri e di tutte le istituzioni e leggi che possiam dire immutabili, essendo financo impossibili fra musulmani la mutazione e il naturale progresso delle condizioni sociali che esigerebbero col volgere de' secoli nuove leggi e riforme diverse, interamente vietate come incompatibili col fatalismo e coll'immobilità dell'islamismo.

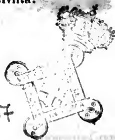
All'incontro i Cristiani traeano una vita di stenti e di pericoli nelle varie condizioni d' indipendenti, tributari, zimmi, vassalli, servi. Erano pochi ne' paesi ove massimo era il numero de' dominatori saraceni; più o meno numerosi nell'altre regioni; talchè essi nel totale formavano una gran parte della popolazione dell'isola, che aspettava la liberazione dal giogo musulmano ed aiutò e benedisse i vittoriosi normanni che la religione di Cristo rimisero in onore.

Or queste genti cristiane non erano affatto obbligate a seguire le leggi civili e criminali de' Saraceni, tranne il caso di estremo servaggio, o di loro apostasia per disperazione o per interesse; anzi debbo qui notare che disputavasi fra i Musulmani se fosse lecito ammettere gl'infedeli o cristiani allo studio del Corano, il che da Hanifa si permetteva, ma da Malek era al tutto vietato; onde i nostri malekiti non che astringere i cristiani, gl' impedivano dal prendere notizia del loro codice religioso e civile (1).

Conservando la fede de' loro padri, costanti nel cattolicismo, di cui furono in ogni età devoti e sostenitori i Siciliani anco ne' tempi di maggiore pericolo, gemeano di vedere le nostre città invase da' saraceni, i templi più augusti convertiti in moschee, e ristretto il culto cristiano alle più misere condizioni; e se i tempi non consentivano di occuparsi le menti loro negli studi sacri e giuridici, non dee però giudicarsi che fosse del tutto spento l'insegnamento o la coltura. Languivano gli studi, ma per tradizione non interrotta si conservavano le credenze religiose, le abitudini e le private costumanze in tutti gli atti della vita civile, e senza bisogno d'illustri giureconsulti e d'accademie e di magistrati imperiali ben potevasi osservare il diritto giustinianeo da loro per tre secoli praticato; onde è pur forza di credere che la colonia musulmana dovea presto o tardi sparire, senza aver fondato nulla di utile e di durevole per leggi civili e criminali ristrette

(1) Vedi ne' luoghi cit. *Journ. Asiat.* v. 17., Amari, Kalil ec.

alle norme immutabili delle rivelazioni di Maometto; e per nulla influente sulle costumanze e leggi de' cristiani. Ma la popolazione cristiana dell'isola conservava da un canto il sacro deposito delle cattoliche credenze, i sublimi precetti del Vangelo, e i sentimenti di carità e di giustizia (per cui il cristianesimo è la base di tutti i sociali miglioramenti), e dall'altro praticava il diritto romano che nelle compilazioni giustinianee avea perduto il carattere severo ed aristocratico, e più opportuno era divenuto alla società novella e cristiana. Or questa gente, malgrado la misera sua condizione, era l'elemento importante di una rigenerazione, che nella Sicilia doveva aver luogo, appena cacciati i musulmani dominatori. E così infatti accadeva, quando le discordie de' Musulmani e le brame e i soccorsi delle genti cristiane resero agevole a' Normanni di compiere la conquista di Sicilia, poicchè in breve trionfava il cristianesimo sull'islamismo e introducevansi fra noi le usanze germaniche che doveano nuovi elementi di civiltà congiugnere alle tradizioni e leggi romane ed avviare la legislazione e la civiltà della patria nostra in un sentiero novello. Da quel tempo finoggi fra le grandi e memorabili vicende, il progresso non è stato però spento nè interrotto giammai, ma seguendo il corso naturale degli avvenimenti e delle sociali condizioni dell'Europa dalla caduta della dominazione musulmana fino a' giorni nostri, la Sicilia ha migliorato sempre le sue leggi, ed io ne farò la compiuta dimostrazione narrando, secondo l'ordine de' tempi, le mutazioni avvenute negli ordini giudiziali e nelle leggi nel corso di otto secoli e ponendovi in confronto per ogni età le leggi delle altre colte nazioni di Europa, sicchè chiaro apparisca il successivo miglioramento e il costante progresso delle leggi nostre civili e criminali che sono la vera manifestazione della vita civile di un popolo; e che rimangono perciò ne' codici di nostre leggi, emanati fino alla nostra età, come un monumento onorevole e perenne del costante progresso di nostra civiltà.



INDICE

CAPITOLO PRIMO.

Leggi osservate in Sicilia sotto il dominio della romana repubblica

Anno 242 — 30 av. Cristo.

CAPITOLO SECONDO.

Legislazione in Sicilia da' primordi dello impero romano fino alle invasioni dei Barbari.

Anno 30 av. Cr. — 476 di Cr.

CAPITOLO QUINTO.

Leggi osservate in Sicilia sotto il dominio de' Musulmani.

Anno 827 — 1060.



